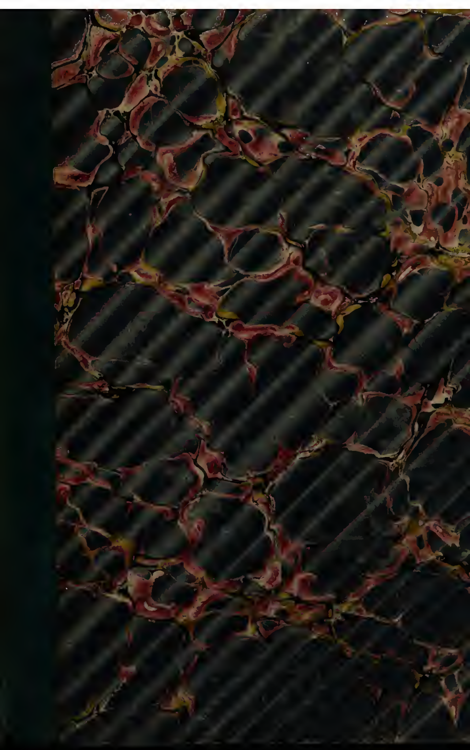


COLLEZIONE

DI

REALI RESCRITTI

COLLEZIONE

DI

REALI RESCRITTI

REGOLAMENTI, ISTRUZIONI, MINISTERIALI

E SOVRANE RISOLUZIONI

RIGUARDANTI

MASSIME DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

IN MATERIA

CIVILE, PENALE, ECCLESIASTICA, COMMERCIALE ED AMMINISTRATIVA

RACCOLTI

Dal 1806 fino a tutto il 1840.

E PUBBLICATI

Per cura di Francesco Dias

Uffiziale nel Ministero di Stato delle Reali Finanze

VOLUME QUARTO

NAPOLI

TIPOGRAFIA DI BOREL E BOMPARD

1845.



COLLEZIONE

DI

REALI RESCRITTI

REGOLAMENTI, ISTRUZIONI, MINISTERIALI

E SOVRANE RISOLUZIONI

— 1059 —

Reale Rescritto de' 5 gennajo 1822 partecipato dalla real segreteria e ministero di stato degli affari ecclesiastici e diretto agli ordinarj del regno sul dubbio se i beneficj e le cappellanie da servir di titolo alle sacre ordinazioni debbano calcolarsi senza o con deduzione de' pesi di messe, de' quali fossero gravati.

Essendosi promosso il dubbio se i beneficj e le cappellanie, che anderanno a servir di titolo alle sacre ordinazioni debbano calcolarsi senza, o con deduzione de' pesi di messe, de' quali fussero gravati, ed in quest'ultimo caso, in quale proporzione debba farsi questa deduzione per ciascuna messa; la commissione esecutrice del concordato, dopo di avere maturamente esaminata tale quistione, e bilanciato quanto si pratica da molto tempo in questo regno, colla generale disciplina della chiesa, ha emesso il suo sentimento ne' seguenti termini, cioè, che fissandosi per regola generale il sistema di dedurre per ogni messa, di cui fusse gravato il beneficio o la cappellania, che deve servir di titolo alla sacra ordinazione, la terza parte di due carlini, moneta napoletana, ch'è la più consueta elemosina; sia rimesso all'arbitrio de' rispettivi vescovi il fare, o non fare

alcuna deduzione, qualora il beneficio o cappellania non fusse gravato di più di cento messe all'anno.

A questa proposizione della commissione esecutrice del concordato avendo aderito tanto Sua Santità, che la Maestà Sua; nel real nome lo partecipo a vostra signoria illustrissima, e reverendissima, perchè possa servirle di norma ne' casi occorrenti.

— 1060 —

Reale Rescritto del 9 gennajo 1822 partecipato dal ministro della guerra col quale si permette ai collettori delle rendite dell'orfanotrofio militare di dare le cauzioni in beni fondi.

In seguito degli avvisi espressati dal dipartimento delle finanze sul dedotto dall'amministrazione dell'orfanotrofio militare in ordine alla necessità di ammettersi pe' collettori delle rendite dell'orfanotrofio predetto le cauzioni in beni fondi, invece di quelle in iscrizioni immobilizzate sul gran libro prescritte col real decreto del 28 maggio 1816, essendosi da questa real segreteria di stato di guerra rassegnate a Sua Maestà le circostanze concorrenti sull'oggetto, e quanto trovasi stabilito col regolamento annesso al decreto del 28 settembre dell'anno scorso sulla percezione delle mentovate rendite; dalla Maestà Sua nel consiglio di questo giorno si è approvato, che quante volte in qualche luogo della provincia non riesca di contrattare i partiti forzosi per la esazione di tali rendite a norma del citato regolamento, e debbasi devenire alla destinazione di collettori, si ammetta per questi collettori la cauzione in beni fondi non ipotecati, senza che ciò valga di esempio.

Nel real nome glielo comunico, signor intendente, per sua intelligenza ed adempimento corrispondente di sua parte.

— 1061 —

Ministeriale de' 10 gennajo 1822 emessa dalla real segreteria e ministero di stato di grazia e giustizia con la quale si determina che l'epoca e l'ordine della nomina de'magistrati dee regolare la loro precedenza.

Con questa ministeriale è prescritto che l'epoca e l'ordine della nomina de' funzionarj dell'ordine giudiziario, e non già l'epoca del possesso dee regolare la precedenza tra magistrati di egual grado.

— 1062 —

Circolare degli 11 gennajo 1822 emessa dal ministro dell'interno portante la norma da seguirsi nel caso di destituzione del rettore, vice-rettore ed amministratore del collegio, o liceo per l'assicurazione della cassa.

Per assicurare gl'interessi degli stabilimenti di pubblica istruzione è necessario, verificandosi il caso in cui fussero contemporaneamente destituiti il rettore, il vice-rettore, l'economo, e gli amministratori del collegio, o liceo, che la cassa dello stabilimento sia custodita.

In conseguenza di ciò, appena ella avrà avuto notizia della destituzione di qualcheduno de' detti impiegati, e prima di partecipar loro la esonerazione, si servirà di fare colla sua presenza, o del sottintendente del distretto, ove trovasi il collegio, o liceo coll'intervento di detti impiegati, la contata di cassa, redigendone processo verbale per inviarlo alla giunta di pubblica istruzione, ritenendone presso di se una delle tre chiavi della cassa, e consegnando le altre a chi meglio crederà tra le persone dello stesso stabilimento.

— 1063 —

Circolare de' 12 gennajo 1822 emessa dalla real segreteria e ministero di stato di grazia e giustizia e diretta al procuratore generale presso la suprema corte di giustizia, con la quale si determina se a' termini dell'articolo 75 dello statuto penale militare sien considerati militari e sottoposti alla giurisdizione militare tutti i guardamagazzini, ancorchè pagani.

L'articolo 74 dello statuto penale militare designando le persone militari, che pe' reati militari sono sottoposti alla propria giurisdizione, vi annovera tutti gl'individui dell'armata di linea di qualunque grado.

L'articolo 75 poi dello statuto medesimo designando le persone considerate come militari, e sottoposte alla giurisdizione militare in tempo di guerra, ed in altri casi quivi determinati, vi annovera i guardamagazzini di artiglieria.

Il direttore della real segreteria di stato della guerra mi ha comunicato, ch'è surto il dubbio se sotto il nome di guardamagazzini di artiglieria sono compresi tutti coloro, cui è conferito questo carico siano militari, siano pagani, ovvero questi ultimi solamente.

Lo stesso direttore mi ha fatto conoscere, che Sua Maestà nel consiglio de' 21 dicembre ultimo, dichiarò che i guardamagazzini titolari di artiglieria sono quelli, che debbono andare compresi nella disposizione contenuta nel detto articolo 74, daechè essi formano parte di tale arma, dalle diverse classi della quale passano ai guardamagazzini, percepiscono soldo, ed ottengono delle graduazioni militari dietro i loro buoni ser-

vizj. E che i guardamagazzini di artiglieria soggettati in forza del suddetto articolo 75 nel solo tempo di guerra alla giurisdizione militare, unitamente ai guardamagazzini de' viveri e foraggi, debbono intendersi que' tali guardamagazzini accidentali, ed avventizj che sogliono esser pagani, e che al pari di quelli di pianta si stabiliscono in tempo di guerra per la distribuzione alla truppa che si trova in marcia, nell'accantonamento o nel campo.

Avranno elleno la cura di comunicare questa sovrana determinazione alla gran corte, presso la quale esercitano il proprio ministero, ai giudici d'istruzione ed ai giudici di circondario, acciò vi si uniformino.

— 1064 —

Circolare del 12 gennajo 1822 emessa dalla commessione generale di polizia con cui si determina qual sorveglianza debbano usare i sindaci pe' figli delle prostitute e delle concubine.

Dietro notizie pervenute da più comuni al commessariato generale si è potuto rilevare, che s'ignora quasi sempre la sorte della prole troppo disgraziata che nasce dalle prostitute, e dalle concubine.

Questa circostanza offre troppo fondamento per credere, che una morte violenta, e segreta sia il mezzo, cui si rivolgono quelle sciaguratissime madri, ovvero le persone che assistono, onde liberarsi prestamente del testimonio della loro dissolutezza, calpestando così le leggi di Dio, e della natura con una atrocità la più colpevole, la più rivoltante.

Onde prevenire un tanto abbandono, che degrada l'umanità in confronto delle bestie medesime, trovo indispensabile, signor intendente, che ella ordini ai sindaci di vegliare attentamente onde conoscere quelle fra le riferite donne che si trovassero gravide, ed intimare ad esse che debbono avvertire la polizia locale nel momento che siensi sgravate, affine di riconoscere il sesso della prole, ed assicurarsi del battesimo della medesima, come della esistenza, e consegna presso la madre, che resterà obbligata risponderne costantemente: questa misura poi dovrà servire di norma costante ai suddetti sindaci nel tratto successivo, i quali avranno per cura d'impiantare un registro apposito da cui risulti il giorno di nascita, quello del battesimo, il nome della madre, ed anche del padre presunto se si tratta di concubina, il nome ed il sesso infine dell'individuo, annotando nella linea delle osservazioni tutto ciò che possa riguardarlo sia nell'attualità del suo stato che sul tratto avvenire.

Sarà poi dell'umanità e della religione de' sindaci istessi di assicurarsi della conservazione di esso individuo mediante visita che di quindici in quindici giorni faranno praticare presso le rispettive madri, acquistandosi perciò con quelle, e con que-

ste sollecitudini un titolo ben meritorio verso l'altissimo e verso gli uomini.

— 1065 —

Circolare de' 16 gennajo 1822 emessa dalla real segreteria e ministero di stato di grazia e giustizia e diretta ai procuratori generali presso le gran corti criminali sulle norme pei salvacondotti, che per la presentazione in giudizio si rilasciano agl'incolpati di misfatto, non che sul congedo temporaneo chiesto dagl'incolpati sottoposti a mandato.

È a mia notizia, che i prevenuti di misfatti, contra i quali si trovano spediti ordini di arresto, sogliono fare la dimanda di essere ammessi a presentazione in forza dell'articolo 130 delle leggi di procedura penale. Alcune gran corti criminali accogliendo la dimanda rilasciano a favore de' prevenuti i salvocondotti con termine maggiore di quello che bisogna per la loro presentazione in giudizio. Di più sottoposti i prevenuti a mandato, sogliono ottenere facilmente congedi. In amendue questi casi, tornando i prevenuti del luogo del misfatto, impongono nell'animo de' testimonj, sogliono impedire con intrigo lo scovrimento del vero, ed agitano colla loro presenza gli offesi, il cui risentimento può dar luogo ai più gravi disordini.

Cureranno elleno, che l'abuso cessi interamente. Per regola generale non deve accordarsi alcun congedo ai prevenuti sottoposti a mandato. Se per circostanze imperiose convenga in qualche caso particolare portarsi eccezione alla regola, la gran corte, inteso il ministero pubblico, potrà ordinarlo, prendendo le precauzioni opportune ad impedire, che la giustizia ne soffri. In questo caso mi faranno elleno pervenire copia della decisione colle loro osservazioni, quante volte ne abbiano a fare.

— 1066 —

Reale Rescritto de' 19 gennaio 1822 partecipato dalla real segreteria e ministero di stato di grazia e giustizia e diretto al procuratore generale della gran corte criminale in Lecce sul dubbio se sia in forza dell'articolo 3 del decreto de' 9 aprile 1821 la detenzione di armi vietate giudicabile dagli agenti di polizia.

Il di lei rapporto de' 27 dicembre ultimo presenta il dubbio, se a' termini dell'articolo 3 del decreto de' 9 aprile 1821, il reato di detenzione di armi vietate è sempre ed esclusivamente giudicabile dalla polizia, ovvero nel solo caso, che la sorpresa delle armi si esegua da' suoi agenti.

Sua Maestà, cui ho proposto il dubbio, nel consiglio de' 16 andante ha ordinato, che ove trattasi di reato di detenzione di armi debba procedere la polizia.

— 1067 —

Reale Rescritto del 23 gennajo 1822 partecipato dal ministero delle finanze al procuratore generale presso la gran corte de' conti col quale si danno disposizioni onde regolare le liquidazioni delle pensioni di giustizia di coloro che emigrarono in Sicilia.

Avendo rassegnato a Sua Maestà (D. G.) il di lei rapporto de' 27 dello scorso mese di novembre, col quale faceva conoscere i dubbj incontratisi in cotesta gran corte nella discussione della liquidazione stabilita nella real segreteria di stato di grazia e giustizia a favore della vedova del defunto giudice della gran corte criminale D. Luigi Antonio Calvello, la Maestà Sua nel consiglio di stato de' 17 del corrente mese si è degnata risolvere che gli anni che dimorò il giudice sudetto in Palermo senza prestare un servizio attivo, ma percependo solo un mensile sussidio accordatogli per non aver potuto ottenere un impiego competente in quei reali dominj, sieno considerati come se avesse prestato servizio effettivo e che la stessa regola si abbia da osservare in altri casi ove le stesse circostanze concorrono.

Nel real nome le partecipo questa sovrana determinazione per l'adempimento di risulta.

— 1068 —

Reale Rescritto del 26 gennajo 1822 partecipato dal ministero per gli affari di Sicilia a quel luogotenente generale col quale si danno disposizioni a regolare le casse di quei segreti e prosegreti.

Nel consiglio di stato dei 24 dello andante mese ho posto sotto gl'occhi del Re il ragionato rapporto di vostra eccellenza dei 31 dello scorso dicembre toccante l'urgente bisogno di riconoscersi il vero stato delle casse segreziali e prosegreziali, e di quelle di ogn'altro qualsisia amministratore della rendita pubblica della Sicilia in questo interessante oggetto; Sua Maestà si è degnata considerare le osservazioni esposte dall'eccellenza vostra ed ha trovato degno della sovrana approvazione quanto ha ella proposto per giungersi prontamente allo scopo indicato, ed ottenersi la celere reddizione dei conti, e la purificazione dello stralcio della gestione dei segreti e prosegreti, e di qualunque altro amministratore della rendita pubblica: convenendo per ogni ragione, che mentre si travaglia alla liquidazione del debito pubblico della Sicilia, si travagli ugualmente alla verificazione del suo credito.

Pertanto la Maestà Sua è divenuta ad ordinare le cose seguenti.

1. In ciascheduna delle sette valli della Sicilia sarà destinato un visitatore il quale incominciando dalla segrezia del distretto capoluogo del vallo, e quindi passando alle segrezie degli altri distretti di essa, darà sollecita opera alla verificazione dell'effettivo stato delle casse e della scrittura; e purificherà nel luogo d'ogni gestione e debiti rispettivi verificando gl'inesigi-

bili se ve ne fossero di natura litigiosa, e verificando pei primi se la inesigibilità fosse imputabile ai segreti e prosegreti o ad altri gestori rispettivi.

2. I visitatori saranno scelti fra gl'impiegati nell'ordine giudiziario fra le valli o fra quelli dell'amministrazione civile, e verranno assistiti da due uffiziali contabili da scegliersi nelle officine della conservatoria generale, della tesoreria generale e delle quattro direzioni generali.

3. La scelta dei visitatori e dei contabili sarà fatta dal luogotenente generale, il quale riguardo ai visitatori, renderà particolar cura che non venga a mancare il servizio nei collegi giudiziarii, ne nel ramo dell'amministrazione civile.

4. I visitatori ed i contabili oltre dei soldi rispettivi che godono, percepiranno durante la commessione a titolo d'indennità per le spese di viaggio e di riconoscenza di questo servizio estraordinario una gratificazione mensuale da stabilirsi dal luogotenente generale.

5. Il travaglio de' visitatori dovrà compirsi nel termine di due mesi e de' suoi risultamenti sarà reso conto distinto a Sua Maestà.

Nel real nome partecipo a vostra eccellenza le descritte sovrane determinazioni perchè si serva farne l'uso conveniente.

— 1069 —

Reale Rescritto del 30 *gennajo* 1822 *diretto dal direttore della segreteria delle finanze al luogotenente in Sicilia col quale si stabilisce che unico esser deve il dritto di registrazione di un inventario ereditario sebbene compiuto in diverse sedute.*

Avendo rassegnato a Sua Maestà nel consiglio di stato de' 24 del cadente mese un rapporto di vostra eccellenza concernente il dubbio, se debba esigersi unico dritto di registro in ogni inventario come che compito in più vacazioni, o debbano esigersi tanti dritti quante vacazioni s'impiegano nella formazione di esso, la Maestà Sua si è degnata ordinare, che si esiga unico dritto di registro in ogni inventario, anche nel caso che si compisca in più vacazioni.

Nel real nome partecipo a vostra eccellenza questa sovrana risoluzione perchè si serva farne l'uso conveniente.

— 1070 —

Circolare del 31 *gennajo* 1822 *emessa dalla commessione generale di polizia portante le disposizioni come redigersi uno stato nominativo e categorico riguardanti i fabbricanti di armi di ogni genere.*

Merita la di lei particolare attenzione la classe dei fabbricanti, e artefici di armi, e dovrà ella quindi aprire un registro nel quale sia scritto il domicilio, il nome, cognome, l'età, non che le qualità politiche, e morali desunte dalle informazioni de' sindaci, giudici regj, e parrochi rispettivi.

Deve ritenersi per massima che niuno potrà esercitare l'indicato mestiere senza il permesso in iscritto del sindaco locale, vistato dall'intendente, o dal sottintendente rispettivo, nè potrà ricevere alcun lavoratore nella sua officina senza rivelarlo allo stesso sindaco, il quale sarà tenuto di conservarne un circostanziato registro.

Durante i prescritti informi non dovrà recarsi alcuna molestia agli attuali armieri, i quali, in seguito d'indagini favorevoli, dovranno segnare obbligo di non costruire o accomodare armi vietate; di non darle o accomodarle se non che a coloro che siano forniti del necessario permesso della polizia, non senza manifestarne i loro nomi, e le qualità dell'arma al sindaco locale.

Dietro un tale rivelo tutte le armi che si troveranno presso di loro e senza padroni, o spettanti a persone non autorizzate, o da queste vedute sensa alcun permesso, saranno sequestrate, e puniti gli artefici ai termini dell'articolo 3 del decreto de' 9 aprile dell'anno scorso.

In vista finalmente de' registri ch'ella sarà per formare, con rimetterne quindi gli stati a questo commessariato generale, indicandone i nomi, cognomi, patria, ed osservazioni sul conto di ciascun artefice, le sarà comunicata ogni ulteriore istruzione che potesse occorrere sul proposito.

— 1071 —

Circolare del 2 febbrajo 1822 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si determina che i vice-consoli de' sovrani esteri sono esenti dal peso degli alloggi militari,

Al segretario di stato ministro degli affari esteri è pervenuto qualche reclamo per parte de' consoli generali de' sovrani esteri, i quali si sono doluti, che taluni vice-consoli destinati ne' capi luoghi delle provincie, o distretti ad esercitare le funzioni, delle quali vengono rivestiti da' rispettivi sovrani sono stati obbligati a somministrare l'alloggio a' militari non permanenti. Non essendo giusto che i sudditi esteri siano sottoposti alle nostre leggi e regolamenti, ella signor intendente, per la provincia che amministra disporrà che qual si sia di essi, ove non suddito di Sua Maestà, ma estero, ed esercita le funzioni di vice-console del suo proprio sovrano, riconoscinto dal governo di Sua Maestà il Re nostro sovrano, in tal qualità venga esentato dal peso degli alloggi militari.

— 1072 —

Reale Rescritto de' 2 febbrajo 1822 partecipato dalla real segreteria e ministero di stato degli affari ecclesiastici, e diretto agli ordinarj del regno per lo reggimento provvisorio degli ordini religiosi possidenti che sono stati ripristinati.

Il commissario pontificio per l'esecuzione del concordato ha partecipato, ch'essendo stati riferiti a Sua Santità i disordini che cagionava alla ripristinazione degli ordini regolari possidenti in questa parte de' reali dominj l'essersi dagli antichi provinciali assunte le loro funzioni, già da lungo tempo cessate in ragion di tempo, e per effetto della soppressione; la Santità Sua, dopo l'esame fatto di un tale affare dalla santa congregazione de' vescovi, e regolari, nella quale sono intervenuti i padri generali degli ordini, i vicarj, e procuratori generali, si è benignata di approvare i seguenti regolamenti.

1. Deve cessare ogni missione, ed autorità degli antichi provinciali, e restano incaricati i rispettivi superiori generali di toglierla a nome del Santo padre.

2. Resta inibita ogni introduzione, ed autorizzazione de' nuovi provinciali fino a nuovo ordine.

3. Sarà sospesa ogni erezione di provincia, riservandosi la Santità Sua di formarle, e stabilirne la divisione, quando terminata la ripristinazione degli ordini regolari, si conoscerà quanti conventi abbia ricevuto ciascun ordine regolare.

4. Frattanto le attribuzioni de' già provinciali con ogni autorità, e con tutte le facoltà relative sono esclusivamente affidate ai padri delegati nominati da' padri generali, ad oggetto di operare colla commissione esecutrice del concordato per la ripristinazione de' conventi de' rispettivi ordini regolari.

5. Resta in libertà de' superiori generali de' rispettivi ordini di concerto colla santa congregazione di richiamare i delegati generali, e crearne de' nuovi.

6. I conventi dovranno interinamente pel solo oggetto dell'interna disciplina governarsi da' superiori locali, sotto il titolo di presidenti o vicarj.

I delegati generali unitamente al commissario pontificio per l'esecuzione del concordato sceglieranno, e preferiranno i più idonei al governo, che saranno confermati da loro superiori generali. Quelli che attualmente si trovano istallati ne' conventi, resteranno permanenti sotto il succennato titolo fino a nuove disposizioni.

Avendo io nel consiglio de' 30 del prossimo passato gennajo rassegnato tutto ciò a Sua Maestà; si è la Maestà Sua degnata concorrere per la parte sua nei saggi regolamenti presi da Sua Santità relativamente agli ordini religiosi possidenti ripristinati in questa parte de' suoi reali dominj, sino a che terminata l'esecuzione del concordato non possa farsi la distribu-

zione delle provincie monastiche degli ordini suddetti secondo il numero dei conventi, che saranno stati ripristinati, ed ha la Maestà Sua ordinato, che così prudenti e sagge misure si eseguano.

Nel real nome lo partecipo a vostra signoria illustrissima per sua intelligenza, e perchè ne passi l'avviso ai superiori delle case religiose degli ordini possidenti, che si trovino ripristinate in cotesta diocesi per intelligenza di chiunque convenga, e per l'adempimento.

— 1073 —

Reale Rescritto del 6 febbrajo 1822 partecipato dal ministro delle finanze al direttore generale del gran libro riguardante quei religiosi secolarizzati che desiderano rientrar in monistero col godimento della pensione.

In seguito di supplica umiliata al real trono dal delegato generale dell'ordine domenicano padre e maestro Vincenzo Cassitti, Sua Maestà (D. G.) nel consiglio del primo del corrente mese si è degnata permettere che possano rientrare in comunità i religiosi secolarizzati, purchè la comunità medesima condiscenda a riceverli. Si è del pari degnata ordinare la Maestà Sua che dal momento che i religiosi suddetti rientreranno ne' conventi le pensioni che i medesimi per effetto della secolarizzazione si trovano godendo, si paghino al rispettivo monastero durante la vita de' religiosi che vi si ammettono. In conseguenza non potranno esigersi le pensioni di cui si tratta che col solito certificato di esistenza del notajo certificatore al quale dovrà essere aggiunto anche quello della permanenza del religioso nel monastero, che potrà esser fatto dal superiore. Nel caso poi che il religioso uscisse dal convento o facendo uso della secolarizzazione ottenuta o per altra via qualunque, allora la pensione sarà definitivamente depennata dal gran libro senza essere ulteriormente pagata nè al monastero nè al religioso.

Il che nel real nome partecipo a lei per sua intelligenza e regolamento.

— 1074 —

Risoluzione Sovrana del 9 febbrajo 1822 partecipata dal ministro delle finanze pe' reclami di sfitto de' teatri della capitale.

I proprietarj del teatro nuovo dimandarono nell'anno scorso di esser esonerati dal pagamento della contribuzione fondiaria imposta a loro carico nel ruolo dell'anno 1821, sulla considerazione che il teatro, rimasto sfittato per lungo tempo, niuna rendita avea prodotta.

Il direttore delle contribuzioni dirette, nel riferire su tale dimanda, faceva osservare, che, pe' teatri, nella circostanza di sfitto, sarebbe troppo rigoroso seguire nella verifica de' reclami la stessa regola, con cui si giudicano i reclami per gli sfitti

delle case; per la quale regola, senza ritardarsi la riscossione della contribuzione fondiaria alle ordinarie bimestrali scadenze, non si dà luogo a disgravio, se non trascorso l'anno in cui la casa è rimasta vota. Soggiungea inoltre il direttore che in verifiche di simil fatta non si dovesse pe' teatri della capitale tener conto delle rappresentazioni uniche, che eseguonsi durante la non locazione, potendosi considerar queste come mezzi inservienti alla conservazione de' teatri medesimi, i quali in tal caso avrebbonsi a risguardare come fondi non produttivi.

Il consiglio delle contribuzioni dirette propose di stabilirsi per massima che pe' teatri della capitale una sospensione di rappresentanze per un trimestre desse luogo a disgravio, niuna eccezione facendo delle rappresentazioni uniche.

La commessione de' presidenti della gran corte de' conti si attenne al parere del consiglio per quel che riguarda l'accordare in ogni trimestre di disgravj per non locazione; ed inoltre proponea che nelle verifiche de' reclami non dovesse tenersi conto delle uniche rappresentazioni dirette indubitatamente alla manutenzione del teatro.

La commessione temporanea consultiva sull'esposto dubbio ha osservato da una parte, che secondo lo spirito della legge la contribuzione dee pagarsi pe' fondi che danno rendita, che facendosi la locazione de' teatri per trimestri ed anche per giorni non può, pe' disgravj di sfitto, fissarsi il periedo di un anno (come si pratica per le case) per conoscere se abbian data rendita.

Ha osservato dall'altra parte che il non tener conto delle uniche rappresentazioni sul preteso motivo che non producon lucro, sarebbe una regola, che, ammessa senza alcuna limitazione, aprirebbe la via a frodi; perocchè senza affitti a trimestre si potrebbero in alcun teatro fare uniche, ma frequenti rappresentazioni per ispettacoli straordinarj, i quali potrebbero produrre lucri, forse maggiori degli ordinarj affitti.

Affine dunque di precludere il campo alle frodi e nel tempo stesso permettere che si facciano delle rappresentazioni uniche al solo oggetto della conservazione de' teatri, la commessione è stata di avviso che pe' teatri della capitale la non locazione per un trimestre intero dia luogo a disgravio, senza tenersi conto nella verifica, se durante il trimestre dello sfitto siasi fatta soltanto una rappresentazione.

Sua Maestà (D. G.) a cui nel consiglio di stato de' 7 del corrente ho rassegnato i pareri de' mentovati collegi, si è degnata di uniformarsi a quello della commessione temporanea consultiva.

Nel real nome la prevengo di questa sovrana risoluzione per sua intelligenza, e per lo adempimento nella parte che la riguarda.

— 1075 —

Circolare de' 9 febbrajo 1822 emessa dalla real segreteria e ministero di stato di grazia e giustizia e diretta ai regj procuratori presso i tribunali civili per la celebrazione de' matrimoni de' disertori de' corpi d'armata disciolti in vigore del decreto del 1 luglio 1821.

Il direttore della real segreteria di stato della guerra con suo foglio de' 21 gennajo ultimo, mi ha partecipato, che Sua Maestà nel consiglio de' 19 delle stesso ha deciso, che non s'impedisca a tutt'i disertori de' corpi rimasti disciolti in vigor del decreto del 1 luglio 1821, di qualunque epoca essi sieno, di ammogliarsi sempre che il vorranno; ben inteso, che gl'intendenti saranno obbligati di renderne conto ogni volta a quella real segreteria. In conseguenza il divieto di contrarre matrimonio, di cui fu fatta parola nella circolare di quella segreteria del 1 agosto diretta agl'intendenti, e che io comunicai alle loro signorie illustrissime in data de' 15 dello stesso, resta limitato solamente ai disertori dopo il 24 marzo 1821 appartenenti ai corpi, che non sono rimasti disciolti.

Passo tutto ciò a di loro intelligena per norma degli ufiziali dello stato civile delle rispettive provincie.

— 1076 —

Circolare de' 13 febbraio 1822 emessa dalla real segreteria e ministero di stato di grazia e giustizia e diretta ai regj procuratori presso i tribunali civili per l'invio dai giudici di circondario ai direttori del registro e bollo delle copie intere degli articoli annotati nel registro de' visti.

La direzione generale del registro e del bollo, per l'esatto adempimento dell'articolo 32 della legge de' 21 giugno 1819, ha richiesto prescriversi ai giudici di circondario, che dal corrente anno in poi trasmettano ai rispettivi direttori del registro e del bollo le copie intere degli articoli annotati nel registro de' visti, e non già i semplici cenni de' medesimi articoli, come abusivamente per lo addietro si è praticato dalla più parte de' giudici di circondario. In conseguenza per la esattezza di questa parte di servizio, la incarico prescrivere in mio nome ai giudici di circondario di cotesta provincia, che da oggi innanzi trasmettano a' direttori del registro e bollo le copie intere degli articoli notati nel registro de' visti e non già i semplici cenni de' medesimi articoli. Mi riscontrerà della esecuzione.

— 1077 —

Reale Rescritto del 13 febbraio 1822 partecipato dal ministero delle finanze al reggente del banco delle due Sicilie, col quale si prescrive che le offerte di censuazioni pei fondi urbani di quella dipendenza sieno per ora rifiutate.

Ella parlandomi della censuazione della casa un tempo del monistero di S. Chiara detta Maccaronaio, non che dell'altra vico Tiratojo chiesta in compra dal signor Merolla, mi presenta delle osservazioni per provare, che le censuazioni dei fondi urbani sono nocivi al banco; e che le vendite de' medesimi son dirette a mantener in maggior credito le iscrizioni del debito consolidato, e non soggette a quella massima deduzione che soffrano le censuazioni. Opina quindi, che le censuazioni di detti fondi debbano per ora impedirsi, salvo quei casi in cui la necessità o l'utilità le faran conoscere di esser conducenti, e che le vendite debbano proseguirsi dalla cassa di ammortizzazione come pel passato. Sua Maestà, a cui ho fatto tutto ciò presente nel consiglio del 7 andante, si è degnata uniformarsi perfettamente al di lei parere.

Io nel real nome le ne do parte, signor reggente, per lo adempimento, prevenendola, che ove si verifichi il caso della censuazione ella mi farà conoscere l'occorrente con suo dettagliato rapporto.

— 1078 —

Reale Rescritto de' 16 febbraio 1822 partecipato dalla real segreteria e ministero di stato di grazia e giustizia e diretto ai regj procuratori presso i tribunali civili portante disposizioni per supplire a' registri dello stato civile che non fosser pervenuti in tempo utile ai comuni.

La spedizione de' registri dello stato civile a' comuni di questi reali dominj non è stata generalmente eseguita in tempo utile pel corrente anno. Sua Maestà, cui ho rassegnato un rapporto su tale oggetto, affin di provvedere a questo grave inconveniente, si è degnata disporre:

1. Gli uffiziali dello stato civile di quei comuni, ove non sono pervenuti i registri dello stato civile, finchè non ne saranno provveduti, iscriveranno gli atti dello stato civile sopra quaderni di carta senza bollo, e tenuti in doppio.

2. Questi quaderni saranno numerati e cifrati da' rispettivi giudici di circondario. Costoro dovranno far menzione in principio di ogni quaderno di quest'autorizzazione, e del numero de' fogli di essi.

3. Pervenuti che saranno ne' comuni i registri dello stato civile, i quaderni anzidetti saranno uniti nel principio di essi in modo, che i registri servano a' quaderni di continuazione. Di ciò dovrà esser redatto processo verbale, che sarà alligato

a' registri e nel quale dovrà farsi menzione dell'uso de' quaderni, e del numero de' fogli scritti, che contengono.

Nel real nome partecipo alle signorie loro questa sovrana determinazione per intelligenza loro, de' tribunali civili, dei giudici di circondario, e degli uffiziali dello stato civile delle rispettive provincie, e pel dovuto adempimento.

— 1079 —

Circolare de' 16 febbrajo 1822 emessa dalla real segreteria e ministero di stato di grazia e giustizia e diretta al procurator generale presso la suprema corte di giustizia, per le notizie necessarie alla formazione della statistica del personale dell'ordine giudiziario

Perchè nella statistica della magistratura nulla manchi, il ministero di giustizia ha esatto da tempo in tempo, che ciascun magistrato indicasse in un foglio da lui firmato la patria, l'età e lo stato di sua famiglia, e cronologicamente i servizj renduti, le cariche occupate, e le traslocazioni.

Essendo ormai avvenute molte novità nella magistratura, ella raccoglierà simili notizie da quei componenti cotesto collegio, che non le hanno rimesse, e me le farà pervenire al più presto. Coloro poi che si trovano di averle rimesse, aggiungeranno, ove occorra, un foglio suppletorio, ch'esprima le posteriori novità statistiche, che per avventura gli risguardano

Nella disposizione di questa circolare s'intendono compresi i cancellieri, vice cancellieri de' collegj giudiziarj, i giudici istruttori ed i loro cancellieri.

— 1080 —

Circolare del 20 febbraio 1822 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si determina che il dipartimento della guerra deve cedere ai comuni, che non servono più ad usi militari.

A proposta del mio collega direttore della real segreteria di guerra Sua Maestà nel consiglio de' 15 andante si è degnata ordinare che a richiesta de' comuni il dipartimento della guerra deve consegnare a titolo di cessione, con dichiarazione però ne' rispettivi verbali di consegna di tutte le spese fattevi precedentemente dal dipartimento della guerra.

Nel passare tale risoluzione sovrana alla di lei intelligenza io desidero che le dia la massima pubblicazione, onde i comuni che sono nel caso di profittarne, possano ritrarre un utile a seconda delle loro circostanze.

— 1081 —

Sovrana determinazione del 27 febbraio 1822 partecipata dal ministro dell'interno con la quale si stabilisce che le spese di scrittoio degli agenti contabili delle prigioni cedono in metà a carico del governo e nell'altra dell'appaltatore generale.

Sua Maestà prendendo in considerazione le domande ripetute dagli agenti contabili delle prigioni centrali delle diverse provincie del regno per essere indennizzati delle spese di scrittojo, si è degnata risolvere nel consiglio del 15 del corrente, che una metà di esse ceda a carico del governo ed un'altra dell' appaltatore generale. Perchè dunque possa darsi esecuzione agli ordini sovrani è necessario conoscere in un distinto notamento formato sul calcolo di ciò che è abbisognato nel 1820 e negli anni precedenti, l'importo delle spese per la stampa, e per la carta delle basi di entrata e uscita, e degli stati di movimenti, e quello degli altri oggetti di scrittoio che si crederanno assolutamente indispensabili per questo ramo di servizio. Di sovrano comando glielo partecipo, affinchè ella possa uniformarsi per ciò che riguarda la provincia di suo carico, nella prevenzione che l'attuale deficienza de' mezzi della tesoreria non permette di allontanarsi punto in simili esiti dalla più rigorosa economia, la quale deve regolarli in modo che non solo non si ecceda la somma pagata nel 1820, ma all'opposto si presenti in paragone di questa un sensibile risparmio.

— 1082 —

Circolare del 27 febbraio 1822 emessa dal ministro delle finanze con la quale si determina che i controlori delle contribuzioni dirette sono obbligati presentare al visto dell'intendente o sottointendente mensilmente i certificati de' lavori eseguiti.

Taluni de' controlori delle contribuzioni dirette, senza autorizzazione di questa real segreteria di stato ed alla insaputa de' direttori, dai quali dipendono si allontanano sovente dai distretti, ne' quali deggiono risedere e mettono in abbandono il servizio.

I certificati de' lavori che mensilmente essi presentano per riscuotere il soldo offrono la notizia del lavoro de' controlori, ma questo dettaglio messo quasi sempre a caso, ed a solo oggetto di riempire le colonne assegnate nel modello ad indicare le operazioni giornaliere, non mette il ministero a portata di giudicare se il servizio si faccia colla dovuta celerità ed esattezza. Ed alcun direttore redarquito per lo abbandono, in cui una verifica di reclami giaceva, nell'atto che ne incolpava il controloro, ne segnava contemporaneamente il certificato di lavoro, ad oggetto di fargli pagare il soldo.

Per evitare siffatti inconvenienti, e perchè il pagamento dei soldi de' controlori si faccia sopra carte che abbiano autenticità

riguardo alla residenza di questi impiegati che mostrino nello atto stesso l'attività che mettono nel disimpegno de' loro carichi, ho determinato, che restando abolita la formola de' certificati di servizio che attualmente è in uso, da ora innanzi per ciascun controloro delle contribuzioni dirette debba in ogni mese presentarsi uno stato indicante;

1. il nome del controloro, ed il distretto a cui è destinato;
2. i lavori rimasti incompiti l'ultimo giorno del mese precedente;
3. i lavori di cui nel corso del mese è stato incaricato;
4. finalmente i lavori che il controloro ne avrà potuto nel mese stesso eseguire, i quali rimarranno ad eseguirsi nel mese appresso.

Lo stato sarà munito del certificato del sottintendente del distretto che attesti della permanenza del controloro del distretto medesimo. I direttori raccolti tali stati, faranno su di ognuno le loro osservazioni relativamente al servizio prestato, e si faranno render conto de' motivi del ritardo, laddove se ne osservi, dando loro tutte le dilucidazioni, e facilitazioni che secondo i casi potranno occorrere per portare a compimento i lavori. Così fatti stati saranno dai direttori inviati in questa real segreteria per tenersene registro, e trasmettersi alla scrivania di razione. E senza di essi non potranno pagarsi i soldi e gli averi mensili ai controlori.

Le comunico tale determinazione per sua intelligenza, e per l'adempimento nella parte che la riguarda.

— 1083 —

Reale Rescritto de' 7 marzo 1822 partecipato dalla real segreteria e ministero di stato degli affari ecclesiastici e diretto agli ordinarj del regno sugli esiti da farsi dalle amministrazioni diocesane e sulla norma, colla quale questi debbono essere regolati.

La commissione esecutrice del concordato incaricata da Sua Maestà di occuparsi di un progetto circa gli esiti da farsi dalle amministrazioni diocesane, durante la vacanza delle chiese vescovili, e parrocchiali pe' salarj de' vicarj capitolari, e curati per le spese riguardanti il mantenimento del divin culto, e per le limosine ai poveri, ha in quanto ai salarj de' vicarj capitolari ravvisato di potersi stabilire una norma certa, seguendosi ben vero una data gradazione. Quindi ha opinato che nelle diocesi di Napoli, Capua, Aversa, Caserta, Nola, Avellino, Lucera, Manfredonia, Troja, Bari, Trani, Lecce, Taranto, Salerno, Capaccio, Cosenza, Mileto, Reggio, Chieti, Melfi ed Aquila, il salario del vicario capitolare possa essere di ducati venti mensuali. Per tutte le altre diocesi può fissarsi il soldo di ducati 15 al mese.

Per gli onorarj de' vicarj curati nelle vacanze delle parrocchie, la suddetta commissione avendo per guida la classifica-

zione indicata dall'articolo 7 del concordato, ha proposto, che per le parrocchie, che hanno un numero di anime al di sotto di 2000, possa l'onorario del vicario curato fissarsi ad annui ducati sessanta; per quelle che ne hanno un numero al di sotto di 5000 stabilirsi ad annui ducati cento.

Riguardo alle spese di culto, ed elemosine ai poveri, la cennata commissione ha osservato, che le medesime non potrebbero giammai con sicurezza fissarsi con dati generali, giacchè possono esser varie le circostanze, ed i bisogni di ciascuna chiesa; possono esservi delle chiese che abbiano particolari fondi per somiglianti esiti, e possono esservene delle altre, nelle quali i capitoli, o i cleri sieno in tutto, o in parte obbligati a concorrervi. Stante ciò, essa commissione è stata di avviso, che riguardo alle chiese vescovili debba ordinarsi, che subito avvenuta la vacanza, le rispettive amministrazioni diocesane rimettano in questa real segreteria di stato degli affari ecclesiastici lo stato, appoggiato da validi documenti, degli esiti che si facevano dal defunto vescovo pel mantenimento del divin culto, e per le limosine a' poveri, onde colla scorta del suddetto stato, e sulle altre vedute particolari, che allora potranno aversi, potersi determinare alla prima vacanza per ciascuna chiesa vescovile qual debba essere l'ammontare delle divisate spese, da servir poi ciò di norma anche per le vacanze successive; badandosi ben vero che con le erogazioni per gl'indicati oggetti non venga a ledersi lo stabilito nel paragrafo *l'ordinario* dell'articolo 17 del concordato, in virtù di cui è riservata la metà delle rendite delle mense vescovili vacanti a favore del futuro vescovo.

In quanto poi alle chiese parrocchiali, siccome queste o hanno già de' fondi particolarmente addetti alle spese di culto, o dovranno ricevere degli assegnamenti certi per tale oggetto sulle rendite comunali, giusta l'articolo 17 del concordato, così essa commissione ha proposto stabilirsi, che tanto nel primo caso, a proporzione delle dette particolari rendite delle parrocchie, quanto nel secondo, a proporzione dell'assegamento da prestarsi dai comuni, le amministrazioni diocesane, duranti le vacanze, possano autorizzar gli economi curati agli esiti, che da esse amministrazioni si crederanno necessarj.

Avendo io nel consiglio de' 26 del prossimo passato febbrajo rassegnato tutto ciò a Sua Maestà, si è la Maesà Sua degnata di approvare quanto ha proposto la commissione esecutrice del concordato.

Nel real nome lo partecipo a cotesta amministrazione diocesana per intelligenza, e per lo corrispondente adempimento.

— 1084 —

Reale Rescritto de' 9 marzo 1822 partecipato dalla real segreteria e ministero di stato di grazia e giustizia e diretto al regio procurator generale presso la suprema corte di giustizia, sulla incapacità de' religiosi e delle religiose professe a raccoglier successioni e sul valore delle loro rinunzie.

Si è dubitato, se i religiosi e le religiose professe sieno capaci di succedere, e se le rinunzie autorizzate dal diritto canonico prima della professione religiosa incontrino l'ostacolo del diritto civile in vigore.

Questo dubbio è stato rassegnato a Sua Maestà, e la Maestà Sua sulla considerazione, che le successioni debbono esser regolate esclusivamente a norma delle attuali leggi civili; e che ricevute nel regno le istituzioni religiose, coloro che ad esse appartengono astretti dal voto di povertà, trovansi collocati in uno stato d'incapacità volontaria ad acquistare alcuna proprietà, si è degnata dichiarare, che i religiosi e le religiose professe per ragion de' voti monastici sono incapaci di succedere.

Nel partecipare nel real nome alle signorie loro questa sovrana risoluzione, gioverà osservare che per effetto della medesima le rinunzie de' monaci e delle monache relative all'eredità future hanno a riputarsi come atti superflui e senza oggetto.

Elleno daranno comunicazione di questa circolare a' collegj, presso de' quali esercitano le funzioni del ministero pubblico, e ne cureranno il dovuto adempimento.

— 1085 —

Reale Rescritto del 9 marzo 1822 partecipato dal ministro delle finanze al procuratore generale presso la gran corte de' conti, col quale si determina che avvenendo la morte di qualche antico pensionista, che ottenne la pensione pria del 1806, nel caso che i figli di lui o la di lui vedova si facessero a dimandare una pensione alimentaria, deesi una tal domanda inviare per esame alla commessione dei presidenti e quindi umiliarsi alla sovrana intelligenza.

Per sua intelligenza ed uso di risulta la prevengo di aver con questa data comunicato il seguente real rescritto a tutte le reali segreterie di stato.

» Dopo che per effetto delle disposizioni emanate nel tempo della militare occupazione venne sospeso il pagamento di tutte le pensioni accordate da Sua Maestà (D. G.) pria del 1806 fu con decreto de' 5 gennaio dello anno 1807 istituita una commessione, la quale venne incaricata di proporre, quali delle pensioni suddette esser dovevano ripristinate a seconda delle norme che allora furon date, quali diminuite e quali finalmente escluse da ogni ripristinazione.

» I titolari che avendo adita la commissione suddetta ottennero o l'intero, o parte delle loro pensioni vennero iscritti sul gran

libro colle condizioni di nubilità, viduità, o età minore, che la commessione credè regolare d'imporvi, desumendole dai dispacci di concessione.

» Inscritti sul gran libro queste pensioni figuraron sempre in varie classi sulla scrittura di quell'amministrazione sotto la denominazione di antiche; e finalmente per effetto di una nuova classificazione di quella scrittura eseguitasi in forza delle disposizioni contenute ne' decreti de' 3 e 6 maggio 1816 tutte le suddette antiche pensioni vennero inscritte sui fondi del monte delle vedove, e dei ritirati.

» Le pensioni medesime che eran per la maggior parte concesse ad impiegati di Sua Maestà (D. G.) ritirati dal real servizio prima del 1805 ed a vedove, ed orfane di uffiziali di antichi banchi ed altri impiegati pubblici e militari, dell'esercito antico della Maestà Sua furono pagate senz'alcun ostacolo fino al 1818 da' fondi suddetti.

» In questa epoca il direttore del gran libro osservò che ai termini del decreto de' 3 maggio 1816 in tutte le pensioni che iscrivonsi sui fondi del monte delle vedove, e considerar si deve come sottintesa la condizione, o di nubilità, o di veduità, o di età minore, e che qualora una vedova, o un impiegato muoja trovandosi percependo una pensione sui fondi suddetti lascia un dritto ai figli superstiti di ottenere nuova pensione.

» Quindi promosso il dubbio se le pensioni antiche, di cui si è fatto parola passate sul monte delle vedove aveano acquistato il carattere delle pensioni di detto monte: nel caso negativo ne dimandò una dichiarazione, nel caso affermativo fece osservare che non potean pagarsi che colle condizioni di nubilità, di viduità, o di età minore ai termini del decreto de' 3 maggio 1816 e che a' termini del decreto medesimo lasciavano un dritto ai figli de' titolari di reclamare la concessione di nuove pensioni.

» Questo dubbio fu risoluto nel consiglio de' 13 agosto 1818 e si ordinò al gran libro che tutte le pensioni che gravitavano prima sui fondi generali del gran libro, e che per effetto delle disposizioni contenute nei decreti de' 3 e 6 maggio 1816 furono trasportate sul monte delle vedove e de' ritirati, si fossero pagate come si pagavano prima che si passassero, cioè colle condizioni espresse nei decreti e senza alcuna condizione quando nei decreti non vi era espressa; prendendosi però nota sui registri di quella direzione, che il passaggio di tali pensioni si intendea fatto per semplice comodo e regolarità di scrittura, e che per conseguenza in caso di morte le dette pensioni non davano dritto ai successori di reclamare liquidazione di nuove pensioni, giacchè esser doveano considerate come penisioni di grazia. Questa risoluzione sebbene allora non portò che si fossero avanzati de' reclami, ora però che si è incominciata a verificar la morte de' pensionisti godenti, molti se ne sono umi-

liati al real trono e fra gli altri si son veduti quelli delle vedove, o degli orfani di alcuni impiegati, i quali dopo aver servito per lungo stadio di tempo la Maestà Sua ottennero in fine de' soldi di ritiro, i quali per le vicende de' tempi inseriti sul gran libro venivano considerati per la succennata determinazione come meri assegni di grazia, togliendo alle loro vedove ed orfane, mancanti il più delle volte de' mezzi di sussistenza, il dritto ad ottenere una pensione. Avendo ciò richiamata la mia considerazione mi son creduto in dovere di rassegnare il tutto dettagliatamente a Sua Maestà nel consiglio di stato de' 25 dello scorso mese di gennaio, e la Maestà Sua si è degnata risolvere sull'oggetto quanto segue.

» Si è degnata Sua Maestà ordinare che qualora si verifichi la morte di qualche vedova, o impiegato ritirato che ottenne la pensione pria del 1806, e quindi ne ebbe dopo la istituzione della commissione del debito pubblico, l'iscrizione sul gran libro, e che la pensione medesima seguendo tutti i cambiamenti sulle scritture del gran libro, figuri ora per semplice comodo di scrittura sul monte delle vedove e de' ritirati, si possa da' superstiti figli del defunto oppure dalla vedova avanzare la dimanda per ottenere una pensione alimentaria, e che su tal dimanda dopo essersi consultato per mezzo di questa real segreteria la commessione dei presidenti della gran corte de' conti, ed osservato l'occorrente dalle carte esistenti nel gran libro, e da quelle che furono presentate alla già commessione del debito pubblico, ne sia umiliato il rapporto a Sua Maestà per definirsi se la pensione che godevasi o dalla vedova, o dal defunto impiegato considerar si possa come di grazia o di giustizia. Se la pensione sarà definita come di giustizia allora tutte le carte saranno inviate alla segreteria da cui dipendeva il defunto impiegato, ed in quella sarà stabilita la corrispondente liquidazione per essere discussa dalla gran corte de' conti ai termini del decreto de' 3 maggio 1816; se poi di grazia sarà definita, allora la Maestà Sua si degnerà sulle particolari circostanze de' ricorrenti di provvedere come meglio stimerà.

Io mi do quindi l'onore di parteciparle nel real nome queste sovrane determinazioni per sua intelligenza ed uso di risulta.

— 1086 —

Reale Rescritto del 9 marzo 1822 partecipato dal ministero delle finanze al direttore generale del registro e bollo col quale si determinano le norme come regolare il pagamento delle spese di cibario e di vetture pei condannati a morte.

Dopo aver interrogata la commessione temporanea consultiva sul dubbio, di cui è oggetto il di lei rapporto de' 23 gennajo ultimo numero 570, se cioè le spese occorrenti per vetture,

cibarj, ed alloggi agli assistenti spirituali de' condannati a morte debbono essere comprese fra quelle di esecuzione de' giudizj, dubbio insorto in occassione del rimborso chiesto dal comune di Castellone e Mola della somma di ducati trentuno e grana 48 erogata per una spesa di tal natura; io ho proposto l'affare a Sua Maestà nel consiglio de' 6 del corrente, e la Maestà Sua adottando le considerazioni della anzidetta commessione, cioè che in un regno cristiano sarebbe una crudeltà il privare quegl'infelici degli ajuti spirituali, e consolanti, che somministra la religione in quei terribili momenti, si è degnata di dichiarare per massima, conformemente all'avviso della commessione medesima, che fra le spese di giustizia, al di cui pagamento è tenuta l'amministrazione del registro e bollo per la esecuzione de' giudizj, e delle condanne, debba andar compresa quella relativa al trasposto degli assistenti spirituali de' condannati, e per loro vetture, cibarj ed alloggi, eccetto quando vi sia in dati luoghi qualche pia istituzione, o congregazione, che abbia una dotazione *ad hoc*, e sia destinata ad incaricarsi di tali spese.

Nel real nome le partecipo, signor direttore generale, una tal sovrana determinazione, perchè ella ne curi il corrispondente adempimento; nella intelligenza che ne ho data comunicazione al direttore della real segreteria di stato di grazia e giustizia.

— 1087 —

Reale Rescritto del 13 marzo 1822 partecipato dal ministero per gli affari di Sicilia a quel luogotenente generale col quale si aboliscono tutte le maestranze e tutte le corporazioni di artieri in quei reali domini.

Nel consiglio di stato di jeri la Maestà Sua cui rassegnai il contenuto nel rapporto di vostra eccellenza de' 25 dello scorso febbrajo, nel quale ha ella fatto rilevare quanto siano pericolose per la pubblica tranquillità le corporazioni di coteste maestranze; uniformandosi al di lei avviso, è venuta sovranamente ad ordinare, che restino soppressi i consolati di tutte le maestranze di cotesta capitale, e che siano aboliti le particolari corporazioni di cotesti artieri, con dovere l'eccellenza vostra invigilare, onde abbia piena ed esatta esecuzione questa sovrana determinazione.

Nel real nome partecipo ciò a vostra eccellenza perchè si serva farne l'uso corrispondente di risulta.

— 1088 —

Reale Rescritto del 14 *marzo* 1822 *partecipato dal ministero delle finanze al procurator generale presso la gran corte de' conti col quale si determina potersi mettere a liquidazione i crediti contro i monisteri soppressi pei quali trovasi interposto il solo assenso apostolico.*

Con suo foglio della data de' 4 corrente numero 133 mi ha ella rimesso un estratto di processo verbale, formato dalla commissione liquidatrice de' crediti legati contro lo stato, in proposito delle domande di D. Francesco Ferrari, D. Chiara Jovine, e della marchesa D. Maria Rosa Fabbricatore, per liquidazione di crediti contro monasteri soppressi. Con lo stesso processo verbale, e per le ragioni nel medesimo addotte, la commissione ha proposto per punto generale, di ammettersi a liquidazione i crediti contro i monisteri soppressi per i quali trovasi interposto il solo assenso apostolico, e non già il regio exsequatur; benvero però quelli di tali crediti contratti anteriormente al 20 gennaio 1776, epoca in cui fu dichiarato essere della sovrana autorità la conoscenza della legittimità, giustizia e ragionevolezza de' contratti, che si sarebbero fatti dalle chiese sui loro beni.

Quindi la Maestà Sua (D. G.), cui ho rassegnato un tale affare, nel consiglio di stato de' 12 di questo mese essendosi degnata di approvare tale proposizione della commissione, nel real nome glielo partecipo, signor procuratore generale, per l'uso di risulta.

— 1089 —

Reale Rescritto del 15 *marzo* 1822 *partecipato dal ministro degli affari interni col quale si prescrivono mezzi di rigore perchè gli studenti frequentino le congregazioni di spirito.*

Informato il Re che non pochi maestri pubblici e privati non curano d'invigilare, che gli scolari rispettivi frequentino le congregazioni di spirito stabilite ne'diversi comuni del regno al maggior bene della gioventù studiosa, ed informato altresì che una gran parte dei padri di famiglia in vece di obbligare i loro figliuoli a recarsi in dette congreghe ne' di festivi sono piuttosto disposti a distoglierli da tali pratiche religiose, ha ordinato quanto segue: 1. Tutti i maestri sieno pubblici sieno privati dovranno secondare le premure de' vescovi per ciò che riguarda la frequenza delle congregazioni di spirito. In conseguenza di ciò i maestri in ciascun semestre dovranno produrre un attestato col visto dei vescovi in comprova di aver vigilato su i loro discepoli intorno all'intervento de' medesimi nelle congregazioni di spirito. Mancando un tale attestato, sarà impedito il pagamento del loro soldo. Ed in quanto a' maestri privati, ancorchè costoro sieno muniti di permesso superiore, i vescovi potranno sospenderli dall'esercizio delle scuole tutte

la volte che li troveranno negligenti nell'adempimento dello stesso dovere. 2. Rispetto poi a quei trascurati genitori, i quali non manderanno i proprj figliuoli alle congregazioni accennate, desiderando il paterno cuore di Sua Maestà di chiamarli al primo de' loro doveri, la Maestà Sua ha dichiarato, che tai contumaci genitori sieno indegni di ottenere qualunque carica pubblica. Lo stesso va detto pe' tutori e per tutti que' congiunti che fanno le veci de' proprj genitori. 3. Ha in fine ordinato Sua Maestà che que' fanciulli, o adolescenti i quali non porteranno documenti di aver assistito alle congregazioni suddette, non potranno aspirare a veruna piazza franca, nè a carica, nè a qualunque altra grazia.

Nel real nome glielo partecipo, signor intendente, per l'adempimento di sua parte.

— 1090 —

Regolamento del 15 *marzo* 1822 *pel versamento da farsi nella cassa di ammortizzazione della quinta parte dell'annuale contribuzione fondiaria*

1. Gli stati de' ruoli di contribuzione fondiaria, che dalla real segreteria di stato delle finanze si spediscono annualmente alla tesoreria generale, a' termini dell'articolo 3 delle istruzioni approvate col real decreto de' 25 dicembre 1816, (1) indicheranno per ciascun distretto, e per ciascuna provincia: 1. la somma totale della contribuzione fondiaria dell'anno: 2. la rata di quattro quinte parti di detta somma da versarsi nella real tesoreria generale: 3. la rata dell'altra quinta parte, di cui i ricevitori generali dovran fare i versamenti presso la cassa di ammortizzazione.

2. A tale effetto gli *stati di contigenti* che, colle prescritte formalità, i direttori delle contribuzioni dirette deggion trasmettere alla real segreteria di stato delle finanze, dovranno indicare per ogni distretto di ciascuna provincia, ed in totale per la provincia intera, la notizia delle rate che riguardano tanto la tesoreria generale, quanto la cassa di ammortizzazione.

3. A norma degli *stati de' contigenti*, ed alle proporzioni e scadenze stabilite dal regolamento del dì 1 febbraio 1816 i ricevitori generali segneranno, così a favore della tesoreria generale, come a favore dell'amministrazione generale della cassa di ammortizzazione, le obbliganze per le somme che riguardano i conti rispettivi. Ed in conformità delle obbliganze, faranno essi presso l'uno e l'altro ramo i versamenti.

Le obbliganze che i ricevitori distrettuali segnano a favore de' ricevitori generali saranno divise proporzionevolmente alle

(1) Le istruzioni che si enunciano riguardavano il servizio della real tesoreria generale, nè contengono provvedimenti che ne rendano necessaria l'inserzione nella presente collezione.

quantità assegnate alla tesoreria generale, ed alla cassa di ammortizzazione.

4. Il regolamento del 1 febbraio 1816 sarà interamente applicabile a' ricevitori in tutto ciò che riguarda i loro rapporti coll'amministrazione generale della cassa di ammortizzazione, e'l versamento delle somme delle loro obbliganze a favore della cassa medesima.

5. Siccome la somma equivalente alla quinta parte dell'annual contribuzione fondiaria è stata assegnata all'amministrazione generale della cassa di ammortizzazione ad oggetto che possa l'amministrazione medesima adempiere a' pagamenti semestrali delle rendite iscritte al gran libro del debito pubblico, i cui propritarj deggiono esser soddisfatti con polizze di argento, così le somme che i ricevitori generali verseranno nella cassa di ammortizzazione dovranno esser per intero in moneta di argento, esclusa sempre la moneta di rame; e le monete di rame che i ricevitori generali raccorranno, alle proporzioni che i regolamenti permettono, saran tutte inviate alla tesoreria generale fra i versamenti delle somme alla tesoreria medesima appartenenti.

6. I versamenti che i ricevitori generali faranno alla cassa di ammortizzazione avran luogo così in numerario effettivo di argento, da spedirsi al banco delle due Sicilie (cassa di corte) con le medesime formalità, e cautele che sono in uso per lo invio, e trasporto de' fondi regj, come in polizze, e fedi di credito di argento del banco medesimo della cassa di corte, o di quella de' particolari: potranno in fine i versamenti esser fatti con cambiali, delle quali i ricevitori generali dovran garentire lo adempimento; e le cui scadenze, non più lunghe dell'uso, siano a 15 giorni vista, o a 22 gioni data.

7. Le polizze e fedi di credito che potranno esser versate alla cassa di ammortizzazione a' termini dell'articolo precedente, dovranno esser libere, e senza condizione alcuna. Dovranno inoltre esser tutte girate all'amministrazione generale della cassa di ammortizzazione da' ricevitori generali, che ne faran l'invio, restando essi garenti dell'ultima firma, colla quale le avran ritirate.

Finalmente le polizze, e fedi di credito saranno inviate da' ricevitori generali accompagnate da un *distinto borderò*: il tutto a' termini dell'articolo 5 del real decreto degli 11 ottobre 1817

8. Per qualsivoglia evento, e sotto qualunque scusa o pretesto i ricevitori generali non potran ritardare il decadario invio delle somme alla cassa di ammortizzazione, nè farne versamento in altre casse regie.

Quante volte però ne fossero precedentemente avvertiti dalla commessione eretta presso la cassa di ammortizzazione, tratteran le spedizioni del denaro, per tenerlo a disposizione della

commessione medesima, per pagamenti che potrebbero effettuirsi nelle provincie.

9. Gli averi ed i dritti de' ricevitori fissati dal decreto reale de' 12 dicembre 1816; le spese di trasporto del numerario effettivo; il premio accordato da' reali decreti degli 11 ottobre 1817 e 31 agosto 1818 sulle polizze e fedi di credito, cederanno a carico della tesoreria generale. A tale effetto la cassa di ammortizzazione in fine di ogni mese trasmetterà al controloro generale un elenco de' versamenti che nel mese stesso i ricevitori generali avran fatti, colla indicazione delle somme, distinte fra polizze e fedi di credito; numerario effettivo, e cambiali.

10. In qualunque caso che per parte de' ricevitori generali si ritardasse alla cassa di ammortizzazione il versamento in proporzione delle obbliganze in favor della cassa medesima sottoscritte, l'amministrazione generale della cassa di ammortizzazione si dirigerà alla real tesoreria generale per ricevere prontamente a' termini dell'articolo 3 del real decreto de' 27 novembre 1821 il pagamento delle somme cadute in ritardo.

— 1091 —

Circolare del 16 *marzo* 1822 *emessa dal commessariato di polizia generale con la quale si determina che le disposizioni emesse con circolare de'* 12 *gennajo* 1822 *intorno alle prostitute e concubine, vengono modificate per le sole concubine.*

Fermo rimanendo per le prostitute le disposizioni enunciate colla mia circolare numero 542 le quali debbono attentamente eseguirsi, si compiacerà di manifestare ai sindaci di cotesta provincia di sua giurisdizione, che relativamente alle sole concubine che possono divenire incinte, debbono essi per ora limitare le loro operazioni, ed avvertire soltanto riservatamente l'intendente, o il sottintendente del distretto sulla manifestata gravidanza, onde possan queste autorità far conoscere tale circostanza a questo commessariato generale per opportuni provvedimenti, restando però in sospeso sino a nuova disposizione la prattica delle provvidenze che in proposito vennero ivi enunciate.

— 1092 —

Circolare del 20 *marzo* 1822 *emessa dalla commessione generale di polizia portante le pene contro i giocatori nelle bettole e nelle cantine.*

Ha altamente richiamata l'attenzione di questo commessariato generale la frequenza delle risse che avvengono nelle cantine e nelle bettole, occasionate da giuochi che vi si fanno.

Rimane quindi vietato nelle medesime qualunque giuoco, e sopra tutto i giuochi di carte, e quelli che sono nominati *morra*, *tocco a padrone assoluto e sotto padrone.*

I cantinieri, e bettolieri che li permetteranno, saranno sottoposti alla multa di ducati venti; in caso di recidiva a quella del doppio.
Si aggiungerà a questa la pena della chiusura della cantina, o taverna se nelle risse avranno luogo ferite anche leggiere, o altri eccessi, ove i rissanti non vengano arrestati dagli stessi cantinieri, o tavernari, e dai loro giovani. La durata della chiusura sarà di giorni otto, e del doppio pe' recidivi.

— 1093 —

Reale Rescritto del 20 marzo 1822 partecipato dal ministero degli affari di Sicilia a quel luogotenente generale col quale si esclude l'ingerenza dell'agente del contenzioso nelle cause contro l'erario.

Ho rassegnato a Sua Maestà il contenuto del rapporto di vostra eccellenza de' 20 dicembre dello scorso anno, in cui l'eccellenza vostra fa conoscere gl'inconvenienti, che produce l'attuale procedimento nella cause dello erario, e l'indifferenza dell'agente del contenzioso, non menocchè la illegale istallazione del medesimo. E la Maestà Sua nel consiglio di stato de' 5 del corrente ha ordinato, che si abolisca l'offerta o sia l'ingerenza dell'agente del contenzioso, ripristinandosi per le citazioni allo erario, e per le sue cause il sistema tenuto prima dell'indicata ingerenza.
Nel real nome lo partecipo a vostra eccellenza perchè si serva farne l'uso conveniente.

— 1094 —

Reale Rescritto de' 21 marzo 1822 partecipato dal ministro di grazia e giustizia e diretto ai procuratori del Re presso i tribunali civili, per lo importo delle vacazioni ai giudici di circondario e loro cancellieri, allorchè intervengono per lo passaggio delle schede da' notai defunti ai notai conservatori (1).

Si è dubitato se i giudici di circondario ed i loro cancellieri avessero diritto ad esiger vacazione nel caso in cui, a' termini dell'articolo 88 della legge de' 23 novembre 1819 sul notariato, intervengono per lo passaggio delle schede de' notai defunti ai notai conservatori. Sua Maestà, alla quale ho rassegnato questo dubbio, presi in considerazione gli articoli 8 e 14 della tariffa degli atti giudiziarj de' 13 agosto 1819, ed i motivi su quali è fondato il citato articolo 88, che riguardan nel tempo istesso l'interesse pubblico e quello degli aventi causa dai notai defunti, udito il parere del consiglio di stato ordinario, si è degnata disporre, che nel soggetto caso sieno applicabili i ri-

(1) Con rescritto de' 19 luglio 1823 fu disposto: 1. aprirsi il concorso per provvedersi in Napoli tre delle otto piazze notarili vi eran vacate dal 1. gennaio 1822 a tutto il dì 14 marzo 1823; e 2. non potere alle medesime concorrere che i soli figli de' notai napolitani defunti.

feriti articoli 8 e 14 della tariffa anzidetta, e che perciò compete al giudice di circondario il diritto di carlini cinque, e quello di grana 25 al di lui cancelliere, da cedere a carico della scheda stessa, o da soddisfarsi da colui che ne diverrà possessore.

— 1095 —

Sovrana risoluzione del 22 maggio 1822 che attribuisce alla direzione generale delle foreste la spedizione delle licenze da caccia in vista de' permessi di armi della polizia.

Sua Maestà (D. G.) nel consiglio di stato de' 30 aprile si è degnata di ordinare che le licenze di caccia non debbansi spedire, e consegnere, che dal direttor generale delle foreste, a norma delle leggi e de' regolamenti vigenti: ben vero che non si dieno se non a coloro che già hanno precedentemente ottenuti in tutta regola i permessi di armi dalla polizia, dalla quale si debba in ciò esclusivamente dipendere.

Or per ovviare ad ogni inconveniente che una erronea interpretazione di questa disposizione potrebbe trar seco, io mi affretto a prevenirla che ai termini dell'articolo 154 della legge de' 18 ottobre 1819 *niuno, comunque costituito in dignità, potrà ottenere la licenza di cacciare con lo schioppo se non sarà munito della permissione di asportar armi della polizia generale.* E le soggiungo che le licenze di caccia in niun caso e per qualsivoglia motivo non potran mai produrre permesso di asportar armi; e quindi le firme che dalla direzione generale e dagli agenti di ponti e strade si appongono alle licenze non dovranno esser per altro riconosciute, se non pel solo oggetto di mostrare che lo asportatore della licenza di caccia avrà adempito al pagamento de' diritti stabiliti dalle tariffe, ed a tutte le altre condizioni e formalità risguardanti soltanto la caccia.

— 1096 —

Circolare del 23 marzo 1822 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si vieta agli appaltatori de' dazj comunali la spedizione de' plantoni.

Si è elevato il dubbio se agli appaltatori de' dazj comunali competa la facoltà di spedire i piantoni contro i contribuenti morosi.

Or Sua Maestà nel consiglio de' 20 del corrente si è degnata risolvere negativamente una tal quistione.

Nel real nome le partecipo questa determinazione sovrana per l'uso di risulta.

— 1097 —

Circolare de'23 marzo 1822 emessa dalla real segreteria e ministero di stato di grazia e giustizia e diretta ai regj procuratori generali presso le gran corti criminali portante disposizioni sulla formazione de' certificati che risguardano la esistenza de' militari nelle prigioni.

Il direttore della real segreteria di stato della guerra mi ha fatto conoscere, che, a norma del sistema in vigore, il certificato mensile di esistenza de' militari nelle prigioni, richiesto onde possano ottenere dal ramo della guerra il pagamento del soldo, si rilasci dal custode maggiore delle medesime. Ha fatto inoltre osservare la necessità di portarsi cangiamento a tale sistema.

Quindi ho io adottato il sistema che per l'avvenire questi certificati saranno fatti dal cancelliere della gran corte criminale, e verranno muniti del visto delle signorie loro.

— 1098 —

Reale Rescritto de' 3 aprile 1822 partecipato dalla real segreteria e ministero di stato di grazia e giustizia e diretto ai regj procuratori generali presso le gran corti criminali portante la risoluzione del dubbio se il parroco, che celebra i matrimonj di coscienza secondo la bolla pontificia satis nobis incorra per l osservanza delle forme dello stato civile stabilite dalle leggi in vigore nella pena, che le stesse han sanzionato.

Il direttore della real segreteria di stato degli affari ecclesiastici mi ha partecipato la seguente sovrana determinazione:

»Nel consiglio del dì 1 del corrente ho rassegnato a Sua Maestà il rapporto della commissione consultiva temporanea, di cui con foglio de' 28 novembre del prossimo passato anno cotesto ministero rimise copia a questa real segreteria di stato, in ordine al dubbio proposto dal vescovo di Nardò, se incorra o no nella pena, e nella multa comminata dal codice penale un parroco, che proceda alla celebrazione de' così detti matrimonj di coscienza in conformità della bolla del Pontefice *satis nobis* de' 17 novembre 1741 munita del regio exequatur ai 30 marzo 1742.

Avendo sua Maestà ordinato, che all'oggetto si esegua la bolla del Santo padre Benedetto XIV una colla clausola salutare apposta dall'augusto Re Carlo III, che salva gli effetti civili, nel real nome lo partecipo a lei, signor direttore, perchè si serva farne l'uso conveniente.

Lo comunico alle signorie loro per l'adempimento.

— 1099 —

Reale Rescritto del 8 aprile 1822 partecipato dal luogotenente generale col quale si diminuisce di un terzo il dazio sugli oli che si trasportano dalla Sicilia.

In data del 25 del caduto mese di marzo mi è stato partecipato dal direttore della real segreteria di stato per gli affari di Sicilia in Napoli un sovrano rescritto, col quale Sua Maestà si è benignata di ordinare, che qualora coll'avviso di questo consiglio io credessi conveniente al bene del commercio, ed alle circostanze economiche della Sicilia di favorire la estrazione degli olj che vi esistono, con diminuirne il dazio prudentemente, potessi ciò praticare portando la diminuzione del dazio sino alla terza parte di quello che si paga presentemente; ed in tal caso dassi tutte le opprtune disposizioni e ne rendessi conto per l'approvazione sovrana.

Or avendo io sul proposito ricercate le più accurate dilucidazioni, e trovato di essere significante la quantità degli olj, ch'esiste nella Sicilia, ho disposto, inteso il consiglio, che sia diminuito di una terza parte il dazio che attualmente si paga sulla estrazione dei medesimi.

Quindi lo fo noto a lei perchè si serva disporne la pubblicazione.

— 1100 —

Circolare del 10 agosto 1822 emessa dal ministro degli affari interni colla quale si determinano i casi nei quali i segretarj generali che rimpiazzano gl'intendenti abbiano dritto alle indennità.

Coll'articolo 16 del regolamento de' 6 novembre 1811 è prescritto fra gli altri, che dovendo il segretario generale d'intendenza supplire un intendente ricuserà una indennità che per le funzioni in residenza è fissata a ducati 3 : 33 il giorno, e per le funzioni fuori residenza a ducati 6 : 66. Siccome però non è definito se il segretario generale possa averci dritto, o che l'intendente abbandona la residenza per uscire dalla provincia, o che vada in giro per la medesima per affari di servizio, è sorto il dubbio se la indennità debba pagarsi in questi due casi indistintamente, ovvero praticarsi diversamente.

Avendo rassegnata alla decisione di Sua Maestà tal quistione, si è degnata la Maestà Sua dichiarare nel consiglio de' 6 del corrente, che quando l'intendente non esce dalla provincia, debba reputarsi in residenza, quindi niuna indennità sia dovuta al segretario generale.

— 1101 —

Reale Rescritto del 13 aprile 1822 partecipato dal ministro degli affari interni col quale si determina che i figli di famiglia non possono amministrare fondi comunali, se non quanto siano guarentiti dal proprio genitore, o da altra opulenta persona.

Giusta la comunicazione a lei fattane con real rescritto circolare de' 22 dicembre ultimo, Sua Maestà nel consiglio de' 19 dello stesso mese si degnò decidere, che i figli di famiglia, i quali vivono in casa paterna non possono accettare cariche comunali, non esclusa quella di decurione, senza il consenso dei genitori.

Ora è sorto il doppio dubbio:

1. Se un foglio di famiglia posto nella condizione che sopra, il quale trovisi nominato cassiere del suo comune col consenso del suo padre anteriormente alla mentovata risoluzione sovrana, debba continuare nell'esecizio della sua carica, malgrado la sopravvenienza del dissenso paterno; 2. Se possa essere obbligato accettare la carica di cassiere comunale un figlio di famiglia costituito nei dati medesimi, e senza il consenso paterno, ove il decurionato espressamente dichiari di esserne esso garante.

Sua Maestà, cui tutto ciò rassegnai, si è degnata disporre nel consiglio de' 27 del mese di marzo, che si esegua la precitata sua real decisione, e che in conseguenza i figliuoli di famiglia non debbono amministrare fondi comunali, se non quando siano guarentiti o dal proprio genitore, o da altra opulenta persona.

Nel real nome le partecipo questa sovrana risoluzione per la sua analoga osservanza.

— 1102 —

Reale Rescritto de' 13 aprile 1822 partecipato dalla real segreteria e ministero di stato di grazia e giustizia e diretto ai regj procuratori e presidenti de' tribunali civili sul tempo, in cui l'amministrazione civile dee spedire ai presidenti de' tribunali civili i registri dello stato civile per la numerazione e cifra, non che sul tempo in cui questi funzionarj debbono avere adempiuta alla cifra e numerazione anzidetta e corrispondenti sanzioni penali.

Una esperienza ripetuta pel corso di parecchi anni ha fatto conoscere, che i comuni di questa parte de' reali dominj mancan quasi sempre di esser provveduti nel primo di gennaio de' libri destinati per la iscrizione degli atti dello stato civile.

Sua Maestà, avendo presi in considerazione i gravi inconvenienti e le tristi conseguenze, che da una tale mancanza posson derivare, e volendo rendere più certa e sicura l'esecu-

zione della legge sull'interessante ramo dello stato civile, in vista di rapporto rassegnatole dal direttore della real segreteria di stato degli affari interni, ha risoluto, che resti sospeso il pagamento de' soldi del mese di aprile in poi agl'intendenti, se non avranno certificato di aver adempito per tutto il detto mese all'invio de' registri degli atti dello stato civile a' presidenti de' tribunali civili.

Posteriormente su di altro rapporto, che io ho avuto l'onore di umiliarle, la Maestà Sua ha determinato, che resti egualmente sospeso il pagamento de' soldi del mese di settembre in avanti a' presidenti ed a' giudici de' tribunali civili che ne avranno la delegazione, quante volte non certifichino di avere per tutto il detto mese adempiti di cifra, numerati, e restituiti agl'intendenti tutti que' registri degli atti dello stato civile, che sieno precedentemente loro pervenuti.

Nel real nome partecipo alle signorie loro tale sovrana determinazione per intelligenza e norma de' componenti i rispettivi tribunali civili, e per l'esatto adempimento.

— 1103 —

Circolare del 20 aprile 1822 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si sospende il soldo del mese di settembre in avanti ai presidenti de' tribunali civili ed ai giudici delegati per la cifra dei registri degli atti dello stato civile, quando non ne documentino l'adempimento a tutto il precedente mese.

Il direttore della real segreteria di stato di grazia e giustizia mi ha partecipato, che Sua Maestà volendo rendere più certa e sicura l'esecuzione della legge sull'interessante ramo dello stato civile, nel consiglio del primo del corrente si è degnata disporre, che resti sospeso il pagamento de' soldi del mese di settembre in avanti ai presidenti ed a' giudici de' tribunali civili che ne avranno delegazione, quante volte non certifichino di avere per tutto il detto mese adempiti di cifra, numerati, e restituiti ai rispettivi intendenti tutti quei registri degli atti dello stato civile che sieno loro precedentemente pervenuti. Lo passo alla di lei intelligenza, perchè rimetta in questa real segreteria di stato i notamenti de' registri a misura che ne farà l'invio al presidente del tribunale civile, onde conoscersi se questi magistrati si prestino all'esatto adempimento della sovrana determinazione.

— 1104 —

Reale Rescritto de' 20 aprile 1822 partecipato dalla real segreteria e ministero di stato di grazia e giustizia e diretto ai regj procuratori generali presso le gran corti criminali portante la soluzione di dubbj sulla intelligenza del decreto de' 13 marzo 1822 circa l'abolizione della pena e dell'azione penale pe' delitti, e per le contravvenzioni.

Il decreto de' 13 marzo ultimo abolì la pena, e l'azione penale pe' delitti comuni, e per le contravvenzioni.

È nato il dubbio, se sono compresi nella real indulgenza:

1. I condannati a pene correzionali per misfatti involontarj, o scusabili.

2. I colpevoli di misfatti, condannati a pene correzionali per la loro minore età.

3. I condannati a pene criminali, commutate per grazia in pene correzionali.

Sua Maestà, nel consiglio de' 15 andante, ha sovranamente dichiarato, che degl'individui designati ne' precedenti numeri, sono compresi nell'indulto i soli condannati a pene correzionali per misfatto involontario, o scusabile, de' quali è menzione nel numero primo.

Nel real nome partecipo alle signorie loro questa sovrana risoluzione per l'uso conveniente.

— 1105 —

Circolare del 20 aprile 1822 partecipata dal ministro degli affari interni con la quale si stabilisce che i detenuti comunque abbiano i genitori possidenti, se sono emancipati, debbono considerarsi poveri per la somministrazione della sussistenza.

Col rapporto del dì 6 dell'andante mese promuove ella il dubbio se debba somministrarsi la sussistenza al detenuto che non possedendo cosa alcuna, abbia però il genitore, che paga oltre a ducati 6 di fondiaria. In riscontro le rescrivo che se il figlio è emancipato e nulla possiede, deve considerarsi tra detenuti poveri.

— 1106 —

Reale Rescritto del 24 aprile 1822 partecipato dal ministero degli affari di Sicilia a quel luogotenente generale col quale si danno disposizioni a regolare la esibizione dei titoli originari per liquidare i crediti contro i comuni.

Nel consiglio di stato dei 22 del corrente ho rassegnato a Sua Maestà il rapporto di vostra eccellenza dei 7 del decorso marzo nel quale ha riferito, che gl'intendenti di coteste valli, dando una falsa applicazione all'articolo 72 del real decreto dei 10 novembre 1819 prescrivente, che i creditori dei comuni siano obbligati presentare tra lo spazio di mesi sei i ti-

toli dei loro crediti, notificarono, per mezzo di avvisi, tutti i creditori comunali, perchè nell'anzidetto termine di 6 mesi presentassero il titolo originario del loro credito, ed i documenti in vigore dei quali sia pervenuta o integra, o in parte nell'ultimo possessore; e ciò all'oggetto di liquidarsi il vero debito del comune, o dichiararsi estinto il dritto, qualora scorresse il termine, senza chè il creditore avesse esibito i surriferiti documenti: che dietro i reclami di molti degli anzidetti creditori, avendo ella incaricato il regio procuratore generale presso la gran corte dei conti di dare il suo avviso su questo affare, l'anzidetto magistrato venne a dimostrare, che il cennato reale decreto dei 10 novembre 1819 non può senza offendere ogni principio di buon dritto, obbligare i creditori dei comuni alla presentazione dei titoli primordiali, e che non l'abbia con effetto ordinato: e quindi portò parere, che nella presentazione del titolo si stesse a quanto uniformemente si prescrive nell'ultimo codice civile come nelle antiche leggi romane e proprie.

In seguito di che vostra eccellenza inteso il consiglio ha esposto, che all'oggetto della formazione degli stati discussi, la liquidazione dei debiti dei comuni ordinata dal suddetto real decreto al tit. 4 6 1 non porta quella intelligenza, che gli si è data dagl'intendenti, cioè di obbligare i creditori dei comuni all'esibizione del titolo originario della loro pertinenza, ma solamente ogni titolo è quello, che in giurisprudenza si chiama la causa del loro possesso, e che per questi tali crediti giova anche per la pertinenza, non che per lo possesso, l'usuccapazione, o la legittima prescrizione; ed ha proposto, che a tenore di questa intelligenza gl'intendenti regolino il loro esame e la liquidazione, e che qualora poi i comuni credano, che tra i crediti legittimamente posseduti ve ne siano degl'indebiti per causa di nullità d'inafficienza, o d'inesperibilità, non siano impediti di proporre le istanze innanzi a magistrati competenti.

La Maestà Sua avendo preso questo affare nella dovuta considerazione è venuta ad approvare l'enunciata di lei proposizione, ed ha ordinato e vuole, che la liquidazione dei debiti dei comuni ai termini del precitato real decreto dei 10 novembre 1819 debba regolarsi coi principj e colle indicate norme dall'eccellenza vostra proposte.

Nel real nome partecipo all'eccellenza vostra la suddetta determinazione sovrana, perchè si serva farne l'uso conveniente.

— 1107 —

Circolare del 29 aprile 1822 emessa dall'intendente di Campobasso con la quale si richiama in vigore la tassa innocenziana relativamente ai dritti pe' matrimonj e pompe funebri.

Il consiglio generale nell'ultima sua sessione rinnovò a Sua Maestà le rimostranze sull'abusiva esazione de' dritti pe' matrimonj, e domandò ripetersi gli ordini già dati sovranamente nel 1819 per farla cessare, e per fare che per le funzioni funebri si osservasse la tassa innocenziana, o gli usi locali inveterati, se non fossero in opposizione di quella.

La Maestà Sua nel consiglio degli 8 gennaio di questo anno dispose replicarsi gli officj analoghi alla real segreteria degli affari ecclesiastici, e che in simile occassione essa real segreteria avesse presente non meno la tassa innocenziana, che il divario della moneta deteriorata di valore, per così coll'approvazione del Santo Padre, fissare una nuova tassa comune per tutte le curie del regno.

Il signor direttore della real segreteria degli affari ecclesiastici nel consiglio degli 11 marzo ultimo, per effetto di ciò che trovavasi risoluto nell'altro consiglio degli 8 gennaio, riprodusse questo articolo alla sovrana risoluzione; e Sua Maestà si degnò dichiarare, che mentre si riserbava di dare le sue disposizioni, permetteva che l'esazione de' dritti di stola bianca e nera si eseguisse a norma della tariffa approvata col real dispaccio del 28 dicembre 1792.

Dietro ciò io ho ottenuto dalla real segreterla degli affari ecclesiastici la copia legale di questa tariffa, e secondo le disposizioni superiormente pervenutemi per la esecuzione degli ordini di Sua Maestà, mi affretto a pubblicarla nuovamente ond'essa torni in esatta osservanza dalla parte delle curie diocesane, de' parrocchi, economi e cleri, fino a che non sarà stata emanata la tassa che andrà a stabilirsi, uniformemente alla risoluzione degli 8 gennaio sopra enunciata. Eccone il suo intiero tenore.

Tariffa da osservarsi per la esazione de' dritti, tanto dagli ordinarj del regno e dalle loro curie, quanto da' parrochi per ragione di stola bianca e nera, approvata da Sua Maestà con dispaccio de' 28 dicembre 1792.

Art. 1. ***Il quale riguarda la dichiarazione della tassa innocenziana rispetto agli ordinarj, ad alle curie ecclesiastiche.***

1. Che nè il vescovo o altro prelato, nè il suo vicario generale o foraneo, cancelliere, ed uffiziale qual si voglia, congiunti, familiari o servitori possano esigere o ricevere emolumento, o cos'alcuna sotto qual si voglia colore o pretesto

di atti per la giustificazione de' requisiti ovvero di tovaglia, forbici, pettine ed altro dagli ordinandi, nè sotto titolo di regalo o mancia, ancorchè spontaneamente si offerisse, o volesse darsi; ma soltanto l'ordinante possa ricevere l'oblazione della candela, a libero arbitrio dell'ordinato circa la qualità e peso.

2. Che il cancelliere per le lettere testimoniali della collazione dell'ordine già dato, ovvero per le lettere dimissoriali per la collazione da farsene da altro vescovo possa ricevere solamente la decima parte di uno scudo romano, o sia un giulio, il quale per sicura norma secondo l'equivalente della moneta di regno, non debba oltrepassare le grana tredici, esclusi da tal'esazione que' religiosi che sono veri questuanti, ai quali è interdetto l'uso del denaro.

3. Che il cancelliere medesimo nella collazione del suddiaconato per gli atti che si debbono fare per la giustificazione della verità, e sufficienza del patrimonio, o dal beneficio, a titolo del quale si dovrà taluno promovere, possa soltanto esigere quell'emolumento che sia proporzionato alla mera fatica per la scrittura e carta senzachè il vescovo o vicario, o altro uffiziale nè direttamente nè indirettamente ne possano partecipare. Il qual emolumento non debba mai eccedere uno scudo, ò sia secondo la sicura ed ordinaria norma, i carlini tredici, ed esigendo la fatica una minor mercede, debbasi esigere solamente quel meno, senzachè pegli altri ordini, o prima tonsura si esiga cos'alcuna, anche sotto pretesto di registratura di brevi e dispense, e di altre scritture o di presentata, o di qualunque altra giustificazione o sollennità, o rimozione d'impedimento.

4. Che se le suddette lettere testimoniali ovvero dimissoriali contengano più ordini, non debba esigersi altra mercede, che la suddetta di grana tredici, la quale non possa moltiplicarsi a ragione di ciascun ordine. Non sia però tenuto il cancelliere a fare una sola scrittura per più ordini, quando questi *servatis servandis*, venissero a conferirsi in diversi tempi, ed in diverse ordinazioni; ma, volendo, possa farle separatamente, non già rispetto a quegli ordini che si conferissero in un istesso giorno, come sono i minori, ne' quali dovrà farsi una sola scrittura, e nelle lettere dimissoriali che si diano per la promozione a più ordini, parimenti non si possono moltiplicare scritture.

5. Che dal cancelliere non si possa esigere cosa alcuna per lo rogito della collazione degli ordini, o sia per l'atto di esservi taluno ammesso, o per l'accesso al luogo dell'ordinazione, anche col pretesto di mancia, o di regalo.

6. Che nella collazione di benefizj residenziali di natura ecclesiastica non possa il vescovo, o altro ordinario collatore, il vicario, il cancelliere, o qualsivoglia altro uffiziale, i loro parenti, familiari, o servitori, esigere o ricevere emolumento alcuno; o altra cosa sotto qualsivoglia colore o pretesto, an-

che di mancia, o volontario donativo; ma soltanto il cancelliere per le lettere della collazione, compresa carta, sigillo ed ogni altra cosa, possa esigere la mercede proporzionata alla scrittura e materia, non eccedente però la suddetta somma di carlini tredici, senza esigere altro, e particolarmente per l'approvazione, e preelezione nel concorso.

7. Che in quanto al possesso il prelato, e suo vicario o altro uffiziale non possa esigere cos'alcuna, e il cancelliere se sarà dentro la città possa per il rogito, o sia atto del possesso ed ogni altro che occorra, esigere i giulii tre, o sia secondo il detto equivalente in moneta di regno grana trentanove. Nei borghi poi giulii quattro, ossiano grana cinqnantadue; e se in altro luogo, possa esigere la stessa somma al giorno, e le spese di vitto, e viatico. Quantevolte però nel luogo del beneficio siavi alcun regio notaio, si debba la curia assolutamente di costui valere per l'atto del possesso, senza esservi necessità del suo cancelliere.

8. Che ne' suddetti benefizii residenziali di qualità ecclesiastica non possa l'ordinario o per le lettere testimoniali dell'approvazione e preelezione nel concorso, o per le attestazioni sopra la vita, costume, idoneità de' concorrenti, esigere o ricevere mercede ed emolumento alcuno in danaro, o in altre cose sotto qualsivoglia pretesto o colore, anche di spontaneo donativo.

9. Che per l'esecuzione di bolle, che si lascian correre dalla dataria, mercè la precedente real commendatizia, ed il sucessivo regio exequatur, non possano i vescovi o altri prelati ordinarj dei luoghi, ed i di loro vicarii, e cancelliere, o altri uffiziali, pretendere di doverne essere per necessità esecutori pel possesso, ma sia in arbitrio de' provvisti l'eleggersene l'esecutore, e il notaio; ma se il provvisto delega l'ordinario uffiziale, e il suo cancelliere, o veramente se fossero indirizzate all'ordinario, ovvero al suo vicario, nell'uno e nell'altro caso, purchè si tratti di mera esecuzione, non debbasi esigere e ricevere emolumento alcuno, ma sia lecito al solo cancelliere per la copia e registro di dette bolle ed altri atti, ricevere la mercede proporzionata alla fatica per la scrittura, ma mai non eccedente la suddetta somma di carlini tredici.

10. Che accadendo contraddizione di modo che convenga far processo in cause mere ecclesiastiche spiritnali la mercede del cancelliere si possa estendere a carlini ventisei, e non più, senzachè il vescovo o suo vicario o altro uffiziale, possa esigere, o ricevere emolumento alcuno, mentre in tali cause, a norma de'sacri canoni, non ostante qualsivoglia abusiva consuetudine in contrario, il giudizio si debba interporre *gratis*, senzachè circa l'esistenza di patronati, o per la controversia di pertinenza tra compadroni, o presentati ne' benefizii di qualità ecclesiastica, possano le curie medesime ingerirvisi.

11. Che rispetto ai matrimonj, così per l'esecuzione delle dispense ottenute precedente sempre il real permesso a poter ricorrere, ed il successivo regio exequatur, come per la giustificazione dello stato libero, o che non vi sia canonico impedimento, ed anche per la dispensa alle pubblicazioni, o per la licenza di potersi contrarre in casa, o in altro luogo, o in tempo insolito e proibito, o che si possa contrarre in presenza di altri, che del parroco, precedente però sempre il consenso di costui, e per ogni altro atto che occorresse fare; l'ordinario e il suo vicario, ed ogni altro uffiziale, o ministro o familiare, non possa anche col pretesto di mancia, e di volontario donativo esigere e ricevere emolumento alcuno, nè in danaro, nè in altre cose; ma solamente il cancelliere possa esigere la mercede proporzionata alla fatica della scrittura, cioè nell'esecuzione delle dispense grana trentanove in moneta di regno corrispondente a quella di tre giulii, permessa nella tassa innocenziana; e pei testimonj sopra lo stato libro, e che non vi sia impedimento, un giulio per testimone, purchè in tutto, e per tutti gli atti occorrenti non si ecceda la somma di carlini tredici. Beninteso che ove sianvi contese rispetto ai matrimonj, ed agli sponsali ne appartenga alle curie ecclesiastiche, giusta la polizia del regno, la sola cognizione circa la validità, spettando quella dell'esistenza ai soli giudici, e magistrati laici competenti, e per siffatte ed altre cause contenziose, e di cui n'è permesso alle curie il procedimento, si osservi il solito di ciascuna curia ecclesiastica, circa l'esazione de' dritti competenti al cancelliere, purchè sia minore, e non eccedente la pandetta della gran corte della vicaria e ciò sino a che altrimenti non si procederà, senza tenersi conto di altra esazione, allorchè se ne faccia menzione nella tassa innocenziana, che sia dipendente o da cause proscritte nel regno, o nelle quali debbasi a dirittura dipendere da Sua Maestà, e che sono riserbate ai giudici, e magistrati laici competenti.

12. Sovranamente dichiarandosi che in que' luoghi, ove il solito sia minore della presente tariffa, debba assolutamente osservarsi il solito.

ART. 2. *Il quale riguarda i parrochi, così pe' dritti di stola bianca, che nera.*

1. Che nel concedersi fedi di battesimo, di morte, o di altro che occorra, non si esiga più di un carlino, e di altro carlino allorchè occorra, la ricerca ne' libri antichi, che oltrepassano il decennio.

2. Che per le pubblicazioni, tanto pe' matrimonj, quanto per gli ordinandi, niente si pretenda, ma un solo carlino quando si richiegga la fede di tali pubblicazioni, senzachè col pretesto

di volersi fare tre fedi separate delle pubblicazioni medesime, esiger si possano tre dritti.

3. Che per le fedi, o altro atto che possa occorrere ne' matrimonj non si debba eccedere i carlini sei senza niente pretendersi di più per la benedizione agli sposi, e specialmente per la prestazione di fazzoletto o altro genere di robbe, o pel suono di campane, nè si possa pretendere di volersi in tale occorrenza forzosamente celebrare la messa.

4. Che nell'amministrazione de' sagramenti niente esiger si possa, come nulla da' poveri in tutte le occorenze, avendo in considerazione il loro miserabile stato, da starsi a fede delle rispettive università, che dovrà sempre darsi gratuitamente, e nulla possa chiedersi, o esigersi per la benedizione delle donne infantaie, allorchè dopo il parto per la prima volta entrano in chiesa.

5. Che non possa impedirsi ai moribondi, ed ai di loro congiunti ed eredi di eleggersi la sepoltura ove vogliono; nè col pretesto di tale elezione possa pretendersi menoma cosa di più.

6. Che compete a ciascuno la facoltà di chiamarsi al funebre accompagnamento quali e quanti preti secolari, o regolari, che voglia, o confraternite separatamente o unitamente con quell'equa e moderata mercede che si potrà convenire, senzachè col pretesto della cura abituale pretender possano un forzoso intervento, dovendo i corpi ecclesiastici, laddove sieno invitati, per obbligo inerente al loro ministero forzosamente intervenire con la suddetta equa e moderata mercede.

7. Che al solo parroco, o a colui che sostiene la cura attuale competa l'intervento per la benedizione al cadavere, purchè nel tempo da' rituali prescritto non ricusi d'intervenirvi.

8. Che ne' rispettivi luoghi debba ogni parroco per il suddetto accesso, e benedizione del cadavere continuare ad esigere grana venticinque, ma ove sia altro il solito debba un tal solito osservarsi, rispetto al solo dritto de' mortori, sino a che Sua Maestà altrimenti non risolverà.

9. Che dal parroco non si possa impedire o ritardare la sepoltura e l'esequie de' defunti così cittadini, come forestieri pel pagamento de' suoi dritti, ma rimangano a lui le ragioni da sperimentarle su de' beni de' defunti presso il giudice laico competente, senza darsi molestie personali ai figli, moglie, e congiunti, e nulla esiger si possa da' poveri, da starsene a fede, come sopra, delle rispettive università.

10. Che nello sperimento di tali ragioni, ordinandosi dal giudice laico il sequestro, debba sempre escludersi gli strumenti rurali, ed altri mobili necessarj alla vita, con intendersi abolito ogni altro eccesso.

11. Finalmente i tassati dritti non avranno luogo a pro di que' parrochi, ai quali particolari circostanze n'è stato finora, o ne sarà per sovrana disposizione vietata l'esazione.

Io v'invito, signori, a rimanerne intesi, raccomandando a ciascuno dalla sua parte l'osservanza di questi ordini superiori, e la vigilanza, perchè l'esazione di cui si parla si faccia nel modo, e nella proporzione, come è stato di sopra stabilito.

All'oggetto trovo regolare che tutti gli atti i quali vengono rilasciati nelle diverse occasioni, e pe' diversi casi contemplati, portino in piedi la specifica, ossia il notamento de' dritti esatti nel modo istesso come fanno i pubblici notai: e ciò perchè si abbia sempre la giustificazione di siffatte percezioni, e si evitino gli eccessi ai quali può farsi luogo a danno delle parti, con infrazione della legge.

— 1108 —

Reale Rescritto de' 4 maggio 1822 partecipato dalla real segreteria e ministero di stato di grazia e giustizia ai regj procuratori generali delle gran corti criminali residenti in Napoli, Salerno, e S. Maria sul dubbio se le ammende per contravvenzioni al regolamento sulle reali riserve sono comprese nell'indulto de' 13 marzo 1822.

È nato il dubbio se nell' indulto de' 13 marzo ultimo che abolisce l'azione penale e pena profferita pe' delitti comuni e per le contravvenzioni sono comprese le multe sanzionate per le trasgressioni nelle reali riserve.

Sua Maestà nel consiglio de'29 aprile ultimo ha ordinato che l'indulto di cui è fatto parola risguarda le pene correzionali, non già le multe a causa delle contravvenzioni nelle reali riserve. Queste multe sono esperibili con azione civile al pari delle multe in occasione de' controbbandi, per le quali vi ha la sovrana risoluzione de' 15 maggio 1817. Nel real nome partecipo alle signorie loro questa sovrana risoluzione per l'uso conveniente.

— 1109 —

Reale Rescritto de' 4 maggio 1822 partecipato dalla real segreteria e ministero di stato di grazia e giustizia ai procuratori generali delle gran corti criminali per soluzione di dubbio sulla intelligenza dell'indulto pe' delitti e per le contravvenzioni contenuto nel decreto de' 13 marzo 1822.

Col decreto de' 13 marzo ultimo trovasi abolita l'azione penale, e la pena pronunziata contro i rei di delitti comuni, e di contravvenzioni, o sia contra i rei di colpe di polizia correzionale, e di polizia semplice.

È nato il dubbio se sono compresi nella reale indulgenza coloro, che in forza del decreto degli 8 agosto 1816 si trovano condannati alla prigionia come rei di conservazione di emblemi, libri ed altri distintivi settarj.

Sua Maestà nel consiglio de' 29 aprile ultimo ha sovranamente dichiarato, che i reati di stato non s'intendono mai com-

presi negl'indulti, se non quando siano espressamente nominati.
Nel real nome lo comunico alle signorie loro per l'adempimento.

— 1110 —

Circolare del 8 *maggio* 1822 *emessa dal ministro delle finanze con la quale si determina che gli affitti de' beni riuniti alla cassa di ammortizzazione debbono eseguirsi secondo le norme stabilite nel decreto de'* 18 *ottobre* 1819.

Sua Maestà (D. G.) nel consiglio del 7 corrente ha ordinato che per gli affitti de' beni riuniti alla cassa di ammortizzazione, si serbino le norme stabilite col real decreto de' 18 ottobre 1819 pe' beni del demanio pubblico.

Nel real nome lo partecipo a lei per intelligenza ed uso di risulta nella parte che la riguarda.

— 1111 —

Reale Rescritto del 8 *maggio* 1822 *partecipato dal ministero per gli affari di Sicilia a quel luogotenente generale portante le istruzioni per la spedizione dei semi e delle piante in vegetazione del sommacco.*

Essendomi state rimesse dal signor direttore della real segreteria di stato delle finanze, le istruzioni da eseguirsi in osservanza del real decreto dei 7 gennaro 1822 nelle dogane di Napoli per le spedizioni che dalla Sicilia verranno fatte nelle dogane medesime dei semi, e delle piante in vegetazione di sommacco, le quali istruzioni sono state da Sua Maestà approvate nel consiglio di stato dei 24 dello scorso mese di aprile; io mi do la premura di trasmettarne copia conforma a vostra eccellenza per sua intelligenza, e perchè si serva farne l'uso conveniente.

ISTRUZIONI.

Essendosi col real decreto dei 7 gennaro ultimo proibita la estrazione dalla Sicilia dei semi, e delle piante in vegetazione del sommacco, ed essendosi ordinata la norma a tenersi per le spedizioni, che vorranno farsene, da quelli in questi reali dominj, saranno eseguite dalle dogane al di quà del faro le seguenti istruzioni.

Art. 1. Qualunque sbarco fortivo delle dette semenze, e piante sarà considerato, e verbalizzato come in frode.

Art. 2. Giungendo regolarmente in una dogana d'immissione qualunque bastimento con detti generi dovrà esibirsi dal capitano la polizza di carico in cui debbono essere notate le seguenti particolarità.

1. il numero, o la quantità delle piante, o semenze; 2. l'autorizzazione del luogotenente generale in Sicilia per la estrazione delle medesime; 3. il nome e cognome del capitano, e del legno; 4. la dogana di partenza, e quella di destinazio-

ne; 5. il nome finalmente di colui, che spedisce il genere da Sicilia, e di colui a cui è diretto in questi domini.

3. Non esibendosi detta polizzia di carico, e non trovandosi in regola, sia a fronte della verifica del genere, sia per mancanza di alcune delle indicazioni prescritte nell'articolo precedente, si procederà come per controvenzione.

4. La pena per i controventori sarà di ducati 300.

5. In caso di controvvenzione giusta gli articoli precedenti saranno formati i verbali in regola, e trasmessi ai giudici corrispondenti, prendendosi obbligo di persona solvibile per lo importo della multa; ed in mancanza si sequestreranno i bastimenti per la sicurezza della multa medesima.

6. Allorchè le immissioni dei detti generi saranno regolarmente esegnite, si rilascerà la fede d'immissione al capitano con tutte le indicazioni segnate nella polizza di carico. Un duplicato di detta fede d'immissione sarà trasmesso al rispettivo direttore. I direttori formeranno uno stato di tali documenti mensilmente, e lo trasmetteranno alla amministrazione generale dalla quale sarà spedito al real ministero di stato delle finanze per passarsi alla reale segreteria di stato per gli affari di Sicilia.

— 1112 —

Circolare degli 11 *maggio* 1822 *emessa dalla commessione generale di polizia con la quale si determinano quali carte di autorizzazione sono abilitati a girare quei religiosi che questuano per gli ordini mendicanti.*

Essendo pervenuto a notizia di questo commessariato generale che diversi individui abusando dell'abito religioso de' padri cappuccini e riformati percorrano impunemente le provincie, quali sedicenti terziari incaricati per la questua de' cennati due ordini, abbandonandosi con questi mezzi ad ogni sorte di vizî, e quelli specialmente che offendono la pubblica morale, non senza rendersi frattanto rei di una riprovevole estorsione; e volendo impedire non meno cotesti inconvenienti, ma benanco evitare che taluno emissario addossando quell'abito perlustri impunemente i diversi luoghi del regno, si è creduto dover dare le disposizioni seguenti, che ella vien pregata di far eseguire colla maggior precisione.

1. Ciascun guardiano sarà pregato di rilasciare ai terziari del proprio convento incaricati per la questua una dichiarazione, o licenza, nella quale unitamente ai luoghi in cui dovran recarsi, e al tempo che dovranno impiegarvi, saranno indicate le filiazioni rispettive.

2. Cotesta dichiarazione, o licenza sarà fornita del di lei visto, e di quello del commessario, che sarà rilasciato *gratis*. Pe' distretti poi il visto sarà messo dal sottintendente, o dall'ispettore commessario.

3. Avrà ella la compiacenza di avvertire con circolari i sottintendenti, non meno che i giudici regi e i sindaci, che questa determinazione sarà posta in attività dal giorno primo del vicino giugno.

4. Verrà trattenuto come persona sospetta quell'individuo che vestendo da terziario de'cennati due ordini non si trovi provveduto del detto documento.

5. I così detti romiti saranno ancor essi tenuti di provvedersi di una dichiarazione d'identità, la quale munita delle formalità stabilite nell'articolo primo verrà rilasciata dall'ordinario della diocesi, o dall'arciprete del luogo in cui il romito risiederà.

— 1113 —

Reale Rescritto de' 15 maggio 1822 partecipato dalla real segreteria e ministero di stato di grazia e giustizia e diretto ai regj procuratori generali presso le gran corti criminali, ed alla commissione generale di polizia, sulla intelligenza del decreto de'9 aprile 1821 circa la competenza per la conservazione di oggetti settarj.

La legge de' 9 agosto 1816 stabilì la competenza delle gran corti speciali per le associazioni settarie, non che per la conservazione di emblemi, carte, libri ed altre distinzioni delle sette.

Il decreto de' 28 marzo 1821 richiamò in vigore la indicata legge, ed il decreto de' 9 aprile dell'anno stesso 1821 stabilì nell'articolo 4 che la corte marziale è incaricata della esecuzione del real decreto de' 28 marzo contro di qualunque unione segreta, e specialmente contra la società de' così detti carbonari.

Le parole *di contro qualunque unione segreta* han fatto nascere il dubbio, se la competenza delle corti marziali è per le unioni segrete solamente; ovvero lo è anche per la conservazione di emblemi, carte, libri o altre distinzioni della setta.

Sua Maestà, cui ho proposto il dubbio per la soluzione, ha nel consiglio de' 6 andante dichiarato che la corte marziale è il giudice competente anche contra di coloro, che conservano patenti, emblemi ed altri oggetti settari. Partecipo alle signorie loro questa sovrana risoluzione per l'uso conveniente.

— 1114 —

Reale Rescritto de' 18 maggio 1822 partecipato dalla real segreteria e ministero di stato di grazia e giustizia e diretto ai presidenti e regi procuratori de' tribunali civili portante la dispensa pel corrente anno 1822 al tempo stabilito per l'invio de'registri dello stato civile dagl'intendenti ai presidenti de' tribunali civili.

I signor direttore della real segreteria di stato degli affari interni con rescritto degli 11 corrente mi fa conoscere, che Sua Maestà, prendendo benignamente in considerazione, che per particolari circostanze non tutti gl'intendenti han potuto

adempiere interamente all'obbligo di rimettere i registri degli atti dello stato civile alla cifra de' presidenti de' tribunali civile nel mese di aprile ultimo, come si trova precedentemente stabilito, si è degnata nel consiglio degli 8 andante prescrive, che per quest'anno solo il termine perentorio per l'invio de' registri enunciati alla cifra de' presidenti sia prorogato a tutto il prossimo venturo mese di giugno.

Io lo partecipo alle signorie loro per intelligenza e norma.

— 1115 —

Circolare del 22 maggio 1822 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si prescrive che l'esenzione dal peso degli alloggi militari accordata ai viceconsoli esteri deve limitarsi a quelli soli tra essi i quali sono venuti espressamente dall'estero.

In continuazione della circolare de' 2 febbraio ultimo, relativa all'esenzione dal peso degli alloggi militari e dal servizio della guardia civica che deve accordarsi ai viceconsoli esteri, allorchè sono sudditi del sovrano, o del governo che rappresentano, debbo soggiungerle che secondo la spiegazione data da sua eccellenza il consigliere di stato incaricato del portafoglio del ministero degli affari esteri, ciò debba aver luogo, quando tali individui siano venuti espressamente dall'estero per esercitare il suddetto impiego di vice-console, o di agente consolare, e non già quando si trovino stabiliti ne' reali domini, e vi esercitano la mercatura, o qualche altra industria, giacchè in tal caso traendo vantaggio dalla loro dimora in Napoli, non debbano essere esentati dal soffrirne i pesi.

— 1116 —

Reale Rescritto del 25 maggio 1822 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici sul dubbio se trovandosi legittimamente impedito un deputato dell'amministrazione diocesana, possa essere scelto un sostituto dal capitolo.

Con rapporto de' 23 del prossimo passato marzo vostra eccellenza illustrissima e reverendissima propose il dubbio, se trovandosi legittimamente impedito un deputato dell'amministrazione diocesana nel corso del triennale suo esercizio, potesse ella qual presidente dell'amministrazione diocesana invitare altro canonico, o pure dovesse richiedere al capitolo per supplirsi la mancanza. Avendo io nel consiglio de' 20 del corrente mese proposto a Sua Maestà il suddetto dubbio; e l'avviso sull'oggetto dato dalla commessione esecutrice del concordato; si è la Maestà Sua degnata di ordinare che i sostituti ai deputati dell'amministrazione diocesana debbano esser scelti dal capitolo, ma sempre coll'approvazione dell'ordinario diocesano.

Il che nel real nome partecipo a vostra signoria illustrissima e reverendissima per sua intelligenza e per l'uso conveniente.

— 1117 —

Reale Rescritto del 31 maggio 1822 partecipato dal ministro delle finanze col quale si determina potersi pagare le vincite ai giocatori del lotto senza la esibizione degli stampati a causa di uno svaligiamento avvenuto.

Con rapporto del 18 del cadente maggio (segretariato generale n. 77) ella riferì; che i giocatori delle provincie di Capitanata, di Bari, e di Lecce, aveano reclamato il pagamento delle vincite verificate nei loro biglietti nella estrazione del 23 marzo, ammontanti a ducati 1452 : 75 senza l'esibizione degli stampati, i quali si erano dispersi per lo noto svaligiamento del corriere di quell'ordinario; ed ella fece a tal proposito riflettere, che laddove non si volessero pagare i giocatori suddetti delle loro vincite rispettive, si dovrebbe a buon dritto restituire l'importo dell'intero gioco delle cennate provincie nella somma di ducati 3464 : 81.

Avendo io rassegnato il tutto a Sua Maestà nel consiglio di stato del 29 detto mese, la Maestà Sua coerentemente a quanto ha ella proposto, ha approvato, che per questa sola volta, e senza che passi in esempio sieno pagate le vincite in quistione importanti ducati 1442 e grana 75 senza la esibizione dello stampato.

Io quindi glielo partecipo, signor direttor generale, nel real nome per l'adempimento, incaricandola di far badare alle cautele necessarie onde non si corra rischio di pagarsi due volte laddove si esibiscono gli stampati.

— 1118 —

Circolare del 1 giugno 1822 emessa dal ministro degli affari interni col quale si stabilisce l'obbligo de' medici e cerusici comunali d'istruire le levatrici de' loro comuni.

L'animo paterno del nostro augusto Sovrano, le cui benefiche e paterne cure sono dirette alla vera e stabile felicità de' suoi diletti popoli, ad oggetto di allontanare gl'inconvenienti che nascono nelle provincie del regno per la imperizia delle levatrici, col reale rescritto del dì primo del corrente mese ha ordinato:

Che un medico o cerusico di ciascun comune sia incaricato di accorrere alle partorienti, essendo chiamato, e nel tempo istesso in un giorno della settimana insegni ad un qualche numero di donne maritate o vidue l'arte salutare dell'ostetricia. Per ciò eseguire non si sceglierà alcun medico, e cerusico se non abbia fatto prima l'obbligo di dare tale insegnamento, nè conseguirà l'onorario, se prima non abbia fatto costare di avere adempito al dovere della sopradetta istruzione. Quando un medesimo individuo esercitasse le due professioni di medico cerusico simultaneamente, non potrà cader dubbio sulla persona

che debba insegnare. Quando poi due individui avranno separato tale incarico, sarà nell'arbitrio del decurionato di vedere chi tra i due professori sia riputato il più abile, ed il più morale, e questo resterà incaricato di tale insegnamento.

Nel far partecipazione di questa sovrana risoluzione, incarico specialmente i sindaci di non spedire mandati di pagamenti a favore de' medici, e cerusici condottati, s'essi non presentino un certificato del decurionato, da cui costi di aver adempito al succennato insegnamento dell'arte ostetricia, e di essersi prestati nelle occorrenze alle chiamate delle partorienti; specialmente quando costoro non si trovino nominati a tali funzioni sopra terne decurionali, e che non abbiano ottenuta l'approvazione dall'intendenza. I sindaci e cassieri che si permetteranno questi pagamenti ne saranno significati nei loro conti.

— 1119 —

Reale Rescritto del 5 giugno 1822 partecipato dal ministero degli affari di Sicilia e diretto al luogotenente generale col quale si determina il modo come adempirsi le formalità ipotecarie per gli atti stipulati prima e dopo la distruzione e sospensione degli offici.

Sua Maestà nel consiglio di stato dei 27 dello scorso maggio si è degnata di stabilire dentro qual termine dovranno adempirsi le formalità ipotecarie per gli atti stipulati prima e dopo la sospensione, o distruzione degli offici, e sino alla riapertura degli stessi; da qual giorno tali atti debbano rispettivamente godere degli effetti legali, e quali dritti ed emolumenti siano in tali casi dovuti per lo adempimento delle sudette formalità, come meglio osservasi dall'annessa copia conforme del corrispondente real decreto, che nel real nome rimetto a vostra eccellenza per l'uso conveniente.

Ha inoltre Sua Maestà ordinato che nelle istruzioni le quali il direttor generale de' rami e dritti diversi è autorizzato a disporre per l'articolo 15 del sopradetto real decreto, si abbia di mira, che mentre il pubblico riceve per parte de' conservatori delle ipoteche tutta l'agevolazione possibile nello adempimento delle formalità per gli atti che formano il soggetto del suddetto decreto non soffra alcun ritardo al servizio corrente.

Il che nel real nome partecipo anche a vostra eccellenza per l'uso conveniente.

— 1120 —

Decreto e bolla pontificia del dì 14 maggio 1821 (pubblicata il dì 15 giugno 1822) prescrivente la conservazione della sede vescovile e diocesi di Ostuni.

In nome del Signor. Amen.

Sia noto a tutti, che nell'anno del signore 1821, nel giorno quindici maggio, nell'anno vigesimo secondo del ponteficato

di Pio Pontefice VII. Io officiale pubblico deputato ho veduto, ed ho letto alcune lettere apostoliche spedite in forma di bolla, del seguente tenore.

Pio Vescovo, servo de'servi di Dio a perpetua ricordanza.

Se mai evvi cura alcuna, che più delle altre nella generale amministrazione della chiesa, stimola i pontefici romani, cui il Pastor Celeste parlando a Pietro, con grandissimo impegno raccomandò il suo popolo, e le pecore del pascolo suo, ben conosciamo, che quella dee essere la principale, per la quale le chiese un tempo vescovili, come città poste sul monte, così portando seco i perpetui cambiamenti delle umane vicende, con ragione di mal animo soffrendo la loro depressione, e perciò chiedendo soccorso dall'apostolica autorità, restituite nell'antico onor di cattedrali, sieno affidate alla cura di qualche zelante vescovo, talmente che in quel tempo specialmente, nel quale l'empietà di fresco surta ha chiusa la bocca, la carità di Dio per ogni dove si diffonda dai cuori de' cristiani che camminano nell'amore, e che servono al Signore nell'allegrezza per mezzo dello Spirito Santo, il quale attestando l'apostolo c'è stato dato per edificare la casa del novello Isdraele, e per vie più ingrandire la gloria dell'Altissimo.

Fra gli altri ordini intorno i nuovi confini assegnati alle diocesi appartenenti al regno delle due Sicilie al di qua del faro, che noi a richiesta di Ferdinando gloriosissimo Re dell'anzidetto regno nostro dilettissimo figlio in Cristo, dopo il concordato di fresco fatto in Terracina, fra noi, e la sede apostolica da una parte, ed il medesimo Re Ferdinando dall'altra per mezzo delle nostre lettere apostoliche, che incominciano *de utiliori* date in Roma presso S. Maria Maggiore nell'anno dell'Incarnazione del Signore 1818, e nel giorno venticinque giugno, spedite alla felice memoria d'Innaco Diego, mentre vivea, vescovo di Palestina, cardinal Caracciolo della Santa chiesa romana, ne ordinammo la esecuzione, quello ancora leggesi, in vigore del quale la chiesa cattedrale d'Ostuni, e la città e diocesi fu per sempre soppressa, e fu unita, ed incorporata al territorio della diocesi arcivescovile della chiesa di Brindisi. Or a cagione di si fatta soppressione, ed incorporazione, fin da quel tempo essendo giunte alle nostre orecchie le umili e replicate preghiere da parte dei diletti figli, gli attuali capitoli, e canonici della collegiata dell'infrascritta chiesa, come ancora da parte del clero per mezzo dei deputati mandati a Roma, ed ancora da parte della communità, e dei cittadini di Ostuni, colle quali con grandissimo desiderio domandarono la reintegrazione di quella vescovile cattedra, almeno sotto la cura di quell'istesso vescovo, che presiede al territorio di già soppresso, esibendo quei monumenti coi quali si potesse dimostrare, che la città d'Ostuni possa essere all'apostolica sede stimata degna dell'onor di si fatta reintegrazione.

Abbiamo da ciò conosciuto, che quella città fondata fin da tempi antichissimi fiorisce per la moltitudine, e ricchezze dei cittadini, e tutte le altre sorpassa si per l'ammirabile abbondanza delle sacre fabbriche, come ancora per la moltitudine del clero degno d'ogni genere di lode, e per la salubrità del clima e per l'amenità del sito devesi stimar degna d'esser preferita alle altre vicine città. Noi adunque, che amiamo la greggia del Signore a noi affidata con quell'amore che si conviene ad un pastore, non troviamo difficoltà alcuna nel concedere tutto ciò che sembri giovare al vantaggio ed alla giocondità di quella città, tostochè c'è riuscito di conoscere che salutevolmente possa a quella giovare in gloria, ed onore del Signore. Commossi omai dalle preghiere, ed avendo a tempo proprio discusso, ed ascoltato tutto ciò che conviene, non solo per l'informo, e voto della commessione deputata appunto per l'esecuzione del concordato fatto nel giorno 26 febbraio del medesimo anno del Signore 1818, come ancora per la religione del diletto nostro figliuolo segretario della congregazione de' venerabili fratelli cardinali di Santa Romana Chiesa destinati a discutere gli affari concistoriali, abbiamo tutta la fretta, che non si diminuisca la rinomanza dell'antica città d'Ostuni, e che in avvenire non sia soggetta ai danni fin ad ora sofferti del perduto onore della vescovile cattedra. Di proprio moto, ed in forza di certa scienza, e pienezza di potestà apostolica, come ancora per particolar favore col tenore delle presenti lettere rivochiamo per sempre, ed annulliamo, e priviamo all'intutto di forza e di effetto, e dichiariamo che sono, e saranno prive e vuote di forza le nostre lettere pubblicate riguardo quell'articolo, che tratta della soppressione, ed estinzione della chiesa di Ostuni, e dell'incorporazione di essa alla chiesa di Brindisi; e similmente tali dichiariamo le clausole anche derogatorie ed i decreti annullanti, aggiunti di più per apostolica autorità. Come ancora col medesimo apostolico potere dismembriamo, distacchiamo, e separiamo, e decretiamo doversi dismembrare, distaccare, e separare all'intutto, e per sempre dall'arcivescovile chiesa di Brindisi, alla quale nel sopraccennato anno 1818 per decreto della sede apostolica fu incorporata ed unita la città di Ostuni insieme col suo territorio, che un tempo apparteneva alla diocesi, ed alla medesima città, e parimenti come dicesi soppressa la diocesi di Ostuni, le chiese che esistono, conventi, monisteri, conservatorj, ed altri luoghi secolari curati, e non curati dei luoghi regolari di qualunque ordine, beneficj, e persone abitanti di qualunque sesso, ed inquilini tanto laici, quanto chierici, presbiteri, beneficiati, di qualunque stato ordine e condizione. E di più colla medesima apostolica autorità all'istesso modo, e per sempre sopprimiamo, ed estinguiamo la chiesa collegiata di Ostuni, ed il collegio, titolo, e denominazione; in maniera che da ora in appresso cessi

di essere chiesa collegiata, e come tale non si possa dominare, chiamare, nè tenersi. Ed avendo così soppressi, ed estinti quelli dritti, con consimile autorità restituiamo, riponghiamo, e pienamente reintegriamo nell'antico stato, ed in quello in cui era prima che fosse ridotta a stato di chiesa collegiata, la sopraddetta chiesa collegiata, che sarà ancora, come prima, una chiesa parrocchiale sotto il titolo della Beata Vergine Assunta in Cielo, e decretiamo, che quella, per quanto sia necessario, si elegga in chiesa vescovile colla propria congrua donazione, e che in quella vi sia la cattedra, e dignità vescovile, in guisa però che la chiesa vescovile, e la diocesi da erigersi, e da istituirsi di nuovo sia governata dall'arcivescovo di Brindisi, il quale sia ancora perpetuo amministratore di questa vescovile chiesa di Ostuni; e presiede alla medesima chiesa, città e diocesi; come ancora chiami al Sinodo gli abati, gli inferiori prelati, ed altri, e possegga, ed eserciti tutti i dritti, offizj e funzioni vescovili tanto in generale, quanto in particolare. E perciò quante volte accaderà, che l'una, e l'altra chiesa resti priva del sollievo del pastore, a colui che sarà eletto arcivescovo di Brindisi, si erigga in proprio titolo la chiesa arcivescovile di Brindisi, al medesimo ancora i pontefici esistenti pro tempore coll'apostolica autorità debbano concedere per sempre in amministrazione la chiesa di Ostuni da erigersi, ed istituirsi di nuovo in titolo episcopale, e questo debba farsi col tenore dell'istesse lettere apostoliche. E perciò l'arcivescovo di Brindisi, ed i suoi successori debbano tenere come ricevuta dalla Santa Sede apostolica la detta amministrazione perpetua della chiesa di Ostuni. E tanto il venerabile nostro fratello Giuseppe Maria Tedeschi odierno Presule di Brindisi, quanto i suoi successori, e gli amministratori della chiesa di Ostuni debbono tenere nell'una, e l'altra chiesa il proprio capitolo, ed il seminario di giovani ecclesiastici, come ancora la curia distinta, ed il particolar vicario generale per gli affari spirituali. Debbono di più, e sono obbligati ad osservare tutto quel che si contiene nelle dette lettere apostoliche intorno i confini assegnati alle diocesi appartenenti al regno delle due Sicilie al di qua del faro riguardo alle chiese, e particolarmente se quelle, che sono unite, ed incorporate alle sedi vescovili affidate all'amministrazione degli arcivescovi. Colla medesima autorità, ed apostolico potere erigiamo, ed intendiamo istituire per sempre, ed a quelli così eretti, ed istituiti sostituire, e surrogare il capitolo della sopradetta chiesa collegiata, come diocesi, soppressa ed estinta, ed i rispettivi individui, che lo compongono, in maniera che restando saldi, e fermi in quello tutti i privilegi, insegne, onori, indulgenze in generale, ed in particolare, ed altre grazie, delle quali godeva, prima che la vescovile chiesa di Ostuni fosse ridotta a stato di chiesa collegiata, le quali in particolare decretiamo, e dichiariamo doversi

rinnovare, sia quel capitolo composto dello stesso numero di dignità; e canonicati colle proprie prebende teologali, e penitenziali, ed altri officj di cappellani presbiteri e chierici, che prestano servigio nelle case sacre, di cui era composto prima che fosse unito, ed incorporato alla sopradetta chiesa di Brindisi. E poichè i giovinetti, che dimorano nel seminario ecclesiastico in Brindisi son travagliati da cattiva salute a cagion del pessimo clima, e perciò ben si conosce, che quel seminario contiene uno scarso numero di alunni; noi col medesimo tenore delle presenti lettere concediamo ogni facoltà, e permesso a Giuseppe Maria Tedeschi odierno vescovo di Brindisi ed a' suoi successori pro tempore di poter trasportare in Ostuni il seminario, avendo pria tenuto conto della sanità degli anzidetti alunni: e colla medesima apostolica autorità, dichiariamo che le presenti lettere sono, e saranno sempre valide, ed efficaci, e che sempre abbiano, ed ottengano i proprj plenarj, ed interi effetti, e che in appresso in qualunque maniera debbano osservarsi stabilmente, ed inviolabilmente da tutti, e da ciascuno in particolare, cui ora appartiene, o apparterrà osservarle: e colla medesima apostolica autorità decretiamo, che in nessun tempo, da qualunque capo, e per qualunque causa, sebben giuridica e legittima, anche per questo, perchè le cause, da cui quelle lettere ebbero luogo, non sieno state addotte, giustificate, e verificate per difetto di causa surrettizia, o abrettizia, nulla, o invalida, o per difetto qualunque, sebbene grande, sostanziale, non pensata, e che non vi si potea pensare; o perchè richiedesse una speciale, individua, ed espressa menzione, o per questo ancora, perchè nelle cause permesse alcune solennità, ed altre cose da osservarsi, ed adempite; e per qualunque altro capo risultante da dritto, da fatto, o statuto, o per cagione; per qualunque altro colore, pretesto, ragione, e causa, quantunque giuridica, legittima, giusta, ragionevole, pia, privilegiata, tale ancora, che necessariamente si dovesse esprimere per l'effetto delle permesse cause, o perchè in nessun luogo apparisse segno del nostro volere, e di altre cause sopra espresse, o perchè altrimenti potessero essere approvate, segnate, impugnate, invalidate, ritrattate, o potessero essere chiamate in giudizio, o in controversia, o essere ridotte *ad jus, et justitiam*, o perchè si potesse contro quelle ottener rimedio di dritto, di fatto, di grazia, o di giustizia; possa alcuno avvalersi di qualunque rimedio, ancora d'un moto proprio egualmente concesso, ed impetrato, o difendersi in giudizio, e fuori quello: nè vogliamo, che le presenti nostre lettere pubblicate, o da pubblicarsi sieno comprese sotto qualsivogliano rivocazioni, sospensioni, limitazioni, derogazioni, o altre contrarie disposizioni di simili, o dissimili favori per mezzo di qualsivogliano lettere, e costituzioni apostoliche, o formale di cancelleria apostolica, ancora nel giorno dopo la nostra as-

sunzione o dei nostri successori all'apice del supremo apostolato, anche per moto simile, concistorialmente, e sotto qualunque espressione, tenore, o formole di parole, con qualsivogliano clausole, o decreti, ancorchè special menzione si faccia nelle medesime presenti lettere di quelle o del loro tenore, e formole, ma vogliamo, che da quelle sieno eccettuate, e quante volte quelle usciranno alla luce, tante volte ordiniamo, che sieno restituite nell'antico, e validissimo stato: e così non altrimenti vogliamo, che si debba giudicare, e definire da qualsisiane giudici ordinarj, dagli uditori delle cause del palazzo apostolico, e dai cardinali della Santa Romana Chiesa, dai legati a latere, e dai vice-legati, da nunzj della Santa Sede, o da qualsivogliano altri, quantunque illustri per l'autorità, onore, e preminenza, togliendo ad essi ogni facoltà di diversamente giudicare, ed interpetrare in qualunque giudizio, ed istanza: e se accaderà, che o per scienza, o per ignoranza diversamente siesi attentato sopra quelle da chiunque, sebbene autorevole, di moto proprio, scienza, e pienezza di potere, col medesimo apostolico potere decretiamo, che sia nullo, e vana. E con tutto ciò con paterne e zelanti cure volendo badare al governo della chiesa di Ostuni priva del sollievo del pastore per l'erezione, ed istituzione novellamente accaduta, di proprio moto, scienza, e pienezza di potestà, e col tenore delle medesime lettere costituiamo, e deputiamo il medesimo Giuseppe odierno vescovo della chiesa di Brindisi, perpetuo amministratore della chiesa di Ostuni, affidandogli la cura, e la reggenza della medesima chiesa di Ostuni sì nelle faccende spirituali, come nelle temporali. Preghiamo dunque, ed esortiamo la Maestà del Re Ferdinando, affinchè siano a lui con maggior benignità raccomandati Giuseppe Maria amministratore, e la chiesa di Ostuni, atteso il rispetto dovuto a noi, ed alla Santa Sede apostolica; in guisa tale che, col suo amichevol favore, li voglia proteggere nell'ampliare, e conservare i proprj dritti, che il medesimo Giuseppe Maria amministratore poggiato sull'ajuto della Maestà dell'anzidetto Re Ferdinando possa esser prosperato nell'amministrazione a lui affidata, acciochè di poi a lui da Dio derivi il premio della vita eterna, e da noi il rendimento di grazia. Per mezzo poi di lettere apostoliche comandiamo ai detti figliuoli, al capitolo, al clero, al popolo, come ancora ai vassalli della città, e diocesi di Ostuni: al capitolo cioè, che riguardando Giuseppe Maria amministratore come padre, e pastore delle proprie anime gli presti la dovuta, e divota obbedienza, e rispetto: al clero, che con benignità accogliendo, ed onorevolmente rispettando il medesimo Giuseppe Maria amministratore riceva umilmente, ed efficacemente procuri di mandare ad effetto i di lui salutevoli avvertimenti, e comandi: al popolo poi, che divotamente riguardando, e con onorevoli maniere trattando il medesimo Giuseppe

Maria amministratore come padre, e pastore delle proprie anime, con umiltà riceve i salutari avvertimenti, e comandi; in guisa che l'istesso Giuseppe Maria amministratore si rallegri d'aver trovati in essi i figli della divozione, ed essi per parte loro per conseguenza si rallegrino d'aver trovato in lui un padre affezionato. I vassalli poi onorando debitamente il medesimo Giuseppe Maria amministratore s'impegnino di pienamente esibirgli la solita fedeltà, come ancora i soliti dritti da essi dovuti. Altrimenti tenghiamo come certa quella sentenza, o pena, che il medesimo avrà pronunziata, o stabilita contra i rubelli, che si dovrà osservare inviolabilmente, essendone autore il Signore, sino ad una degna soddisfazione: non ostante le precitate nostre lettere, e se sia d'uopo i decreti del Concilio Lateranese ultimamente celebrato, che proibisce le unioni perpetue, se non in certi casi permessi dalla legge, o quelli pubblicati, o da pubblicarsi nei concilii sinodali, provinciali, generali, ed universali, e le costituzioni generali, o ordini apostolici editi, o edendi da chiunque superiore, o persone sotto qualunque tenore, e formale derogatorie, o altre clausole efficaci, efficacissime, ed insolite, ed annullanti, o altri decreti in genere, o in ispecie concessi, o da concedersi per moto, scienza, o pienezza di potere, alle quali tutte in generale, ed in particolare estensissimamente, e pienissimamente, specialmente, ed espressamente, come ancora opportunamente, e validamente per questa volta soltanto, di moto, scienza, e pienezza di potere uguali, con apostolica autorità deroghiamo col tenore delle presenti, ancorchè per la sufficiente derogazione di quelle, o altrimenti di esse, e di tutto il loro tenore, si dovesse fare una speciale ed individua menzione, non già per clausole generali, che valgono lo stesso, o si dovesse osservare qualche altra esquisita formola, i tenori di queste, quasi che di parola in parola niente tralasciandovi, e per la formola ricevuta, ed osservata a questo oggetto vi fossero inseriti, con queste presenti lettere come se vi fossero pienamente, e sufficientemente inseriti, e che, rimanendo esse nel pieno loro vigore per tutto il dippiù, per quella parte solamente che l'efficacissimo effetto di tutte e singole le cose predette riguarda, restino le medesime amplissimamente, pienissimamente, ed espressamente, come ogni altra cosa in contrario. Noi adunque, affinchè le cose premesse sopra questa creazione e da noi disposte ottengano il proprio effetto, stabiliamo, e deputiamo il nostro diletto figliuolo Alessandro Giustiniani ministro, referendario nell'una e l'altra segnatura, per l'esecuzione delle presenti nostre lettere, e gli concediamo, e somministriamo una piena facoltà di poter liberamente, e lecitamente delegare per tal esecuzione qualunque persona costituita in dignità ecclesiastica. Vogliamo inoltre, che in giudizio, e fuori, alle presenti nostre lettere ancorchè transunte, stampate, e sottoscritte da qualche pubblico notajo,

e munite del suggello di qualche persona similmente costituita in dignità ecclesiastica tal credito si presti, qual si presterebbe loro se fossero originalmente esibite, e mostrate. Niuno dunque osi lacerare, o temerariamente contraddire questa nostra lettera, che contiene la nostra rivocazione, annullazione, destituzione, sanazione, suppressione, istinzione, istituzione, applicazione, intenzione, attribuzione, assignazione, jussione, precetto, mandato, concessione, licenza, facoltà, impartizione, supposizione, deputazione, decreto, provisione, collazione, deputazione, derogazione, volontà. Se alcuno oserà attentarlo, sappia che sarà per incorrere nello sdegno dell'Onnipotente Iddio, e degli apostoli Pietro e Paolo.

Dato in Roma presso Santa Maria Maggiore a 14 di maggio dell'anno dell'Incarnazione 1821, nell'anno vigesimo secondo del nostro ponteficato.

Impartizione del regio *exequatur* alla suddetta bolla e decreto pontificio.

Veduto il transunto di bolle apostoliche spedite in Roma il dì 14 maggio prossimo scorso, con cui ritrovandosi la chiesa cattedrale di Ostuni per effetto della nuova circoscrizione delle diocesi suppressa, e ridotta in collegiata, aggregandosi la sua diocesi e territorio nella chiesa arcivescovile di Brindisi, in seguito di nuove suppliche umiliate alla Santa Sede da'canonici, dal clero, e dalla popolazione di Ostuni nel primiero suo stato di cattedrale affidandone l'amministrazione all'arcivescovo pro tempore di Brindisi il quale si chiamerà arcivescovo di Brindisi, ed insieme amministratore della chiesa vescovile di Ostuni. Veduta altresì la ministeriale de' 13 del corrente giugno spedita dalla real segreteria di stato degli affari ecclesiastici, colla quale riscontrandosi al rapporto di questo uffizio se gli manifesta che per l'enunciata ripristinazione della chiesa di Ostuni sono precorsi gli uffizj di Sua Maestà presso la Santa Sede, e perciò s'impartisse alla carta ponteficia il regio exequatur;

Si eseguano le succennate bolle, escluso tutto ciò che in esse si contiene rispetto ai vassalli, attesa l'abolizione della feudalità, con dover rimanere riserbato a Sua Maestà il terzo pensionabile sulle rendite dell'indicata chiesa di Ostuni per disporne a favore di chi crederà degno della reale munificenza a tenore dello stesso concordato, e con doversi in quanto alla cognizione delle cause ecclesiastiche osservare di parola in parole gli articoli 20 e 22 del citato concordato, esclusa sempre nell'esercizio di tal cognizione ogni forma, o rito di S. officio, a tenore dell'antica non interrotta osservanza. E colla riserva: salvi ed illesi i dritti della corona. Napoli 15 giugno 1822.

— 1121 —

Circolare de' 26 giugno 1822 emessa dalla real segreteria e ministero di stato di grazia e giustizia e diretta ai regj procuratori generali e regj procuratori presso le gran corti e tribunali civili sul pagamento della spesa che occorre per la trasmissione degli atti giudiziarj in linea civile diretti contra coloro che sono stabiliti in paese straniero.

Il ministro degli affari esteri con foglio de' 21 dello scorso mese partecipò a questa real segreteria di stato il seguente reale rescritto:

» Avendo Sua Maestà riconosciuto, che la trasmissione che » si fa a' regj consoli residenti nell'estero degli atti giudiziarj » da intimarsi ai regj sudditi che sono in paese straniero non » lascia di essere abbastanza gravosa al real tesoro, giacchè i » particolari, cui interessa che gli atti suddetti venissero notificati, non fanno alcuna spesa; ha risoluto nel consiglio di » stato de' 13 del corrente, che il pubblico ministero, che fa » la spedizione di tali carte al real ministero degli affari esteri » debba far dare alle parti interessate le debite cautele, perchè » paghino a suo tempo le spese di posta; dopo di che dallo stesso » real ministero degli affari esteri si farà l'invio degli atti summentovati, ove sono diretti. Nel tempo stesso ha ordinato » Sua Maestà, che i suddetti regj consoli debbano tenere un » conto seperato della spesa, che potran recare i pieghi contenenti tali carte così per porto, che per affrancatura e che » di questa spesa debbano dar conto volta per volta, onde » venga loro soddisfatta dal pubblico ministero, che ha fatta » la spedizione di tali carte, ritirandola dagl'interessati ».

Nel comunicare alle signore loro questa sovrana risoluzione pel dovuto adempimento, le prevengo, che per effetto della medesima le spese anzidette, cedendo a carico delle parti istanti, dovranno entrare in tassa al pari delle altre stabilite nella tariffa delle spese giudiziarie. Elleno daranno di tutto ciò partecipazione a'rispettivi collegi giudiziarj, e mi accuseranno il ricevo di questa circolare.

— 1122 —

Circolare del 26 giugno 1822 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si determina che l'interstizio di anni tre per potere un individuo essere di nuovo nominato sindaco od eletto riguarda la stessa carica esercitata, e non una diversa del comune istesso.

Si è promosso il dubbio, se la disposizione della legge de' 12 dicembre 1816 di non potersi nominare un soggetto alle cariche di sindaco, eletto, e aggiunto, se non dopo l'elasso di tre anni, debba intendersi per la stessa carica esercitata, o per tutte le altre comunali.

Sua Maestà nel suo ordinario consiglio di stato de' 25 del corrente si è degnata di dichiarare che il divieto contenuto nell'articolo 131 della legge de' 12 dicembre 1816 riguarda soltanto le medesime cariche esercitate, ma che gli stessi soggetti possono essere eletti in altre cariche diverse nel medesimo comune.

Nel real nome le partecipo questa sovrana disposizione per l'uso di risulta.

— 1123 —

Reale Rescritto de' 26 giugno 1822 partecipato dalla real segreteria e ministero di stato degli affari ecclesiastici e diretto agli ordinarj del regno portante la soluzione di alcuni dubbj insorti nell'applicazione del reale rescritto de' 7 marzo 1822 per gli esiti da eseguirsi dalle amministrazioni diocesane.

In seguito della sovrana risoluzione de' 2 febbrajo del corrente anno, comunicata alle amministrazioni diocesane in data de' 7 del susseguente mese di marzo, relativamente agli esiti da farsi nelle vacanze delle chiese vescovili, e parrocchiali, il regio procuratore presso l'amministrazione diocesana di Marsi ha proposto i seguenti tre dubbj. 1. Se gli economi curati, oltre l'onorario loro stabilito, debbano esser pagati delle messe *pro populo*. 2. Per le parrocchie, che non hanno una rendita bastante alla prestazione stabilita per gli economi, qual sistema debba tenersi per far fronte alle spese di culto. 3. Se gli economi de' canonicati concurati abbiano dritto ad un onorario, come quello, che ora loro si presta da quell'amministrazione diocesana, di ducati trentasei annui.

La commissione esecutrice del concordato, ch'è stata interrogata su gli anzidetti tre dubbi, ha in quanto al primo opinato, che non possa competere agli economi curati, oltre dell'onorario loro stabilito, anche il pagamento delle messe *pro populo*, essendo questo un debito durante il loro esercizio. Circa le parrocchie, che non si trovano avere una rendita bastante, ha proposto, che si continui a supplire nelle vacanze alle spese di culto con quei medesimi mezzi, co' quali attualmente vi si adempie. Riguardo al terzo dubbio è stata di avviso, che ove il medesimo riguardi il caso, in cui in qualche capitolo la cura attuale si eserciti da più canonici concurati, e si domandi sasapere qual onorario debba darsi all'economo nella vacanza di alcuno di tali canonicati, potrebbe in tal caso darsi all'economo sulla prebenda del canonicato vacante un onorario corrispondente a due quinti della prebenda stessa, per la rata del tempo ch'eserciterà la cura.

Essendosi degnata Sua Maestà nel consiglio di stato de' 24 corrente mese di approvare quanto la commissione esecutrice del concordato ha proposto; nel real nome lo partecipo a co-

testa amministrazione diocesana per sua intelligenza e regolamento.

— 1124 —

Reale Rescritto de' 29 giugno 1822 partecipato dalla real segreteria e ministero di stato di grazia e giustizia e diretto ai regj procuratori generali delle gran corti criminali ed ai commissarii del Re portante la sospensione fino a tutto l'anno 1822 del real rescritto de' 10 novembre 1821, che attribuisce alle gran corti criminali la facoltà di decidere sulla competenza delle corti marziali.

Il giudizio degli scorridori di campagna, de' loro complici e fautori è attribuito col decreto de' 30 agosto 1821 alle corti marziali incaricate di procedere a guisa di consigli militari subitanei. In forza di questo decreto era nelle facoltà delle medesime decidere sulla competenza ne' giudizi de' misfatti in esso designati; ma questa facoltà fu poi conferita col real rescritto de' 10 novembre del detto anno alle gran corti criminali, che sogliono rimettere le cause alle corti marziali dopo un intervallo più o meno lungo.

Or sentendosi il bisogno di più sollecita repressione de' malfattori, onde ristabilire al più presto possibile la tranquillità in tutt'i punti del regno, è necessario che la spedizione de' giudizi delle corti marziali non incontri alcun ritardo.

Quindi Sua Maestà nel consiglio di stato ordinario de' 17 andante ha ordinato di sospendersi per tutto il corrente anno la disposizione dell'additato reale rescritto per tutt'i reati, che le corti marziali sono autorizzate a punire in forza del decreto de' 30 agosto 1821.

Nel real nome partecipo alle signorie loro questa sovrana determinazione per l'uso conveniente.

— 1125 —

Reale Rescritto del 29 giugno 1822 partecipato dalla presidenza del consiglio de' ministri a tutti i ministri segretarj di stato col quale si apportano talune modificazioni all'atto di giuramento.

Il Re (N. S.) nel consiglio di stato ordinario del dì 25 corrente si è degnato di approvare una modificazione da me rassegnatogli sull'ultimo paragrafo della formola del giuramento di fedeltà prescritto col real decreto del dì 17 luglio 1815 pe' pubblici funzionari che entrano nel possesso delle loro cariche. Questa modificazione porta, che in luogo della clausola: *e nel caso che io appartenessi a qualcheduna di tali società, prometto e giuro di rinunziarvi da questo momento, e di non farne mai più parte*; si sostituiscono le seguenti parole; *e che non sarò per appartenervi giammai.*

Nel real nome e per le disposizioni di risulta communico a vostra eccellenza l'enunciata sovrana determinazione, e le tras-

metto qui compiegato un modello in istampa della formola nella detta guisa modificata.

Modello di giuramento

Io. . . . . . . promelto, e giuro fedeltà ed obbedienza al Re Ferdinando primo e pronta ed esatta esecuzione degli ordini suoi.

Prometto e giuro che nell'esercizio delle funzioni che mi sono state affidate, io mi adopreò col maggior zelo; e colla maggior probità, ed onoratezza.

Prometto e giuro di osservare e di fare osservare le leggi, i decreti, ed i regolamenti che per sovrana disposizione di Sua Maestà si trovano in osservanza, e quelli che piacerà alla Maestà Sua di pubblicare in avvenire.

Prometto e giuro di non appartenere a nessuna società segreta di qualsivoglia titolo, oggetto, e denominazione, e che non sarò per appartenervi giammai. Così Dio mi ajuti.

— 1126 —

Risoluzione sovrana del 6 *luglio* 1822 *partecipata dal ministro delle finanze sul metodo onde facilitar su i catasti le mutazioni di quota per fondi di picciola rendita.*

La percezione della contribuzione fondiaria cade spesse volte in ritardo per le difficoltà che incontrano gli esattori nel rinvenire fra i contribuenti gli attuali possessori di tenui proprietà, le quali, per essersi omesse ne' catasti provvisorj le ascrizioni di tanti passaggi avvenuti posteriormente alla formazione de' catasti medesimi, continuano a rimanere ascritte sotto i nomi di coloro che le possedeano anteriormente alla formazione di tali catasti.

Le doglianze prodotte dagli esattori, e le rimostranze fatte all'uopo dagl'intendenti, e dai consigli generali di diverse provincie mossero Sua Maestà (D. G.) ad ordinare nel consiglio di stato de' 21 novembre 1821, sulla proposizione del direttore della real segreteria degli affari interni, che prese si fossero in esame le considerazioni e le difficoltà accennate, per applicarvi quindi i provvedimenti opportuni.

Conseguentemente questa real segreteria ha inteso i pareri del consiglio delle contribuzioni dirette, e dell' ora disciolta commissione temporanea consultiva. L'uno e l'altra furon di avviso che potesse in questa parte, per le tenui proprietà, provocarsi una facilitazione nell'eseguirsi il disposto nel titolo 10 del decreto de' 10 giugno 1817 prescrivendosi che le dichiarazioni per le mutazioni di quote delle proprietà ascritte a' catasti per l'annua rendita da ducati dieci in sotto debban farsi al sindaco del comune ove è sito il fondo, la cui proprietà

ad altri è trasferita; e che lo stesso sindaco, assistito dal suo cancelliere, precedenti le verifiche indicate negli articoli 127 e 128 del decreto medesimo, ne dia subito notizia al direttore delle contribuzioni dirette, trasmettendone al medesimo un corrispondente stato; con che per le mutazioni di quote per qualunque siasi rendita al di sotto di ducati dieci, dovesse generalmente adottarsi la facilitazione che dall'articolo 129 dello stesso decreto limitatamente si accorda per le picciole proprietà che si dividono tra condomini poveri, e pe' fondi di tenue rendita che in dote si assegnano, formandosene cioè dal sindaco, in carta libera ed esente da registro, uno stato con tutte le notizie all'uopo occorrenti, e trasmettendosi un tale stato, senza altri documenti, al direttore delle contribuzioni dirette, affinchè prontamente sui catasti vengano indicati gli avvenuti passaggi di proprietà.

Avendo tutto ciò rassegnato alla sovrana intelligenza nell'ordinario consiglio di stato del dì primo corrente, ed essendosi Sua Maestà (D. G.) degnata di approvar le anzidette facilitazioni, ne la prevengo per sua intelligenza, e perchè ne curi lo adempimento per la parte che la riguarda.

— 1127 —

Reale Rescritto del 6 luglio 1822 partecipato dal ministro degli affari di Sicilia al luogotenente generale col quale si dichiara nulla ed abusiva la fondazione del benefizio di S. Maria del Carmine in S. Giovanni di Cammarata.

Ho reso conto al Re, nel consiglio del primo del corrente, de' rapporti dell'eccellenza vostra de' 28 marzo, e 13 maggio decorsi, co' quali si è uniformata all'avviso della commissione, destinata allo esame della natura de' benefici, e delle fondazioni ecclesiastiche, di dichiararsi nulla, ed abusiva la fondazione del beneficio sotto titolo di Maria SS. del Carmine nel comune di S. Giovanni di Cammarata, e di adottarsi un espediente degno della religiosa pietà della Maestà Sua, onde non venir meno il culto divino nella detta chiesa, e l'amministrazione de' sagramenti in quella popolazione; e Sua Maestà si è degnata annuire a quanto l'eccellenza vostra ha proposto, e quindi ordina, che si dichiari nulla ed abusiva la fondazione del beneficio di S. Maria del Carmine in S. Giovanni di Cammarata fatta dal vescovo di Girgenti a' 29 dicembre 1780; che non si faccia novità intorno alla destinazione de' beni, co' quali fu dotato il detto beneficio, e che restino in servizio della chiesa di S. Maria del Carmine a titolo di cappellania laicale, coll'obbligo a' cappellani di adempire ai pesi imposti dai pii testatori, e quelli aggiunti dal vescovo di Girgenti al preteso beneficio nel 1780; che appartenga a Sua Maestà il diritto di eliggere il cappellano in persona di quell'ecclesiastico, che crederà più meritevole, a quale oggetto potrà la eccellenza vo-

stra avuti i convenienti informi ne' modi regolari, fare la proposta de' soggetti, che potranno essere idonei, e che s'insinui alla curia vescovile di Girgenti di non più spedire bolle istituzionali per tale cappellania.

Nel real nome lo partecipo a vostra eccellenza perchè si serva farne l'uso conveniente.

— 1128 —

Reale Rescritto del 9 luglio 1822 partecipato dal ministro di casa reale al luogotenente generale in Sicilia col quale si nominano due inquisitori costantiniani.

Sua Maestà per dare un più spedito corso agli affari del real ordine costantiniano in Sicilia, e perchè gl'interessi del detto real ordine in cotesta parte de' reali domini, non soffrano alcun detrimento, è venuta a risolvere, che vi siano in Sicilia per ora due inquisitori costantiniani, uno cioè in Palermo, ed un altro in Messina, come fu praticato prima dell'anno 1799, i quali debbano corrispondersi con la real deputazione costantiniana per tutto ciò, che potrà aver riguardo al vantaggio, e servizio dell'ordine. E come vi sono de' casi ne' quali è necessario, che sia inteso il fiscale dell'ordine, particolarmente nelle comparazioni, e nelle verifiche delle scritture dirette alle pruove di nobiltà; quindi la Maestà Sua si riserba in ogni volta, che se ne avvererà la circostanza di nominare in Sicilia un cavaliere fornito de' necessari requisiti, che faccia da fiscale a questo solo atto. Nel real nome ne prevengo vostra eccellenza, perchè si serva farne l'uso, che convenga.

— 1129 —

Reale Rescritto del 17 luglio 1822 partecipato dalla real segreteria e ministero di stato di grazia e giustizia portante disposizioni per le sentenze di morte pronunziate per gli asportatori di armi.

Sua Maestà si è degnata dichiarare nel suo consiglio ordinario di stato de' 15 corrente, che debbono restar ferme al ministro di polizia le facoltà a lui concedute coll'articolo 8 del decreto de' 7 maggio 1821 (confermato col real rescritto de' 31 ottobre dello scorso anno) di sospendere l'esecuzione della sentenza di morte contra gli asportatori di armi; ma che in quanto alla commutazione della pena, formando oggetto di grazia, debba rimettere la relazione, e gl'incartamenti al ministero di grazia e giustizia, il quale prenderà gli ordini di Sua Maestà, e li passerà colle cedole corrispondenti al ministero di polizia, che ne disporrà la esecuzione.

— 1130 —

Circolare del 27 luglio 1822 emessa dal ministro delle finanze con la quale si stabiliscono le condizioni che debbono contenere i certificati di povertà de' controbbandieri per ammettersi da' magistrati.

Con circolari dirette da questo ministero agl'intendenti di tutte le provincie, sotto le date de' 16 ottobre e 15 novembre 1816 furono stabilite le norme da eseguirsi dalle autorità delle amministrazioni civili nel rilasciarsi le fedi di povertà a favore de' contravventori agli stabilimenti de' dazj indiretti, i quali dopo espiata la pena correzionale, rimangono in carcere pel pagamento delle multe e delle spese di giustizia.

Essendosi posteriormente osservato, che le formalità prescritte con la seconda delle citate circolari, benchè analoghe alle leggi in vigore nel 1816, non si trovano perfettamente in armonia colle disposizioni de' decreti de' 13 gennaio 1817 e de' 21 settembre 1818; si sono di accordo col ministro segretario di stato di grazia e giustizia stabilite le condizioni, sotto le quali dovrà dai magistrati ammettersi la povertà de' controbbandieri.

Le condizioni di cui è parola sono le seguenti:

1. che il detenuto non sia portato ne' pubblici registri come contribuente al di sopra di ducati sei;

2. che non abbia veruna industria, o sia che non eserciti alcun impiego lucroso, e che non sia trafficante;

3. che viva col travaglio giornaliero delle proprie braccia;

4. che la povertà sia comprovata con certificato del sindaco locale, e verificato dall'intendente della provincia, o dal sottintendente del distretto.

Io le comunico tutto ciò, signor intendente, perchè ne disponga la esecuzione nella parte che la riguarda.

— 1131 —

Ministeriale de' 31 luglio 1822 diretta dalla real segreteria e ministero di stato di grazia e giustizia al regio procuratore presso il tribunal civile in Aquila sull' intervento del giudice istruttore nelle udienze de' tribunali civili.

Colla mia circolare emessa nell'anno del 1818 disposi, che i giudici de' tribunali civili, cui si trova affidato il carico d'istruzione non se ne distraessero per intervenire nel tribunale, se non quando questo non si potrebbe altrimenti comporre. La sperienza mi fa conoscere, che per lo bene della giustizia va fatta a questa regola una limitazione allorchè il tribunale tratta di affari, ne' quali alcuni de' suoi componenti sia ricusabile. In questi casi trovo conducente alla giustizia, che il giudice istruttore, membro ordinario del tribunale venga chiamato in preferenza del giudice del circondario, e del suo supplente.

Ella darà comunicazione di ciò al tribunale perchè vi si

uniformi. La prevengo di averne data conveniente comunicazione al regio procurator generale presso la gran corte criminale.

— 1132 —

Circolare del 3 agosto 1822 emessa dal ministro della polizia generale con la quale si stabiliscono le eccezioni alla regola prescritta dall'articolo 595 delle leggi di procedura penale per gli arrestati per misura di polizia.

Ai termini dell'articolo 595 delle leggi di procedura penale, i custodi delle prigioni non potranno ricevere ne ritenere nelle medesime alcun individuo, se non in forza di mandato di una autorità che abbia questo potere dalle leggi, e nel quale si esprime formalmente l'ordine dell'arresto, e l'articolo della legge, per la cui esecuzione è ordinato. Nelle attuali circostanze la prescrizione di avvenimenti criminosi esige talora il pronto arresto de' malvagi, anche ne' casi che non si trovano particolarmente preveduti dalla legge, e ne' quali non potrà soddisfarsi alla citazione dell'articolo, di cui è fatto parola.

D'altronde essendo necessario che alla polizia non manchino i mezzi che bisognano per la conservazione dell'ordine pubblico, Sua Maestà, nel consiglio di stato ordinario de' 26 luglio ultimo ha preso la seguente determinazione.

1. La polizia che per motivi di sicurezza pubblica spedirà mandato di arresto non potendo in esso esprimere l'articolo della legge, esprimerà di essersi spedito per misura di polizia.

2. Immediatamente eseguito l'arresto, il custode delle prigioni nelle quali verrà l'arrestato condotto, sarà obbligato di darne notizia al regio procuratore generale della provincia. Il procuratore generale ne farà rapporto al ministero di grazia e giustizia.

3. Gli agenti di polizia che avran fatto eseguire l'arresto, lo manifesteranno prontamente al ministero di polizia, o ai loro superiori immediati, insieme coi motivi che vi han dato luogo, e con ogni altra dilucidazione, che sarà utile alla conoscenza loro passare.

4. L'individuo arrestato per misura di polizia non potrà ritenersi a disposizione della polizia nelle provincie di Napoli e di Terra di Lavoro, oltre il periodo di un mese; nelle altre provincie del regno oltre il periodo di due mesi. Ove si creda necessario di prolungare la detenzione al di là di questo tempo, il ministro segretario di stato della polizia ne dovrà prendere gli ordini sovrani che manifesterà in seguito al ministro della giustizia.

5. L'individuo arrestato per misura di polizia trovandosi autore di reati, dovrà rimettersi alla autorità, cui appartiene il giudicarlo.

6. Le determinazioni contenute ne' numeri precedenti avran vigore per tutto l'anno 1823.

Ner real nome lo comunico alle signorie loro per lo corrispondente adempimento.

— 1133 —

Circolare de' 10 agosto 1822 emessa dalla real segreteria e ministero di stato di grazia e giustizia e diretta ai regj procuratori generali, e regj procuratori presso le gran corti e tribunali civili, ed ai presidenti de' tribunali di commercio portante disposizioni per la carta che dee adoperarsi pe' fogli di udienza.

Il ministro segretario di stato delle finanze mi ha partecipato a' 7 del corrente il rescritto del tenor seguente:

» Nel consiglio de' 5 corrente Sua Maestà si è degnata di approvare il progetto del direttor generale del registro e del bollo circa la carta da adoperarsi pe' fogli di udienza de' tribunali e delle gran corti civili, cioè che i rispettivi cancellieri facciano a loro cura vistar per bollo gratis quella quantità di carta libera, che essi credono necessaria, mettendo al vertice di ciascun foglio la dichiarazione *da servire alla cancelleria pei soli fogli di udienza.*

Partecipo tutto ciò alle signorie loro per l'adempimento nella parte, che le riguarda.

— 1134 —

Regolamento provvisorio per la qualità della moneta da impiegarsi nei pagamenti di conto della tesoreria generale, sanzionato da Sua Maestà nel consiglio ordinario di stato dei 13 agosto 1822.

Art. 1. Il pagamento delle cambiali tratte dal ministero ai eseguirà interamente in moneta di argento.

2. Quello dei soldi degl'impiegati sia civili, sia militari sarà fatto per la capitale da ducati 15 inclusivi in sotto in moneta di rame: tutto il rimanente da ducati 15 ed un grano in sopra per un decimo in rame, per nove decimi in argento.

Per le provincie poi, il pagamento sarà fatto indistintamente tre quarti in argento, ed un quarto in rame.

3. Quello del prest per la truppa, verrà effettuito per un decimo in argento, e per nove decimi in rame.

La sola gendarmeria sarà pagata con un quinto in argento, e quattro quinti in rame.

4. Quello dei projetti sarà fatto tutto in moneta di rame.

5. Il pagamento degli ospedali sarà effettuito, per un quarto in argento, e per tre quarti in rame.

6. Quello del mantenimento delle carceri, per due terzi in argento, e per uno in rame, se si tratta di pagamenti a' fornitori, se di soldi in fine, secondo la regola stabilita coll'articolo 2.

7. Quello delle forniture per un sesto in rame, e per cinque sesti in argento.

8. Quello delle strade, per un quinto in argento, e per quattro quinti in rame.

9. Quello del cantiere di Castellamare, tutto in rame.

10. Quello delle spese di buiò in generale agl'impiegati sì civili, che militari, colla stessa proporzione di soldi, secondo sta detto all'articolo 2.

11. Quello delle pensioni, sarà regolato nel seguente modo, cioè:

Per le pensioni di giustizia da ducati 50 inclusive in sopra in moneta di argento, e da ducati 50, meno un grano in sotto, in moneta di rame.

Quelle di grazia da ducati 100 esclusive in sopra, in moneta di argento, e viceversa in moneta di rame.

Quelle delle monache coriste, e dei religiosi sacerdoti di Napoli, e regno, e delle pensioni monastiche intestate alla cassa di ammortizzazione, in moneta di argento.

Tutte le altre pensioni saranno pagate in moneta di rame.

12. Le spese di vaccinazione saranno soddisfatte un quarto in argento, e tre quarti in rame.

13. Il pagamento delle fortificazioni, e frontiere per due terzi in rame, ed un terzo in argento.

14. Quello del mantenimento dell'isola di Ponza, sarà eseguito per un terzo in argento, e due terzi in rame.

15. Gli assegnamenti sui ruoli provvisorj saran pagati colla stessa regola de' soldi, come sta detto all'articolo 2.

16. I pagamenti da farsi agli stabilimenti di pubblica beneficenza saranno fatti per un quarto in argento, e tre quarti in rame.

17. Quello delle indennità di alloggio, e mobilio sarà effettuito colle stesse proporzioni de' soldi, come sta detto all'articolo 2.

18. Quello delle indennità di vacazione di qualunque specie, tutto in moneta di argento.

19. Quello degli affitti di magazzini, caserme della gendarmeria reale, e di locali per servizio delle amministrazioni tutto in moneta di argento.

20. In ogni ricevitoria tanto generale, quanto distrettuale verrà affisso il presente regolamento.

Sono quindi incaricati i ricevitori nello eseguire i pagamenti colla proporzione sopra indicata, di fare spiegare nella quietanza delle parti prendenti la qualità della moneta di rame e di argento, che sarà stata erogata, e di notarla all'esito del libro di cassa sotto ciascuna rubrica di moneta, coll'indicazione dell'oggetto del pagamento.

21. Nel caso poi di mancanza di una delle due sopradette specie di moneta, i ricevitori sono autorizzati a potersi discostare dal prescritto di sopra, onde non vengano attrassati i pagamenti.

Di tal circostanza però sarà fatta espressa menzione nel libro di cassa.

— 1135 —

Reale Rescritto de' 14 agosto 1822 partecipato dalla real segreteria e ministero di stato di grazia e giustizia a' procuratori generali presso le gran corti criminali per attribuirsi alle gran corti criminali la facoltà di ordinare un temporaneo allontanamento da un determinato luogo di que', che nella raccolta delle indagini portano ostacolo allo scovrimento della verità

Alcune tra le signorie loro han palesato che persone intente a favorire la impunità de'fatti criminosi, procurano colla subornazione de' testimonj d'impedire che la verità si scovri: quindi han fatto conoscere il bisogno di una misura che allontani questo inconveniente.

Volendo Sua Maestà che gli uffiziali incaricati della investigazione de' reati non incontrino impedimento alcuno nella ricerca del vero, ha ordinato nel consiglio di stato ordinario de' 5 andante che le gran corti criminali potran decidere, che durante la istruzione si tengano lontani da un determinato luogo tutti coloro, i quali portano ostacoli allo scovrimento della verità. Vuole però la Maestà Sua, che di questa misura si usi con prudenza, e quando effettivamente il bisogno lo esiga.

Nel real nome lo comunico alle signorie loro per l'adempimento.

— 1136 —

Circolare de' 14 agosto 1822 emessa dalla real segreteria e ministero di stato di grazia e giustizia e diretta ai regj procuratori generali presso le gran corti criminali sul pagamento della spesa che può occorrere per la somministrazione de' generi di nutrimento ai condannati a morte ne'giorni di cappella.

Il signor ministro delle finanze mi ha manifestato, che pendente la rettifica del decreto delle spese di giustizia, vien da lui autorizzata l'ammessione della spesa per la somministrazione de'generi di nutrimento a' condannati a morte ne' giorni di cappella, secondo i casi particolari, che gli van rapportati dagli agenti del registro e del bollo.

Glielo partecipo perchè le serva di norma ne'casi suddivisati.

— 1137 —

Circolare de' 17 agosto 1822 emessa dalla real segreteria e ministero di stato di grazia e giustizia e diretta ai regj procuratori presso i tribunali civili portante disposizioni pe' matrimonj de' soldati sbandati.

Sua eccellenza il signor segretario di stato ministro della guerra e marina, ad oggetto di dileguare ogni dubbio sulle disposizioni finora date circa i matrimonj de' soldati sbandati,

mi ha manifestato, che per eseguire le intenzioni di Sua Maestà sull'oggetto, si è stabilito per massima generale, che gli uffiziali dello stato civile debbano ricusarsi di procedere alla compilazione degli atti necessarj per la contrazione del matrimonio di qualunque soldato sbandato, se prima non ne abbiano ricevuta l'autorizzazione dall'intendente della provincia.

Passo tutto ciò a di loro notizia per norma degli uffiziali dello stato civile delle rispettive provincie.

— 1138 —

Circolare de' 24 agosto 1822 emessa dalla real segreteria e ministero di stato di grazia e giustizia e diretta ai regj procuratori generali presso le gran corti criminali portante disposizioni per la pruova della insolvibilità de' debitori delle spese d'iscrizioni ipotecarie e di multe.

L'amministrazione del registro e del bollo ha promosso il dubbio, se il metodo stabilito per la pruova della insolvibilità de' debitori di spese di giustizia, debba valere anche per le spese d'iscrizioni prese a carico de' medesimi debitori, e per le multe di ogni specie, del cui ricupero è essa amministrazione incaricata.

Il signor ministro delle finanze ed io abbiam di accordo risoluto, che il metodo per pruovare l'insolvibilità de' debitori di spese di giustizia, debb'essere applicato anche per le spese d'iscrizioni, e per le multe summentovate.

Glielo partecipo per l'adempimento di sua parte.

— 1139 —

Reale Rescritto del 28 agosto 1822 partecipato dal ministro delle finanze al procuratore generale presso la gran corte dei conti col quale si stabilisce che delle liquidazioni fatte nel decennio e non pienamente eseguite non si debba tener conto, ma sottoporsi a nuova liquidazione secondo i decreti in vigore.

Con rapporto della data de' 12 dello scorso luglio n. 153 ella mi ha rimesso l'estratto di un processo verbale della commissione liquidatrice de' crediti legali contro lo stato, concernente la liquidazione del credito del signor Francesco Meliti contro monasteri soppressi, fatta dall'abolita commessione del debito pubblico per ducati 758,18 di capitale, e per esso di annui ducati 22,75 di rendita, e dall'attuale commissione pel capitale di ducati 817,60, e per la rendita corrispondente in ducati 24,57.

Col detto processo verbale adunque la commissione ha osservato che con ministeriale de' 17 aprile ultimo n. 843 fu disposto darsi all'oggetto esecuzione alla liquidazione fatta dalla commessione abolita del debito pubblico, e non già quella dell'attuale commissione. Quindi questa ha domandato se nelle liquidazioni di simili crediti debba starsi a' termini del real de-

creto de' 5 marzo 1819, oppure eseguirsi la regola applicata al signor Meliti; in quale ultimo caso è necessaria una sovrana determinazione. Ha con ciò domandato la stessa commissione una copia dello stato de' creditori de'monasteri soppressi in virtù di assenso apostolico, e senza regio exequatur, nel quale trovasi compreso il signor Melito.

Rassegnatosi da me un tale affare a Sua Maestà nel consiglio ordinario di stato de' 26 di questo mese, la Maestà Sua ha ornato rivocarsi la disposizione ministeriale de' 17 aprile ultimo fissandosi per massima che delle liquidazioni fatte nel decennio e non pienamente eseguite non si debba tener conto, ma sottoporsi a nuova liquidazione a norma de' decreti in vigore. In conseguenza per lo caso particolare del signor Meliti, ha ordinato del pari la Maestà Sua che non tenendosi conto della liquidazione precedente abbia corso quella fatta dall'attuale commissione per ducati 817,60 di capitale, coll'annualità di ducati 84,57.

Nel real nome le partecipo questa sovrana determinazione per l'uso di risulta, rimettendole la copia dello stato sopraindicato, giusta la richiesta fattamene dalla commissione.

— 1140 —

Reale Rescritto del 2 settembre 1822 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a tutti gli ordinari del regno portante disposizioni per lo reggimento provvisorio degli ordini religiosi possidenti che sono stati ripristinati.

Il commissario pontificio per l'esecuzione del concordato ha partecipato, ch'essendo stati riferiti a Sua Santità i disordini, che cagionava alla ripristinazione degli ordini regolari possidenti in questa parte de' reali dominj l'essersi dagli antichi provinciali assunte le loro funzioni, già da lungo tempo cessate in ragione di tempo, e per effetto della soppressione; la Santità Sua, dopo l'esame fatto di un tale affare dalla S. Congregazione de' vescovi e regolari, nella quale sono intervenuti i PP. generali degli ordini, i vicarj, e procuratori generali, si è benignata di approvare i seguenti regolamenti.

1. Deve cessare ogni missione, ed autorità degli antichi provinciali, e restano incaricati i rispettivi superiori generali di toglierla a nome del S. Padre.

2. Resta inibita ogni introduzione, ed autorizzazione de' nuovi provinciali fino a nuovo ordine.

3. Sarà sospesa ogni erezione di provincia, riservandosi la Santità Sua di formarne, e stabilirne la divisione, quando terminata la ripristinazione degli ordini regolari, si conoscerà quanti conventi abbia ricevuto ciascun ordine regolare.

4. Frattanto le attribuzioni de'già provinciali con ogni autorità, e con tutte le facoltà relative sono esclusivamente affidate ai PP. delegati nominati da' PP. generali, ad oggetto di

operare colla commessione esecutrice del concordato per la ripristinazione de' conventi de' rispettivi ordini regolari.

5. Resta in libertà de' superiori generali de' rispettivi ordini di concerto colla S. Congregazione di richiamare i delegati generali, e crearne de' nuovi.

6. I conventi dovranno internamente pel solo oggetto dell'interna disciplina governarsi da' superiori locali, sotto il titolo di presidenti o vicarj.

I delegati generali unitamente al commessario pontificio per l'esecuzione del concordato sceglieranno e preferiranno i più idonei al governo, che saranno confermati da' loro superiori generali. Quelli che attualmente si trovano istallati ne' conventi resteranno permanenti sotto il succennato titolo fino a nuove disposizioni.

Avendo io nel consiglio de' 30 del prossimo passato gennaio rassegnato tutto ciò a Sua Maestà; si è la Maestà Sua degnata concorrere per la parte sua nei saggi regolamenti presi da Sua Santità relativamente agli ordini religiosi possidenti ripristinati in questa parte de' suoi reali dominj, sino a che terminata l'esecuzione del concordato non possa farsi la distribuzione delle provincie monastiche degli ordini suddetti secondo il numero de' conventi, che saranno stati ripristinati: ed ha la Maestà Sua ordinato che così prudenti e sagge misure si eseguono.

Nel real nome lo partecipo a vostra signoria illustrissima per sua intelligenza, e perchè ne passi l'avviso ai superiori delle case religiose degli ordini possidenti, che si trovino ripristinate, in cotesta diocesi per intelligenza di chiunque convenga e per l'adempimento.

— 1141 —

Ministeriale de' 14 settembre 1822 diretta dalla real segreteria e ministero di stato di grazia e giustizia a sua eccellenza il ministro segretario di stato degli affari esteri sul dubbio se i pubblici impiegati godano il beneficio della garantia pe' giudizi che in linea civile sono contra di essi introdotti per fatti dipendenti dall'esercizio delle loro funzioni.

Secondando le premure che vostra eccellenza mi ha manifestate con diversi officj e particolarmente con quello de' 7 del corrente mese, ho l'onore di presentarle la mia opinione sulla dimanda de' signori Guarracino e Suter contra il signor Cacace cancelliere della legazione di Sua Maestà in Costantinopoli.

È inutile ripeter qui la storia minuta e dettagliata de' fatti che hanno avuto luogo nella specie: basterà solo ricordare che i signori Suter e Guarracino hanno implorato da Sua Maestà gli ordini, onde in via economica il signor Cacace fosse astretto ad indennizzarli de' danni ed interessi che assumono aver sofferti nella perdita di un bastimento di loro proprietà. Eglino imputano questa perdita al signor Cacace per essere stata dal

medesimo autorizzata la vendita ed il cangiamento di bandiera di questo bastimento.

Poichè le leggi del regno non permettono altrimenti ai contendenti lo sperimento de' dritti che assumono di aver tra loro sia in linea civile o penale che innanzi alle autorità giudiziarie nelle forme prescritte dal rito, vostra eccellenza vede bene che niuna disposizione economica può aver luogo sulla dimanda che i signori Guarracino e Suter hanno avvanzata contra il signor Cacace. Eglino debbono essere rinviati a sperimentar le loro ragioni contra il signor Cacace avanti ai tribunali. In questa opinione è pure concorso il signor conte Ludolff nel suo rapporto de' 10 giugno del corrente anno, ed essa corrisponde perfettamente agli articoli 195 e 196 della legge organica dell'ordine giudizio de' 29 maggio 1817. Nel primo di essi Sua Maestà ha stabilito che tutti senza distinzione o privilegio di persona sono sottoposti alle medesime giurisdizioni ed alle stesse forme di giudizj; e nel secondo è prescritto che niuno può essere privato di una proprietà o di alcuno de' dritti che la legge gli accorda, che per effetto di una sentenza o di una decisione passata in giudicato. Il tribunale poi, innanzi al quale dee aver luogo il rinvio de' signori Guarracino e Suter dev'esser quello del domicilio del signor Cacace, poichè l'azione de' ricorrenti è meramente personale. Questo domicilio, quando il signor Cacace non abbia manifestata una intenzione contraria, è quello che aveva pria di recarsi all'esercizio del suo impiego: l'articolo 111 delle leggi civili stabilisce espressamente che l'individuo chiamato a pubblico impiego temporaneo o rivocabile (e tal'è certamente quello del signor Cacace) conserva il primiero suo domicilio, quando non abbia manifestata una intenzione contraria.

Quando però l'azione di danni ed interessi de' signori Guarracino e Suter voglia fondarsi sopra abuso commesso dal signor Cacace nell'esercizio delle sue funzioni, i magistrati non potranno pronunziare su di essa se prima il signor Cacace non sia spogliato con decisione di Sua Maestà della garantia, cui come pubblico impiegato ha diritto. Appartiene al solo governo esaminare se il funzionario, contra del quale vuole procedersi, siasi regolato in quel modo che gli è imputato per disposizioni superiori o di sua privata autorità. Questo esame è interdetto ai magistrati, secondocchè chiaramente risulta da diverse leggi del regno e particolarmente dall'articolo 199 della legge organica dell'ordine giudiziario de' 29 maggio 1817. È ivi detto che i giudici ed i tribunali non possono *in alcun caso* citare direttamente ed avanti a loro gli amministratori per oggetti relativi alle loro funzioni (1).

(1) Crediamo util cosa aggugnere alcune brevi osservazioni, affin di avvalorare sempreppiù il principio della *garentia* fissato in questo officio in

Poggiato su queste condizioni io penso che nella specie convenga rinviare i signori Suter e Guarracino ad agire contra il

favor de' pubblici impiegati pe' giudizj civili che contra di essi potessero essere introdotti per fatti dipendenti dall'esercizio delle loro funzioni, secondocchè trovasi stabilito pe' giudizj penali a ragion di reati che ne fosser commessi in officio.

In generale chiamasi *garantia* la protezione, colla quale la legge copre tatuni funzionarj pubblici, proibendo di procedere contra di essi in giudizio senza un'autorizzazione superiore a motivo degli abusi e de' delitti dai medesimi fossero commessi nell'esercizio delle loro funzioni. I principali motivi che han dato luogo allo stabilimento di questa garantia sono: 1. Che importa circondare i pubblici impiegati di una grande considerazione; 2. Che potrebbe ben avvenire che i procedimenti diretti contra taluni funzionarj venissero a colpire i loro superiori nella gerarchia dell'ordine, cui essi appartengono. L'amministrazione politica ed economica di uno stato in fatti non ha leggi fisse a differenza di quella della giustizia, ma dipende dalla prudenza del capo supremo che la sostiene e di coloro che sono gl'istromenti immediati delle sue disposizioni. Il volere dunque sottoporre ad esame il fatto degli agenti secondarj è lo stesso che rimontare a' primarj; imperciocchè se fosse permesso, a ragion di esempio, chiamare in giudizio il direttor generale di un'amministrazione od altro impiegato qualunque, e se costui avesse contratto l'obbligo di difendersi innanzi ai giudici ordinarj per tutte le operazioni che fossero imputate di abuso, non potrebbe a lui negarsi quella stessa difesa ch'è data agli altri privati. Potrebb'egli per conseguenza chiamare in garantia i ministri di stato, se credesse avere eseguito una di loro disposizione, e costoro sarebbero per l'esecuzione degli ordini del sovrano esposti ad una risponsabilità giudiziaria ch'è per ogni verso assurda ed indegna di confutazione.

Or questi motivi concorrendo nella specie così pe' giudizj penali come pe' giudizj civili, qual ragione può esister mai a privare i pubblici impiegati pe' giudizj civili del beneficio della garantia? Pare che non ve ne sia alcuno e per canone di dritto la stessa disposizione di legge va applicata là ove concorrere la stessa ragione.

Più: l'articolo 138 della legge de' 12 dicembre 1816 dice:

» I funzionarj dell'amministrazione civile sono sotto la garentia delle » leggi nell'esercizio delle loro funzioni. Per effetto della garantia non pos- » sono esser tradotti in giudizio per qualunque accusa nascente da contrav- » venzione, delitto, o misfatto commesso in occasione dell'esercizio delle » loro funzioni ».

Nè dicasi che questo privilegio sia accordato per le sole azioni criminose o non pe' fatti civili; poichè se il delitto o misfatto non priva l'ufiziale pubblico dal privilegio, molto meno può privarnelo la colpa. L'amministrazione verrebbe turbata egualmente se la colpa o il quasi delitto (più frequente certamente del delitto o misfatto) desse luogo a quella confusione di poteri che ne' delitti e ne' misfatti si è voluto impedire.

La legge de' 24 gennaio 1812, la quale gettò le fondamenta dell'amministrazione pubblica, rettificata di poi colla legge de' 12 dicembre 1816 conferma l'interpetrazione che se n'è fatta. L'articolo 3 di essa stabilisce che non possono tradursi in giudizio senza l'autorizzazion superiore per fatti relativi alle loro funzioni gli agenti dell'amministrazion civile ec. ec. La legge istitutrice del supremo consiglio di cancelleria senza distinzione di fatti o delitti prescrisse all'articolo 22 appartenere alla camera di giustizia deliberare sulle intimazioni de' giudizj contra gli agenti dell'ammininistrazione pubblica.

Le disposizioni di molte leggi particolari a diversi rami dell'amministrazione civile e militare spiegano egualmente il fine generale del legislatore, ch'è sempre quello di riserbari esclusivamente al governo il giudizio del

signor Cacace innanzi al tribunal competente di sopra indicato, salvo però in favor di custui il beneficio della garantia, se vi ha luogo.

Rispingo e vostra eccellenza le carte relative all'oggetto che si compiacque rimettermi con suo figlio de' 4 dello scorso mese di luglio. Esse sono quelle stesse che in margine di questo foglio veggonsi enunciate (1).

— 1142 —

Reale Rescritto de' 29 settembre 1822 partecipato dalla real segreteria e ministero di stato di grazia e giustizia ai regj procuratori generali presso le gran corti criminali per la soluzione di dubbio circa la competenza delle corti marziali pe' misfatti designati nel decreto de' 30 agosto 1821.

Il decreto de' 30 agosto 1821 attribuì alle corti marziali il giudizio di quei, che scorrono la campagna in comitiva armata de' loro complici e fautori.

Il real rescritto de' 22 ottobre del detto anno dichiarò giudicabili dalle medesime i misfatti in quel decreto designati quantunque commessi prima de' 30 agosto 1821 purchè però l'arresto del delinqueute abbia avuto luogo dopo tal'epoca.

È nato il dubbio se in questo caso le corti marziali sono sempre ed indistintamente competenti, ovvero nel solo caso, che il deliquente, di cui è fatto parola, non abbia de' correi o complici arrestati prima del decreto e sottoposti perciò al giudizio di altra giurisdizione.

Sua Maestà nel consiglio di stato ordinario de' 24 andante prendendo in considerazione le norme di dritto sulla competenza in materia penale, ha sovranamente dichiarato, che nel caso preveduto da quel reale rescritto sono competenti le corti marziali sol quando il colpevole arrestato dopo i 30 agosto 1821 non abbia i correi o complici arrestati precedentemeute

fatto di tutti i suoi preposti ed esecutori. Così fu stabilito nella legge de' 20 gennaio 1811 pe' custodi delle foreste e nella legge de' 13 luglio 1812 pe' membri della gendarmeria reale e delle legioni provinciali.

(1) Questa opinione del ministro di grazia e giustizia è stata approvata da Sua Maestà, secondocchè risulta dal seguente officio al medesimo diretto dal ministro degli affari esteri.

» Eccellenza—Ho avuto l'onore di rassegnare a Sua Maestà il parere dato » da vostra eccellenza sulla dimanda de' signori Guarracino e Suter nego- » zianti stabiliti a Corfù contra D. Vincenzio Cacace cancelliere della real » legazione in Costantinopoli; e la Maestà Sua considerando di non potersi » a tenore delle leggi vigenti prendere sulla stessa veruna disposizione eco- » nomica, conformemente al di lei avviso ha determinato di rinviarsi i » riferiti negozianti al tribunale competente di Napoli per isperimentare » i lo o diritti contra il cancelliere Cacace, salvo però in favor di costui » il beneficio di garantia, come regio impiegato qualora possa aver luogo. » Mi fo un dovere di comunicare a vostra eccellenza questa sovrana de- » terminazione in riscontro al suo foglio de' 21 dello scorso mese. Napoli » 14 ottobre 1822 — firmato — il Principe Ruffo.

giudicabili da altra giurisdizione. Nel real nome partecipo alle signorie loro questa sovrana risoluzione per l'uso conveniente.

— 1143 —

Reale Rescritto de' 29 settembre 1822 partecipato dalla real segreteria e ministero di stato di grazia e giustizia a' regj procuratori generali presso le gran corti criminali col quale si proroga il termine stabilito dal decreto de' 13 marzo 1822 circa il disbrigo delle cause de' detenuti in linea di concordia.

Il decreto de' 13 marzo di quest'anno attribuì alle gran corti criminali la facoltà di eseguire una concordia pe' misfatti comuni commessi a tutto febbrajo ultimo, e limitò l'esercizio di questa facoltà a sei mesi a contare dalla pubblicazione dell'additato decreto.

Alcuni magistrati han fatto osservare il bisogno di prorogare questo termine, onde soddisfare allo sgombramento delle prigioni.

Sua Maestà nel consiglio di stato ordinario degli 11 andante si è benignata ordinare la indicata proroga per due altri mesi, fermi rimanendo gli attuali provvedimenti.

Nel real nome lo comunico alle signorie loro per l'adempimento.

— 1144 —

Sovrana risoluzione del 1 ottobre 1822 partecipata dal ministro degli affari interni con la quale si stabiliscono de' vice-protomedici e speziali visitatori in tutti i distretti del regno, e la visita degli esercenti l'arte salutare e delle farmacie.

Sua Maestà, considerando che sieno scorsi molti anni da che le farmacie delle provincie non sono state visitate dal protomedico generale del regno, o da' suoi sostituti, a norma delle prammatiche, leggi, e regolamenti; nel suo ordinario consiglio di stato de' 25 caduto settembre, ad oggetto di mettere in regola questa importante parte della pubblica amministrazione, approvò la proposta del vice-protomedico, val quanto dire, autorizzò il medesimo a scegliere in ogni distretto un medico il più probo che goda la pubblica opinione, ed un abile ed onorato farmacista, i quali uniti insieme si rechino a visitar le farmacie esistenti ne' comuni dell'istesso distretto; che le loro visite sieno eseguite senza prevenzione ai farmacisti, e colle regole che saran prescritte dal protomedico; che non trovando le medicine di buona qualità, ovvero trovando mancanza di quel numero di semplici e di composti, che viene indicato nel petitorio, essi professori coll'aiuto delle autorità costituite potessero dare le disposizioni istesse che dal protomedico si adottano in Napoli e suoi circondarj; che l'istesso medico il quale nella qualità di sostituto andrà a visitar le farmacie prendesse conto ne' comuni, se i medici, le levatrici,

ed i salassatori locali esercitano rispettivamente la di loro professione colla debita esattezza e col decoro conveniente.

Ha ordinato altresì la Maestà Sua che il sostituto del protomedico esiga da' farmacisti, da' drogheri, e dagli esercenti la bassa chirurgia, le solite propine, delle quali un terzo sarà destinato alle spese ed alle gratificazioni di coloro che eseguiranno la visita da ripartirsi nel modo che verrà giudicato da sua eccellenza il ministro segretario di stato degli affari interni, inteso il vice protomedico; e gli altri due terzi vadano a beneficio dell'ospedale degl'incurabili.

— 1145 —

Circolare del 5 ottobre 1822 emessa dal ministro dell'interno con la quale si stabilisce come debbano regolarsi le transazioni per individuo, o capo di famiglia in mancanza di appalti dei dazi di consumo giusta l'articolo 202 della legge de' 12 dicembre 1816.

La legge del 12 dicembre 1816 nell'articolo 202 attribuisce agl'intendenti la facoltà di regolare la percezione de' dazj di consumo sull'avviso del decurionato e del sottintendente. Nell'articolo seguente poi si stabilisce il principio, che tale percezione possa farsi col metodo della transazione per individuo o per capo di famiglia secondo le forme dalla legge istessa prescritte, ma quando non potesse *assolutamente* aver luogo per appalto o in amministrazione.

Questa regola sembra o negletta o male applicata, poichè troppo sovente si chiede di autorizzarsi l'esazione de' dazi comunali in via di transazione, ch'essendo una eccezione, non deve adottarsi che nel solo caso d'impossibilità assoluta degli altri metodi dalla legge indicati.

Egli è importante, signor intendente, ch'ella invigili rigidamente all'osservanza de' principj stabiliti. Dev'ella sentire, che savie sono le limitazioni poste dalla legge nel permettere l'esazione de' dazi comunali in via di transazione, poichè in tal modo essi sono *convertiti in una imposizione diretta, ed in una vera capitazione*, la quale ordinariamente pesa più su i poveri, che su i ricchi, che ne fanno la ripartizione.

Da tutto ciò risulta la necessità di cercare tutti i mezzi, perchè l'esazione de' dazi comunali sia data in appalto. È questo il mezzo più facile di percezione, e il meno soggetto ad abusi. Ove poi, esauriti tutti gli espedienti, si fosse nella necessità di adottarsi l'ultimo, cioè quello della transazione, ella ne farà la richiesta, come una eccezione, che particolari circostanze rendono necessaria, e possano solo giustificare.

Io sono sicuro ch'ella si attaccherà rigidamente all'osservanza di queste regole, e che porterà un'attenzione continua su di questo ramo essenziale dell'amministrazione de' comuni.

— 1146 —

Reale Rescritto de' 5 ottobre 1822 partecipato dalla real segreteria e ministero di stato degli affari ecclesiastici agli ordinarj del regno sull'obbligo della residenza de' vescovi nelle proprie diocesi.

Avendo Sua Maestà veduto con rincrescimento del suo real animo, che spesso qualche vescovo si fa lecito di abbandonare la sua residenza, e di condursi in questa capitale o senza aver pria ottenuto il permesso di farlo, o senza averne precedentemente fatta veruna domanda, o anche dopo di essergli stata negata; ha la Maestà Sua comandato, che da oggi in avanti si guardino bene i vescovi, e gli altri ordinarj di abbandonare le loro diocesi, senza esserne volta per volta stati espressamente autorizzati da Sua Maestà.

Il che nel real nome partecipo a vostra signoria illustrissima e reverendissima per suo regolamento.

— 1147 —

Reale Rescritto del 5 ottobre 1822 partecipato dal ministero delle finanze al procuratore generale presso la gran corte dei conti col quale si danno disposizioni per le liquidazioni dei crediti anteriori al 1799.

Ho rassegnato al Re il dubbio eleveto dalla commissione dei presidenti presso cotesta gran corte, cioè se dovevano essere ammessi a liquidazione i crediti anteriori al 1799 i quali benchè compresi nelle classi enunciate nel real decreto de' 19 settembre 1815 pure la soddisfazione de' medesimi trovasi sospesa all'epoca dell'occupazione militare avvenuta nel 1806. Ho rassegnato del pari a Sua Maestà il parere della detta commissione, che mi ha ella fatto conoscere con rapporto dei 19 agosto ultimo, cioè, che laddove i crediti di cui si domanda la liquidazione sieno compresi nelle classi contemplate nel cennato real decreto de' 19 settembre 1815, nè incontrino altro ostacolo che quello della spiegazione sopraindicata, in tal caso possano ammettersi a liquidazione secondo le disposizioni del cennato decreto, ed ugualmente che gli altri pe' quali non ebbe luogo una tale spiegazione, riserbarsi la stessa commissione di applicare ne' casi particolari le determinazioni che in questo rincontro per l'oggetto si sarebbero date.

Quindi la Maestà Sua nel consiglio ordinario di stato de' 3 corrente essendosi degnata uniformarsi al cennato parere della commissione de' presidenti presso cotesta gran corte; io nel real nome glielo partecipo, signor procuratore generale, per l'uso di risulta.

— 1148 —

Reale Rescritto del 12 ottobre 1822 partecipato dal ministro delle finanze al direttore generale de' reali lotti col quale si stabiliscono delle economie a farsi per scemare lo stato discusso di quell'amministrazione.

La commessione per la riorganizzazione e restrizione delle amministrazioni finanziere, dopo di aver esaminato lo stato discusso di cotest'amministrazione per l'anno 1822 che ella trasmise col rapporto de' 22 agosto 1821, propose:

1. di abolirsi l'impiego di contatore addetto ai rapporti delle giocate giornalieri ai ministri camerali, non servendo tali rapporti che a soddisfare la curiosità.

2. proclamarsi officj vendibili le ricche ricevitorie di Terra di Lavoro, e dei due Principati, affin di ottenersi nelle vacanze d'impieghi, che non richiedono nè gran talento, nè grande abilità, una risorsa per la tesoreria.

3. dividersi in due le ricevitorie di Terra di Lavoro.

4. di eseguirsi tali riforme quando mancheranno gli attuali esercenti, oltre delle quali la commissione ha opinato di non potersi portare altra economia.

Io ho tutto rassegnato a Sua Maestà nell'ordinario consiglio di stato de' 10 del corrente mese.

Sua Maestà ha considerato di esservi esorbitanza nei proventi delle ricevitorie di Terra di Lavoro e dei due Principati, ed uniformandosi allo avviso della commissione ha ravvisata necessaria una economia nella vacanza di tali cariche. Ha però considerato essere funesto ridestar l'idea della venalità degli uffizj. La vendita degli impieghi è stata abolita, ed ogni eccezione ad una regola reclamata dal ben essere della pubblica amministrazione, ancorchè in se stessa non avesse positivo inconveniente, darebbe un esempio da trarre a conseguenza, se non a quella di vedersi ripristinato l'antico funestissimo abuso della venalità. Eliminata quindi per sempre una tale idea, Sua Maestà si è degnata di approvare le altre riforme proposte dalla commissione, cioè l'abolizione del contatore, da cui si ottiene un risparmio di ducati 37 al mese, e la divisione in due della ricevitoria di Terra di Lavoro, allorchè si verificherà la vacanza. In quanto poi alla esorbitanza dei dritti delle ricevitorie di Terra di Lavoro, e dei Principati; Sua Maestà ha ordinato, che nelle rispettive vacanze debbano essere diminuiti i dritti di percezione, essendo questo il vero modo come farsi un vantaggio alla tesoreria, senza il bisogno di rinuovar le prescritte idee degli uffizj vendibili.

Sua Maestà ha osservato, che altra economia debba portarsi anche alla vacanza dell'uffizio, cioè quello del soldo del direttore generale. Godendo un tal funzionario l'abitazione franca, ed i proventi di tre quarti del posto di casa per l'ultima gio-

cata del sabato, ha risoluto, che il soldo annesso ad una tale carica da ducati tremila debba esser ridotto a ducati duemila allorchè se ne verificherà la vacanza.

Nel real nome le partecipo queste sovrane risoluzioni per l'uso conveniente.

— 1149 —

Reale Rescritto del 14 *ottobre* 1822 *partecipato dal luogotenente generale in Sicilia col quale si stabilisce il soldo da corrispondersi a quel direttore di polizia.*

Sua Maestà il Re nostro signore, giusta le partecipazioni, che sono a me pervenute, nel consiglio ordinario di stato dei 3 del corrente ottobre, ha prese le seguenti risoluzioni riguardanti il ramo di polizia in Sicilia.

1. Che si fissi l'assegnazione mensile da corrispondersi al direttore generale di polizia in once 450 per le spese ordinarie, ed in altre once 100 per le spese segrete.

2. Che le dette once 550 si paghino anticipatamente ogni mese in due rate uguali, cioè una il dì 1 del mese, e l'altra il dì 15.

Ed io partecipo tutto ciò a lei signor conservatore generale per l'uso corrispondente di sua parte.

— 1150 —

Circolare del 19 *ottobre* 1822 *emessa dal ministro delle finanze e diretta agl' intendenti portante disposizioni regolamentarie pel servizio delle regie poste.*

Il servizio delle poste è della maggior delicatezza ed ispirar deve la più gran confidenza. Per quanta cura s'impiega nella scelta di uffiziali probi e virtuosi, si sentono spesso de' disguidi dispiacevoli in particolarità per parte de' cancellieri comunali in quei luoghi, ove manca l'ufficio di posta. Affin di eliminare adunque anche il sospetto che nelle officine di posta nelle provincie abusar si possa del secreto delle lettere si son fatte da questo ministero le seguenti disposizioni regolamentarie.

1. Le direzioni di posta di prima classe, essendo sotto la immediata vigilanza degl'intendenti delle provincie, saranno prese da questi funzionarj tutte le misure necessarie alla regolare, e spedita distribuzione delle lettere.

Le stesse direzioni saranno situate al più che sia possibile in luoghi centrali e comodi ai funzionarj, ed al pubblico, e saranno provvedute d'inferriata a fronte di strada per la maggiore regolarità della distribuzione ai termini dell'articolo 265 del regolamento approvato da Sua Maestà nel dì 25 marzo 1819.

2. Nelle altre direzioni ed officine di posta, nelle semplici officine, e ne' luoghi serviti da' cancellieri comunali, l'apertura delle valigie sarà fatta in presenza del parroco, del giudice regio di circondario, ovvero del giudice conciliatore, del

sindaco del comune, e del capo della civica. Ove alcuno o più di questi funzionarj sieno impediti, basterà che almeno uno di essi intervenga alla indicata operazione. I funzionarj che assisteranno all'apertura della valigia, baderanno alla pronta distribuzione della corrispondenza, e specialmente di quella officiale. Per le direzioni, ed officine di posta l'apertura delle valigie sarà fatta nelle officine di posta. Pe' luoghi serviti da cancellieri comunali nella casa comunale.

3. Gl'intendenti delle provincie disporranno e vigileranno, che la corrispondenza dalle direzioni ed officine di posta ai comuni sia sempre spedita con valigia chiusa a chiave, ed i direttori di posta baderanno di spedire nelle valigie i pacchi suggellati coll'impronta delle rispettive direzioni, onde dai corrieri di posta interna non possa in modo alcuno abusarsi della corrispondenza.

4. Nel caso che la valigia arrivi aperta in qualche comune, o che il pacco delle lettere in esse contenuto arrivi disuggellato, o in fine se qualche lettera sia di servizio, sia privata si trovi alterata nella chiusura, i funzionarj destinati ad assistere all'apertura delle valigie, ne faranno unitamente al cancelliere comunale un processo verbale in triplice spedizione, di cui una copia sarà rimessa all'amministrazione generale delle poste, un'altra all'intendente della provincia, e la terza sarà la ricevuta della spedizione, onde l'amministrazione generale delle poste di accordo coll'intendente della provincia possa prendere le misure per scovrire l'autore della mancanza, e per punire il colpevole.

5. Tutto ciò che si è prescritto nell'articolo precedente sarà osservato ne' luoghi di residenza degl'intendenti, e sottintendenti delle provincie.

Io avendo partecipato tali disposizioni al direttore generale delle poste, mi affretto di farlene comunicazione, perch'ella per la parte che la riguarda ne curi l'esatto adempimento, mettendosi di accordo colla generale amministrazione delle poste.

— 1151 —

Reale Rescritto de' 19 ottobre 1822 partecipato dalla real segreteria e ministero di stato degli affari ecclesiastici agli ordinarj del regno per lo stabilimento di alcune norme per la gestione delle amministrazioni diocesane.

L'amministrazione diocesana di Teramo con rapporto dei 5 febbraio del corrente anno manifestò due dubbj promossi dal regio procuratore presso la medesima: 1. se nella classe delle cappellanie, e de' legati pii devoluti alla real corona dovessero comprendersi anche i beneficj detti di libera collazione, che sono sforniti di titolo canonico, non residenziali; nè importanti officio, meno il peso delle messe da celebrarsi; 2. se l'amministrazione diocesana potesse o no avvalersi, per la soddi-

sfazione delle pensioni che sono a suo carico, delle rendite de' suddetti beneficj.

La commissione temporanea consultiva, ora abolita, essendo stata incaricata di dare il suo parere su gl'indicati due dubbj, ha riguardo al primo di essi opinato, che debban dichiararsi mere cappellanie laicali devolute alla real corona per lo difetto delle linee chiamate, e di successibili, i beneficj detti di libera collazione e sforniti di erezione in titolo canonico, de' quali parla il suddetto regio procuratore, pe' risaputi principj, che la qualità ecclesiastica in una fondazione, o beneficio vien costituita dalla solenne erezione in titolo, la quale emanar deve da atto di giurisdizione episcopale nelle forme canoniche, cioè con rito conveniente, e sentenza; oltre a ciò vi dee concorrere l'assenso del principe; e la erezione in titolo deve esser espressa e non presunta per qualunque trascorrimento di tempo anche immemorabile. In quanto al secondo dubbio la suddetta commissione facendo osservare, che i beni di tali cappellanie, attesa la loro qualità laicale, sono esenti dai provvedimenti del concordato, nè sono colpiti dalle sue disposizioni, per cui nell' esserne stata affidata la cura alle amministrazioni diocesane, durante la vacanza, fu ordinato di tenersene un conto a parte, per non confonderne la destinazione; ha opinato che le pensioni, delle quali gravate le amministrazioni diocesane, non debban soddisfarsi dalle rendite di tali beneficj vacanti dipendono dalla religione, arbitrio, e prudenza di Sua Maestà destinarne l'uso in quelle opere di pietà che crederà più opportune.

Avendo io nel consiglio di stato ordinario del dì 10 del corrente mese rassegnato tutto ciò a Sua Maestà, si è la Maestà Sua degnata di approvare il parere della suddetta commissione temporanea consultiva; ma in quanto alla seconda parte di esso ha ordinato, che debba eseguirsi dopo che saranno estinte quelle pensioni, che non per novella largizione della Maestà Sua sieno state accordate, ma che sieno state addossate da Sua Maestà alle amministrazioni diocesane in compenso di quelle, che varj individui finora viventi godevano prima dell'anno 1806 sull'abolito Monte frumentario.

Nel real nome partecipo a cotesta amministrazione diocesana questa sovrana risoluzione per sua intelligenza e regolamento, e prechè mi rimetta sollecitamente uno stato delle suddette cappellanie devolute, che attualmente si trovino nella gestione di essa amministrazione diocesana, colla indicazione della rispettiva rendita e de' pesi.

— 1152 —

Reale Rescritto de' 25 ottobre 1822 partecipato dalla real segreteria e ministero di stato di grazia e giustizia portante disposizioni su i giudizj relativi allo scioglimento de' monti di famiglia, e sulla dimanda per ripristinazione del monte detto delle ventinove famiglie.

Le leggi eversive degli antichi fedecommessi ed i decreti posteriormente pubblicati avevan dato luogo allo scioglimento de' monti di famiglia. Queste disposizioni eran nel loro vigore, allorchè Sua Maestà nel consiglio di stato de' 31 luglio dello scorso anno prescrisse, che fosser sospesi i giudizj relativi allo scioglimento de' monti familiari finchè decisa non avesse la quistion generale della esistenza de' monti istessi. Per effetto di successivi richiami particolari, questa determinazione sovrana ha ricevuto diverse spiegazioni, le quali ne hanno fissata la intelligenza e ristretta l'applicazione. Intanto più suppliche sono state umiliate al real trono dagl'interessati all'antico monte delle ventinove famiglie: alcuni tra questi interessati han chiesta la ripristinazione di questo monte, ed altri hanno insistito, perchè loro non fosse impedito l'ulteriore esperimento de' diritti, che vantano su i beni al medesimo appartenenti.

Sua Maestà alla quale nel consiglio ordinario di stato de' 17 del cadente mese ho rassegnato tuttociò che può riguardare l'oggetto, ha primieramente considerato, che i monti di famiglia, allorchè sien diretti a provvedere di doti le donzelle nobili, e di soccorsi i giovani, che si avviano per una nobile carriera, sono capaci di accrescere il decoro delle famiglie; e quindi la istituzione di siffatti monti non solo diviene utile nell'interesse delle famiglie istesse, ma serve ancora a conservare nel suo splendore la nobiltà, che forma il principale sostegno, ed ornamento della Monarchia. Ha pure la Maestà Sua considerato, che le particolari controversie sullo scioglimento de' monti di famiglia preesistenti non riguardando che interessi privati, sono essenzialmente sottoposti alla decisione de' tribunali ordinarj. Finalmente la Maestà Sua ha osservato, che la dimanda avanzata dagl'interessati al monte delle ventinove famiglie per la ripristinazione di esso debba reputarsi come una anticipazione all'articolo generale della novella istituzione de' monti familiari. Per questi motivi, Sua Maestà si è degnata disporre: 1. che sia compilato un progetto di legge sulla novella istituzione de' monti familiari, la quale nell'atto che non si opponga ai principj delle leggi comuni in vigore, contenga poi quelle competenti eccezioni, che sieno conformi alle disposizioni stabilite pei majoraschi, dovendo la istituzione de' majoraschi e quella de' monti di famiglia essere unisone, e concorrere alla stabile conservazione della nobiltà del regno, con provvedere particolarmente al decente mantenimento di tutti gl'individui di famiglia: 2. che

siano lasciate alla decisione de' tribunali competenti le quistioni sullo scioglimento de' monti di famiglia preesistenti, togliendosi interamente la mentovata sospensione de' giudizj stabiliti nel consiglio di stato de' 31 luglio dello scorso anno: 3. che qualora concorra il legittimo consenso di tutti i godenti il monte delle ventinove famiglie, se ne possa eseguire il ristabilimento cogli stessi beni che ne formavan la dote, e che quantevolte vi concorra il legittimo consenso di una porzione de'godenti il monte medesimo, si possa ristabilire sulle sole quote de' beni, che ai godenti consensienti spettano in vigore delle leggi sullo scioglimento de'monti di famiglia, rimanendo esclusi dal benefizio di esso monte i godenti dissensienti, che preferiranno di prendere le quote ad essi loro spettanti. Ha però Sua Maestà dichiarato, che tanto nell'un caso, quanto nell'altro debbano restare salvi i diritti, che i terzi abbiano aquistati su i beni anzidetti per effetto della citata legge sullo scioglimento de' monti; e che debba l'enunciato ristabilimento del monte delle ventinove famiglie conformarsi alle disposizioni e condizioni, che saranno dalla Maestà Sua sanzionate colla novella legge, che sarà emanata per norma generale sulla istituzione de' monti di famiglia.

Nel real nome le partecipo questa sovrana determinazione per l'intelligenza del collegio ed uso di risulta.

— 1153 —

Circolare del 26 ottobre 1822 emessa dal ministro delle finanze con la quale si determina che gli atti di liquidazione formano titolo per coazionarsi amministrativamente i decurionati responsabili della sfondocazione delle rispettive quote dei generi di privativa.

In quei comuni ove non si trovano soggetti, che si obbligano direttamente per l'appalto a partito forzoso, il decurionato è responsabile della sfondacazione delle rispettive quote de' generi di privativa. Nei sensi però dell'articolo 6 del regolamento de' 26 settembre 1821 i decurionati figurano avanti la generale amministrazione de' dazj indiretti rivestiti di tutte le obbligazioni annesse ai suoi agenti contabili, per cui sono soggetti alle coazioni amministrative, in vista degli atti di liquidazione.

Essendo quindi insorto il dubbio sul titolo come coazionarsi gl'individui resi per una tal causa responsabili, io ho scritto alla generale amministrazione de' dazi indiretti, che il titolo in questione ai termini della legge sia da ritrovarsi negli atti di liquidazione, per cui liquidando la medesima le mancanze della rispettiva sfondacazione, che vanno a carico dei decurionati, dovrà spedire in corrispondenza contro i medesimi gli atti coattivi di risulta.

Io nel farle una tale partecipazione, la prego signor intendente, di usar tutt'i mezzi, che sono in di lei potere, perchè

colla repressione delle frodi, e con altri provvedimenti economici si attivino le sfondacazioni dei generi di privativa, impegnando gl'individui, che sono risponsabili a non far ritrovar mancanza nella fine dell'anno.

Io mi auguro, che mercè le zelanti di lei cure possa mettersi in regola questa parte di real servizio, e così nel mentre si assicura all'amministrazione il piano de' suoi introiti di un tal ramo, si risparmia ai decurionati l'inevitabile passo degli atti coattivi nei casi di attrasso.

— 1154 —

Circolare del 2 novembre 1822 emessa dal ministro degli affari ecclesiastici portante disposizioni relative all'invio degli stati riguardanti i cespiti di ciascuna amministrazione diocesana e la situazione delle rispettive casse.

Varie volte si è fatto conoscere alle amministrazioni diocesane il bisogno, che ha questo ministero di stato degli affari ecclesiastici di avere una esatta notizia de' cespiti che ciascuna di esse amministra, e dello stato di situazione delle rispettive casse in ogni quadrimestre, onde regolare le sue disposizioni ne' frequenti casi, che da esse amministrazioni si domandano de' provvedimenti superiori per affari riguardanti la gestione alle medesime affidata, o per disporre degli avanzi che sono nelle casse rispettive. A questo fine in data de' 21 novembre dello scorso anno fu dal ministro medesimo spedita circolare a tutte le suddette amministrazioni diocesane con cui s'inculcò l'invio di tali stati, ed a tal'uopo fu ad esse accluso il modello, secondo il quale dovevano formare lo stato de' cespiti, e per quello poi riguardante la situazione di cassa da rimettersi in ogni quadrimestre fu ordinato di attenersi al modello spedito dal ministro di stato delle finanze ai rispettivi regj procuratori. Con rincrescimento però ho osservato, che tali disposizioni dalla maggior parte delle amministrazioni diocesane non sono state esattamente eseguite, poichè talune di esse dopo aver rimesso nello scorso anno lo stato de' cespiti, han mancato di spedire ne' susseguenti quadrimestri lo stato di situazione di cassa; ed altre all'opposto, hanno inviato solamente quest'ultimo, senza rimetter quello de' cespiti.

Per supplirsi adunque alle mancanze, che si sono commesse finora, e perchè si ottenga pienamente l'oggetto, che si è avuto nell'ordinarsi l'invio de' suddetti stati, le amministrazioni diocesane si conformeranno alle seguenti disposizioni.

1. Ciascuna amministrazione diocesana mi rimetterà nel termine di quindici giorni lo stato de' cespiti, che attualmente sono nella sua gestione, attenendosi nella formazione di un tale stato al modello che le fu inviato colla suddetta circolare de' 12 novembre 1821. Soltanto nella colonnà, ch'è inserita nel detto modello, e che riguarda gli assegnamenti accordati

da Sua Maestà, aggiungerà se alcuno di coloro, ai quali dalla Maestà Sua sono stati accordati tali assegnamenti, sia trapassato.

2. Siccome i cespiti affidati alla cura delle amministrazioni diocesane sono soggetti a variazioni, secondo che avvengono le vacanze, o le provviste de'beneficj, così ciascuna amministrazione in ogni mese di agosto rimetterà immancabilmente in questo ministero di stato degli affari ecclesiastici lo stato dei fondi che ha nella sua gestione, a tenore del suddetto modello, onde rilevarsi le variazioni, che sieno avvenute.

3. Sarà cura parimenti di ciascuna amministrazione diocesana di rimettere con esattezza nella fine di ogni quadrimestre lo stato di situazione della sua cassa, a tenore de' precedenti ordini. Nella formazione di tali stati si conformerà ai modelli, di cui fanno uso i regj procuratori, aggiungendo solamente alle notizie dell'introito ed esito già fatto, quella delle somme, che sono maturate nel corso del quadrimestre, e che rimangono ad introitarsi. Le amministrazioni diocesane, che hanno mancato finora di rimettere i suddetti stati pe' quadrimestri già scorsi li spediranno nel termine di quindici giorni.

4. Finalmente ciascuna amministrazione diocesana, che abbia il peso di pagare assegnamenti accordati da Sua Maestà sugli avanzi disponibili, rimane incaricata di avvertire il ministero di stato degli affari ecclesiastici, appena sia istruita, di esser trapassato taluno di coloro ai quali tali assegnamenti trovansi accordati.

— 1155 —

Circolare del 13 novembre 1822 emessa dal ministro delle finanze portante le dilucidazioni su dubbi sorti circa l'esecuzione della disposizione che permette il passaggio su i catasti dei fondi di piccola rendita, allorchè la proprietà di essi viene ad altri trasferita.

Il reale rescritto del dì 6 di luglio di questo anno risguardante il metodo onde facilitar su i catasti il passaggio de'fondi di picciola rendita, allorchè la proprietà di essi viene ad altri trasferita, stabilisce, che pe' fondi ascritti a' catasti per rendita da dieci ducati in sotto, le dichiarazioni per le *mutazioni di quote* debban farsi al sindaco del comune, ov'è sito il fondo che cambia di proprietario; e che il sindaco, assistito dal cancelliere del comune, o praticando le verifiche indicate negli articoli 127 e 128 del real decreto de' 10 giugno 1817 debba, per tali mutazioni, trasmettere al direttore delle contribuzioni dirette della provincia uno stato con tutte le notizie occorrenti, a norma di quanto è indicato nell'articolo 129 del mentovato real decreto.

Or da taluni intendenti, e da parecchi direttori delle contribuzioni dirette si sono manifestati a questa real segreteria alcuni dubbi sorti nell'adempimento del mentovato real rescritto.

I quali dubbi, a seconda di quanto ha proposto il consiglio delle contribuzioni dirette, rimangono risoluti come appresso.

Primo dubbio. Se la dimanda al sindaco possa farsi a voce, o pure debba farsi in iscritto; e se, facendosi in iscritto, occorra, o no, carta da bollo.

Risposta. Colla sovrana risoluzione de' 6 luglio Sua Maestà (D. G.) degnossi di accordar facilitazioni nella spesa e nella ritualità degli atti a' proprietarj di piccioli fondi, per lo più illetterati. Su tali vedute i sindaci ed i decurioni accoglieran le dimande in qualunque modo si facciano, a voce, o in iscritto, ed in carta semplice. Essi però cureranno di assicurarsi della verità e della regolarità del passaggio, intese le parti interessate, e colle solite verifiche; dopo di che apporranno su i notamenti un certificato, che da essi sarà sottoscritto.

Secondo dubbio. Se possano farsi ora mutazioni relative a contratti ultimati anteriormente al citato rescritto reale.

Risposta. Le disposizioni enunciate nel mentovato rescritto furon principalmente dirette a correggere le erronee ascrizioni di proprietà non rinnovate da più tempo, malgrado i passaggi avvenuti. Ora se la facilitazione limitar si dovesse ai contratti posteriori all'epoca de' 6 luglio, non si otterrebbe per essa l'intento di correggere gli errori esistenti. Quindi si dichiara che le facilitazioni accordate estender debbansi egualmente ai contratti anteriori al dì 6 luglio.

Terzo dubbio. Se le facilitazioni intentonsi accordate a' proprietarj, la cui rendita per tutti i fondi che compongono l'articolo del catasto, non ecceda in totale i dieci ducati; ovvero debban valere per ciascun fondo isolatamente preso. Per esempio un proprietario è ascritto al catasto per una rendita di ducati 27. 50

Il suo articolo è composto di quattro fondi cioè,

A.	8.	27. 50
B.	12. 50	
C.	2. 50	
D.	4. 50	

Il dubbio è se i fondi mentovati debbano escludersi dalla facilitazione perchè l'articolo dà un totale maggiore di ducati dieci; ovvero se debba la facilitazione applicarsi a' fondi A. C. D., perchè ciascun di essi, isolatamente preso, offre una rendita minore di ducati dieci.

Risposta. La facilitazione nel caso di *mutazione di quota* è accordata a' fondi ascritti al catasto per rendita di dieci ducati in sotto, non a' proprietarj la cui rendita totale sia di dieci ducati in sotto. Quindi le facilitazioni si faran valere pe' fondi A. C. D. ciascun de' quali è ascritto per rendita inferiore a ducati dieci; e non pel fondo B la cui rendita è maggiore.

Quarto dubbio. Se da un fondo ascritto al catasto per rendita maggiore di ducati dieci si distacca una parte, la cui rendita

sia di ducati dieci o di somma inferiore la *mutazione di quota* che ne segue dovrà, o no godere della facilitazione accordata?

Risposta. Risoluto il precedente dubbio risolvesi al modo stesso quello in quarto luogo proposto. Ogni fondo costituisce una separata proprietà; e quindi, qualora questa proprietà sia ascritta al catasto per rendita da dieci ducati in sotto, in occasione di *mutazione di quota*, dovrà darsi luogo alle facilitazioni dal mentovato rescritto concesse.

— 1156 —

Reale Rescritto del 20 novembre 1822 partecipato dal ministro degli affari di Sicilia al luogotenente generale, col quale si determina di praticarsi la visita doganale su dei legni della real marina, come si esegue per Napoli.

È stato posto sotto gli occhi di Sua Maestà il rapporto di vostra eccellenza de' 16 settembre ultimo in cui descrivendo il controbando, sorpreso dalle guardie doganali di Messina sulla real scorridoja comandata dal capitano D. Raffaele D'Antonio, e le minacce e violenze commesse dall'equipaggio di essa scorridaja contro le guardie anzidette, ha proposto che per rimuoversi da' simili inconvenienti per lo avvenire si adottino in Sicilia i regolamenti, che sono in vigore in questa parte dei reali dominj relativamente alla visita doganale su dei legni della real marina.

La Maestà Sua udito il consiglio ordinario di stato con sua decisione da Verona del 10 del corrente novembre si è degnata ordinare che pei legni della real marina venga adottata in Sicilia la pratica che si osserva in questa parte dei reali dominj ai termini degli articoli 244 e seguenti contenuti nel titolo duodecimo della legge organica del 1 giugno 1817 per la visita da farsi dagli agenti de' dazi indiretti colle norme prescritte nell'articolo 250 della legge medesima.

Nel tempo stesso ha la Maestà Sua ordinato, che si proceda ulteriormente a tenore delle leggi contro coloro che ebbero parte nell'accusa di cui si tratta, e che sieno destituiti dagl'impieghi, il capitano della scorridaja, e gl'individui dell'equipaggio della medesima.

Nel real nome partecipo a vostra eccellenza queste sovrane determinazioni per l'uso conveniente: prevenendola di essersene fatta la corrispondente partecipazione al ministro segretario di stato della guerra e marina, e che fra breve farò rimettere all'eccellenza vostra il real decreto portante l'osservanza in Sicilia dei succitati articoli della legge organica per Napoli.

— 1157 —

Circolare del 20 novembre 1822 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si vieta la inversione de' fondi provinciali, tranne il caso di urgenza che potrebbe compromettere il bene dell'amministrazione.

Ho veduto col più vivo dispiacere che sovente gl'intendenti per leggerissime cause si sono creduti autorizzati ad invertire i fondi provinciali, o altre somme che avevano una destinazione particolare. Quest'abuso che attacca l'amministrazione nei suoi principj fondamentali è necessario che cessi interamente, ed io son sicuro che ella, rigido custode delle regole stabilite non si permetterà la più piccola inversione de' fondi di qualunque natura essi sieno, se prima non sia superiormente approvata. Non debbo tacerle che ogni alterazione che potesse soffrire questa regola ricaderebbe sopra la di lei personale risponsabilità. Ne' soli casi di una urgenza imperiosa e tale, che potesse compromettere il bene di qualche ramo particolare della amministrazione pubblica, ella si permetterà le inversioni strettamente necessarie, e richieste dalle circostanze del momento, dandone però subito conoscenza a questa real segreteria, e ministero di stato, con circostanziato e distinto rapporto. Io riposo, signor intendente, per la stretta osservanza di questi principj sullo zelo che tanto la distingue pel buon andamento dell' amministrazione. Intanto mi assicuri la ricezione della presente.

— 1158 —

Sovrana determinazione del 20 novembre 1822 partecipata dal ministro degli affari di Sicilia al luogotenente generale con la quale si stabilisce il modo come somministrare il sussidio ai rilegati nelle isole e forti della Sicilia.

Essendosi rassegnate a Sua Maestà le osservazioni contenute nel rapporto di vostra eccellenza de' 30 del passato settembre circa al modo onde eseguirsi in favore de' napolitani relegati nelle isole e forti di Sicilia la somministrazione del sussidio stabilito con classificazione nel sovrano rescritto de' 18 agosto decorso, non allora officialmente partecipato a vostra eccellenza e di cui le fu poscia da questo ministero rimessa copia conforme ricevutane da quello della polizia generale, la Maestà Sua udito il consiglio ordinario di stato, con sua real decisione emessa da Verona il 10 del corrente novembre, si è degnata ordinare:

1. Che per gl'individui i quali d'ordine della Maestà Sua sono stati già destinati, o verranno in appresso mandati dalla polizia di Napoli, nelle isole e forti di Sicilia della classe di quelli indicati nel sopracitato sovrano rescritto de' 18 agosto scorso, dovendosi loro somministrare i sussidj stabiliti nel detto

rescritto, sieno tali sussidj soccorsi dalla tesoreria di Sicilia, la quale dovrà esserne rimborsata dalla tesoreria di Napoli.

2. Che della destinazione di tali individui ne sia dato avviso a questo ministero, e reale segreteria per gli affari di Sicilia per passarne la corrispondente notizia a vostra eccellenza.

3. Che a quelli già destinati secondo la nota rimessa dal ministro segretario di stato della polizia generale, si sia il sussidio stabilito nel detto sovrano rescritto cominciando dal primo settembre ora scorso, ed a tenore della cennata nota, con dedursi le grana 15 al giorno di sussidio, che sinora è stato loro somministrato, e ciò a favore della real tesoreria di Sicilia.

Nel real nome comunico a vostra eccellenza questa sovrana determinazione per l'uso conveniente: prevenendola di essersene fatte le corrispondenti comunicazioni al consigliere ministro segretario di stato delle finanze, ed al ministro segretario di stato di polizia generale.

— 1159 —

Reale Rescritto de' 4 dicembre 1822 partecipato dalla real segreteria e ministero di stato di grazia e giustizia al regio procuratore presso il tribunale civile in Salerno sulla competenza de' giudici del contenzioso amministrativo nelle quistioni relative ai danni che i privati posson temere per ragion di lavori di appaltatori delle pubbliche strade.

Ho rassegnato a Sua Maestà l'avviso dato dalla commissione incaricata di asaminare le quistioni di competenza tra le autorità giudiziarie e le amministrative su i conflitti elevati dall'intendente della provincia di Pincipato citra nelle cause intentate nel giudicato regio di S. Cipriano dai signori Carmipantonio Linguiti, Domenico Carmando, e Salvatore d'Amato contro i signori Aniello Carino, Antonio Conforti, e Francesco Capnano, onde prevenire i danni, che temono poter derivare ai loro fondi pel brecciame, che i tre ultimi fanno estrarre dal fiume Piacentino e dal torrente Tuorni per covrire la strada, che conduce a Giffuni, della quale sono appaltatori. E la Maestà Sua udito il parere del consiglio di stato, in data de'18 dello spirante, in Verona, ha determinato che nelle indicate quistioni debbano procedere le autorità del potere amministrativo.

Nel real nome le partecipo questa sovrana determinazione per l'uso conveniente (1).

(1) Giova riportar dettagliatamente la specie del fatto ed i motivi che han determinata la risoluzione di questo conflitto.

Fra le condizioni dell'appalto per la covertura della strada, che dalla consolare mena a Giffuni in provincia di Principato Citeriore, fuvvi la seguente — « La presente offerta si restringe alla sola covertura della strada di Giffuni col brecciame del fiume Piacentino, e del torrente Tuorni, da pren-

— 1160 —

Circolare de' 7 dicembre 1822 emessa dalla real segreteria e ministero di stato di grazia e giustizia e diretta ai commissarj del Re sul dubbio circa la competenza delle commessioni militari pel misfatto di asportazione di armi vietate.

» L'asportazione di armi vietate senza licenza per iscritto della polizia sarà punita col primo grado di ferri. Potrà il giudice, a seconda de' casi, disporre che questa pena sia espiata nel presidio ».

dersi superficialmente su' depositi stabiliti in detti torrenti, esclusa ogni altra opera ».

Gli appaltatori, togliendo dall'alveo del fiume menzionato le picciole pietre, e la ghiaja, di cui facea di mestieri, erano intenti al lavoro, quando un tal Linguiti in nome del principe Doria al giudice regio del circondario ricorse, chiedendo vietarsi ogni altra novità, le intervenute cancellarsi, e condannarsi quelli al rifacimento de' danni di che questi potevano esser cagione all'aquidoccio, che anima i molini del principe. E pure i nominati Domenico Carmando, e Salvatore d'Amato allegando i loro fondi poter agevolmente essere inondati. D'onde il giudice regio messosi ad ordinar perizia ed altro e l'intendente della provincia a scrivere al procuratore regio presso quel tribunale civile, perchè quello non avesse più oltre proceduto.

La cosa non pertanto andò altrimenti; imperciocchè il procuratore regio lungi di assentire alle premure dell'intendente posto mente le quistioni possessoriali, le innovazioni e le nunciazioni di nuove opere essere per la legge ordinatrice del potere giudiziario, e per quelle di procedura, della cognizione de' giudici regj in primo grado di giurisdizione, ed avuto per vero di non essere d'un altra natura quelle di che è esame, chiese che dovesse il giudice regio continuare a procedere, e sì fu dal tribunale sentenziato, anche avuto riguardo appartenersi per la legge de' 21 marzo 1817 delle azioni civili di qualunque specie.

Informato l'intendente di ciò, e tenendo per fermo non potersi in altra guisa decidere delle controversie preallegate, interpetrando il contratto di appalto, e riguardandole come danni cagionati a' privati dagli appaltatori nell'esecuzione delle loro intraprese, a' termini del decreto de' 16 settembre 1810, elevò debitamente il conflitto di giurisdizione. Nella risoluzione di questo conflitto è stato considerato.

1. Ch'è quistione solamente di vedere se i danni temibili dal principe Doria, e dagli altri due privati de' quali di sopra si è fatta menzione, per le picciole pietre e la ghiaja, che dagl'intraprenditori si tolgono nel letto del fiume per cuoprire una strada pubblica, debba procedere l'autorità giudiziaria, o l'amministrativa.

2. Che è quindi chiaro la disputa versare unicamente sopra oggetti dell'amministrazione pubblica ed avervi questa interesse ossia che si riguardi l'uso, cui le picciole pietre e la ghiaia son destinate, ossia che si volga lo sguardo al luogo d'onde le son tolte.

3. Che per gli articoli 3 e 4 della legge de' 21 marzo 1817 siffatte controversie sottratte del tutto alla competenza delle autorità giudiziarie, a quelle del contenzioso amministrativo si appartengano;

4. Che per l'articolo 6 della stessa legge di queste, e non di quelle è l'obbligo della manutenzione delle strade, e per l'articolo 10 è ordinato espressamente essere delle autorità amministrative il giudizio di tutti i danni commessi verso i privati dagli appaltatori delle opere pubbliche nell'aseguimento delle loro intraprese.

Alcune commissioni militari han creduto, che questa determinazione sia applicabile nel caso solo, che il portatore di armi venga sorpreso colle medesime nella flagranza.

Quest'avviso non corrisponde alla parola ed al senso del decreto, che portando un temporaneo cangiamento all'articolo 151 delle leggi penali, sanziona il primo grado de' ferri per l'asportazione di armi vietate in generale. Questa limitazione non potrebbe essere limitata al solo caso, in cui le armi siano sorprese nella flagranza senza introdurre una restrizione che non si trova nella legge.

D'altronde a norma dell'attuale sistema legislativo la pruova dell'asportazione di armi vietate, come quella di altri reati è rimessa interamente al libero criterio de' giudici, per la convinzione de' quali non è sicuramente necessaria la flagranza.

Manifesteranno elleno alle commissioni militari queste osservazioni, affinchè non si riproduca per l'avvenire l'equivoco sulla intelligenza dell'additato decreto. Non ometteranno di farmi sempre pervenire le copie delle sentenze, che saranno dalle medesime profferite pe' reati di loro competenza.

— 1161 —

Sovrana determinazione del 11 decembre 1822 partecipata dal ministro della polizia generale a quello per gli affari di Sicilia, con la quale si stabilisce l'ammontare del sussidio da accordarsi ai rilegati nelle isole e nei forti della Sicilia.

Per soddisfare la richiesta di cui tien proposito il pregevolissimo foglio di vostra eccellenza de' 13 andante numero 3340 ho l'onore d'informarla, che la passata commissione generale di polizia propose a Sua Maestà di darsi un sussidio a' relegati nelle isole per motivi politici. Sua Maestà ordinò farsene una classificazione.

La commissione generale opinò assegnarsi indistintamente a ciascuno carlini tre al giorno. Sua Maestà in data del primo giugno prescrisse di nuovo una classificazione distinguendo, chi era solo, e chi avea famiglia In adempimento di tal sovrana

5. Che indarno si opponga per lo numero 3 dell'articolo 5 della legge più volte menzionata appartenersi alle autorità giudiziarie l'esame, ed il giudizio delle azioni civili di qualunque natura, in cui non cade in quistione la legittimità, la validità, o la interpetrazione di un atto dell'amministrazione pubblica, imperocchè, quando anche non venisse in disputa il diritto, che per lo contratto di appalto siasi agli appaltatori tribuito, non di tutte le azioni civili si possono i tribunali ordinarj esser giudici, ma di quelle soltanto, che non sono state sottratte al loro potere, e si debbe sì l'eccezione intendere, poichè in caso opposto il legislatore sarebbe in contrarietà con se stesso, non essendovi azione alcuna fra quelle che alla cognizione delle autorità amministrative si appartengono, la quale non fosse per sua natura civile.

6. Che, ove diversamente da questi principj volesse opinarsi, l'azione del governo sarebbe sospesa ad ogni istante, e lo renderebbesi soggetto alle autorità giudiziarie.

determinazione si sassegnarono due stati uno pe' relegati della provincia di Napoli, l'altro per quelli delle altre provincie, ove s'indicarono le prescritte circostanze. Proposti al consiglio de' ministri il 9 agosto, opinò il consiglio di darsi a' relegati soltieri da' fondi di polizia carlini due al giorno, all'ammogliati carlini tre, ed avendo figli grana cinque al giorno a ciascuno di essi. Sua Maestà nel consiglio de' 13 agosto 1822 si degnò d'impartirvi la sua sovrana approvazione. Lo partecipo a vostra eccellenza perchè possa regolare le necessarie comunicazioni alle autorità, che dipendono dal di lei ministero.

— 1162 —

Reale Rescritto degli 11 decembre 1822 diretto dal ministero degli affari di Sicilia al luogotenente in Palermo col quale si determina che gli uffiziali pubblici debbano presentore al visto il loro repertorio nella prima decade di ogni mese, tuttochè nel mese antecedente non abbiano stipulato atti.

Con rapporto de' 4 dello scorso novembre vostra eccellenza ha manifestato il dubbio costà elevato, se i pubblici uffiziali in forza dell'articolo 37 della legge sul registro vadano anche obbligati a presentare ne' primi dieci giorni di ciascun mese i loro repertori quando non avessero rogati atti nel mese antecedente, e se tralasciando di ciò adempire s'intendano incorsi nella stessa multa inflitta dal detto articolo della legge contro i pubblici uffiziali che non presentano il repertorio pegli atti iscritti nel precedente mese. Sua Maestà a cui è stato rassegnato il detto rapporto, udito il consiglio ordinario di stato con real decisione, presa in Verona, il dì due del corrente dicembre, si è degnata ordinare, che gli uffiziali pubblici portino al visto del ricevitore del registro in ogni mese i loro repertori accompagnati da un certificato negativo, quando non abbiano rogati degli atti nel mese precedente, e che in caso d'inadempimento gli uffiziali pubblici sieno sottoposti alla multa inflitta per coloro che avendo rogato degli atti trascurano di portare al visto del ricevitore i loro repertori in ogni mese.

Nel real nome partecipo a vostra eccellenza questa sovrana determinazione per l'uso conveniente.

— 1163 —

Reale Rescritto del 11 decembre 1822 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a tutti gli ordinari del regno col quale si manifestano le istruzioni disposte dalla commessione dei vescovi coll'intervento del nunzio apostolico ed approvate sovranamente per la formazione dei titoli delle sagre ordinazioni nelle chiese ricettizie sufficientemente dotate.

Monsignor Rosini vescovo di Pozzuoli presentò a Sua Maestà un piano tendente a facilitare in questa parte del regno le sagre ordinazioni. Nel fare il detto prelato rilevare in tal piano

i ruoli che le ordinazioni vaghe e senza titolo han prodotti alla disciplina ecclesiastica ed al costume: nel dimostrare l'insufficienza dei rimedì finora praticati, per ovviare a questi mali: e nel fare osservare, che l'articolo 21 dell'ultimo concordato coll'aumento del sagro patrimonio, provvedesse al sostentamento degli ecclesiastici, ma non li stringesse al servizio della chiesa col vincolo della vera incardinazione; propose di ripristinarsi, per quanto fosse possibile, sull'esempio della primitiva chiesa i titoli delle sagre ordinazioni, o siano i fondi di rendita ecclesiastica col peso annesso di un definito sagro ministero, per potersi ordinare a titolo di essi gli ecclesiastici meritevoli in un numero proporzionato agli spirituali bisogni di ciascuna chiesa. Ed in fine additò lo stesso prelato che tale salutevole scopo potesse ottenersi, facendo servire di titoli ad esse sagre ordinazioni le partecipazioni delle chiese ricettizie già esistenti, e col formarne delle nuove ove non esistessero.

Avendo la Maestà Sua considerato di poter essere di somma utilità il proposto piano, stabilì una commessione di vescovi, coll'intervento del nunzio apostolico, per esaminarlo.

La detta commessione, dopo di averlo maturamente esaminato, diede minuto conto dei risultamenti del suo travaglio. Indicò la necessità delle chiese di questi reali dominj di esser provvedute d'idonei ministri, e la difficoltà di rinvenirli, per la penuria dei mezzi da costituirsi un sagro patrimonio, a misura della tassa imposta coll'ultimo concordato. Per il che considerò essere ottimo espediente quello di formarsi colle rendite delle chiese ricettizie già esistenti, e delle nuove da formarsi, tanti titoli per le sagre ordinazioni. Dettagliando poi questo assunto, propose le seguenti condizioni, cioè che le chiese ricettizie si dovessero dichiarare tutte numerate, con fissarsi dai rispettivi vescovi il numero delle partecipazioni, secondo il bisogno, in proporzione del numero necessario dei preti, avuto riguardo al numero delle anime, alle circostanze locali ed alla massa delle rendite: che tali partecipazioni così fissate servissero di titolo canonico agli ordinandi *in sacris*, senza essere però impediti i vescovi, pel miglior servizio delle chiese, di ammettere alle partecipazioni anche i preti, ed i chierici già ordinati a titolo di patrimonio sagro, di beneficio semplice, o di cappellania: che dalla fissata rendita della massa comune si prelevasse la congrua dei parrochi, che d'altronde non l'avessero: che le dette partecipazioni si considerassero come residenziali, e perciò incompatibili con altro simile beneficiato: che per supplire alle messe comuni, non sufficienti a fornire le bisognevoli partecipazioni, e per istabilire le chiese ricettizie, ove non esistono, si destinasse qualche parte del terzo pensionabile dei vescovati; si assegnassero i così detti benefizj devoluti, e le così dette cappellanie laicali; si applicasse porzione delle rendite delle chiese laicali; s'impiegasse

qualche parte delle rendite delle parrocchie molto ricche e dei seminarj abbondantemente dotati; finalmente si addicessero i fondi destinati dalle comuni per la pubblica istruzione, coll'obbligo ad uno o più partecipanti di adempire alla detta istruzione.

Sua Maestà prima di emanare le sue sovrane risoluzioni, ne volle interrogare la commessione esecutrice del concordato, la quale opinò doversi distinguere nel parere della commessione dei vescovi tre oggetti; il primo riguardante la sistemazione delle attuali chiese ricettizie colle rendite, che al presente trovansi di avere; il secondo relativo all'istituzione di nuove chiese ricettizie; e l'ultimo concernente i mezzi da supplirsi alle tenue rendite delle ricettizie già esistenti, ed alla istituzione delle nuove colla formazione di un clero parrocchiale, da incaricarsi delle scuole primarie e secondarie. E propose di riserbarsi gli ultimi due oggetti ad altro tempo, cioè per quanto sarebbero stati discussi fra il ministero di stato degli affari ecclesiastici, e quello degli affari interni: e sollecitarsi le sovrane risoluzioni, circa il solo primo oggetto.

Essendosi su queste vedute della detta commessione nuovamente fatto esaminare l'affare dalla commessione dei vescovi; la medesima ha formate le convenienti istruzioni circa il primo oggetto del piano; ed è stata di avviso d'insinuarsi a tutti gli ordinarj, che somministrino gli schiarimenti necessarj e propongano i mezzi, per formare un numero di titoli corrispondenti a ciascuna chiesa parrocchiale ove non esistono; che ove in vece di ricettizie semplici, vi sieno chiese collegiate di vera natura, ne mandino lo stato con tutte le dilucidazioni, per adattarlo allo stesso piano, salvo il dritto di collazione a tenore del concordato; e che ove finalmente non esistano nè collegiate di vera natura, nè ricettizie, diano quali fondi abbiano le chiese parrocchiali, quale congrua godono i parrochi e se agli economi siasi assegnata dalle comuni la congrua a tenore del concordato; e quali fondi possono esservi a norma dell'antecedente parere di essa commessione, di supplire alla deficienza per formare un numero di partecipazioni convenienti nelle chiese, ove mancano, o per accrescere le rendite di quelle non sufficientemente dotate.

E Sua Maestà udito il parere del consiglio di stato ordinario, nel dì 18 dello scorso mese di novembre in Verona si è degnata di approvare le indicate istruzioni, e di ordinare la pubblicazione nel modo proposto dalla detta commessione dei vescovi; coll'obbligo però agli ordinarj di dover rassegnare alla Maestà Sua per via di questo ministero di stato degli affari ecclesiastici tutto ciò che disporranno a tale oggetto ed attendere le sovrane risoluzioni.

Nel real nome partecipo tutto ciò a lei, e le rimetto copia delle suddette istruzioni, per sua intelligenza e per lo adempimento.

Istruzioni disposte dalla commessione dei vescovi coll'intervento del nunzio apostolico e sovranamente approvate il dì 18 novembre 1822.

Art. 1. Tutte le chiese ricettizie di qualunque natura esse sieno per la loro fondazione, ancorchè annesse a cattedrali, o collegiate, avranno un clero numerato incardinato alle medesime, ed abitualmente inserviente alla cura.

2. I vescovi nelle diocesi ove esistono tali ricettizie formeranno i loro piani per ciascuna di esse, fissando il numero de' preti, che crederanno potervi incardinare, avendo riguardo al numero delle anime, alle circostanze locali, ed alla massa delle rendite divisibile fra gl'incaricati, a norma di ciò che si dirà in appresso, e si rimetteranno alle autorità superiori.

3. Le porzioni di rendita certa, che saranno assegnate a ciascun partecipante, potranno servire di titolo canonico per promovendi ai sagri ordini, quando siano (come debbono tutto essere) conferite dal vescovo, previo l'esame, a norma del breve del Sommo Pontefice. Questa disposizione non impedisce, che le partecipazioni suddette possano conferirsi a dei sacerdoti ordinati, o da ordinarsi a titolo di sagro patrimonio.

4. Nel fissare la rendita della massa comune, per poterla in seguito ripartire in porzioni, si dedurranno i soli pesi intrinseci alla medesima, come fondiaria, censi, annualità passive, e manutenzione de' stabili, e di chiesa, quando la chiesa non abbia una rendita, ma sia a carico della massa.

5. Non debbono computarsi fra i pesi della massa gli onorarj soliti a darsi ai sagrestani, ai procuratori, agli esattori ed ogni altro peso che sia solito ad affidarsi a persona ecclesiastica, e del corpo; dovendo questi pesi portarsi per turno dagl'individui stessi partecipanti; come attualmente si pratica nella maggior parte di dette chiese.

6. Per tale oggetto formeranno i vescovi dei regolamenti, sentiti i cleri medesimi, affinchè tal'impieghi siano disimpegnati gradatamente, o a vicenda, cominciando sempre dà più giovani.

7. Non dovranno computarsi tra i pesi della massa da detrarsi, le funzioni sacre di qualunque natura come ufficiatura, messe cantate, e messe piane. La celebrazione di queste messe piane sarà ripartita con giusta proporzione sulle diverse porzioni, che si formeranno.

8. Nel caso, che il numero delle messe piane gravanti sulla massa comune fosse esorbitante, s'implorerà dalla Santa Sede la facoltà, perchè possano i vescovi farne una competente riduzione secondo la regola, che la medesima suol prescrivere.

9. Il partecipante, che mancherà alle funzioni, a cui sia obbligato d'intervenire, e di prender parte, sarà soggetto alla puntatura, che si fisserà stabilmente dai vescovi.

10. Fissata che sia la vera rendita netta della massa comune colle regole di sopra accennate, si preleverà dalla medesima la congrua per il parroco (quando non l'abbia d'altronde) con quel medesimo tenore, e con quelle medesime proporzioni, che sono fissate all'articolo 7 del concordato: la qual congrua dovrà essere sempre maggiore di un terzo delle altre partecipazioni, salve le consuetudini antiche delle chiese, più favorevoli al parroco.

11. Prelevata la congrua del parroco si formeranno del rimanente della massa comune tante porzioni, quanti sono i ministri, che i vescovi stimano necessari a coadiuvare il parroco nella cura, e nel servizio del culto.

12. Ove le rendite sieno sufficienti, sarà bene, che tali porzioni sieno distinte in maggiori, e minori. Si daranno le minori a quelli, che sono posteriori all'ingresso; e le maggiori a giudizio del vescovo, a coloro che avranno il merito di un più lungo e diligente servizio, e specialmente ai confessori, ed a quelli che suppliranno immediatamente le veci del parroco, e la porzione maggiore diverrà il suo titolo.

13. Una tal divisione di porzioni in maggiori, e minori, non sarà necessaria, ove i cleri ricettizi sieno annessi alle chiese cattedrali, e collegiate; perchè potranno in questi casi i meritevoli esser considerati nella collezione dei mansionariati, e canonicati, ai quali saranno conservate le rendite, di cui ora godono, ed accresciute a tenore dell'articolo 5 del concordato.

14. Dovranno sempre le partecipazioni considerarsi come importanti l'obbligo di residenza, che richiede l'attuale servizio; però ottenendosi dal partecipante un qualche beneficio incompatibile o nella stessa chiesa, o altrove, vacherà ipso jure la partecipazione.

15. Il partecipante, che si allontanerà senza giusta causa e senza permesso del vescovo, dalla sua chiesa per lo spazio di oltre tre mesi, sarà punito in una maniera conforme alle disposizioni del concilio di Trento.

16. Il prodotto delle puntature, di cui si è parlato nell'articolo 10, e che potranno risultare dalla colpevole assenza di alcuno, si dividerà in fine dell'anno fra tutt'i partecipanti, incluso il parroco.

17. Se vi saranno avanzi nella fine dell'anno, o pure aumento di rendita, o pur vacanza di qualunque partecipazione, si divideranno similmente fra tutt'i partecipanti escluso il parroco, il quale giusta l'articolo 10 deve nella sua congrua avere una porzione notabilmente maggiore delle altre partecipazioni.

18. I diritti parrocchiali minori, detti anche di stola bianca e nera, si divideranno in due parti eguali, delle quali una ne prenderà il parroco, ed un'altra si dividerà fra tutt'i partecipanti.

19. Nelle associazioni dei cadaveri il parraco, quando intervenga o per se stesso, o per mezzo di altri, che faccia le di lui veci, prenderà sempre una porzione doppia.

20. Nelle chiese, ove vi è l'obbligazione, o il lodevole costume dell'ufficiatura corale, faranno i vescovi, che sia conservato, e procureranno anzi che sia generalizzato.

— 1164 —

Reale Rescritto de' 18 dicembre 1822 partecipato dalla real segreteria e ministero di stato di grazia e giustizia ai regj procuratori generali, e regj procuratori presso le gran corti e tribunali civili sul metodo da serbarsi per impugnare le dichiarazioni di laicalità di beneficj emesse dall'abolita real camera di S. Chiara.

Sono state rassegnata a Sua Maestà talune suppliche a nome d'individui, i quali assumendo di essere state pregiudicate le proprie prerogative nel padronato di alcuni beneficj colla dichiarazione della loro qualità laicale emessa dall'abolita real camera, hanno implorato i sovrani provvedimenti, perchè sia ad essi permesso di sperimentare i loro diritti in linea di giustizia innanzi a quell'autorità che verrà dalla Maestà Sua destinata.

Sua Maestà avendo in considerazione i principj così dell'antica, che dell'attuale polizia giudiziaria per ciò che all'ordine ed alla competenza delle giurisdizioni ha particolarmente rapporto; ed udito il parere del consiglio ordinario di stato, in data de' 25 del caduto novembre, in Verona, si è degnata risolvere ed ordinare, che la revisione delle mentovate decretazioni dell'abolita real camera di S. Chiara debba accordarsi da Sua Maestà in vista de' diritti permanenti delle parti, e del pregiudizio, che i diritti medesimi ne abbiano sofferto, con commettersi dalla Maestà Sua a quello stesso tribunale, nel quale la dichiarazione della real camera si oppone, intendendosi la medesima ridotta a norma della giustizia e del diritto.

Nel real nome comunico questa sovrana determinazione alle signorie loro per l'intelligenza e norma de' collegi, cui appartengono.

— 1165 —

Reale Rescritto del 1 gennajo 1823 partecipato dal ministro di grazia e giustizia al procuratore generale presso la suprema corte di giustizia portante disposizioni circa i patrimonj e l'ammissione de' clerici alle porzioni delle chiese ricettizie.

Monsignor Rosini vescovo di Pozzuoli presidente della giunta di pubblica istruzione, per agevolare sempreppiù le sagre ordinazioni, e per facilitare la formazione dei titoli delle medesime nelle chiese ricettizie, che mancano di rendite, ed in quelle da erigersi, ha con suo rapporto degli 11 ottobre ultimo

proposto di mitigarsi, d'accordo tra Sua Maestà e la Santa Sede, in qualche parte, il rigore della tassa fissata dall'ultimo concordato, per la costituzione del titolo in favore dei preti soltanto incardinati nelle chiese ricettizie povere, e da erigersi: e di obbligare da ora le comuni di dare al clero quel tanto, che corrispondono per le scuole primarie, e secondarie, con rimanere incaricato il clero istesso delle dette scuole in quel modo, che potrà meglio convenire alle circostanze locali. E Sua Maestà udito il parere del consiglio di stato ordinario, nel di 25 dello scorso novembre in Verona ha decretato: che in quanto alla quantità della rendita bisognevole per la costituzione dei titoli necessarj alla formazione dei sagri patrimonj non si debba fare alterazione veruna a quella prescritta nell'ultimo concordato, cioè di ducati cinquanta: e solamente sia permesso, che fissandosi le porzioni delle dette chiese ricettizie povere nella proposta somma di ducati quaranta, non possono aspirarvi, se non quei chierici, i quali, oltre gli altri requisiti, abbiano inoltre la possibilità di supplire li rimanenti ducati dieci di rendita con beni fondi. Riguardo poi all'obbligare le comuni a dare al clero ciò che stanno pagando per le scuole primarie e secondarie la Maestà Sua ne ha sospesa la risoluzione fino a che seguirà l'accordo, in cui per tale oggetto debbono porsi i due ministeri di stato degli affari ecclesiastici, e degli affari interni, secondo la sovrana determinazione, indicata nel rescritto circolare degli 11 del prossimo passato mese ed anno.

Il che nel real nome partecipo a lei, per sua intelligenza e regolamento.

— 1166 —

Reale Rescritto degli 8 *gennaio* 1823 *portante la competenza dei giudici del contenzioso amministrativo nelle azioni per rimessione di mercede in un contratto di affitto coll'amministrazione comunale.*

Ho rassegnato a Sua Maestà il conflitto elevato per la competenza nella causa tra D. Luigi Murolo, ed i comuni d'Ischia per lo pagamento dello estaglio delle tonnaie di quell'isola: e la Maestà Sua, udito il parere del consiglio ordinario di stato, in data de' 23 dello scorso mese, in Venezia, si è degnata ordinare che nella causa di cui trattasi sia competente a procedere l'autorità amministrativa.

Nel real nome le partecipo questa sovrana determinazione pel dovuto adempimento.

Nota. — Giova conoscersi la specie del fatto che ha dato luogo a questa risoluzione.

Pendeva lite negli antichi tribunali tra D. Luigi Murolo affittatore delle tonnaie del comune d'Ischia, e quei comuni, intorno ai danni che Murolo diceva aver sofferti per causa della guerra marittima. Per determinazione del ministro dell'interno,

superiormente approvata a' 20 marzo 1811, fu D. Luigi Murolo assoluto dal pagamento di ducati 9802 : 92 che gli aboliti tribunali gli avevano provvisoriamente permesso di tenere sull'affitto, per causa di danni allegati. Ma questa determinazione fu con sovrano rescritto de' 13 luglio 1816 annullata come illegale, non essendo stati intesi i comuni contendenti, e fu quindi ordinato al consiglio d'intendenza della provincia di Napoli di decidere co' dovuti gravami nel merito la contesa.

Cominciò il consiglio d'intendenza a procedere, ma sopravvenuto il sovrano rescritto de' 12 luglio 1817, che ordinò dovere appartenere alla cognizione de' tribunali ordinarj le cause di escomputo derivanti da contratti tra i particolari e l'amministrazione pubblica, il consiglio d'intendenza, ad istanza di Murolo, dichiarossi incompetente, e costui incominciò ad agire ne' tribunali ordinarj. Modificato non però il rescritto de' 12 luglio 1817 dall'altro sovrano rescritto dei 4 aprile 1818, col quale Sua Maestà stabilì che le cause di escomputo appartener dovessero alla cognizione delle autorità del contenzioso amministrativo, qualora ne' contratti si fosse all'escomputo rinunziato, i comuni d'Ischia pretesero che il consiglio d'intendenza, annullata la decisione, colla quale si dichiarò incompetente, deciso avesse sul merito. Il consiglio d'intendenza però opinando non potere riesaminare una contesa già decisa, a' 13 marzo 1819 dichiarò non esservi luogo a deliberare. Reclamarono i comuni di questa decisione alla gran corte de' conti, sostenendo che per sovrano rescritto de' 4 aprile 1818 essendovi nel contratto in quistione la rinunzia all'escomputo, la causa era di competenza del contenzioso amministrativo.

La gran corte de' conti, avendo considerato che le leggi regolatrici della competenza colpiscono gli atti nello stato in cui sono, opinò che il consiglio d'intendenza avesse dovuto procedere oltre.

Il tribunale civile intanto, cui Murolo era ricorso, ai 23 gennaio 1818 dichiarò non esservi luogo a deliberare per mancanza di libello formale. Appellò Murolo di questa sentenza, e dimandò che la gran corte civile avesse dichiarato la sua competenza nella causa; e la gran corte avendo considerato che nella causa tra Murolo ed i comuni d'Ischia non trattavasi di escomputo, ma di rimissione di mercede per mancanza di cosa locata, decise esser la causa di sua competenza.

Il consiglio d'intendenza d'altronde cui fu dall'intendente partecipata siffatta decisione, posto mente: che la causa in quistione fu commessa alla sua cognizione, con sovrano rescritto de' 15 luglio 1816; che perciò niuna altra autorità poteva conoscerne: che per lo sovrano rescritto de' 4 aprile 1818 essendovi nel contratto tra Murolo ed i comuni d'Ischia la rinunzia all'escomputo, apparteneva a sè la cognizione della causa: che per altra sovrana determinazione data sull'avviso della

gran corte de' conti di sopra indicato, trovavasi rimessa la cognizione della causa al contenzioso amministrativo: e che in fine la dimanda di escomputo in quistione non dipendeva da mancanza di cosa locata, ma da' casi fortuiti, sostenne la sua competenza nella causa; e l'intendente elevò conflitto di attribuzioni.

— 1167 —

Reale Rescritto degli 8 *gennaio* 1823 *partecipato dalla real segreteria e ministero di stato di grazia e giustizia e diretto a' regj procuratori generali e regj procuratori presso le gran corti e tribunali civili sulla intelligenza del numero* 3 *dell'articolo* 5 *della legge de'* 21 *marzo* 1817 *sul contenzioso amministrativo.*

Sua Maestà volendo fissare la intelligenza del numero 3 dell'articolo 5 della legge de' 21 marzo 1817 *sul contenzioso amministrativo* (1), udito il parere del consiglio ordinario di stato, in data de' 23 dello scorso mese, in Venezia, si è degnata dichiarare, che nelle controversie su i contratti passati coll'amministrazione pubblica sian competenti a procedere i giudici del contenzioso amministrativo se si quistioni della intelligenza, o esecuzione della volontà de' contraenti, e sian poi competenti i tribunali ordinarj, quantevolte nelle controversie anzidette si quistioni della intelligenza della legge, o dell'applicazione di essa ad un caso non regolato dalla espressa volontà de' contraenti.

Nel real nome partecipo alle signorie loro questa sovrana determinazione pel dovuto adempimento.

— 1168 —

Reale Rescritto del 8 *gennaio* 1823 *partecipato dal ministro delle finanze col quale si danno disposizioni a regolare le liquidazioni a causa delle affrancazioni di cedole seguite nella cassa di ammortizzazione dietro la legge del* 4 *maggio* 1810 *ed il decreto de'* 17 *ottobre* 1811.

Con rapporto de' 12 ottobre del passato anno numero 2662. ella di accordo col presidente de Ciutiis agente del contenzioso della tesoreria, mi han fatto conoscere che per le liquidazioni finora fatte, la cassa di ammortizzazione è debitrice di annui ducati 13575:01 a causa delle affrancazioni di cedole,

(1) L'articolo 5 di questa legge è così concepito. — Ciò nondimeno non potranno mai appartenere alle autorità, incaricate del contenzioso amministrativo, ancorchè vi sia interessata l'amministrazione pubblica o lo stato:

1. L'esame ed il giudizio delle azioni tendenti a rivendicare la proprietà di un immobile, o ad asserirne la libertà, salvo per questo ultimo caso le disposizioni contenute nell'articolo 6 della presente legge;

2. L'esame ed il giudizio delle quistioni sullo stato delle persone;

3. L'esame ed il giudizio delle azioni civili di qualunque natura, nelle quali non cada in quistione la legittimità, la validità, o la interpetrazione di un atto dell'amministrazione pubblica.

seguite nella cassa medesima dietro la legge de' 4 maggio 1810 ed il decreto de' 17 ottobre 1811. Ed a questi annui ducati 13575:01 elleno avendone aggiunti altri annui ducati 1165.06 spettanti a diversi particolari creditori censuarj, i di cui crediti con decreto de' 6 ottobre 1814 passarono a carico della cassa di ammortizzazione l'ammontare dell'annua rendita per ora liquidata da doversi compensare dalla cassa ascenderebbe a ducati 14741 : 07.

Ora per la compensazione di quest'annualità e di altre che potrebbero in seguito liquidarsi dovute dalla cassa, mi han elleno proposto destinarsi alcuni fondi, e crediti consistenti in censi posti nelle provincie di Napoli e Terra di Lavoro in piccole case ed in piccoli terreni appartenenti al demanio, ed in alcuni canoni anche in generi, dell'ammontare in tutto di annui ducati 17764: nell'intelligenza che nell'assegnazione de' beni corporci compresi nei detti ducati 17764 l'imponibile fondiario debbà essere di norma per fissare la rendita ne' casi: 1. che il fondo sia sfittato; 2. che l'affitto sia inferiore dell'imponibile. In riguardo alla goduta dei frutti mi hanno elleno proposto di farne l'assegno con quella resta che si troverà dovendo il debitore all'epoca dell'assegnazione, da tenersene poi conto con coloro a cui verrà ceduta.

Rassegnatosi adunque da me un tale affare a Sua Maestà, inteso il consiglio ordinario di stato, la Maestà Sua nel dì 23 dicembre ora scorso da Venezia si è degnata approvare la destinazione de' detti fondi e crediti in annui ducati 17764 in compenso de' crediti di cui sopra è parola: con legge però che tali fondi e crediti d'assegnarsi quantunque posseduti da vescovi, da capitoli, seminarj, parrocchie ec. ec. debbono rimanere soggetti alla reluizione o alla vendita rispettivamente in iscrizioni sul gran libro, da essere questi trasferiti a quei titolari, a' quali i fondi, o crediti vengono dati in compenso.

Nel real nome le partecipo quindi questa sovrana determinazione per lo adempimento di risulta.

— 1169 —

Reale Rescritto degli 11 gennaio 1823 partecipato del ministro degli affari ecclesiastici portante disposizioni relative al numero dei conventi de' mendicanti ripristinati da costituire una regolare famiglia.

Per adempimento di ordini di Sua Maestà, pervenuti da Venezia, s'informerà se i conventi di medicanti ripristinati nella sua diocesi abbiano il numero di religiosi, da costituire una regolare famiglia, appunto come in ciascun ristabilimento di essi conventi dalla Maestà Sua accordato, si è espressamente inculcato. Qualora troverà tali conventi forniti della competente famiglia, lo riferirà, ed avrà cura, che la medesima vi sia costantemente conservata, con darne conto in ogni sei mesi. Se

poi rinverrà, che niuno, o alcuni di essi conventi non abbiano una famiglia completa, farà sapere a punto fisso quanti religiosi risseggano in ciascuno dei detti conventi; indicando pure se in comune di primo ordine, o di secondo.

— 1170 —

Decisione de' 14 gennaio 1823 emessa dalla corte suprema di giustizia sulla quistione se la omissione dell'appuramento del fatto in cause dipendenti da' processi antichi costituisce un mezzo di annullamento presso la suprema corte di giustizia?

D. Teresa Satriani chiese contra D. Leonardo Satriani l'annullamento dell'istrumento per divisione di beni eseguita nel 1755 tra coloro, dai quali avevan rispettivamente causa. Questo giudizo incoato ne' vecchi tribunali, passato indi a' nuovi tribunali, vi fu dopo varie vicende e previa istruzione per iscritto diffinitivamente deciso ai 28 settembre 1820. La dimanda avanzata da una delle parti *per l'appuramento del fatto* a norma del regolamento d'ordine era stata rigettata dai tribunali. Da ciò ricorso per annullamento, ad avvalorare il quale altri mezzi ancora furon dedotti e risguardanti mere quistioni di fatto.

La corte suprema:

Considerando, che il sommario degli atti, ossia l'appuramento de' fatti nascenti dagli antichi processi non trovasi prescritto a pena di nullità, nè la mancanza di esso porta a violazione di legge, o di rito, che possa dar adito a ricorso per annullamento. D'altronde questo appuramento di fatto è necessario quante volte una causa antica si porti per la prima volta al giudizio de' novelli tribunali.

Considerando che nella specie la causa cominciò nel tribunale civile di Monteleone, e poi si trattò nella corte di appello di Catanzaro, e quindi nella corte di appello di Napoli in grado di rinvio fattone dalla gran corte di cassazione.

Considerando che in tutto il corso di questi atti non mai si richiese il detto appuramento, nè mai vi fu lagnanza di essersi omesso. Ond'è chiaro, che tutt'i fatti nascenti da' processi fabricati nel già sacro regio Consiglio per la causa fra D. Antonio Satriani, e la nipote D. Vittoria furono pienamente dedotti dalle parti, e si ebbero presenti dalla gran corte civile, veggendosi rapportati con distinzione nelle narrative inserite nella decisione impugnata; e trovandosi anche di essi fatta chiara menzione ne' motivi espressi nella detta decisione.

Considerando che gli altri mezzi allegati risguardan mere quistioni di fatto e quindi non sono della sua competenza;

Rigetta il ricorso ec. ec.

— 1171 —

Circolare de' 15 gennajo 1823 emessa dalla real segreteria e ministero di stato di grazia e giustizia diretta ai regj procuratori generali, e regj procuratori presso le gran corti e tribunali civili per assicurare al real tesoro il rimborso delle spese giudiziarie a credito ne' giudizj civili (1).

Onde assicurare al real tesoro il rimborso delle spese giudiziarie a credito ne' giudizi civili, di accordo col signor ministro delle finanze, è stato stabilito:

Che negli officj del ministero pubblico, e dell'amministrazione del registro e bollo sieno aperti de' registri, ne' quali dovrà esser presa nota di ciascuna determinazione sovrana, che concede la grazia delle spese giudiziarie a credito;

Che a norma della disposizione compresa nell'*articolo* 224 *delle leggi della procedura ne' giudizi civili*, i patrocinatori delle parti, alle quali sarà stata conceduta la grazia delle spese a credito, debbano chiederne il rimborso nell'atto delle loro conclusioni in favore dell'amministrazione del registro e bollo;

Che la condanna alle spese anzidette qualora abbia luogo, debba esser profferita a vantaggio dell'amministrazione istessa del registro e bollo;

Che i patrocinatori debbano passare al ministero pubblico la spedizione esecutiva delle sentenze per la condanna a queste spese; e ciò sotto pena di risponsabilità personale per lo ricupero delle medesime, e di sospensione dall'esercizio delle loro funzioni per un tempo non maggiore di sei mesi;

Che gli agenti del ministero publico debban passare queste spedizioni esecutive ai direttori del registro e bollo delle rispettive provincie, ed adempire a tutte le parti, che convengono alle loro funzioni pel ricupero delle spese anzidette. I direttori procureranno la esecuzione di queste sentenze per mezzo de' ricevitori dell'amministrazione.

Nel partecipare tutto ciò alle signorie loro, le incarico di curarne il dovuto adempimento. Prevengo pure le signorie loro, che il signor ministro delle finanze darà da parte sua gli or-

(1) Ad oggetto di facilitare a' poveri il conseguimento de' diritti che avessero a sperimentare in linea giudiziaria, Sua Maestà si compiace accordare a' medesimi la grazia di notarsi a credito i diritti di bollo, di registro, e di cancelleria per gli atti che debbon praticarsi a loro istanza, quali dritti con formola abbreviata appellansi *spese giudiziarie*. Questa grazia è conceduta da Sua Maestà sopra rapporto dal segretario di stato ministro di grazia e giustizia e dopocchè per mezzo di agenti del ministero pubblico è stato verificato co' modi dalla legge stabiliti di concorrere in colui che la implora 1. la giustizia dell'azione o dell'eccezione che dee esser presentata alla cognizione de' tribunali; 2. lo stato d'indigenza del ricorrente. A questa grazia è sempre unita la clausola che queste spese giudiziarie a credito debbano essere soddisfatte alla real tesoreria da quella delle parti contendenti che sarà succombente nel giudizio.

dini corrispondenti all'amministrazione del registro e bollo per la esecuzione delle riferite disposizioni in quella parte che riguarda gl'interessi della real tesoreria.

— 1172 —

Decisione de' 18 gennaio 1823 emessa dalla corte suprema di giustizia sulla quistione se la clausola rivocatoria compresa in un testamento nullo per difetto di forma vale ad annullare un precedente testamento valido?

D. Laura Contestabile di Borgia fece due testamenti per atto pubblico, uno ai 13 gennajo 1818, e l'altro ai 26 gennajo 1819. In ambedue scrisse egualmente eredi quattro di lei figliuole, ed una nipote da figlio premorto; il secondo testamento colla clausola rivocatoria del precedente, variò solo in quanto a' legati.

Morta la testatrice, il secondo testamento si riconobbe nullo per difetto di solenni. Da ciò disputa sul modo di succedere; se dovea cioè, darsi luogo al primo testamento, od alla successione intestata. Il tribunale civile fu per la validità del primo testamento. In grado di appello, la gran corte civile in Catanzaro, considerando: Che sebbene si fosse controvvertito, se la clausola rivocatoria compresa in un testamento nullo per difetto di forma valesse ad annullare il precedente, pure ritrovandosi nel secondo testamento della Contestabile, insieme alla clausola rivocatoria, i solenni dell'atto avanti notajo, se non era operativo come testamento valea ad annullarlo come atto notarile; Che l'utile non si vizia per lo inutile; anche perchè rilevandosi dal secondo testamento la volontà sicura della testatrice di recedere dal primo, non potea il medesimo sostenersi contro la volontà di lei; con decisione de' 6 novembre 1820 rivocando la sentenza de' primi giudici, dichiarò aperta la successione intestata.

Ricorso per annullamento a ragion di violazione dell'articolo 1035 delle leggi civili e delle leggi protettrici de' testamenti.

La corte suprema di giustizia:

Visto l'articolo 1035 delle leggi civili:

Ha considerato:

Che ai termini di questo articolo un primo testamento non si rivoca, che da un secondo testamento egualmente valido, che il precedente, o con atto avanti notaro; vale a dire con titolo autentico, non mai per la clausola rivocatoria compresa in testamento nullo, o da volontà, che voglia trarsi dall'atto medesimo già dichiarato nullo, come ha deciso la gran corte civile in Catanzaro:

Che sebbene nella redazione degli articoli del codice civile sulla rivocazione de' testamenti si fosse proposto di aggiungervi, che ove il testamento comunque nullo avendo la clausola rivocatoria bastasse ad annullare il testamento anteriore; è pur

vero, che cotesta idea fu esclusa, e rimase l'articolo 1035 com'era redatto: verità, che si conferma dall'articolo 1037, ov'è scritto, ch'è valida la rivocazione fatta in un testamento rimasto senza effetto per le rinunzie dell'erede, o del legatario. Se il testamento nullo valea a rompere il precedente, era una superfluità dichiararlo nel caso di un testamento caduco; nella legge nullo di ozioso:

Che la verità istessa si rende anche più sicura, qualora l'articolo 1035 sulla rivocazione de' testamenti si avvicini agli articoli 1317, e 1318 relativi al titolo autentico. Nel primo son fissati gli estremi, che lo costituiscono, cioè la competenza dell'officiale, ed il concorso de' solenni richiesti. Coll'altro si dichiara, che ove l'atto manchi di uno de' due estremi, non è autentico, e vale solo come scrittura privata, se abbia la firma delle parti. Dunque i testamenti, che debbono farsi con atto avanti notajo, e manchino de' solenni, scompariscono all'occhio della legge:

Che ciò posto, ove si accogliesse il mezzo di rivocare il precedente testamento, con un posteriore ancorchè nullo, si farebbe sottentrare la idea momentanea del privato alla volontà espressa del legislatore; e l'articolo 1035 sarebbe in opposizione all'articolo 1318 del codice civile:

Che decomporre il testamento nullo, per trovare nel medesimo un'atto notariale valido, è sottrarre non solo il testamento dalla classe degli atti notariali compresi nella sanzione generale, ma dividere l'atto solenne, e legittimo del testamento, anche nell'essenza, mentr'è indubitatamente individuo. *Atto notariale* è un vocabolo generico, che non stà da se, ma riceve l'essere ed il nome dalla volontà delle parti, come l'autenticità dell'ufficiale pubblico destinato a riceverlo. Ove il cittadino ha rogato i testimonj per un atto a causa di morte, non sarà altro, che un testamento. Sarà l'atto richiesto dal legislatore un mezzo di rivocare il testamento anteriore se questa, e non diversa è stata la volontà dichiarata dal cittadino, e non un testamento:

Che D. Laura Contestabile volle fare un secondo testamento e non un semplice atto rivocatorio, ond'è che ove ritrovato questo nullo, si ritenesse, come atto rivocatorio, si farebbe esistere da se quello, che non può essere, che per la volontà della parte, e della legge; si urterebbe alla regola che dal nulla non si fa nulla, e l'atto illegale annienterebbe quello, che la legge sostiene:

Che alla regola cennata, non è d'ostacolo l'altra menata avanti nella contestazione, che *utile per inutile non vitiatur*. La prima è sempre vera *ex nihilo nihil fit*. L'altra può sussistere, quanto alle diverse parti di una convenzione, o disposizione, che si voglia, ma non già quanto alle formalità, ed

all'esistenza dell'atto, che la comprende; che non può esser nulla, e valida nel tempo istesso una cosa medesima.

Che qualora le gran corte giudicatrice in Calabria trovava pur dubbio nell'articolo 1035, a giusta regola d'interpetrazione dovea vedere *quo jure civitas retro in ejusmodi casibus usa fuisset*, *leg.* 27 ff. de leg., anzichè cercata altrove. Or ne' principi elementari della materia sull'azione, e rivoca di testamenti, è scolpito che la volontà del testatore opposta al primo testamento, non vale ad annullarlo, se non viene espressa in un secondo ugualmente valido, od ove si annientano le prime tavole, altrimenti comunque costasse del cangiamento di volontà, e vi fosse anche testamento principiato e rimasto per motivo qualunque, anche indipendente dal testatore, imperfetto; esso è pur valido, e si sostiene. *Priores tabulae jure factae non alias irritae fiunt nisi sequentes rite ordinatae, et perfectae fuerint.* §. 1 e 7 insti. quibus mod. test. infirm. leg. 2 ff. de injusto rupt. test.

Che la legge 21 *cod. de testam. ed quemad.*, per cui l'atto imperfetto, e l'istituzione dell'erede del sangue, bastava a rompere il testamento scritto in favore degli estranei, è una eccezione alla regola, come la *l.* 24 *cod. eod.* che dopo il decennio, riconosceva la rivoca del testamento pronunziata in presenza di tre testimoni almeno. Fuori di cotesti casi, un testamento meno solenne, un atto imperfetto valea a rivocare i legati, i fedecommessi, ma non il testamento nella parte sostanziale, cioè nella istituzione di erede.

Che in fatti la legge 36 *de testam. milit*, e la legge 24 de *adim. legat.* invocate a sostenere l'efficacia del testamento nullo parlano precisamente di legato tolto con volontà espressa, e per via di fatti. Co' codicilli, neppure, comunque ammessi dal legislatore, poteva deferirsi, o togliersi direttamente l'eredità ma co' medesimi si davano, e toglievano i legati, ed i fedecommessi. Ed è pur vero, che quello che poteva farsi co' codicilli non poteva farsi co' testamenti, comunque avessero i solenni de' codicilli, se non quando vi si univa la clausola codicillare. Dunque la rivoca contenuta in un testamento posteriore essenzialmente nullo per la sua forma, è colpita di nullità, come il testamento, che la comprende. Legge 201 de reg. jur.

Che malamente il giudice del merito porta a quistione di volontà una causa, che riguarda la validità, od invalidità di un testamento. La quistione di volontà suppone la validità dell'atto, che la comprende; e questo dee vedersi in faccia alla legge, che ne fissa la formalità, ed al confronto dell'atto, che s'impugna, non già dall'intenzione della parte non legalmente indicata.

Che la gran corte civile di Catanzaro, colla decisione in esame, distrusse la volontà della Contestabile, mentre disse di conservarla. Se ella voleva morire intestata, non avrebbe

fatto un secondo testamento, ma si sarebbe servita di un atto notariale a rivocarlo. Ma dacchè dopo il primo, fece un secondo testamento, è chiaro, che volle surrogare la volontà propria a quella della legge, e che la rivoca del precedente era subordinata alla validità dell'altro. E perciò, ove diede luogo alla successione intestata, distrusse la volontà della testatrice, che dovea conservare.

Per siffatte considerazioni la corte suprema annulla la impugnata decisione ec. ec.

— 1173 —

Circolare del 18 gennaio 1823 emessa dal ministro dell'interno con la quale si determina a quali osservanze sien soggetti i patrocinatori prima di entrare in esercizio delle loro funzioni.

Sua Maestà (N. S.), veduto il parere del consiglio ordinario di stato in data de'6 del corrente, da Vienna, su di un rapporto della giunta di pubblica istruzione de' 16 ottobre ultimo, relativamente agli esami per lo conferimento de' gradi dottorali, ha ordinato che si richiamino in osservanza le leggi, ed i regolamenti; e quindi che i patrocinatori non siano ammessi all'esercizio, se prima non siano esaminati, ed abbiano ottenuto il grado di licenza dall'università degli studi, e che quei che attualmente trovansi esercitando la professione medesima di patrocinatori senza aver conseguito il detto grado, debbano subire un esame in iscritto innanzi ad una commessione composta da' procuratori regj de' luoghi, ove si trova una corte di appello, una criminale, un tribunale civile. Ne' luoghi poi ove risiede una corte criminale, ed un tribunale civile, i procuratori regj presso questi due collegi comporranno la detta commessione, associando loro un giudice o della corte, o del tribunale. Quando gli esami si eseguano ne' luoghi di residenza degl'intendenti, questi faranno anche parte della detta commessione. Gli esami suddetti si faranno a norma del regolamento per la collazione de' gradi accademici. Siccome a' patrocinatori si è data la facoltà di esercitare la loro professione a condizione, che nello spazio di due mesi presentino il diploma di licenza, così quando i medesimi si presenteranno all'esame colla esibizione delle fedi richieste dal detto regolamento, e del lodevole esercizio, e fatto il deposito de' dritti, il procuratore regio potrà abilitarli a continuare le funzioni temporaneamente, fino a che l'università non avrà deciso sul merito degli esami e spedirsi loro il diploma.

Vuole inoltre la Maestà Sua, che non si ammettano domande per ottenere cariche giudiziarie, se non di coloro, che dimostrano di esser laureati ed esaminati.

Parimente comanda il Re che coloro i quali ottengono dignità ecclesiastiche, non possano essere immessi nel possesso, se prima non siano muniti della laurea.

— 1174 —

Circolare del 18 *gennaio* 1823 *emessa dal ministro delle finanze con la quale si determina la necessità del consenso del percettore della sezione in cui son siti i fondi a' quali si riferiscano i depositi giudiziarj qualora si voglia da altri precettori ritirar denaro depositato presso la cassa di ammortizzazione.*

In un rapporto de' 27 novembre ultimo ella, rammentando il real rescritto degli 11 agosto 1819 pel quale fu dichiarato che per facilitare a' percettori la esazione della contribuzione fondiaria, la cassa di ammortizzazione a semplice richiesta dei percettori medesimi, farebbe loro liberazioni di somme dal denaro depositato per conto de' contribuenti, espone due quistioni:

1. Se tali depositi possono liberarsi a' percettori anche per conto della tassa straordinaria imposta per gli alloggi degli uffiziali austriaci.

2. Se chiedendosi liberazioni da' percettori, deggion queste limitarsi al denaro che trovasi depositato di pervegnenza de' fondi siti nella sezione, che riguarda il percettore che ne chiede la liberazione, ovvero estendersi indistintamente a tutti i depositi di somme soggette al privilegio del tesoro, qualunque sia la sezione in cui i fondi son posti.

Essendo stata la tassa degli alloggi sommessa alle stesse coazioni, ed agli stessi privilegj della contribuzione fondiaria, risulta da ciò che quante volte i percettori non possono direttamente esigere da' contribuenti le quote scadute sulla tassa degli alloggi, hanno il dritto di sperimentare anche per questa straordinaria contribuzione le loro ragioni e dritti su depositi che possono trovarsi esistenti presso la cassa di ammortizzazione di somme soggette al previlegio di cui gode il tesoro.

Quanto al secondo quesito egli è vero che accordandosi ai percettori la facilitazione di chiedere liberazioni da' depositi pervegnenti da qualunque fondo soggetto al privilegio del tesoro, si verrebbero a ledere, come ella saggiamente osserva, i dritti di quel percettore nella cui sezione è posto il fondo che produce il deposito. Nulladimeno, per non ricusare assolutamente a' percettori facilitazioni di simil fatta, conviene stabilire che nel presentarsi da essi le domande alla cassa di ammortizzazione debbano ottener prima il consenso di quel percettore, nella cui sezione son siti i fondi a' quali il deposito si riferisce. Così rimangon conciliati gl'interessi ed i dritti di tutti i contabili.

Ella dunque può tener questa norma nel disporre liberazioni su depositi di somme soggette al previlegio di cui gode la real tesoreria generale e pel tempo in cui questo previlegio può esercitarsi.

— 1175 —

Reale Rescritto de' 18 gennaio 1823 partecipato dal ministro degli affari di Sicilia al luogotenente generale col quale si danno disposizioni pei depositi giudiziari amministrativi o volontari.

Sul rapporto di vostra eccellenza del 12 del passato dicembre concernente i depositi giudiziarj ed amministrativi o volontari fatti in cotesto banco prima di mettersi in osservanza le regole stabilite col real decreto de' 9 giugno 1820 ed esistenti tuttavia al conto de' particolari, Sua Maestà, inteso il consiglio di stato ordinario, uniformandosi al parere di vostra eccellenza si è degnata ordinare.

1. Che per li depositi giudiziarj ed amministrativi o volontari esistenti nel banco di Palermo ed in quello di Messina dopo la pubblicazione del sopradetto decreto de' 9 giugno 1820 si esegua quanto è prescritto nello articolo 15 del decreto medesimo.

2. Che per tutti gli altri depositi giudiziari, ed amministrativi e volontarj i quali si trovavano fatti nei banchi di Palermo e Messina pria che si fosse eseguito il detto decreto dei 9 giugno 1820 debba adempirsi quanto si trova stabilito in esso decreto, perchè l'amministrazione di tali depositi si tenga dalla tesoreria generale, e che in conseguenza si faccia dei depositi medesimi l'intestazione alla detta tesoreria generale pel modo proposto, cioè tesereria generale *conto a parte dei depositi giudiziarj ed amministrativi o volontarj.*

3. Che in riguardo alla restituzione pel pagamento di tali depositi fatti nei banchi di Palermo e di Messina, siffatta restituzione e pagamento debba aver luogo per banco previo il mandato della autorità giudiziaria competente e con le formalità prescritte nell'articolo 8 del suddetto decreto senza farsi soffrire agli interessati il menomo ritardo o attrasso.

Le polizze di pagamento si disporranno in Palermo dal tesoriere generale per avere il suo corso ed esecuzione a seconda degli stabilimenti generali della stessa tesoreria come si adempie per tutti gli altri esiti della tesoreria medesima, ed in Messina tali polizze saranno disposte ed eseguite dal funzionario ivi incaricato dalla tesoreria generale, osservate le stesse regolarità che si adempiono per ogni altro esito del regio erario.

Nel real nome partecipo a vostra eccellenza questa sovrana determinazione per l'uso conveniente.

— 1176 —

Decisione de' 21 gennaio 1823 emessa dalla corte suprema di giustizia con la quale si stabilisce che il ricorso per annullamento avverso una decisione non notificata è ricettibile, quantunque sieno state notificate decisioni posteriori pronunziate per esecuzione di una parte interlocutoria della prima decisione definitiva impugnata col ricorso.

La signora Giovanna de Luca ai 29 settembre 1676 fondò, di alcune vigne, un legato pio a pro di Giovaun Maria, e Giuseppe de Luca, e *discendenti dalla linea effettiva di essi Giuseppe, e Giovanni Maria di famiglia de Luca*; *dichiarando non essere compresi altri della famiglia de Luca, che pretendessero in futurum discendere dalle femine della linea effettiva di detti Giovanni Maria, e Giuseppe.*

Il legato dovea alternativamente passare, ogni decennio, dall'una all'altra delle due linee chiamate.

Mancando totalmente tanto i maschi, quanto le femine della discendenza e linea di detti de Luca, il legato dovea passare al monistero di S. Domenico di Molfetta.

La linea maschile del Giovanni Maria de Luca si estinse nel 1771. Emilio e Michele Tortora son discendenti dalla linea feminina di lui.

La linea maschile del Giuseppe de Luca si estinse nel 1811 per morte di Giuseppe Saverio de Luca. Lasciò questi una figliuola, Eularia de Luca, maritata con Giovanni Filioli Effrem padre de' minori Pietro e Camillo.

I Tortora chiesero nel già tribunale civile di Trani la spettanza del suddetto legato e la divisione de' beni al medesimo addetti fra essi, ed i minori Filioli Effrem. Per costoro si oppose carenza di azione, mancanza di pruova del possesso, e della identità del fondo legato ec.

Il tribunale con sentenza del 5 giugno 1815 rigettò la domanda de' Tortora, assumendo che, ammettendosi i beni, contro la volontà espressa della disponente, sarebbero usciti dalla linea effettiva de' contemplati.

I Tortora ne appellarono. L'abolita corte di appello di Altamura con decisione del 17 agosto 1816;

1. dichiarò spettare agli appellanti Tortora la metà del fondo legato;

2. ordinò istruzione per iscritto circa la identità, e possesso del fondo medesimo.

Per parte de' Filioli si ricorse per annullamento. Fra gli altri mezzi dedussero aver la detta corte di appello interpetrata la volontà della signora Giovanna de Luca circa la natura del legato in quistione, contro l'espresse parole della medesima, poichè ha ammessi al legato i discendenti da femina, che ne sono espressamente esclusi. Si è quindi violata la legge 25 *D.*

de legat. 4, in cui è stabilito la regola che *cum in verbis nulla ambiguitas est, non debet admitti voluntatis quaestio.*

Da altra parte i Tortora chiesero che il ricorso fosse dichiarato irrecettibile;

1. poichè per l'articolo 582 delle leggi di procedura ne'giudizi civili e per le abolite leggi regolatrici del procedimento circa i ricorsi per annullamento, il ricorso è irricettibile ove non sia intimato fra tre mesi dal dì della intimazione della sentenza o decisione, che si vuole impugnare: e nel suggetto caso i Tortora aveano intimato a' Filioli una seconda decisione della stessa abolita corte di appello del 14 marzo 1817, pronunziata in esecuzione dell'enunciata decisione, che ora s'impugna; ed il ricorso si è prodotto il dì 6 gennaio 1819:

2. poichè la quistione circa la natura del legato, di cui è parola, è quistione di puro fatto, e per conseguenza non suggetta alla censura della corte suprema.

La corte suprema considerando:

Che l'articolo 582 delle leggi di procedura ne'giudizj civili espressamente ordina che i tre mesi, fra cui si dee intimare il ricorso per annullamento, corrono dal dì della intimazione ricevuta della sentenza, o decisione che s'intende impugnare:

Che nel suggetto caso, anzicchè essersi prodotto il ricorso dopo il trascorrimento del detto termine, l'intimazione della decisione impugnata non si vede punto eseguita a persona, o a domicilio:

Che non giova ricorrere all'intimazioni delle decisioni posteriormente pronnnziate per esecuzione della parte interlocutoria della decisione impugnata, sì perchè è rimasta sempre intatta la parte definitiva che risguarda la spettanza del legato, sì perchè essendo il ricorso per annullamento un rimedio non sospensivo, l'esecuzione data alla parte interlocutoria non potea cagionare il trascorrimento del termine a produrre il ricorso.

Considerando che del pari insussistente sia l'altro motivo di irricettibilità, perciocchè, sebbene sia vero la regola che le quistioni circa le volontà de' defunti *in aestimatione iudicis sunt*, ad ogni modo siffatta regola cessa riguardo a quelle volontà, che la legge ha preveduto, e sulle quali si è spiegata: e che se la legge ha fissato le regole per la interpetrazione degli atti sì tra'vivi, sì di ultima volontà; non si possono sottrarre alla censura della corte suprema quelle decisioni, nelle quali per via di fallace, e non legale interpetrazione gli atti vengono snaturati: che tale sia il caso presente ec.

Per siffatte considerazioni la corte suprema dichiara ricettibile il ricorso, e nel merito annulla la impuguata decisione ec. ec.

— 1177 —

Circolare de' 22 gennaio 1823 emessa dalla real segreteria e ministero di stato di grazia e giustizia e diretta ai regi procuratori generali e regi procuratori presso le gran corti e tribunali civili per la vigilanza sugli uscieri, onde non istrumentino che per atti delle autorità giudiziarie e per quelli pei quali abbiano ricevuto dalla legge un'espressa commissione.

La legge organica dell'ordine giudiziario ed il decreto de'17 agosto 1819 han chiaramente ed esattamente fissate le attribuzioni degli uscieri presso le autorità giudiziarie. Ciò non ostante dai reclami, che a me son pervenuti, ho rilevato che non di rado gli uscieri prestano il loro ministero per atti presso autorità, alle quali essi sono estranei, come nelle cause ecclesiastiche ec. ec.

Onde questo inconveniente cessi e gli uscieri non eccedano la linea delle loro attribuzioni, elleno veglieranno alla rigorosa esecuzione della legge e del decreto anzidetto, e li avvertiranno, che il ministero cui son chiamati ad adempire, versa unicamente su gli atti innanzi alle autorità giudiziarie, e su quelli, pe' quali sono espressamente autorizzati da leggi o decreti particolari. Ove gli uscieri dimentichi di questi loro doveri si permettessero di contravvenirvi, elleno saranno solleciti di tradurli per misure disciplinari innanzi ai tribunali, e provocarne la punizione a' termini della legge.

— 1178 —

Reale Rescritto del 29 gennaio 1823 partecipato dal ministero degli affari di Sicilia a quel luogotenente generale col quale si proibisce la immissione delle armi da fuoco provvenienti dall'estero.

Ho umiliato al Re quello che vostra eccellenza manifestò con rapporto dei 19 dicembre ultimo circa il permesso chiesto dai negozianti inglesi Oathel Blaulet d'immettere 49 canne di fucili da caccia, che si trovano per loro conto depositati in dogana, e del divieto disposto dall'eccellenza vostra, sì per la non immissione delle 49 canne in discorso, che in generale per la non immissione ancora in Sicilia delle armi da fuoco; Sua Maestà udito il consiglio di stato ordinario, con sua decisione emessa in Vienna in data del 17 andante si è degnata approvare quanto vostra eccellenza ha disposto pel divieto della immissione delle armi da fuoco, menocchè se non preceda un'espresso permesso da ottenersi dalla Maestà Sua ad istanza di chi si trova provveduto della licenza d'armi, e nel numero limitato al proprio caso; e che per le 49 canne di fucili delle quali si tratta non si permetta la immissione.

Di real ordine partecipo ciò a vostra eccellenza per l'uso corrispondente.

— 1179 —

Decisione de' 20 gennajo 1823 emessa dalla corte suprema di giustizia con la quale si stabilisce che ne' giudizj correzionali è ammissibile l'appello dell'incolpato sottoposto per semplice consegna di un mallevadore e che ne abbia promessa la presentazione in giudizio senza obbligare a pagare una somma determinata in caso d'inadempimento ; e se può la gran corte criminale senza pubblica discussione profferire in appello il non costa, quando in prima istanza sia profferita la dichiarazione di reità.

Il giudice del circondario di Trani con sentenza degli 11 dicembre 1821 dichiarò costare, che Francesco Saverio Massese avea commesso contrabbando di sale, e profferì a di lui carico, oltre la confisca del sale, la condanna di venti giorni di prigionia, dell'ammenda di ducati dugento, e delle spese del giudizio in forza degli articoli 388 e 389 della legge del dì primo giugno 1817, dell'articolo 18 titolo 4 del decreto de' 14 maggio 1810; e dell'articolo 3 dell'altro decreto de' 13 marzo 1806.

Il condannato, sottoponendosi a semplice consegna, produsse l'appello alla gran corte criminale in Trani, la quale senza pubblica discussione profferì con decisione de' 27 agosto 1822 il *non costa*, e lo scioglimento dell'incolpato dalla consegna.

Ricorso dell'amministrazione de' dazi indiretti, che nella qualità di parte domandò l'annullamento. Conchiuse per l'annullamento stesso il ministero pubblico presso la corte suprema di giustizia:

1. perchè non trovandosi il Massese sottoposto ad alcun modo legittimo di custodia, nè avendo data alcuna cauzione, non era ammissibile l'appello.

2. perchè non poteasi dalla gran corte profferire in grado di appello il *non costa* senza rinnovare la discussione pubblica.

La corte suprema di giustizia:

Considerando, che l'articolo 386 del rito penale dichiara decaduto dall'appello l'imputato, che nel termine datogli per appellare non si trovi sotto un modo qualunque di custodia, o non offra idonea cauzione:

Considerando, che il Massese allorchè produsse l'appello non era sotto alcun modo di custodia, (1) nè avea offerta alcuna cauzione; e ciò non ostante la gran corte esaminò l'appello in merito violando il citato articolo 386.

(1) La semplice consegna, cui trovavasi sottoposto il Massese non è tra i modi legittimi di custodia in forza dell'articolo 116 delle leggi di procedura penale, così concepito.

» La consegna importa l'obbligo d'un mallevadore di presentar l'imputato ad ogni ordine della gran corte, qualunque sia il modo di custodia sotto cui si rimane l'imputato.

Considerando, che sebbene l'articolo 391 del rito penale lasci all'arbitrio delle gran corti criminali il ripetere in grado di appello la pubblica discussione; pure questa facoltà si cangia in necessità, allorchè si voglia distruggere la convizione del primo giudice. Ciò avviene perchè nel sistema degli attuali giudizi penali la risoluzione delle quistioni di fatto colle formole del *costa* o del *non costa* deve essere sempre preceduta dalla pubblica discussione delle pruove unica e sola fonte da cui il magistrato può attingere la sua convizione sulla reità dell'accusato, o rimaner sulla medesima in dubbio:

Considerando perciò che la gran corte criminale in Trani violò tutto il sistema degli attuali giudizi penali e precisamente il mentovato articolo 391 quando senza nuova pubblica discussione, pronunziando il *non costa*, distrusse la convizione del primo giudice, che in seguito di discussione pubblica avea profferito il costa:

Considerando però che il ricorso si è prodotto non già dal pubblico ministero, ma dalla sola amministrazione de' dazi indiretti in qualità di parte civile, che giusta il numero 3 dell'articolo 306, e dell'articolo 313 ha dritto al ricorso per i danni ed interessi civili.

Veduti gli articoli 186 e 391 delle leggi di procedura penale così concepiti:

386. *Decaderà dall'appello l'imputato, che nel termine datogli per appellare non si trovi sotto un modo qualunque di custodia, o non offra idonea cauzione.*

La discussione della cauzione dee farsi preliminarmente alla discussione dell'appello dalla gran corte criminale.

391. *Se la gran corte per giudicare l'appello non creda sufficiente l'istruzione che gli è stata trasmessa può ripetere la pubblica discussione.*

In questo caso l'imputato è in arresto, dee intervenire nella discussione a pena di nullità; e le altre regole della pubblica discussione correzionali saranno tutte osservate.

Per tali considerazioni annulla la suddetta decisione relativamente soltanto alla confisca, alla multa ed alle spese, e rinvia la causa alla gran corte criminale in Lucera (1).

» Alla consegna si debba aggiungere la pena di una somma determinata in caso, che il mallevadore non presenti l'imputato nel termine fissato.

(1) La massima che la semplice consegna dell'incolpato non costituisce il modo legale di custodia indispensabile per l'ammissibilità dell'appello ne' giudizj correzionali trovasi del pari adottata dalla corte suprema di giustizia colla decisione de' 26 febbraio 1823 profferita nella causa di Carlo Martines.

Condannato costui dal giudice del circondario d'Ischia a dieci giorni di detenzione, per lievi percosse, ed espressioni oltraggianti, produsse l'appello sottoponendosi alla consegna di Girolamo Candia, che si obbligò sotto pena di arresto di presentarlo ad ogni ordine di quel giudice.

— 1180 —

Decisione de' 30 gennaio 1823 emessa dalla corte suprema di giustizia con la quale si risolve la quistione se nel contratto di vendita è richiesta di essenza la scrittura, e se allorchè di una scrittura privata è fatta menzione in un atto d'intimazione di usciere, può dirsene comprovata la sostanza in un atto disteso da ufiziale pubblico e per cui la sua data può computarsi contro delle terze persone, in fine se allorchè esista un principio di pruova scritturale nel caso dell'articolo 1347, il giudice può negare la pruova testimoniale?

Con istrumento de' 5 maggio 1818 D. Francesco Ferraro vende al di lui fratello D. Saverio Ferraro per ducati 340 un fondo, che sin dall'anno 1817 avea venduto a D. Domenico Antonio Pisconieri per ducati 321. Ai 26 febbraio 1819 il compratore Ferraro chiese contro del Pisconieri il rilascio del fondo vendutogli. Nel dì 26 agosto dello stesso anno ebbe luogo sentenza del tribunale civile in Reggio, colla quale fu condannato il Pisconieri alla restituzione del fondo. Questa sentenza fu confermata dalla gran corte civile in Catanzaro in grado di appello. Ricorso per annullamento da parte del Pisconieri allegando essere stati violati dalla gran corte civile gli articoli 1582, 1323, 1347 del codice civile.

La gran corte criminale in Napoli con decisione de' 15 ottobre 1822 rigettò l'appello; ma riformando la sentenza, condannò al mandato in caso per dieci giorni, ed alle spese del giudizio il Martines, il quale produsse ricorso per annullamento della decisione, mentre restò nello stesso stato di custodia.

La suprema corte di giustizia facendo dritto alle conclusioni del ministero pubblico, dichiarò irrecittibile il ricorso, ed annullò nell'interesse della legge la decisione della gran corte criminale sulle seguenti considerazioni.

Tra i modi di custodia riconosciuti dalle attuali leggi di procedura penale vi è la consegna. Essa a norma dell'articolo 116 importa l'obbligo di un mallevadore di presentar l'imputato ad ogni ordine del magistrato, e vi *deve essere sempre aggiunta la pena di una somma determinata in caso d'inadempimento*. L'articolo 386 poi delle atesse leggi dichiara decaduto dall'appello l'imputato, che nel termine datogli ad appellare non si trovi sotto un modo qualunque di custodia, o non dia idonea cauzione.

Or nella causa in esame l'appellante era stato preso in consegna da Girolamo Candia senza che questi si fosse assoggettato alla pena di una somma determinata, e senza che si fosse assicurata la idoneità del consegnatario sotto il rapporto di mallevadore. La consegna ricevuta dunque non era il modo di custodia fissato dalla legge; e perciò non potea servir di base all'ammissibilità dell'appello. Avendo dunque la gran corte riconosciuto nell'anzidetta consegna un modo legale di custodia, e come tale avendo discusso l'appello, mentre per legge era inammissibile, ha espressamente violati i citati articoli 116 e 306 del rito penale.

E poichè il ricorrente è rimasto nello stesso stato negativo di modo di custodia, e di cauzione anche dopo l'appello ec. ec.

Per tali considerazioni dichiara irrecittibile il ricorso, ed annulla la decisione nell'interesse della legge.

La corte suprema di giustizia osserva:

1. Che nella specie non era quistione di vedere se nel contratto di vendita sia richiesta di essenza la scrittura sia pubblica, sia privata, siccome la gran corte civile malamente elevò in disputa, e malamente ancora definì. Imperciocchè è principio riconosciuto in giurisprudenza, e lo era ancora al tempo del contratto in contesa, che ogni vendita diviene perfetta tra le parti al momento che siesi convenuto della cosa, e del prezzo secondo l'articolo 1852 del citato codice. Che se la legge ammette la scrittura o pubblica, o privata, non la richiede di necessità; così che l'articolo debbe intendersi che quando le parti vogliono ridurre il contratto in una scrittura, per averne pruova, allora può essere adoperata la scrittura sia pubblica, sia privata, ma anche senza di essa il contratto sussiste: se non che quando venisse poi contradetto, ed eccedesse il valore prescritto dalla legge, non potrebbe esser sottoposta a pruova, se non vi concorresse d'altronde un principio di pruova scitta (1).

2. Che l'unica disputa che dovea farsi era quella agitata già, e trattata dal tribunale civile di Reggio in prima istanza, se cioè il contratto di vendita fatto da D. Francesco Ferrara in favore di suo fratello Saverio nel dì 25 maggio 1818 col mezzo di atto autentico possa dirsi nullo, stante la vendita precedente che dello stesso fondo erasi fatta a pro di Pisconieri col mezzo di scrittura privata registrata però in data posteriore all'atto autentico.

3. Che quantunque nell'articolo 1328 del codice civile la scrittura privata si reputi di data certa in rapporto al terzo quando la sostanza della medesima resti comprovata da atti stesi da uffiziali pubblici, pure nella specie la disposizione non si rendeva applicabile. Imperciocchè vi era stata una citazione per atto di uscire in ottobre 1817, cioè nel tempo medio fra i due contratti, nella quale il venditore Ferrara, enunciando la prima vendita fatta a Pisconieri, chiesto avea lo sfratto dal fondo al fratello Saverio allora colono, e poi compratore del fondo stesso: ma la menzione fatta della vendita in quell'atto

(1) 1. Ne'motivi del codice civile in Francia si leggono le seguenti cose relative all'oggetto. *La vendita può esser fatta per atto autentico, o sotto scrittura privata.* E non risulta da questa disposizione che la vendita è riguardata come nulla, se essa non è distesa in iscritto; poichè il progetto non dice: non *può esser fatta che per mezzo di atto autentico*, *o sotto scrittura privata*: esso dice *può esser fatta.* La scrittura, in una parola non serve alla validità del contratto, essa serve alla pruova della sua esistenza.

2. L'articolo primo, il quale dice che *la vendita possa esser fatta per atto autentico, o sotto scrittura privata* è evidentemente concepito nel senso che, quando le parti ricorrono alla scrittura per la pruova della forma; ma l'articolo non esclude affatto le altre pruove stabilite per le convenzioni.

non equivaleva a quella comprovazione che nel citato articolo è richiesta contenente la sostanza dell'atto compreso nella scrittura privata. L'usciere non avea fatto, che menzionare una vendita, senza specificarne prezzo, senza indicarne tempo, e senza dare notizia delle cose essenziali, che per legge presentano la sostanza del contratto di vendita.

4. Che dalla scienza, o dal dubbio, che il secondo compratore poteva avere del primo contratto, non si poteva in alcun modo dedurre il suo riconoscimento, o approvazione, e perciò non gli era tolto il diritto di opporre che non esisteva legalmente la compra anteriore, o non eran ancora perfezionate.

5. Che quando anche dall'asserzione fatta in quel giudizio, e dalla scienza, che n'ebbe il secondo compratore, poteva trarsi un principio di pruova scritta per la verità, o perfezione della prima vendita; con tutto ciò non sarebbe da annullarsi la decisione della gran corte civile, la quale non contiene veruna norma per valutare i principj di pruova scritturale, mentre il legislatore ha stimato di affidarne la valutazione al prudente arbitrio de' giudici. Quindi nel caso di cui trattasi, non può dirsi violata la legge se abbia il giudice male espressa un argomento di pruova, e quindi non abbia ordinato l'esame de' testimonj.

Per siffatte considerazioni la corte suprema rigettò il ricorso ec.

— 1181 —

Regolamento del primo febbraio 1823 emesso dal segretario di stato ministro delle finanze, in esecuzione dell'articolo 5 del real decreto de' 17 gennaio 1823, riguardante il metodo da tenersi ne' concorsi a' quali devono esporsi gl'impiegati della direzione generale del gran libro del debito pubblico per potere aspirare alle piazze vacanti.

Art. 1. Gli esami saranno fatti in presenza del direttore generale, del segretario generale, e di cinque capi di uffizio.

Art. 2. Il capo di ripartimento, nel quale vi sarà la vacanza, sarà l'esaminatore di dritto. Egli potrà interrogare i candidati solamente sugli articoli, che interessano le attribuzioni del suo ripartimento.

Tutt'i cinque capi di uffizio poi uniti insieme, ed in presenza del direttore generale, e del segretario generale decideranno del merito rispettivo de' candidati ed a maggioranza di voti proclameranno il più meritevole.

Art. 3. Di ogni esame ne sarà disteso un processo verbale sottoscritto da' suddetti capi di officio, dal segretario generale, e vidimato dal direttore generale. E quindi uniformemente al medesimo sarà fatta al ministro la proposta della provvista delle piazze vacanti.

Art. 4. Ad oggetto che l'esame non sia arbitrario, rimane stabilito che il medesimo deve versarsi su i seguenti punti cioè:

Per le provviste delle piazze di uffiziali di prima classe i concorrenti debbono subire l'esame che segue.

1. Redigere un rapporto al ministro, o al direttore generale chiedendo le analoghe risoluzioni su di un dubbio incontrato nella esecuzione di qualche operazione contabile.

2. Fare una piccola pianta di scrittura riguardante i rami di servizio di detta direzione col corrispondente bilancio.

3. Far conoscere, che essi sieno istruiti del metodo della spedizione de' pagamenti, e della loro scritturazione ne' libri corrispondenti; come pure delle operazioni preliminari all'apertura del pagamento ne' rispettivi maturi di termini esigibili, così delle rendite, che delle pensioni.

4. Come si formano gli atti delle immobilizzazioni, e disvincoli, coi corripondenti certificati, e come si scritturano gli uni e gli altri.

5. Come si eseguono i trasferimenti, e come si redigono le liquidazioni delle successioni, tanto per le rendite, che per le pensioni.

6. Per le pignorazioni delle rendite, e per lo sconto de' semestri, quali precauzioni debbano usarsi prima di rilasciarsi i certificati ed i borderò commerciabili, in qual modo questi certificati, e borderò si spediscono, e come se ne prenda nota nella scrittura.

7. Quale regola deve tenersi nella formazione di un processo per la inscrizione di una pensione. In che modo se ne prende registro ne' libri subalterni, e sul libro maggiore.

Coloro che dovranno aspirare alle piazze di uffiziali di seconda classe saranno esaminati.

1. Se sieno esperti nell'arte della scrittura semplice, ed a stile doppio.

2. Se abbiano un carattere ben formato adattato pe' libri maggiori.

3. Se sappiano redigere un rapporto semplice, o una lettera.

4. Se siano capaci di fare un reassunto delle ministeriali, de' rapporti e lettere, per registrarsi ne' libri della corrispondenza.

5. Se conoscono a perfezione il metodo della spedizione de' pagamenti, e della loro scritturazione ne' libri subalterni.

Potrà esser promosso ad uffiziale di terza classe colui, che abbia le seguenti qualità.

1. Che sia iniziato nell'arte della scrittura.

2. Che abbia un carattere ben formato.

3. Che sappia concepire una lettera, e che sappia registrarla in reassunto.

4. Che faccia conoscere, che egli sia in certo modo istruito del metodo della spedizione de' pagamenti.

Gli alunni per essere promossi a soprannumerarj dovranno su-

bire l'istesso esame di coloro che aspirano alle piazze di uffiziale di terza classe, meno la quarta ed ultima parte.

Coloro che dovranno essere ammessi per alunni saranno esaminati.

1. Sulle quattro principali regole dell'aritmetica.

2. Se abbiano un buon carattere in grande o in piccolo.

3. Se sappiano scrivere correttamente sotto la dettatura.

Art. 5. Siccome ogni classe è composta di uffiziali con un soldo maggiore, e di uffiziale con un soldo minore; così questi ultimi per aspirare nelle vacanze, al soldo maggiore debbono subire l'istesso esame della classe ove appartengono, secondo è detto nell'articolo precedente, come se fossero di una classe inferiore.

Art. 6. Le promozioni da una classe inferiore, ad una superiore s'intendono per le piazze del soldo minore, poichè coloro che godono il minimum del soldo attribuito alla loro classe, devono essere i soli, che possono aspirare al godimento del maximum, in caso di vacanza, previo concorso come sopra.

— 1182 —

Decisione del dì 1 febbraio 1823 emessa dalla corte suprema di giustizia con la quale si risolve la quistione se è valida la rinunzia di un fondo soggetto a primogenitura fatta dal possessore del fondo medesimo al suo primogenito che vi è immediatamente chiamato e se la circostanza che la rinunzia ebbe luogo in un tempo, in cui si credeva imminente la legge abolitiva de'fedecommessi, ha niuna influenza nella risoluzione della controversia?

D. Paolo Laboccetta il vecchio, con testamento del 7 agosto 1755, dopo di avere istituito i suoi eredi, dispose nel seguente modo del fondo posto nella contrada Ceci: « E poichè è mia volontà che lo stabile in contrada Ceci, per essere antichissimo della famiglia mia, non abbia giammai ad alienarsi, ed uscire fuori della famiglia Laboccetta, perciò voglio che pervenuto sarà, in vigor della mia disposizione, in beneficio di D. Nicola Laboccetta, mio fratello cugino non possa alienarsi, o distrarsi fuori della mia famiglia Laboccetta, ma sia sempre soggetto a perpetuo fedecommesso e maiorato; cosicchè morendo D. Nicola Laboccetta, pervenga al figlio primogenito di lui, ed in morte del primogenito, pervenga all'altro che sosterrà la figura di primogenito, e così *in infinitum, et in perpetuum* di primogenito in primogenito.

Ora D. Paolo Laboccetta il giovane, con istrumento del 28 febbraio 1806, rinunziò il suddetto fondo al suo figliuol primogenito D. Nicola, come colui, che vi dovea succedere dopo la morte del rinunziante.

Nel 1814 D. Paolo Laboccetta si morì intestato.

I figliuoli di lui D. Francesco, D. Pietro, e D. Rosalia domandarono, innanzi al tribunal civile di Reggio, la divisione

in parti eguali de' beni paterni, che dissero consistere nel detto fondo *Ceci*, ed in altro detto *Pellaro*.

D. Nicola Laboccetta si oppose alla domanda per la divisione del fondo Ceci, poichè questo non era nel patrimonio del padre comune al tempo di sua morte, per effetto della suddetta rinunzia.

Il tribunale non valutò questa eccezione, ma deferendo alla domanda degli attori, con sentenza del 22 dicembre 1817, dichiarò aperta la successione di D. Paolo Laboccetta a pro dei figliuoli di lui: ed ordinò che fra loro si fossero divisi tutt'i beni ereditarj, non escluso il fondo *Ceci*.

Avverso questa sentenza appellò D. Nicola Laboccetta alla gran corte civile in Catanzaro. Questa, con decisione del 9 novembre 1818 annullò la sentenza del tribunale civile, che avea dichiarata invalida la suddetta rinunzia del fondo Ceci, fatta da D. Paolo Laboccetta al primogenito di lui, D. Nicola, ed ordinò che questo fondo non fosse compreso nella eredità di D. Paolo.

Avverso questa decisione produssero ricorso nella corte suprema D. Francesco, D. Pietro e D. Rosalia Laboccetta.

Fra gli altri motivi, dissero violate le leggi 41 § 12 ff. de legat. 3, e 103 ff. de legat. 1.

La corte suprema di giustizia, rigettò il ricorso per le seguenti considerazioni:

1. La legge ha espressamente accordata al possessore di un fedecommesso, la facoltà di rinunziarvi nel corso di sua vita, quante volte la rinunzia si faccia a pro della persona immediatamente chiamata; *t.* 12 *C. de fideicom.* Quindi il restituire innanzi tempo al chiamato immediato, si è creduta operazione degna di lode, poichè esprime l'adempimento pieno dato alla volontà del fedecommettente.

2. Male a proposito si oppone la l. 41 § 12 ff. de legatis 2. Ecco il caso ivi definito. Una donna istituisce erede *Seio*, suo marito: gli sostituisce *Appia*: ordina che, se *Appia* premuora a *Seio*, l'eredità si restituisca a *Valeriano*. Or *Seio* restituisce in vita la eredità ad *Appia*, ed *Appia* premuore a *Seio*. Interrogato il giureconsulto Scevola se *Seio* era libero dell'obbligo del fedecommesso in favor di *Valeriano*, rispose negativamente. La ragione è chiara, perciocchè la testatrice avea ordinato di restituir a *Valeriano* nel caso che *Appia* fosse premorta a *Seio*. Essendosi verificato questo caso, non potea violarsi il dritto di *Valeriano* senza violare la volontà della testatrice. Nel caso in quistione nulla vi ha di simile. Il fondo *Ceci* per effetto della rinunzia andò in mano a colui che per la volontà dell'istitutore del fedecommesso vi era immediatamente chiamato. Colui che rinunziò premori al figliuolo primogenito a cui pro ne avea rinunziato.

3. Anche male a proposito si oppone la legge 103 de legat.

1, è si sostiene essersi fatta frode alla legge, assumendosi che il motivo della rinunzia fu il timore ch'era imminente la legge abolitiva de' fedecommessi, per effetto della quale il primogenito non avrebbe potuto escludere i secondogeniti dal concorrere sul fondo *Ceci*.

Anche nella supposizione che questo fosse stato il motivo della rinunzia, con essa non può dirsi fatta frode alcuna alla legge: non a quella che era in vigore in tempo che ebbe luogo la rinunzia del fondo *Ceci*, perciocchè allora la rinunzia era permessa: non alla legge posteriore abolitiva de' fedecommessi, sì perchè una legge non ancora pubblicata non può essere obbligatoria, sì perchè questa legge medesima non dava diritto ai secondogeniti d'impedire a D. Paolo Laboccetta di distrarre il fondo *Ceci*, ove fosse divenuto libero nelle sue mani.

— 1183 —

Decisione de' 5 febbraio 1823 emessa dalla corte suprema di giustizia con la quale si risolve la quistione in quale caso la definizione del reato deve riputarsi non corrispondente a' fatti semplici espressi nella decisione? (1)

La gran corte criminale in Lucera con decisione de' 12 novembre 1822 condannò Nunziantonio Sacco a morte ed alle spese del giudizio come reo di omicidio premeditato in persona di Giuseppe Carmine Veneziani.

Ricorso per annullamento prodotto dal condannato con varj mezzi all'appoggio riportati, e discussi nelle seguenti conclusioni scritte dal ministero pubblico presso la corte suprema di giustizia.

» Signori! I diversi motivi di annullamento allegati a nome del condannato Nunzio Sacco vi sono stati presentati dal suo difensore nell'aspetto di cinque motivi principali. Andiamo a discuterne il valore.

1. Dalla parte civile fu nel dibattimento esposta la necessità di esaminarsi a carico alcuni testimoni che non erano stati prodotti; e dalla gran corte criminale secondo le facoltà conferitele dall'articolo 243, venne ordinata la loro udizione. Fra questi nuovi testimoni ve n'erano taluni, che erano stati pro-

(1) Nelle conclusioni date in questa causa dall'avvocato generale Vecchioni son trattate le quistioni seguenti:

I. I testimoni a difesa possono esser intesi nell'esame a carico?

II. Nel corso del giudizio penale deve aprirsi il procedimento sulla querela di falso prodotta dall'incolpato contro a testimonj?

III. La gran corte criminale dopo che ha deciso di non riceversi la dichiarazione di alcun testimonio, potrà in seguito disporne l'esame?

IV. Porta a nullità il rifiuto di chiamare in giudizio penale un ecclesiastico a far testimonianza su de' fatti rivelatigli sotto suggello di confessione?

V. Quali norme devono regolare la redazione delle decisioni ne' giudizi penali?

dotti in sostegno delle deposizioni a discarico, e che in fatti furono esaminati sulle stesse. Si è sostenuto, che sia stata una violazione di legge l'esame a carico di quelli, che erano i testimoni della difesa; che in tal modo siasi preoccupata la pruova a discarico; e che fuori de' giusti termini si sieno usate le facoltà dell'articolo 243. Ma non si è citato un testo di legge, che contenesse le norme, che si dicono violate; anche agli accusati è permesso di produrre a loro discarico gli stessi testimoni dell'accusa; essendo il dibattimento uno scrutinio di verità, la stessa dee ritrarsi indistintamente dalla discussione di tutte le pruove; e l'articolo 243 non presenta certamente le limitazioni supposte nel ricorso.

2. Si è sostenuto, che verso la fine del dibattimento, essendosi ammessa l'accusa proposta dal ricorrente contra alcuni testimoni, nella decisione venne poi negato il procedimento sulla stessa. Si avvisò l'accusato di farsi querelante per falsa testimonianza degli stessi testimoni a suo carico, e di chiedere, che fosse sospeso il suo giudizio sino all'esito del nuovo giudizio a carico de' testimoni querelati. Era cosa evidentissima, che un uomo gravato di una imputazione, riconosciuta ed accolta col mandato di arresto, e colla sottoposizione ad accusa, e tradotto ormai in giudizio, non poteva scambiare il carattere di reo in quello di querelante. Era notissimo, che solamente in seguito della prima assoluzione, l'articolo 279 delle leggi di procedura permette a quello, che era stato imputato, di querelare i testimoni; e non poteva fuggire alla riflessione di chicchesia, che se per dilungare un giudizio bastasse querelare i testimoni a carico, nessun giudizio verrebbe a fine. In conseguenza di queste trite ragioni la gran corte criminale non avrebbe dovuto ammettere la strana querela; e nondimeno l'ammise, riserbandosi di deliberare intorno alla stessa. E però nella decisione diffinitiva dichiarò di non esservi luogo a procedimento contra i testimoni querelati. Non fu questa una contraddizione, perchè quando si riceve una querela, non si ordina perciò il procedimento, anzi se ne suole far l'esame nel tempo, in cui si delibera sul mandato di arresto; e sulla sottoposizione ad accusa.

3. Si era chiesto dall'accusato, che venissero esaminati a suo discarico de' testimoni che nel termine non avea prodotti, e dalla gran corte criminale non si era accolta favorevolmente questa domanda. Egli dunque si era protestato di annullamento. Nel progresso della pubblica discussione, la stessa gran corte criminale avendo conosciuta l'abilità di udirsi quei testimoni, gli avea chiamati, ed esaminati, di modochè la domanda dell'accusato avea avuta il suo effetto. Intanto appunto dall'adempimento delle sue intenzioni il ricorrente vuole trarre motivo di annullamento, perchè assume, che non poteano, dopo quella prima deliberazione, udirsi quei tali testimoni; e che non po-

tea farsi ostacolo al motivo di annullamento, ch'egli avea già acquistato. Non è vero, che da quella prima deliberazione fosse nato un solido motivo di annullamento, poichè le gran corti criminali esercitano con pari libertà le facoltà dell'articolo 243 e quando riconoscono, e quando escludono la necessità di esaminarsi nuovi testimoni. Nemmeno è pur vero, che le gran corti criminali sieno inceppate nella discussione delle pruove dal riguardo di non alterare le nullità già rilevate dall'accusato, quasicchè debba essere altro il loro intento, che quello di venire a giorno della verità; e quasichè le nullità sieno state divisate dalla legge, non già perchè sieno emendati i giudizi irregolarmente adempiti ma perchè i rei abbiano uno schermo, ed un sotterfugio per sottrarsi alle condanne.

4. Si erano dall'accusato nel corso de'termini prodotte copiose pruove circa alla pretesa seduzione di un testimone a carico. Nel corso poi della pubblica discussione fece istanza, che si citassero nuovi testimoni per lo stesso assunto, ed in particolare un ecclesiastico, a cui si erano rivelati de' segreti *sotto il suggello della confessione.* Essendosi dalla gran corte criminale rigettata questa domanda, da ciò si vuole desumere una altra nullità. Ma come mai potè commettersi una nullità con una deliberazione appoggiata alle certe disposizioni dell'articolo 243? Anzi sarebbe stata piuttosto una gravissima nullità quella di chiamare un sacerdote a svelare un segreto della confessione, perchè si sarebbe accolta una pruova riprovata dalla legge, la quale ha finanche rispettato il segreto de' medici, e delle levatrici.

5. Si è dedotto finalmente, che si racchiuda la violazione della seconda parte dell'articolo 293 nelle seguenti parole della decisione: « Il Nunziantonio Sacco, subito dopo sparato il colpo, fu veduto da Vincenzo Rossi alla distanza di circa un passo da esso provvenire dalla piazza, dov'è situata la detta spezieria di Musella, armato di carabina, caminare a passo frettoloso per la strada dell'orologio, ed andare verso il luogo detto dell'aria fuori l'abitato, e per la strada detta Ischitella che conduce ai giardini di Rodi, ed anche a quello del marchese denominato di S. Barbara. — Poichè il citato testo di legge vieta a pena di nullità di esprimersi nella decisione alcun fatto, che non sia stato esaminato nella pubblica discussione, a render certa questa nullità nel caso presente avrebbe dovuto dimostrarsi, che taluna delle particolarità espresse colle parole trascritte non si fusse esaminata in dibattimento. Resisteva però la verità del fatto. Si è presa dunque altra via, e si è sostenuto, che queste parole discordano dalla deposizione del testimonio Vincenzo Rossi.

» Ma posta in questo aspetto la nullità, bisognava dimostrare essere questo veramente il senso di quelle parole, che tutte quelle cose fossero state deposte dal detto testimone. Intanto

questa dimostrazione si è pretermessa: e però è nostro ufficio di esaminare, se il buon senso, la grammatica, e la legge comportano una tale intelligenza.

» Si è scritto, che Vincenzo Rossi verso due ore di notte vide il Sacco, che armato di carabina provveniva dalla piazza, ed andava frettoloso verso il luogo detto dell'aria fuori dell'abitato, e per la strada detta Ischitella, che conduce a' giardini di Rodi, ed anche a quello del marchese detto di S. Barbara. Or quando mai fu possibile ad uomo vivente, soprattutto nel bujo della notte, di discernere, e di seguir coll'occhio i passi di un'altro uomo per molto ravvolgimento di strada, e nello abitato, ed in campagna? E di certo queste strade non poteano fare una linea retta, perchè allora sarebbero state una strada sola. Il vero si è, che il Rossi vide venire il Sacco dalla parte dove è posta la piazza, lo vide passare dinanzi alla sua abitazione, e proseguire il camino per una strada, che conduce a qualunque punto della contrada de' giardini: ma pel concorso di altre pruove la gran corte si convinse, che veniva appunto dalla piazza, e che dopo di aver percorsa la strada, dove abitava il Rossi, s'introdusse nelle altre strade, che riescono al giardino di S. Barbara. In questo aspetto il senso è adeguato, e ragionevole, e per l'opposto l'intelligenza, che vorrebbe darsi dal ricorrente a tal passaggio della decisione, sarebbe assurda, e mostruosa. Finchè non vi sarà provato, che le parole della decisione debbono prendersi di necessità in un tanto strano significato, non è possibile, che lo stesso venga ammesso. E quando si ammettesse, sarebbe superfluo di riconoscere la violazione dell'articolo 293, e sarebbe maggior nullità l'aver tenuto per vero un impossibile, non avendo potuto esser determinata dal criterio morale una convizione ripugnante ad ogni criterio di verità.

» Ma in somma si guardi al senso, ed alla giacitura delle parole: fu veduto dal testimonio Vincenzo Rossi provvenir dalla piazza, dov'è posta la spezieria. Dunque non si è scritto aver detto il Vincenzo Rossi, che lo vide provvenire dalla piazza; e che ivi sta la spezieria: si è bensì enunciato un fatto raccolto dalla notizia in più modi accertata, che in mezzo alla piazza sta la spezieria; che d'appresso alla spezieria Sacco commise l'omicidio; e che appunto dopo lo scoppio dell'arma da fuoco, fu veduto da testimonio passar per davanti alla sua casa dalla parte di giù, dove è la piazza, alla volta dell'aria, dove sono i giardini. Similmente sta scritto, che il testimonio lo vide andare a *passo frettoloso per la strada dell'orologio*, *che conduce* ec. ec. Nemmeno dunque si è posta in bocca al detto testimonio tutta quest'altra serie di particolarità; ma avendo egli detto di abitare nella strada dell'orologio, e che questa strada esce ad ogni parte verso i giardini, e per detto di altri testimonj essendosi accertato, che appunto più in là vi erano quelle

altre strade, e che dopo le stesse venivano i giardini, e particolarmente quelle di S. Barbara, dove il reo si portò, fa certo la gran corte criminale, che egli passò per la strada dell'Orologio, dalla quale si esce prima ad altre strade, in fino a quel giardino. Rimane dunque stabilito: 1. che le cose espresse dalla gran corte criminale sono conformi alle pruove raccolte nella pubblica discussione: 2. che non si sono fatte discendere dalla sola deposizione di Vincenzo Rossi. Ciò posto, non si può intendere, come mai siesi additato per nullità la non perfetta coerenza di questa parte della decisione colla dichiarazione di quel testimonio ».

» Ma finalmente chi mai si avviserà di dire, che tale si era il voto della legge? Due norme si trovano prefisse alla redazione delle decisioni di condanna, l'una è quella dell'articolo 293 delle leggi di procedura, cioè, che la decisione contenga il fatto, da cui deriva la risoluzione delle quistioni; l'altra è quella dell'articolo 219 della legge organica, cioè che sia motivata nel fatto, e nel dritto. È ben noto, che il fatto da cui deriva la risoluzione delle quistioni è il concetto generale dell'avvenimento, non solo in quanto all'oprato del delinquente, ma sì ancora in quanto alla sua moralità, o sia al dolo della intenzione. Or non basta dichiarare il fatto morale, ma bisogna additare le ragioni, che han determinata la convizione, il che è lo stesso, che motivare la decisione in fatto. Ciò si adempie colla esposizione delle varie particolarità, dal cui accordo è ritratta l'idea piena, e complessa del fatto morale: e queste particolarità disgiunte ed isolate sogliono anche chiamarsi motivi di fatto, fatti elementari, fatti semplici, fatti materiali. Benchè la convizione de' giudici non sia frenata da nessuna regola circa al valore di pruova, che possono avere questi fatti elementari, nondimeno la seconda parte dell'articolo 293 fa risedere una nullità nella enunciazione di uno di tali fatti, quando non sia venuto in esame nella pubblica discussione. All'esposte norme è stata conforme la redazione della decisione di condanna, essendosi prima espresso il fatto, di cui si era convinta la gran corte criminale, ed indi essendosi enunciati i fatti elementari, su cui è poggiata la convizione. Or le parole, che si sono rilevate sono una parte del fatto morale; ed in seguito vengono i motivi di fatto, fra quali con molta sobrietà è annoverata la deposizione di Vincenzo Rossi. Poichè dunque hanno servito ad esprimere la propria convizione de' giudici, perchè dovcano esser l'eco del detto di un solo testimone? E perchè non riguardano alcun fatto elementare, come possono mai presentar la violazione della seconda parte dell'articolo 293? La dedotta nullità si fa risedere nella violazione di un testo di legge estraneo al soggetto ».

» Conchiudiamo dunque, che venga rigettato il ricorso ».

La corte suprema di giustizia; deliberando nella camera del consiglio.

Visti gli atti: Vista la decisione: Visti tutti i mezzi.

Limitandosi ai cinque mezzi, a' quali lo stesso ricorrente si restrinse con abbandonare tutti gli altri, ne lascia a cura della novella gran corte giudicatrice i primi quattro:

Arrestandosi poi al quinto mezzo fa su di esso le seguenti considerazioni.

La gran corte punitrice esponendo i fatti semplici descrisse in decimo luogo il seguente. « Il Nunziantonio Sacco, subito dopo sparato il colpo, fu veduto da Vincenzo Rossi alla distanza di circa un passo da esso provvenire dalla piazza, dov'è situata la detta spezieria di Masella, armato di carabina, caminare a passo frettoloso per la strada dell'Orologio, ed andare verso il luogo detto *dell'aria*, fuori l'abitato, e per la strada detta Ischitella, che conduce a' giardini di Rodi, ed anche a quello denominato di S. Barbara: questo fatto si eleva ad elemento di convinzione nel settimo considerando.

Intanto il testimonio Rossi, che per la prima, ed unica volta fu inteso in dibattimento, erasi spiegato ne' seguenti termini: verso le ore due piuttosto sotto, che sopra della sera dell'avvenimento stando dentro la propria abitazione, e fumando, intese un colpo di arma da fuoco. Aprì la porta d'ingresso, che è divisa in due parti, rimanendone una parte chiusa, e l'altra socchiusa. Intese un calpestio, si pose a spiare, e vide l'accusato Nunziantonio Sacco, il quale veniva dalla parte di basso, e portava in mano una carabina, e caminando di buon passo se ne andava via a quella strada, la quale conduce in tutti i luoghi, ne' giardini, e fuori del paese.

Considerando, che paragonate le cose deposte dal testimonio Rossi con quelle attribuitegli dalla gran corte, se ne conosce evidentemente la importante diversità, e manifestamente risulta da ciò la violazione dell'articolo 293 del rito penale per essersi nella decisione espressi fatti non risultanti dal dibattimento, e contradetti dal ricorrente.

Visto perciò l'articolo 293 delle leggi di procedura penale così concepito:

» Il fatto dal quale deriva la risoluzione delle quistioni, debbe essere espresso a pena di nullità: nella decisione anche a pena di nullità alcun fatto non può esservi espresso, che non sia stato esaminato in *pubblica dicussione*, menocchè non si tratti di fatti non messi in controversia.

Annulla la suddetta decisione, col dibattimento dal termine delle 24 ore inclusivamente in poi, e rinvia la causa alla gran corte criminale di Trani.

— 1184 —

Circolare de' 5 febbrajo 1823 emessa dalla real segreteria e ministero di stato di grazia e giustizia e diretta a' commessarj del Re con la quale si ordina che l'asportatore di armi vietate senza licenza per iscritto della polizia è sottoposto alla sanzione del decreto de' 3 ottobre 1822 quantunque non sia sorpreso colle armi nella flagranza (1).

Il decreto de' 3 ottobre 1822 attribuisce alla competenza delle commissioni militari, e sanziona il primo grado de' ferri per l'asportazione di armi vietate senza licenza per iscritto della polizia.

Qualche commissione militare ha creduto, che degli asportatori di armi vietate siano compresi in questa determinazione que' solamente sorpresi colle medesime nella flagranza, e che debbano gli altri punirsi correzionalmente a norma delle leggi penali in vigore.

Nel decreto si parla di asportazione di armi in generale, il che esclude la restrizione ai soli casi di flagranza: l'avviso contrario introduce nella legge una limitazione, che ripugna apertamente al senso ed alla parola della medesima: inoltre ammette il cangiamento del primo grado di ferri in una pena correzionale per la flagranza, la quale non influisce sicuramente sulla intensità del reato; ma si rapporta unicamente alla pruova, che nell'asportazione di armi, come in altri reati, potrà essere stabilita, anche senza la flagranza, con elementi proprj a fissare la libera convizione de' giudici.

Avranno elleno la cura comunicare alle commissioni militari queste mie osservazioni.

(1) Questo decreto sull'asportazione di armi vietate ordina:

Art. 1. L' asportazione di armi vietate senza licenza per iscritto della polizia, sarà punita col primo grado di ferri ».

Potrà il giudice, a seconda de' casi, disporre, che questa pena sia espiata nel presidio.

2. Il giudizio di asportazione di armi vietate competerà alle commessioni militari.

Nei precedenti volumi di questa collezione son riportate le seguenti disposizioni in materia di armi.

1. Le armi confiscate ne' giudizj penali sono da inviarsi alle sale di deposito militare — Circolare degli 11 marzo 1818.

2. Ordini per la efficace repressione degli asportatori di armi vietate — Circolare de' 31 settembre 1818.

3. Circa le armi permesse a' militi — Circolare de' 23 dicembre 1818.

4. Finchè non venga determinato con un regolamento di polizia quali siano le armi vietate, dovran essere all'uopo osservate le leggi antiche — Circolare degli 8 dicembre 1819.

— 1185 —

Circolare de' 5 febbrajo 1823 emessa dalla real segreteria e ministero di stato di grazia e giustizia e diretta a' regj procuratori generali presso le gran corti criminali sulla forma delle cedole di assegnazione prescritte dall'articolo 77 delle leggi di procedura ne' giudizj penali (1).

Il signor ministro delle finanze ed io siam convenuti doversi portare le seguenti modificazioni sul modello stabilito in gennajo 1821 per la formazione delle cedole di assegnazione, di cui fa parola l'articolo 77 delle leggi della procedura ne' giudizj penali.

1. In testa delle suddette cedole di assegnazione debb'esser iscritto il titolo di Sua Maestà, a' termini della legge del dì 8 dicembre 1816.

2. La indicazione de' nomi delle parti, de' testimoni, e de' periti, deve farsi in piedi della cedole, e non nel corpo delle medesime.

3. Deve togliersi dal modello la espressione—*indicato dal P.M.* la quale sussiegue le parole *testimonio*, o *perito*, ed in vece di detta espressione *indicato dal P. M.* lasciarsi uno spazio in bianco, in cui possa scriversi congruamente l'indicazione, che corrisponde al testimone, o al perito, a seconda de' casi.

4. Non riportarsi nelle cedole di assegnazione le note dilucidative scritte al margine del modello.

4. Alle indicazioni, che contiene il modello del certificato dell'usciere sulle citazioni eseguite aggiungersene altre due; cioè.

1. L'epoca precisa della citazione, in modo, che si rilevi essere tal'epoca la stessa, o diversa da quella del certificato.

2. La indicazione precisa, che la citazione siasi eseguita alla persona o nel domicilio, o conformemente all'articolo 80 delle leggi di procedura ne' giudizj penali.

Le partecipo ciò per lo adempimento per parte loro.

(1) L'Art. 77 delle leggi di procedura ne' giudizj penali è così concepito: — Spedirà (l'uffiziale di polizia giudiziaria) in primo luogo la *cedola* di assegnazione, la quale conterrà:

1. L'indicazione dell'ufiziale di polizia giudiziaria, innanzi a cui il testimone dee presentarsi.

2. Il nome, il cognome, il domicilio e l'autorizzazione dell'usciere incaricato di citare il testimone.

3. Il nome, il cognome, il domicilio o la dimora de' testimonj da citarsi.

4. Il luogo, il giorno, l'ora in cui debbono i testimonj presentarsi.

5. La pena de' testimonj renitenti.

— 1186 —

Circolare de' 6 febbraio 1823 emessa dalla real segreteria e ministero di stato degli affari ecclesiastici e diretta agli ordinari del regno per la spedizione gratuita delle fedi di nascita dai parrochi ai marinari che debbono essere ascritti alle matricole dell'ascrizione marittima.

Il signor direttore della real segreteria di stato di marina mi ha manifestato, che per taluni marinari ascritti nelle matricole dell'ascrizione marittima manca l'indicazione dell'epoca della loro nascita, per cui non può a costoro rilasciarsi il corrispondente foglio di ricognizione; che in conseguenza è d'uopo che tali individui presentino le fedi di loro nascita, ma ciò non può mandarsi ad effetto, attesocchè i parrochi ricusano di lasciare gratuitamente siffatte fedi.

Un tale inconveniente fu altra volta riferito a questo ministero degli affari ecclesiastici da quello di marina, ed essendosi osservato, che per effetto del decreto del dì 11 maggio 1814 provvisoriamente in vigore per disposizione di Sua Maestà i parrochi erano obbligati a rilasciare gratuitamente agli uomini di mare i certificati necessari, per essere ammessi e far parte dell'ascrizione marittima; con circolari de' 6 agosto 1817 si ordinò a tutti gl'intendenti di far sentire agli ordinarj diocesani della rispettiva provincia, che inculcassero ai parrochi delle loro diocesi l'esatta osservanza del cennato decreto circa la spedizione gratuita de' certificati anzidetti.

Siccome queste disposizioni non sono state pienamente eseguite, secondo ho rilevato dalla lettera del lodato signor direttore; così mi rivolgo a vostra signoria illustrissima e reverendissima, perchè faccia sentire ai parrochi di cotesta diocesi, che si conformino esattamente a quanto trovasi prescritto col suddetto decreto relativamente al rilasciarsi gratuitamente i certificati di sopra indicati, senza dar motivo di nuovi reclami su tale oggetto.

— 1187 —

Reale Rescritto degli 8 febbraio 1823 sulla competenza de' giudici del contenzioso amministrativo nelle azioni per attentati commessi entro l'anno sul corso di acque pubbliche.

Ho rassegnato a Sua Maestà le carte concernenti il conflitto di attribuzioni insorto tra il tribunale civile ed il consiglio di intendenza di Aquila nella causa tra D. Isidoro Carli e D. Benedetto Giuli Capponi relativa ad attentati commessi nell'anno sul corso delle acque del fiume Rigo e sull'uso delle acque istesse. E la Maestà Sua udito il parere del consiglio di stato ordinario, ai 25 dello scorso mese di gennaio in Vienna, sulla considarazione che le controversie, le quali han dato luogo al conflitto, ricadono essenzialmente sotto la sanzione degli ar-

ticoli 6 e 7 della legge de' 21 marzo 1817 sul contenzioso amministrativo, ha risoluto che nella specie siano competenti a procedere i giudici del contenzioso amministrativo.

Nel real nome le partecipo questa sovrana risoluzione per intelligenza e norma del tribunale.

Nota. Era la quistione nella specie di attentati commessi entro l'anno sul corso delle acque del fiume Rigo. La ragione di dubitare sulla competenza de' tribunali ordinarj o de' giudici del contenzioso amministrativo traeva sua origine dagli articoli 6 e 7 della legge de' 21 marzo 1817 sul contenzioso amministrativo, e dall'articolo 22, num. 4 della legge dei 29 maggio 1817 sull'organizzazione dell'ordine giudiziario. Gli articoli 6 e 7 della legge de' 21 marzo 1818 sono così concepiti.

» Art. 6. Eccetto i sentieri, o sia le strade vicinali quelle cioè che sono stabilite per lo comodo, e per l'accesso tra due o più fondi vicini, tutte le controversie che insorgeranno sulle altre strade, o che riguardino l'occupazione di tutta, o di una parte della di loro area, e la riparazione dei danni cagionati, o l'obbligo di mantenerla, apparterranno ai giudici del contenzioso amministrativo.

Art. 7. Le disposizioni dell'articolo precedente sono comuni ai porti, ai lidi, ai canali, alle dighe, ai ponti, alle strade o sentieri che li costeggiano, o che servono di comunicazione tra loro, alle piantagioni che servono di sostegno, di comodo o di ornato, sia alle strade sia alle ripe, ed in generale a tutto ciò che è cosa di dipendenza del demanio pubblico, delle strade, o delle altre proprietà pubbliche.

Il num. 4 poi dell'articolo 22 della legge de' 29 maggio 1817 sull'organizzazione dell'ordine giudiziario è così concepito:

Art. 22. Essi, i giudici di circondario, conosceranno egualmente, e giudicheranno inappellabilmente sino al valore di ducati venti, ed appellabilmente, qualunque sia il valore delle cose controverse, sulle azioni. . . . e di attentati commessi entro l'anno, sul corso delle acque inservienti all'agricoltura, e su di ogni altra azione possessoriale.

I motivi non però i quali han fatto determinare nel soggetto caso la competenza in favore de' giudici del contenzioso amministrativo sono stati:

1. Il fiume Rigo è proprietà pubblica, importa poco non sia navigabile, art. 8 della legge de' 2 agosto 1806 sull'abolizione della feudalità, art. 9 della legge degli 11 dicembre 1816, ed art. 463 delle leggi civili.

2. Sono di competenza del contenzioso amministrativo tutte le controversie, che cadendo sopra oggetti dell'amministrazione pubblica, la interessano direttamente, o indirettamente: art. 3 della legge de' 21 marzo 1817 sul contenzioso amministrativo. Oggetti dell'amministrazione pubblica sono:

1. Le cose che non sono possedute a titolo di proprietà pri-

vata da alcuno..... Tali sono..... le acque, e tutte le altre proprietà che appartengono al demanio pubblico. Articolo 4 della medesima legge.

3. La generalità delle espressioni comprese negli articoli 6 e 7 idem.

4. La competenza de' giudici di circondario nelle azioni possessorie non è assoluta, ma riguarda quelle solamente che han luogo tra privati, e cose soggette al dominio privato: art. 195 della legge de' 29 maggio 1817 sull'organizzazione dell'ordine giudiziario combinato colle disposizioni di sopra riferite della legge dei 21 marzo 1817.

5. Ordinariamente la competenza è regolata per ragion di materia e non di persone.

— 1188 —

Circolare del 8 *febbraio* 1823 *emessa dal ministero delle finanze con la quale si stabilisce che contro i debitori de' generi di privativa possonsi usare le coazioni de' piantoni.*

Il decreto de' 9 dicembre 1819 non permette altri atti coattivi contro i debitori morosi de' comuni per generi di privativa ad essi somministrati ne' casi preveduti cogli altri decreti dei 19 dicembre 1810, e 25 marzo 1819 se non quelli soli pe' debitori comunali sono ordinati dalla legge de' 12 dicembre 1816.

Altronde una sovrana risoluzione de' 2 aprile 1817 partecipata agl'intendenti per mezzo del ministero degli affari interni trovandosi da Sua Maestà permesso l'uso de' piantoni per l'esazione de' dazj comunali de' censi, e dei canoni, vi è stato qualche intendente che ha invocato in favore de' decurionati la facoltà di adoprarsi i piantoni contro i morosi di privativa nel modo disposto col citato real decreto, onde i decurionati possono avere de' mezzi facili ad astringere i privati, tanto a riceversi le quote di detti generi, ove sia al caso della ripartizione, quanto a pagarne il prezzo.

Sua Maestà a cui è stato tutto ciò rassegnato, inteso il parere dell'ordinario consiglio di stato, in data del 25 dello scorso gennaio, da Vienna, ha permesso come una estensione al sovrano rescritto de' 2 aprile 1817 che contro i debitori de' generi di privativa si usi la coazione de' piantoni.

Nel real nome glielo partecipo, signor intendente, per l'adempimento.

— 1189 —

Circolare del 12 *febbraio* 1823 *emessa dal ministro di grazia e giustizia con la quale si stabiliscono norme a seguirsi per gli asportatori di armi.*

Il decreto de' 9 aprile 1821 per circostanza del momento attribuì agli agenti di polizia che sorprendono nell'altrui abitazione arme in controvenzione, la facoltà di adattare subito la

prigionia di 5 mesi, e l'ammenda di duc. 50. Il decreto de' 3 ottobre 1822 ha sanzionato su tal delitto il terzo grado di prigionia e l'ammenda correzionale. È surto il dubbio se con questo ultimo decreto è rimasta abolita la competenza degli agenti di polizia. La facoltà conceduta loro con decreto de' 9 aprile 1821 portò eccezione tanto alla legge organica de' 29 maggio 1817 che attribuì ai soli magistrati il potere giudiziario, quanto alle leggi di procedura penale, che nei giudizi esiggono l'osservanza delle forme in esse stabilite, e questa eccezione non è ammessibile che nel concorso delle circostanze in quel decreto determinate. Tra tali circostanze s'incontra la pena della prigionia fissata invariabilmente ad anni 5 ed all'ammenda di duc. 50. Il decreto de' 3 ottobre 1822 che in luogo di questa pena ha sanzionato il 3 grado di prigionia, e l'ammenda correzionale, ha fatto essenzialmente scomparire l'eccezione, e con essa la competenza degli agenti di polizia. Era agevole l'applicazione del decreto de' 9 aprile 1821, che senza concedere al giudice alcuna latitudine stabilì invariabilmente la pena stessa per tutti i casi di detenzione di arme, non così per l'applicazione del decreto de' 3 ottobre 1822 che lascia al giudice una latitudine, e che esigendo sulla determinazione della pena maturo calcolo sull'intensità del reato, rende indispensabile l'osservanza di solenni forme giudiziarie non richieste nel primo degli anzidetti decreti: secondo queste considerazioni dunque il giudizio de' detentori di armi in controvenzione compete oggi esclusivamente alle autorità giudiziarie in forza del decreto de' 3 ottobre 1822.

L'art. 5 del decreto de' 3 ottobre 1822 il quale trovasi in perfetta armonia colle disposizioni delle leggi penali, dispone che le armi sieno confiscate; la ministeriale degli 11 marzo 1818 indica l'uso da farsi di tali armi.

— 1190 —

Ministeriale del 13 febbraio 1823 partecipata dal luogotenente generale in Sicilia a quel direttore delle dogane con la quale si raccomanda la custodia degli oggetti di belle arti, e si danno disposizioni perchè i detti oggetti non sieno spediti all'estero.

L'amore che si ha per le belle arti, e lo stato di floridezza in cui esse si trovano, costituiscono presso tutte le nazioni l'argomento più certo della loro cultura.

È quindi importantissimo al decoro di una nazione, che sieno gelosamente custoditi tutti quegli oggetti di belle arti, che possono far fede della sua naturale altezza d'ingegno, o della saggia estimazione, ch'essa sa farne.

Quest'interesse comune a tutti richiamar dee particolarmente le nostre cure, imperocchè avendo le belli arti tenuto sovente presso di noi il primiero lor seggio, innumerevoli testimonianze ci restano che meritano d' essere a nostra gloria conservate e

difese dalle ingiurie che la ignoranza, ed il tempo potrebbe alle medesime arrecare.

Questa sollecitudine non è mai sfuggita alla sovrana previdenza del Re, e poichè seppe la Maestà Sua che molte classiche dipinture, le quali prima si ammiravano in alcune chiese e in altri luoghi religiosi e laicali, erano mancate, o per essersi vendute all'estero, o perchè si erano fatte trascuratamente deperire per difetto delle opportune restaurazioni; manifestò con reale rescritto dei 23 febbraro dell'anno scorso di essere suo sovrano volere; che senza togliersi i quadri suddetti dalle chiese, o comunità religiose, e laicali, ove esistono, e senza ledersi in verun menomo modo il diritto di coloro, a cui si appartenga la proprietà di tali dipinture, si formasse una nota di tutti i quadri dipinti da mano maestra, che si trovano nelle accennate chiese, conventi, monasteri, o altre comunità religiose e laicali, e si prendesse in ogni tempo la maggior cura dell'esistenza, e delle diligenti conservazioni d'essi in luoghi, ove non possono deteriorare.

Per la esecuzione di questo real ordine furono date allora delle disposizioni, le quali non ebbero poi alcun effetto; e però essendomisi fatto conoscere, che non ostante le adottate misure continuano ancora a sussistere gli stessi inconvenienti, ho giudicato necessario di rivolgermi a tutti gl'intendenti, inculcando ai medesimi di eligere prontamente una o più persone fra gli artisti, ed altri soggetti d'intelligenza, e di destinarli a girare per tutte le chiese, e gli altri anzidetti luoghi, ove si sappia di esistere opere distinte di pittura e di scoltura ad oggetto di formarne una esatta nota, in cui s'indicherà la grandezza del quadro, o della statua, il soggetto e l'autore, e di riferire se sieno ben collocate senza pericolo di deperimento. Intanto gl'intendenti debbono curare che senza togliersi i quadri surriferiti, o altri oggetti di arte dalle chiese e comunità religiose e laicali sieno ben conservati e custoditi in esatta esecuzione degli ordini sovrani, prendendo in ogni tempo cura dell'esistenza, e della diligente conservazione d'essi in luoghi ove non possono deteriorare: usando inoltre la maggior vigilanza, onde gli oggetti indicati non sieno spediti fuori la Sicilia.

Fo noto ciò a lei per sua intelligenza, e per dare gli ordini convenienti a tutti gli uffiziali delle rispettive dogane, onde impediscono l'uscita di siffatti oggetti dalla Sicilia.

— 1191 —

Circolare del 15 febbrajo 1823 emessa dal ministro dell'interno con la quale si danno disposizioni sulle competenze dei mobili appartenenti alle intendenze, e sottintendenze.

Coll'articolo 145 della legge de' 12 dicembre 1816 fu accordato alle intendenze, ed alle sottintendenze il grosso mobile necessario alle segreterie ed alle abitazioni degl'intendenti, e de' sottintendenti, lasciandosi al ministro dell'interno la cura di stabilire con un regolamento la competenza del mobile, e l'annua manutenzione di esso. La mancanza di un tale regolamento, che non si è finora pubblicato, non dovea più oltre tollerarsi e conveniva determinar con precisione ciò ch'è dovuto ai funzionarj contemplati dalla legge, e qual è il peso che debbono sopportar le provincie. Per queste ragioni Sua Maestà il Re inteso il parere del consiglio di stato ordinario si è degnata da Vienna in data de' 25 del prossimo scorso mese di gennaio determinare quanto segue:

1. Il grosso mobile accordato dalla legge de' 12 dicembre 1816 alle intendenze, e sottintendenze consiste per le segreterie nelle tavole da scrivere, armadj e scafali per consevar le carte, sedie e calamai di ottone, o di altra materia durevole; per le abitazioni de' letti composti di lettiere, materassi, cuscini, o coperte, senza biancheria, candelieri a cera, e da olio, decenti, ma non di argento, delle sedie, sofà, e tavolieri necessarj, de' comò, o altra specie di armadj per riporre abiti, biancherie, libri ed altri oggetti; e de' fanali per le scale, e portone; esclusa ogni specie di biancheria, e cretaglia, e di cristalli, escluse le posate, la batteria di cucina, ed ogni altra masserizia, che non è in questo articolo espressamente indicata.

2. Per la manutenzione e rinvestimento del descritto grosso mobile sono assegnati sul fondo speciale facoltativo di cotesta provincia ducati cento venti annui per l'intendenza, annui ducati novanta per la sottintendenza di Barletta, ed annui ducati sessanta per la sottintendenza in Altamura. Queste somme però saranno liberate alle rispettive deputazioni provinciali, e distrettuali scelte dal consiglio provinciale per la conservazione de' mobili. Le deputazioni avranno l'obbligo di provvedere con dette somme al rinvestimento de' mobili sdruciti, o deteriorati dall'uso, ed al rimpiazzo di quelli che si andranno consumando, senza che possano mai eccedere la somma assegnata; e di darne conto destinto e preciso al consiglio provinciale in ogni anno.

3. Sarà fatto un esatto inventario del mobile di ogni intendenza, e di ogni sottintendenza, che n'esprimerà la quantità, la qualità, ed il valore. Tale inventario sarà in tre originali de' quali uno sarà presso l'intendenza, o sottintendenza; l'altro presso la deputazione; ed il terzo sarà spedito al ministero degli

affari interni. Un quarto originale del mobile delle sottintendenze sarà conservato nella intendenza. Le deputazioni saranno risponsabili di ogni mancanza del mobile descritto nell'inventario. Ciascun intendente e sottintendente nel cessare dall'esercizio della carica, e nel cambiar destinazione sarà tenuto di fare alla deputazione la regolare consegna del mobile.

4. Per questa prima volta sarà esaminato il bisogno che ciascuna intendenza o sottintendenza può avere del grosso mobile puramente necessario (compreso il vecchio).

5. La biancheria, argenteria, cristalli, terraglia, batteria di cucina, ed ogni altra masserizia attualmente esistente, e che non sono compresi nel grosso mobile sopra determinato di competenza degl'intendenti, e de' sottintendenti saranno venduti a cura delle rispettive deputazioni dietro valutazione di esperti, ed il prezzo sarà versato nella cassa delle opere pubbliche provinciali. Uno stato estimativo di tali oggetti, appena che ne sarà seguita la vendita, verrà rimesso al ministero degli affari interni.

Nel real nome le partecipo le riferite risoluzioni sovrane, perchè le esegua nella parte che la riguardano, e le comunichi per l'adempimento a' sottintendenti, ed alle deputazioni de' mobili, non che al consiglio provinciale, e distrettuale nella prima loro riunione per l'uso di risulta.»

— 1192 —

Circolare del 22 febbraja 1823 emessa dal ministro dell'interno con la quale si danna disposizioni per la manutenzione, ed accrescimento di mobili pei giudicati d'istruzione, e dei giudicati regi.

Nel consiglio de' 2 settembre 1821 fu presa la seguente determinazione:— « Sua Maestà sovranamente decide che dopo la prima spesa fatta dalle provincie per la mobilia delle corti, e de' tribunali, la manutenzione e l'accrescimento di tal mobilia ne' contratti successivi debba andare fra le spese di giustizia.

Or dovendo in questo stretto senso essere interpetrata la circolare de' 19 settembre 1821 con cui fu comunicata la enunciata sovrana determinazione, ella non la estenderà nè ai giudicati d'istruzione, nè ai giudicati regj, pe' quali dovrà pagarsi quanto per lo innanzi si è praticato.

— 1193 —

Reale Rescritto del 22 febbrajo 1823 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici portante disposizioni relative al termine nel quale debbono registrarsi gli atti delle amministrazioni diocesane, e sul dritto di registro al quale questi atti debbona esser saggetti.

Il consigliere ministro di stato ministro segretario di stato delle finanze mi ha partecipato che avendo rassegnato a Sua Maestà il dubbio proposto dal regio procuratore presso l'am-

ministrazione diocesana di Teramo, se gli atti delle amministrazioni diocesane debbano registrarsi in un termine di rigore, ed e qual diritto di registro sieno soggetti; la Maestà Sua si è degnata di uniformarsi al parere manifestato sul proposito dal direttore generale del registro e bollo, e dalla commissione de' presidenti della gran corte de' conti, cioè, che non potendosi le amministrazioni diocesane reputare come amministrazioni pubbliche, i loro atti non sono soggetti al registro in un termine di rigore, e che per la stessa ragione dovendosi i medesimi considerare come tanti atti privati, debbono registrarsi col diritto di grana trenta, se sieno scritti in più originali, e col diritto di grana venti, se sieno formati in un solo originale, giusta i numeri 5 e 6 dell'articolo 66. della legge de' 21 giugno 1819.

Lo partecipo a cotesta amministrazione diocesana per sua intelligenza e regolamento.

— 1194 —

Ministeriale del 1 marzo 1823. emessa dal luogotenente generale in Sicilia ed indritta al direttore dei rami e dritti diversi, con la quale si stabilisce a carico di chi debba andare le spese per l'esecuzione della pena capitale.

Trattando ella con rapporto de' 24 marzo scorso del rimborso domandato dal direttore generale di polizia delle spese da lui anticipate per lo armamento, e disarmamento della macchina di morte in circostanza di varie esecuzioni capitali, le quali ai termini del real decreto sulle spese di gistizia devono soddisfarsi dalla cassa del registro, ha fatto ricordo, che nel regolamento approvato da Sua Maestà con real decreto del 21 dicembre 1826, che fissa il modo come liquidarsi, e pagarsi tali spese, nessuna parte è addossata agli agenti della polizia in questo servizio: ma che bensì ai procuratori generali delle gran corti ed agl'ispettori controlori delle spese di giustizia è stato esclusivamente dato l'incarico della tassa delle spese di cui si tratta. Quindi ha richiesto da me i convenienti schiarimenti sul modo come eseguirsi le sopra espresse sovrane prescrizioni.

A togliere ogni dubbio io devo mettere alla di lei intelligenza, che essendo stato da Sua Maestà per modo di regola stabilito sin dal 1823 per real rescritto del 1 marzo di quell'anno in seguito di competenza insorta tra il direttore generale di polizia, ed il procuratore generale della gran corte civile di Palermo, che per questa capitale la esecuzione di tutte le condanne a pene afflittive dovesse rimanere a cura del direttore generale suddetto, vede essa bene, che appartenendo a questo funzionario di provvedere a tutti i mezzi di esecuzione, non più al procuratore generale, ma bensì al riferito direttore si appartiene la tassa delle spese di giustizia, e quindi risulta chiaro, che quanto viene attribuito nel mentovato regolamento al pro-

curatore generale, deve rendersi applicabile al direttore generale di polizia per quelle esecuzioni che hanno luogo in questa capitale.

Restando così dileguato il dubbio da lei eccitato, la prevengo di regolarsi secondo questa intelligenza.

— 1195 —

Reale Rescritto del 1 *marzo* 1823 *partecipato dalla real segreteria e ministero di stato di grazia e giustizia ai regj procuratori generali presso le gran corti criminali col quale si stabilisce che la determinazione del reale rescritto de'* 16 *marzo* 1818 *circa il modo di chiamare le dignità ecclesiastiche a prestare testimonianza ne' giudizj penali, non è stata abolita dalle leggi di procedura penale in vigore.*

Col real rescritto de' 16 di marzo 1818 si stabilì, che nel chiamare a far testimonianza innanzi a' funzionarj giudiziarj gli ecclesiastici costituiti in dignità come vicarj, abati, parrochi, curati, canonici di cattedrali, si dovesse far uso di una decente lettera di uffizio, in vece della citazione.

È nato il dubbio se dopo la pubblicazione delle leggi di procedura penale debbano essere tuttavia in osservanza le disposizioni di questo rescritto.

S. M. udito il parere del consiglio di stato, nel dì 7 del corrente febbrajo in Vienna ha ordinato, che si continui ad osservare il disposto nel cennato rescritto, e che se ne inculchi l'esatta e generale osservanza.

Nel real nome partecipo loro questa determinazione sovrana per l'adempimento; a qual'effetto ne daranno comunicazione a cotesta gran corte, a' giudici istruttori, ed a' giudici di circondario di cotesta provincia, e cureranno l'esatta esecuzione.

— 1196 —

Circolare de' 5 *marzo* 1823 *emessa dalla real segreteria e ministero di stato di grazia e giustizia e diretta ai regj procurator generali e regj procuratori presso le gran corti e tribunali civili portante le norme per la comunicazione de' processi dalle autorità ecclesiastiche a' magistrati dell'ordine giudiziario.*

Onde determinare il modo, secondo il quale dee aver luogo la comunicazione de' processi o di altre carte giudiziarie dalle autorità ecclesiastiche a magistrati dell'ordine giudiziario, di accordo col ministro degli affari ecclesiastici, è stato risoluto.

Che i regj procuratori de' tribunali ordinarj, quando ne sia il caso, ne dirigeranno al ministero di stato degli affari ecclesiastici la dimanda, indicando i processi o le carte esistenti presso le autorità ecclesiastiche, che occorrono per la decisione delle case di loro giurisdizione.

Che il ministro degli affari ecclesiastici disporrà, che le au-

torità anzidette rimettano le carte o processi richiesti a' regj procuratori. Questo invio seguirà colle opportune cautele, e previo ricevo de' regj procuratori, per fare la restituzione delle carte rimesse, terminato ne sarà il bisogno.

Partecipo alle signorie loro questa determinazione, affinchè nelle occasioni ne curino l'esatto adempimento.

— 1197 —

Decisione de' 6 marzo 1823 emessa dalla corte suprema di giustizia con la quale si risolve che i creditori delle mense vescovili, i quali non liquidarono il loro credito in conseguenza del decreto de' 7 marzo 1811 possono oggi pretenderne la soddisfazione dalle mense istesse.

Ai 31 agosto 1819 D. Orazio Donnarumma chiese nel tribunale civile di Napoli contra il vescovo d'Ischia il pagamento di diece annate sopra capitale derivante da istrumento stipulato nel 1771. Con sentenza de' 23 dicembre dello stesso anno 1819 il tribunale rigettò questa dimanda, e condannò l'attore alle spese. Appello. Con decisione de' 29 settembre 1821, la gran corte civile in Napoli condannò la mensa al pagamento delle annualità decorse dal dì 9 luglio 1818 in avanti, e fece salvo il dritto al creditore per le annate precedenti contra la commissione ecclesiastica.

Ricorso per annullamento presso la suprema corte di giustizia della mensa per violazione de' decreti de' 7 marzo 1811 e de' 3 settembre 1812.

La corte suprema:

Considerando, che col citato decreto de' 7 marzo 1811 fu annunciato che i beni di tutte le corporazioni religiose facean parte del patrimonio dello stato, ed erano destinati ad esservi riuniti, ed in conseguenza fu ingiunto a' creditori delle corporazioni religiose non soppresse, come altresì de' vescovadi, cure, e benefizj vacanti, o non vacanti di presentare i loro titoli alla commissione della liquidazione del debito pubblico entro il termine di quattro mesi a contare dalla pubblicazione del decreto sotto pena di perdere il loro diritto.

Considerando che comunque la religione del Re coll'ultimo concordato avesse disposto di restituirsi alla chiesa i beni ecclesiastici non alienati, e tra fondi assegnati pel contingente al vescovo d'Ischia vi si trovasse per avventura l'avvanzo di ciocchè una volta le appartenne; è pur vero che i fondi medesimi, come avean fatto parte della massa de' beni aggregati al demanio, l'ebbe così immuni da' pesi, come lo furono presso il governo, egualmente che l'avrebbe ricevuti ogni privato, od altro stabilimento religioso, cui si fossero ceduti, od assegnati.

Considerando, che lungi di esservi stata deroga a' decreti sulla liquidazione de' crediti afficienti già i beni dello stato,

si trova che la sapienza del Re col decreto de' 23 dicembre 1819 ne riconobbe gli effetti, e solo ne raddolcì il rigore per coloro, ch'erano stati colpiti dalla decadenza, di cui Donnarumma non curò di valersi.

Considerando, che subitocchè la legge ha avuto in un affare il suo effetto, la cessazion susseguente della causa che la produsse, come anche la rivoca, che poi se ne faccia, non altera, o cangia gli atti già consumati, ma solo riguarda, e regge quelli che sono pendenti, ed indecisi tuttavia.

Considerando perciò, che ove i beni della mensa d'Ischia divennero già per effetto de' sommenzionati decreti scevri da' pesi che il governo fece suoi, non può ricevere molestia da' creditori che prima vi aveano ipoteca.

Considerando che essendosi quindi colla sentenza denunciata dato al signor Donnarumma diritto d'agire contro la medesima; dacchè ha riacquistati i beni; e sul principio, che sia cessata la causa della legge, ha violato i decreti cennati, ed ha trasandato le regole della più sana giurisprudenza.

Per tali considerazioni la corte suprema annulla la impugnata decisione ec.

— 1198 —

Decisione del 7 marzo 1823 emessa dalla corte suprema di giustizia con la quale si risolve la quistione se nel termine a produrre il ricorso per l'annullamento delle decisioni delle gran corti criminali dee computarsi il giorno in cui sono le stesse notificate.

La gran corte criminale in Catanzaro condannò Giuseppe Garaulo a sei anni di reclusione, alla malleveria di ducati dugento per tre anni, ed alle spese del giudizio come reo di furto commesso in tempo di notte con effrazione a danno di Santo Notaro.

La decisione fu intimata nel dì 27 novembre 1822 al condannato Garaulo, il quale a 30 dello stesso mese la impugnò col ricorso alla corte suprema di giustizia.

Il ministero pubblico presso la gran corte criminale colle osservazioni sul ricorso disse, che dovea esserne dichiarata la irrecettibilità, poichè presentato dopo il termine legale e propriamente nel quarto giorno computandovi quello, in cui ebbe luogo la intimazione della decisione.

La corte suprema di giustizia:

Considerando che l'articolo 310 delle leggi di procedura penale prescrive, che il termine a presentare il ricorso avverso le decisioni definitive sia di tre giorni a contare da quello, in cui son esse notificate; il che importa, che il giorno della notifica non debba calcolarsi nel termine.

Considerando che il ricorso in esame fu prodotto fra tre giorni a contare da quello, che seguì alla notifica della citazione.

Dichiara recettibile il ricorso ec. ec.

— 1199 —

Decisione de' 7 marzo 1823 emessa dalla corte suprema di giustizia con la quale si risolve la quistione se un incolpato, che appellando da sentenza correzionale offra successivamente due cauzioni decade dall'appello sol perchè la prima delle medesime è dichiarata non idonea dalla gran corte criminale?

Berardino de Luca fu condannato con sentenza de' 7 ottobre 1822 dal giudice del circondario di Pizzoli nel 2. Abruzzo ultra a cinque mesi di esilio correzionale ed alle spese del giudizio come reo di ferita lieve. Il de Luca impugnò la sentenza coll'appello, ed offrì la cauzione nella persona di D. Domenico Cecchettani. Lo stesso de Luca citato a comparire innanzi alla gran corte criminale per la discussione della cauzione e dell'appello offrì altra cauzione nella persona di Berardino Farda, accompagnando l'offerta co' documenti giustificativi della libera possidenza di costui.

La gran corte con decisione de' 26 novembre 1822 dichiarò il de Luca decaduto dall'appello sulla considerazione, che la prima delle anzidette cauzioni non era idonea per mancanza de' documenti proprj a giustificare la possidenza del Cecchettani.

Ricorso del condannato Berardino de Luca per violazione dell'articolo 386 delle leggi di procedura penale, giacchè per l'ammissibilità dell'appello bastava la cauzione offerta co' documenti opportuni nella persona di Berardino Farda pria che fosse discussa l'altra.

La corte suprema di giustizia:

Considerando che l'articolo 386 del rito penale dichiarà decaduto dall'appello l'imputato, che nel termine datogli per appellare non si trovi sotto un modo qualunque di custodia, o non offra idonea cauzione: ed inoltre prescrive, che la discussione della cauzione debba farsi preliminarmente alla discussione dell'appello nella gran corte criminale; e nel caso, che la cauzione offerta non si trovi idonea, *non si avrà dritto a darne una migliore.*

Considerando che da queste disposizioni di legge risulta chiaro, che l'appellante non può dare una seconda cauzione dopo che la prima è stata dichiarata non idonea; ma può ben darne delle altre finchè non siasi profferita questa dichiarazione: nel caso in esame, erasi data nel tempo utile una cauzione. L'imputato, che ne conobbe la insufficienza, citato per la discussione della medesima, ne offrì un'altra.

Considerando che la gran corte si arrestò sulla prima senza discutere la seconda, sulla quale l'imputato avea propriamente fondata l'ammisibilità dell'appello.

Considerando che potea la gran corte giudicar non idonea ed illegale la prima cauzione; ma non era nelle sue facoltà

dichiarare decaduto l'incolpato dall'appello senza profferire sulla seconda cauzione.

Per tali considerazioni annulla la decisione, e rinvia la causa alla gran corte criminale in Chieti.

— 1200 —

Circolare del 8 *marzo* 1823 *emessa dal ministro degli affari interni con la quale si determina da quali fondi debbano prestarsi gli alimenti ai detenuti che manchino di mezzi di sussistenza, benchè figli di persone facoltose.*

Dall'intendente della prima Calabria ultra fu elevato il dubbio, se i detenuti figli de' genitori facoltosi, che nel carcere si erano trovati privi di mezzi di sussistenza, dovessero essere alimentati; durante la loro prigionia, a carico de' fondi del governo, ovvero delle famiglie rispettive.

Avendone interrogato il ministro di grazia e giustizia, il medesimo ha fatto osservare che i genitori per legge sono obbligati ad alimentare e mantenere i loro figli, nè vi è ragione per cui si possa dire che quest'obbligo de' genitori, e questo dritto de' figli si estingua per la circostanza che costoro si trovino in prigione; che anzi debba essere questa una considerazione dippiù a favore de' figli. Inoltre ha fatto riflettere che non si possa opporre che il dritto sugli alimenti è dato ai figli, e che non debba sperimentarsi dal governo, poichè quando questo trovasi al caso di dare gli alimenti nelle prigioni ai figli poveri di padre facoltoso, affinchè non periscano, per questo fatto istesso viene ad acquistare un dritto contro i genitori per essere rimborsato.

Le comunico tutto ciò, perchè possa darne comunicazione alle autorità giudiziarie di cotesta provincia, e procurarne di accordo il dovuto adempimento.

— 1201 —

Decisione degli 8 *marzo* 1823 *emessa dalla corte suprema di giustizia con la quale si risolve la quistione se gli atti per l'alienazione di beni di minori incominciati secondo le leggi vigenti prima di gennaio* 1809 *debbono essere ultimati colle formalità prescritte nei novelli codice civile e di procedura civile allorchè sotto l'impero de' medesimi vengono tali atti a perfezionarsi?*

Ai 24 aprile 1809 Angela Mastrojanni, Salvatore, e Michele Fimiani maggiori e Pietrangelo d'Amico curatore dato ai minori Geremia e Pasquale Fimiani con decreto della regia corte di Caserta de' 3 novembre 1808 alienarono a favore di D. Pasquale e D. Giovanni Centore una casa ereditaria de' mentovati quattro fratelli Fimiani, giusta le condizioni prescritte nel parere dato dal giudice D. Lorenzo Zarillo arbitro di comune consenso eletto dai signori Mastrojanni, Fimiani, e curatore d'Amico. A 12 maggio 1821 Geremia Fimiani divenuto maggiore, e Rachele Fimiani, altra erede di Pasquale Fimiani

morto in età pupillare impugnarono l'alienazione della casa come sopra stipulata sotto il dì 24 aprile 1809. Il tribunale civile in S. Maria con sentenza de' 14 giugno 1821 fece diritto alla dimanda degli attori. In grado di appello la sentenza del tribunale civile fu rivocata con decisione della gran corte civile in Napoli de' 6 febbraio 1822.

Per parte degli attori Fiamiani ricorso per annullamento per la violazione del decreto de' 22 ottobre 1808, e degli articoli 457, 458, e 459 del codice civile, e degli articoli 954 e seguenti del codice di procedura civile.

La corte suprema di giustizia sulle considerazioni:

Che se nella specie sotto l'antica legge non eransi che incoati gli atti della procedura a norma del rito allora vigente, al sopraggiungere la novella legislazione, non potea ch'eseguirsi quanto dalla stessa veniva prescritto. In conseguenza non fu che abusivamente dal signor d'Amico in qualità di curatore de' nominati minori, in unione della vedova Mastrojanni, e degli altri fratelli Fimiani eletto per arbitro il giudice Zarrillo, e il dicostui parere non potea produrre la validità di un contratto portante l'alienazione di un immobile de' minori, e molto meno poteva il contratto stesso in tal guisa adombrato recarsi ad effetto, senza adoperarsi alcuna delle solennità dalla legge volute.

Che portando un tal contratto in se stesso la nullità, inopportunamente si trasse la validità dello stesso dall'idea di essere diretti i solenni prescritti dalla legge in simili contratti ad assicurarne la necessità, o l'utilità; perciocchè sebbene certo sia che la legge nel prescriverli abbia mirato all'uno ed all'altro degl'indicati oggetti, non di meno avendo vietato di poter avere effetto la vendita, l'ipoteca, ed ogni altra affezione da gravitare su'beni di minori, altrimenti che provi tutt'i solenni che ha scrupulosamente tracciati, non sarebbe oltraggiarla, se il magistrato dopo che il contratto è seguito, senza essersi preventivamente osservato quel che indispensabilmente doveva precedere per ottenersi la validità dell'atto, potesse essere arbitrato a farlo posteriormente; e rendendo valido ciò che tale non fu nel suo principio, privare i minori giunti alla maggiore età, dell'esperimento de' loro diritti: che anzi in tal guisa sovvertendosi i cardini della legislazione nella materia, potrebbero non poco soffrire gl'interessi di quelle persone, che la legge protegge in modo speciale.

Che molto meno potea valere ad abbattere le teorie suddette l'idea di poter forse gli attori Fimiani restituire ben presto a Centore o tutto, o quasi tutto ciò, che avrebbero potuto conseguire riacquistando la parte del fondo alienato, che corrispondeva al diritto e proprio di Geremia, e come successore con Rachele dell'altro minore Pasquale; perchè trattandosi di riavere la proprietà dell'immobile nullamente alienata, le con-

seguenze, o sieno le affezioni, che sulle cose potevano forse gravitare, non poteano entrare in calcolo nel giudizio della nullità del contratto di vendita.

Annulla ec. ec. cc.

— 1202 —

Decisione de' 12 marzo 1823 emessa dalla corte suprema di giustizia con la quale si definisce se ne' giudizi penali vi è nullità quando all'appoggio della definizione del reato sono esposti nella decisione i detti semplici di ciascun testimonio senza il fatto, che il giudice ha nella sua latitudine da' medesimi rilevato.

La gran corte criminale in Salerno con decisione de' 6 novembre 1822 dichiarò Pasquale Peduto colpevole di bestemmia profferita in luogo pubblico, ed applicando l'articolo 11 del decreto de' 7 maggio 1821 lo condannò a sette anni di ferri, ed alle spese del giudizio.

Ricorso del condannato per diversi motivi, specialmente per violazione dell'articolo 293 delle leggi di procedura penale a motivo che mentre i testimonj son varj circa l'espressioni da lui profferite, non si dice nella decisione quale di esse abbia la gran corte nella sua libera convizione ritenuta.

La corte suprema di giustizia ha annullata la decisione colla discussione pubblica dal termine delle 24 ore inclusivamente in poi.

Essa ha preso in considerazione la varietà ne' detti de' testimoni intesi sulla bestemmia, non che la omissione di manifestare il fatto che dalle varie deposizioni ha la gran corte ritenuto per trarne la definizione del reato. Ha preso altresì in considerazione, che questa omissione produce la violazione dell'anzidetto articolo 293, il quale prescrive, che il fatto da cui deriva la risoluzione delle quistioni debbe essere espresso a pena di nullità nelle decisioni, e che per fatto a senso della legge non può intendersi quello dichiarato da' testimoni, ma il fatto dal detto de' testimoni rilevato, e ritenuto da' giudici.

— 1203 —

Reale Rescritto de' 12 marzo 1823 partecipato dalla real segreteria e ministero di stato di grazia e giustizia a' commissarj del Re, ed ai regj procuratori generali presso le gran corti criminali col quale si stabilisce che in tutti i giudizi delle commessioni militari dovrà intervenire un magistrato per darvi il suo avviso come uomo di legge.

Allorchè le commissioni militari si riuniscono nella residenza della gran corte criminale dovrà intervenire ne' loro giudizi il regio procuratore generale criminale per dare il suo avviso come uomo di legge, a norma del decreto de' 17 luglio 1817, richiamato in vigore dall'altro de' 3 ottobre 1822.

Volendo Sua Maestà che in tutt'i giudizi delle commissioni militari siavi l'intervento di un magistrato per dare l'additato

avviso, inteso il consiglio di stato ordinario, si è degnata ordinare nel dì 28 febbraio ultimo in Vienna quanto segue:

1. Le commissioni militari dovranno unirsi nella residenza della gran corte criminale, ed ove per imperiose circostanze non possa ciò effettuarsi, si riuniranno nel comune capoluogo di distretto.

2. Nel primo degli additati casi interverrà nelle commissioni militari il procurator generale, e nel secondo caso il giudice istruttore del distretto, per dare ciascuno il proprio avviso come uomo di legge.

3. Non potendo la commissione militare per urgentissimi motivi riunirsi in alcuno degli anzidetti comuni capo-luoghi di provincia o di distretto, dovrà renderne consapevoli il procurator generale o il giudice d'istruzione, secondocchè il comune nel quale la medesima si riunisce è più vicino al primo, o al secondo degl'indicati comuni capo-luoghi. Tanto il giudice di istruzione (o il giudice del circondario, ove ne faccia le veci) quanto il procurator generale criminale dovranno condursi nel giorno stabilito per la discussione della causa alla commissione militare. Il procurator generale in caso di suo legittimo impedimento potrà destinare a fare le sue veci o un giudice della gran corte criminale, ovvero il giudice d'istruzione del distretto capoluogo della provincia.

Nel real nome lo comunico alle signorie loro per l'esatto adempimento.

— 1204 —

Decisione de' 13 marzo 1823 emessa dalla corte suprema di giustizia con la quale si risolve la quistione se è suscettibile di annullamento una sentenza la quale è in contraddizione co' fatti elementari del processo, ed in altri termini se può il giudice trasandare, o snaturare i fatti contestati, allorchè dagli stessi deve egli trarre il suo giudizio; di più allorchè esiste un principio di pruova scritta, deve il giudice di necessità ammettere la pruova testimoniale qualora sia richiesta da una delle parti?

D. Gaetano Manfredi ai 6 luglio 1818 citò D. Vincenzo Pannaino a comparire avanti al regio giudice del quartiere Montecalvario per essere condannato al pagamento di ducati 142,82 per resta d'introito superante esito nella gestione da esso Pannaino tenuta come ricevitore di cassa de' diritti fiscali introitati nella ricevitoria del Manfredi, giusta il conto che n'era stato formato. Il signor Pannaino in difesa presentò un bilancio sottoscritto dallo stesso Manfredi del conto già renduto coll'assistenza del verificatore Rotondo a tale atto destinato dal Manfredi, dal quale risultava il voto in soli ducati 19:32. Il regio giudice, dopo una perizia ordinata nel dì 18 giugno 1819 dichiarò perenta l'istanza, e di non esservi luogo a deliberare. In grado di appello il tribunale civile in Napoli, ordinò una

seconda perizia per esaminarsi il bilancio esibito da Pannaino con dovere i periti riferire se tale bilancio era esatto o pure erroneo, ed in che consistevano precisamente gli errori. La perizia venne eseguita, e da essa si rilevava di avere i periti messo in contrapposizione il conto del Manfredi con quello presentato da Pannaino firmato dallo stesso Manfredi e di averne dedotto il debito di Pannaino in ducati 136. In vista della perizia il signor Manfredi ne chiese con suo atto l'esecuzione, e gradatamente chiese di essere ammessa la pruova testimoniale su quanto da Pannaino erasi dedotto in contrario, risultando talune cose contradette da un principio di prova scritta. Il tribunale civile in Napoli con sentenza contumaciale degli 11 settembre 1820 condannò Pannaino al pagamento di ducati 136: 15, ma con posteriore sentenza de' 13 gennaro 1821 facendo diritto alla opposizione di Pannaino lo dichiarò debitore del Manfredi in soli ducati 19: 30 giusta il bilancio esibito, e sottoscritto da esso Manfredi.

Ricorso per annullamento da parte di Manfredi per diversi motivi, e fra gli altri per violazione degli articoli 1301 delle leggi civili, e 411 delle leggi di procedura ne' giudizi civili.

La corte suprema di giustizia:

Considerando sul primo de' dedotti mezzi di violazione che sebbene coll'articolo 1301 delle leggi civili siasi fatta alle regole dettate per la pruova testimoniale una eccezione allorchè esista un principio di pruova scritturale; pure, dopo essersi definito quale possa essere questo principio, aggiungendosi e che esso rende verisimile il fatto allegato, mostra evidentemente non essere obbligato il giudice ad ammettere la pruova testimoniale sol che si dimandi, ma rimanere nella sua facoltà bilanciare col suo prudente discernimento se il principio di pruova scritturale che gli si offre tende alla verisimiglianza del fatto che si allega, e quindi accordare o negare la prova testimoniale.

Considerando che dovendo il tribunale giudicare sugli elementi del processo, se gli presentava una contestazione relativa ad un vuoto rinvenuto nella cassa di Manfredi; e si questionava soltanto se maggiore, o minore esser dovea: che ad un bilancio eseguito per mezzo di un verificatore ricorreva Pannaino per trarne che il vuoto non dovesse essere che di soli ducati 1932 giusta il bilancio suddetto: che la perizia, esaminato il bilancio di Manfredi, e quello di Pannaino, lo aveva riconosciuto maggiore: che tutto l'appoggio di Pannaino era quello di doversi il suo dare dedurre da libri, o registri particolari; e che in fine il Pannaino chiamato ad esibire il suo bilancio si era negato, sul motivo che erano scorsi i fatali, tra quali poteva chiedersene la comunicazione; che siffatti elementi portavano alla conseguenza di dovere il tribunale assicurarsi o coll'ordinare la esibizione del bilancio di Pannaino, o in altro modo dalla legge permesso, da quali fonti il bilancio di Pan-

naino erasi tratto, e se Rotondo l'aveva estratto da carte particolari, come sostenne Pannaino, ovvero dagli stessi registri della ricevitoria del pari che erasi tratto quello di Manfredi, od in questo secondo caso l'uno, e l'altro non portando che all'unità, era a conoscersi se la perizia rassodava, o no il vuoto maggiore de' ducati 19: 32 non controvertito da Pannaino, e se la maggiore quantità era a di lui carico, od assicurarsene con delle altre ricognizioni, qualora il tribunale non fosse rimasto persuaso di ciò, che n'era riferito da' primi periti. Quindi è che la sentenza suddetta deve essere annullata come quella in cui non solamente si sono offesi i rapportati articoli, ma benanche si trova in contraddizione de' fatti elementari del processo, a' quali non può il giudice mettersi in opposizione, e molto meno trasandarli, o snaturarli, allorchè dagli stessi deve trarne il suo giudizio.

Per l'enunciate considerazioni, la corte suprema annulla la sentenza impugnata ec. ec.

— 1205 —

Reale Rescritto de' 15 marzo 1823 partecipato dalla real segreteria e ministero di stato di grazia e giustizia sul sistema da osservarsi per la citazione de' testimonj, che domiciliano nel territorio del governo pontificio.

Sua Maestà nel consiglio de' 7 corrente ha risoluto, che quando bisognerà citare testimoni domiciliati nello stato di Roma, le autorità giudiziarie del regno invece di spedire le cedole, passino a quelle autorità uffizi con lettere, e che sulla esibizione delle corrispondenti risposte vengano i testimoni pagati, esigendo per effetto di reciprocanza, che il sistema medesimo si serbi dalle autorità pontificie allorchè dovranno citare testimoni dimoranti in regno, facendo loro pagare le indennità colla esibizione delle lettere responsive.

Nel real nome le partecipo questa sovrana risoluzione per l'uso conveniente.

— 1206 —

Reale Rescritto de' 15 marzo 1823 partecipato dalla real segreteria e ministero di stato di grazia e giustizia ai commissarj di Sua Maestà, ed ai regj procuratori generali presso le gran corti criminali col quale si prescrive che ne' giudizj delle commissioni militari dovrà esser profferito sul processo scritto l'abilitazione degl'incolpati, contra i quali non si abbiano sufficienti indizj di reità, nè tracce conducenti ad acquistarli.

Ne' giudizj penali si procede alla pubblica discussione quando si abbiano a carico dell'imputato elementi bastanti di reità. In mancanza de' medesimi e delle tracce conducenti ad acquistarli, dovrà sul processo scritto profferirsi la di lui abilitazione

ai termini dell'art. 149 delle leggi di procedura penale (1).

Si è chiesto se le commissioni militari debbono uniformarsi a questo sistema.

Poichè senza elementi di reità si porterebbe inutilmente la causa alla pubblica discussione, e mancherebbe nei giudizj di quelle commessioni la necessaria prontezza, Sua Maestà inteso il consiglio di stato ordinario, si è degnata ordinare nel dì 28 febbrajo ultimo in Vienna, che le commissioni militari in vece di portare sempre ed indistintamente le cause alla pubblica discussione debbano, come le gran corti criminali, pronunciare sul processo scritto l'abilitazione degl'incolpati, quando, a' termini dell'indicato art. 149 delle leggi di procedura penale, non si abbiano a loro carico indizj sufficienti di reità, nè tracce conducenti ad acquistarli.

Nel real nome lo comunico alle signorie loro perchè ne curino l'adempimento nella parte, che risguarda le rispettive funzioni.

— 1207 —

Decisione de' 21 marzo 1823 emessa dalla corte suprema di giustizia con la quale si risolve la quistione se il concorso di armi proprie nel reato è una delle circostanze constitutive della violenza pubblica anche quando i delinquenti abbiano l'autorizzazione di asportarle?

La gran corte criminale in Lecce con decisione de' 5 novembre 1822 profferì la sottoposizione ad accusa, e la competenza speciale nella causa di Giovanni, Marino Capocelli e di altri, accusati rispettivamente di varj misfatti, ed in particolare di omicidj con premeditazione, ed in riunione armata nelle persone di Santo Capoccia, e Giosuè Cagnazzo.

Ricorso de' Capocelli per violazione dell'articolo 147 delle leggi penali.

La corte suprema di giustizia:

Attesocchè l'articolo 147 delle leggi penali dichiara accompagnati da violenza pubblica i reati commessi da un numero non minore di tre individui riuniti a fine di delinquere, de' quali due almeno siano portatori di armi proprie; senza far motto se le armi stesse si asportano legalmente od illegalmente.

Attesocchè dal fatto consegnato nella decisione relativamente agli omicidj di Capoccia e Cagnazzo si rileva, che furon gli stessi eseguiti dopo concerto, e da tre persone, due delle quali portavano armi proprie; concorrendo perciò ne' reati tutte le

(1) Questo articolo dispone:

» Se gli atti non solo non presentino indizj sufficienti di reità; ma nemmeno tracce conducenti ad acquistarli, la gran corte pronunzierà la libertà provvisoria dell'imputato, e rimetterà nuovamente gli atti al ministero pubblico, perchè ponga in opera i mezzi d'investigazione, che gli dà la legge per meglio rischiarare la cosa.

circostanze in detto articolo contenute, la competenza speciale si è ritualmente spiegata.

Rigetta il ricorso ec. ec.

— 1208 —

Decisione de' 21 marzo 1823 emessa dalla corte suprema di giustizia con la quale si determina se la ferita o percossa con pericolo di sfregio è nella classe delle ferite o percosse gravi comprese nella disposizione dell'articolo 356 delle leggi penali?

D. Luigi Caldarelli a 25 novembre 1821 cagionò a colpi di coltello in rissa ad Angelo Brancaccio, più ferite, una delle quelli in un angolo della bocca con pericolo di sfregio. La gran corte criminale in Napoli considerò, che il pericolo di sfregio, si risolve in pericolo di storpio « giacchè esso riguarda le al» terazioni, che si portano alla parte più nobile dell'uomo, » qual è il volto, al segno di deformarne l'avvenenza natura» le, e quindi l'uomo così deturpato è da riconoscersi stor» piato. Su questa considerazione la gran corte dichiarò il Caldarelli colpevole di ferita grave con arma vietata, ed applicando gli articoli 356, 357, 31, e 34 delle leggi penali, lo condannò con decisione de' 7 giugno 1822 a sette anni di ferri nel presidio, alla mallevaria di ducati cento per tre anni, ed alle spese del giudizio.

Ricorso del condannato per violazione dell'articolo 356 delle leggi penali, giacchè equiparato erroneamente lo sfregio allo storpio, ha dato in conseguenza luogo ad erronea applicazione di pena.

La suprema corte di giustizia;

Considerando, che il legislatore nell'articolo 356 delle leggi penali ha definito percossa grave quella giudicata pericolosa di vita o di storpio; e che perciò qualunque altra circostanza, da cui una percossa o ferita fosse accompagnata, non potrà giammai farla caratterizzare grave.

Considerando nel caso in esame, che una delle ferite cagionate ad Angelo Brancaccio è stata giudicata pericolosa di sfregio: circostanza non riconosciuta dalla legge come aggravante: che la gran corte con vago ed erroneo ragionamento, uguagliando tale circostanza a quella dello storpio prevista dalla legge, ha riconosciuto nel fatto una qualifica, che la legge stessa non ha punto valutato, ed ha in conseguenza dato luogo ad una erronea applicazione di pena.

Veduti gli articoli 356 delle leggi penali, e 327 delle leggi di procedura penale così concepiti.

Art. 356 « È percossa grave o ferita grave quella giudicata » pericolosa di vita, o di storpio. Essa è punita col secondo al » terzo grado di prigionia, se pericolosa di vita; e se perico» losa di storpio col primo al secondo.

327 » Se la definizione del reato è in contraddizione co' fatti

» espressi nella decisione impugnata; la corte suprema pronun-
» zierà esservi nullità nell'applicazione della legge: e ritenuti
» i fatti espressi nella decisione, rinvierà la causa per nuova
» definizione di reato e per nuova applicazione di legge.

Per tali considerazioni, ritenuti i fatti semplici consegnati nella decisione, annulla quella parte di essa che riguarda la definizione del reato e l'applicazione della pena, e rinvia la causa alla gran corte criminale di Terra di Lavoro.

§. II.

La gran corte criminale in Lucera con decisione de' 3 gennajo 1823 dichiarò la sua competenza nella causa di Erminio Iosa incolpato di ferita con isfregio nella persona di Carmine Salerno. La suprema corte di giustizia, sul ricorso prodotto dall'incolpato Iosa profferì a' 2 maggio dello stesso anno 1823, l'annullamento della decisione, ed il rinvio della causa alla gran corte criminale in Trani. Considerò all'uopo:

» Che il legislatore nell'articolo 356 delle leggi penali ha
» definito la percossa grave o ferita grave quella giudicata pe-
» ricolosa di vita o di storpio, e l'ha punita con pena corre-
» zionale.

» Che coll'articolo 358 siasi assegnata la pena del primo grado
» de' ferri nel presidio alla percossa grave, o ferita grave, che
» avesse prodotto storpio o mutilazione; ond'è che qualunque
» altra circostanza, da cui una ferita o percossa grave potesse
» essere eseguita, oltre quella designata in detto articolo, non
» può giammai farsi, che la percossa o ferita medesima si elevi
» da delitto a misfatto ec. ec. (1).

— 1209 —

Reale Rescritto del 22 marzo 1823 partecipato dal ministero degli affari esteri a quello per gli affari di Sicilia col quale si proibisce nei porti della Sicilia il caricamento delle munizioni da guerra.

È stato rassegnato a Sua Maestà che taluni individui stabiliti costà, per eludere il sistema adottato dal governo inglese di non permettere che dai dominj di Sua Maestà Brittanica nel mediterraneo, si estraggano generi, e munizioni da guerra per la Grecia, soglion caricare tali generi sopra legni di bandiera inglese, facendo le spedizioni per le isole Jonie, ma che tali legni si trasferiscono in vece in qualche porto dei reali dominj al di là del faro cambiando colà le spedizioni, facendo vistare le patenti, ed i ruoli di equipaggio, e passan quindi in

(1) La suprema corte di giustizia con decisione degli 11 luglio 1823 adottò la massima stessa nella causa di Pietro Santomarco decisa dalla gran corte criminale in Capitanata, e rimessa pel secondo giudizio a quella di Molise.

Grecia; Sua Maestà in vista di questo rapporto avendo ordinato con sovrana risoluzione in Vienna il 28 dello scorso mese, che venga proibito lo imbarco dei generi di guerra nei porti di Sicilia tutte le volte, che sien diretti per tai porti della Grecia; io nel real nome lo partecipo a vostra eccellenza perchè si serva disporne lo adempimento.

— 1210 —

Reale Rescritto de' 22 marzo 1823 partecipato dalla real segreteria e ministero di stato di grazia e giustizia portante disposizioni per le vacazioni a' giudici di circondario ed a' loro cancellieri nel caso in cui, a' termini dell'articolo 88 della legge de' 23 novembre sul notariato, intervengono per lo passaggio delle schede de' notai defunti ai notai conservatori (1).

Si è dubitato se i giudici di circondario, ed i loro cancellieri avessero dritto di eseguire vacazioni nel caso in cui, a' termini dell'articolo 88 della legge de' 23 novembre 1819 sul notariato, intervengon per lo passaggio delle schede de' notaj defunti a' notaj conservatori.

Sua Maestà, alla quale ho rassegnato questo dubbio; presi in considerazione gli articoli 8 e 14 della tariffa degli atti giudiziari de' 13 agosto 1819, ed i motivi, su i quali è fondato il citato articolo 88 che risguardano nel tempo istesso l'interesse pubblico e quello degli aventi causa dai notai defunti, udito il parere del consiglio di stato ordinario, ai 28 dello scorso mese di febbrajo in Vienna, si è degnata disporre, che nel soggetto caso siano applicabili i riferiti articoli 8 e 14 della tariffa anzidetta, e che perciò compete al giudice di circondario il dritto di carlini cinque, e quello di grana 25 al di lui cancelliere da cedere a carico della scheda stessa, e da soddisfarsi da colui, che ne diverrà possessore.

Nel real nome partecipo alle signorie loro questa sovrana determinazione per l'uso conveniente.

(1) Legge de' 23 novembre 1819 sul notariato — Art: 88 « Allorchè accade la morte di un notajo, i suoi eredi debbono darne avviso alla camera notariale della provincia o valle dell'ultima sua residenza entro due mesi, e passare coll'assistenza del giudice di circondario in potere di altro notaio dello stesso luogo, ed in mancanza di questo ad altro notaio di un luogo convicino, tutti gli atti e scritture lasciate dal notajo defunto, previo esatto e distinto inventario che si formerà in doppio e si sottoscriverà da ambe le parti, per conservarsi uno da colui che adempia la consegna, e l'altro dal notaio che la riceve. Dopo l'elasso de' due mesi, qualora non sia eseguita la suddetta consegna, tutti gli atti e scritture del notaio defunto saranno confiscati a benefizio della camera notariale. La loro consegna ad un notajo del luogo o di paese convicino sarà nel modo di sopra indicato eseguita per disposizione della camera della provincia o valle, e gli eredi verranno multati cull'ammenda di ducati quindici ».

— 1211 —

Circolare de' 25 marzo 1823 emessa dalla real segreteria e ministero di stato di grazia e giustizia e diretta a' procuratori generali presso le gran corti criminali sulla intelligenza dell'articolo 138 delle leggi di procedura penale relativamente all'atto di accusa (1).

L'articolo 138 delle leggi di procedura penale dispone, che ne' giudizj di misfatti il procurator generale criminale formerà l'atto di accusa quando creda bene assodata la pruova a carico dell'incolpato.

Accade talvolta, che quel funzionario opina di non esservi luogo ad accusa per mancanza di pruova, nell'atto che la gran corte riconosce stabiliti sufficienti indizj di reità. Quindi è nato il dubbio se in questo caso il procurator generale criminale debba formare l'atto di accusa.

La risposta affermativa essenzialmente analoga all'attuale sistema di rito penale, trova appoggio nella considerazione, che il decidere ne' giudizi de' misfatti sulla sussistenza della imputazione compete esclusivamente alla gran corte. Il ministero pubblico cui è attribuita la facoltà di requirere, non può far prevalere alla decisione del collegio il suo particolare avviso, nè render libero l'individuo, contro cui i giudici riconoscono acquistati gli elementi di reità per tradurlo in giudizio.

— 1212 —

Circolare de' 29 marzo 1823 emessa dalla real segreteria e ministero di stato di grazia e giustizia e diretta a' regj procuratori generali presso le gran corti criminali con la quale si permette adoperarsi manoscritte fino a nuova disposizione le cedole di assegnazione ne' giudizj penali.

Taluni regj procuratori generali e criminali mi hanno riferito l'imbarazzo, e'l disguido dell'amministrazione della giustizia penale per la pretensione di qualche agente del registro di voler con precipitanza esigere, che le cedole di assegnazione vengano adoperate in istampa, secondo il modello rettificato colle ministeriali disposizioni de' 5 febbrajo prossimo scorso.

Avendo passati all'uopo i convenienti ufizi al signor ministro delle finanze, il medesimo ha deferito al mio avviso, ed ha dato gli ordini agli agenti del registro e del bollo, perchè sino a nuova disposizione, si ammettano le cedole di assegnazione manoscritte come pel passato.

Comunico alle signorie loro questa risoluzione per l'adempimento.

(1) Questo articolo dispone « Compiuta la istruzione delle pruove, quando l'imputato si trovi in legittimo stato di arresto, o di altro qualunque modo di custodia, il procurator generale presso la gran corte criminale, se crede ben assodata la pruova, ed esser competente a giudicare del fatto o la gran corte criminale o la gran corte speciale, formerà l'atto di accusa.

— 1213 —

Reale Rescritto del 2 *aprile* 1823 *partecipato dal ministero per gli affari di Sicilia a quel luogotenente col quale si determina il sistema a serbarsi pei piechi della commessione delle vendite volontarie.*

Essendosi rassegnato a Sua Maestà il rapporto di vostra eccellenza de' 4 dello scorso febbrajo contenente gli ostacoli, che si sono incontrati alla esecuzione dell'articolo 4 delle disposizioni prese dal di lei predecessore, ed approvate col sovrano rescritto dei 29 di maggio 1821 relativo al modo, onde riscuotersi dalle parti interessate i diritti di posta per gli atti, che dalla comissione delle vendite volontarie, e forzose si spediscano nei comuni; la Maestà Sua, udito il consiglio di stato ordinario, con decisione emessa in Vienna il dì 14 dell'or caduto mese di marzo si è degnata di approvare la modificazione, che sull'avviso della direzione generale delle regie poste ha l'eccellenza vostra proposta del succennato articolo 4; e quindi ha ordinato, che per li plichi, che dalla commissione si spediscono a' regj procuratori presso i tribunali civili delle valli, le parti si rechino all'officio della posta per tassarsi, e pagarne i diritti a tenore della tariffa da Sua Maestà stabilita nel codice postale, e che per le risposte, le quali i detti signori procuratori mandano all'esercente il pubblico ministero presso la menzionata commissione il cancelliere della stessa, previo ricevo, consegnerà le lettere, i di cui diritti sieno tassati dall'officio suddetto, restando a carico del cancelliere medesimo il soddisfarli ritirandone l'equivalente somma dalle parti.

Nel real nome partecipo a vostra eccellenza questa sovrana determinazione per l'uso conveniente, non lasciando al tempo stesso di farle osservare, che ai termini dell'articolo 57 del real decreto dei 16 gennajo 1822 essendo già terminato l'anno 1821 le disposizioni contenute nel presente sovrano rescritto possano solo riguardare tutto ciò, che ha rapporto ai giudizj iniziati nel corso dell'anno anzidetto.

— 1214 —

Circolare de' 5 *aprile* 1823 *emessa dalla real segreteria e ministero di stato di grazia e giustizia e diretta ai regj procuratori presso i tribunali civili per la riscossione de' diritti per iscrizioni o trascrizioni eseguite a credito su registri delle conservazioni d'ipoteche.*

Il ministro delle finanze mi ha partecipato aver approvato un progetto della direzione generale del registro e bollo, mercè il quale i ricevitori di detti rami stabiliti in ogni circondario sono incaricati di esigere dai debitori domiciliati nel proprio circondario i dritti, e le spese dovute da' medesimi per le iscrizioni e trascrizioni prese a credito; e che i ricevitori debbano avvalersi degli uscieri delle rispettive giustizie di circondario

per la detta esazione. Con questo metodo il ministro delle finanze ha voluto ovviare agli abusi, che per l'esazione de' mentovati dritti cominciavan ad aver luogo presso qualche conservazione d'ipoteche, e pei quali io gli aveva passati degli officj analoghi: talora era adoperato il ministero degli uscieri del tribunale in vece degli uscieri del giudice di circondario, e ciò aumentava la somma delle spese a danno de' debitori. Partecipo tutto ciò alle signorie loro per l'uso conveniente.

— 1215 —

Circolare de' 5 aprile 1823 emessa dalla real segreteria e ministero di stato di grazia e giustizia e diretta a' regj procuratori generali presso le gran corti criminali portante disposizioni per la tassa delle indennità de' giudici di circondario de' capoluoghi di distretti, allorchè funzionano da giudici istruttori (1).

È stato promosso dubbio circa la tassa delle indennità de' giudici di circondario de' capo-luoghi di distretti, allorchè funzionano da' giudici istruttori; e di accordo col signor ministro delle finanze si è risoluto, che nel suddetto caso la tassa delle indennità a favore de' medesimi giudici di circondario debba essere, com'è giusto, quella stabilita per gl'istruttori.

Le manifesto ciò per l'adempimento di sua parte, prevenendola, che il signor ministro delle finanze ha dato gli ordini corrispondenti agli agenti del registro e bollo.

— 1216 —

Decisione degli 11 aprile 1823 emessa dalla corte suprema di giustizia con la quale si stabilisce se la decisione in appello ne' giudizj correzionali deve, a pena di nullità, esser motivata sopra ciascuno de' mezzi, cui è l'appello poggiato; ed in quali casi per pascolo di animali nell'altrui terreno è applicabile la sanzione dell'articolo 445 delle leggi penali?

Filippo ed Antonio di Gaetano, tradotti alla giustizia del circondario di Colonna in provincia della prima Calabria ulteriore, furono con sentenza de' 4 giugno 1822 condannati ad un mese di prigionia per ciascuno, all'ammenda di carlini dieci, ed alle spese del giudizio come rei di percosse lievi nella persona di Francesco Romeo, e di danni recati in un di lui terreno.

I condannati impugnarono coll'appello la sentenza, e ne specificarono i motivi. La gran corte criminale in Reggio con decisione de' 7 ottobre dello stesso anno 1822, sulla considerazione, che *i motivi non reggevano nè in dritto, nè in fatto,* rigettò l'appello.

(1) Legge de' 29 maggio 1817 sulla organizzazione dell'ordine giudiziario — » Articolo 99. In caso di assenza, o di altro legittimo impedimento » il giudice d'istruzione verrà supplito dal giudice di circondario residente » nel capo-luogo del distretto.

Ricorso de'condannati con tre mezzi di annullamento, de' quali due attaccano la convizione de'giudici, e l'ultimo è diretto a mostrar illegale l'applicazione della prigionia, giacchè non sanzionata dall'articolo 361 delle leggi penali che si è applicato in questa causa.

Il ministero pubblico presso la suprema corte di giustizia, rappresentato dall'avvocato generale Vecchioni, ha conchiuso così:

Signori! Nessuno de' tre motivi di annullamento allegati a nome di Antonino, e Filippo di Gaetano ci sembra degno di essere accolto da questa corte suprema. Il primo contraddice alla convizione de' giudici in quanto alla pruova del fatto, quasi che potesse ammettersi per idoneo motivo di annullamento l'erronea estimazione delle pruove. Il secondo che riguarda la pruova del genere si riduce allo stesso assunto ed è poi poggiato sulla fallace supposizione, che più percosse non abbiano potuto cadere sulla stessa parte della persona, e produr così una sola contusione. Il terzo presuppone che la condanna ad un mese di prigionia sia stata appoggiata all'art. 361 delle leggi penali, quando si è fatta discendere dall'applicazione dell'art. 445; il quale veramente adatta questa pena a' reati, che ha preveduti.

Nondimeno è nostro officio di presentarvi due motivi di annullamento in sostegno del ricorso. Primieramente la decisione di appello non è motivata, dacchè invece di discutere il valore de' motivi di appello, la gran corte criminale con vaga locuzione si è contentata di considerare, che gli stessi non reggono nè in dritto nè in fatto. Or se vi è decadimento dall'appello giusta l'art. 385 delle leggi di procedura penale, ogni qualvolta l'appellante non ha curato di allegare i motivi dell'appello, evidentemente è stata intenzione del legislatore, che il giudizio di appello ricadesse appunto nella discussione di tali motivi. Sarebbe inconcepibile che per non essersi allegati i motivi, vi fosse decadimento dell'appello, e che allegati poi tali motivi non se ne tenesse conto nella decisione. Oltrecchè essendo la decisione di appello soggetta al gravame per annullamento, è per questa sola ragione vi è necessità, che sia motivata, non potendo la corte suprema giudicare della congruità colla legge di quel giudizio di cui non sieno noti i motivi. Laonde una decisione vuota di motivi distrugge l'evidente fine della legge.

Ma potè poi credere la gran corte criminale, che opportunamente si fosse applicato l'art. 445 delle leggi penali? Il citato articolo punisce della prigionia coloro, che facciano pascolare degli animali ne'fondi altrui, e non possono commettere un tal reato se non che quelli, che di proposito introducono degli animali a pasturarsi in un podere di altrui pertinenza. Così menano le parole *facciano pascolare*; ed è poi noto,

che non vi è delitto o misfatto senza il concorso della volontà del suo autore, e che dove la legge ha inteso di punire il fatto involontario ne ha fatto una espressa disposizione. Or nella sentenza stà detto unicamente che nel fondo di Francesco Romeo fu ritrovata una multa appartenente ai ricorrenti la quale danneggiava il fondo stesso. Non si è ritenuto per fatto, che i medesimi a bello studio avessero colà menato quell'animale per far danno al proprietario: e conseguentemente il fatto si riduceva ad una di quelle solite negligenze, per cui i padroni degli animali non impediscono colle debite precauzioni, che gli stessi s'introducano ne' vicini poderi, e tali avvenimenti sono semplicemente delle contravvenzioni agli statuti municipali, che sogliono provvedere a questi casi, e non sono suscettibili di altre pene che di polizia. È chiaro dunque, che il giudice correzionale fece discendere la definizione di delitto da un fatto, che nelle sue circostanze non ne presentava i corrispondenti caratteri, che in conseguenza di un'erronea definizione pronunziò una condanna troppo rigorosa, e che dalla gran corte criminale in grado di appello non fu emendato l'errore.

Attesi amendue gli esposti motivi conchiudiamo per l'annullamento.

La corte suprema di giustizia facendo dritto alle conclusioni del ministero pubblico.

Visti gli articoli 219 della legge organica de' 29 maggio 1817 e 445 delle leggi penali così concepiti.

219. Tutte le sentenze, e tutti gli atti de' giudici de' tribunali, e delle gran corti saranno scritti in italiano. Le sentenze saranno motivate nel fatto e nel dritto.

445. Il colpevole di un guasto, danno, e deterioramento qualunque commesso volontariamente con un mezzo diverso da quelli preveduti negli articoli precedenti sia tagliando, abbattendo alberi, rami, innesti, seminati, erbaggi, o facendo pascolare animali pe' medesimi, sia distruggendo casini, edifizj, siepi, fossi, mura, macerie, strumenti di agricoltura, sia colmando fossi, dislocando, o sopprimendo termini, o alberi di confinazione, sia deteriorando o danneggiando comunque gli altrui beni mobili, o immobili, sarà punito nel seguente modo.

Se il danno ecceda i ducati cento, la pena sarà del terzo grado di prigionia:

Se il danno non ecceda questo valore, la pena sarà del primo al secondo grado di prigionia.

Adottando interamente le osservazioni espresse dal pubblico ministero nelle sue conclusioni.

Annulla la suddetta decisione, e rinvia la causa alla gran corte criminale di Catanzaro.

§. II.

Domenico Luppino, condannato dal giudice del circondario di Sinopoli ad un mese di prigionia ed alla spesa del giudizio per aver turbata colle vie di fatto Caterina Ida dal possesso di sua casa, produsse appello co' motivi all'appoggio contra la condanna. La gran corte criminale in Reggio a' 7 ottobre 1822 sulla considerazione che i motivi non reggevano nè in fatto, nè in dritto, rigettò l'appello.

Il condannato Luppino, cui fu intimata la decisione a' 26 novembre 1822, la impugnò col ricorso per annullamento a'30 del mese stesso.

La corte suprema di giustizia con decisione degli 11 aprile 1823 dichiarò irrecettibile il ricorso, poichè non prodotto nel termine de' tre giorni, ed annullò per l'interesse della legge la decisione della gran corte criminale sulle considerazioni:

Che se la legge imponea all'appellante la necessità di motivare l'appello, implicitamente impone à' giudici la stessa necessità di discutere partitamente i motivi di appello.

Che Luppino produsse quattro motivi di appello; ed intanto la gran corte senza discuterli ûn per uno adottò la vaga formola di non regger gli stessi nè in fatto, nè in dritto; il che importa, che la decisione non è motivata.

Che la decisione non motivata è nulla in forza dell'articolo 414 delle leggi di procedura penale così concepito. — » Ogni decisione di condanna sarà a pena di nullità motivata in fatto ed in dritto.

— 1217 —

Reale Rescritto de' 12 aprile 1823 partecipato dal ministero di guerra e marina all'intendente generale dell'esercito, col quale si danno disposizioni per gli stati di aggiusto dei militari.

Sua Maestà udito il parere del consiglio ordinario di stato da Vienna in data de'28 febbraio scorso si è degnata di approvare il parere della giunta mista degli aggiusti, e del consiglio di tesoreria, che gli aggiusti cioè rettificati in forza del regolamento degli 8 novembre 1821 non abbiano a produrre nè richiami, nè carichi pel tempo anteriore in cui le operazioni della tesoreria sono state basate sugli assienti del 1817.

Ha ordinato al tempo stesso la Maestà Sua che dopo le tante rettifiche praticate su i soprappiù di avere de' militari si debba stare agli stati di assiento ultimamente fatti dai commissari di guerra con l'espressa condizione, che se anche in questo si trovassero degli errori sul tratto successivo, ne saranno responsabili sul rispettivo soldo, ed a porzioni eguali, il commissario di guerra, che stabilì l'assiento, il capo dell'officio, o del ripartimento della scrivania di razione, e l'altro della control-

loria generale, che non esaminarono è rettificarono a tempo le operazioni del commissario di guerra.

Nel real nome comunico a lei, signor intendente generale, questa sovrana determinazione per l'adempimento nella parte che la riguarda.

— 1218 —

Decisione de' 14 aprile 1823 emessa dalla corte suprema di giustizia con la quale si stabilisce in quali casi i fatti d'incontinenza portano offesa al pubblico costume od oltraggio al pubblico pudore nel senso dell'articolo 345 delle leggi penali e quando è applicabile la sanzione dell'articolo 328 delle leggi penali contra l'uomo con moglie, che abbia commercio disonesto con altra donna.

Nella giustizia del circondario di . . . . si presentò denuncia contra A. B. ammogliato con figli, e C. D. donna libera per disonesto commercio. Il giudice li dichiarò colpevoli di aver commesso oltraggio al pubblico pudore, e di avere offeso pubblicamente il costume, e quindi li condannò a sette mesi di prigionia, ed alle spese del giudizio: dispose altresì, che dopo la espiazione della pena i condannati avessero dovuto formare obbligo di non più conversar fra loro e dar malleveria di buona condotta per anni tre a norma degli articoli 29 e 31 delle leggi penali.

La gran corte criminale in Avellino, che profferì sull'appello de'condannati, lo rigettò, ma nel tempo stesso ridusse la pena a sette mesi di confino.

Ricorso de'condannati per cattiva applicazione dell'articolo 345 delle leggi penali relativo a'fatti d'incontinenza.

La corte suprema di giustizia ec. ec.

Considerando, che l'articolo 398 delle leggi penali punisce col secondo al terzo grado di prigionia quel marito, che mantenuta abbia una concubina nella casa conjugale, non già il marito che coltivi un commercio disonesto con altra donna.

Considerando, che l'atto turpe, o sregolamento d'incontinenza, che offende il pubblico costume, ed ogni altro oltraggio al pubblico contemplato e punito dall'articolo 345 delle leggi medesime, non importa già qualunque illecita corrispondenza tra l'uomo coniugato, e la donna che non gli è moglie anche fuori della casa coniugale, ma importa un'azione turpe eseguita sotto gli occhi di molti, ai quali siasi potuto dare scandalo.

Considerando, che importante differenza passi tra l'azione illecita e l'azione punibile, poichè la legge valuta in linea penale la seconda, ed abbandona la prima alla cura della educazione pubblica ed a'freni della morale.

Considerando, che grave errore in dritto siasi commesso in reputare il fatto in esame punibile per esser seguito in un piccolo comune, convenendosi, che non sarebbe stato punito nella capitale, poichè la legge non ha mai contemplato con occhio

diverso l'abitatore della capitale, e l'abitatore della provincia.

Considerando perciò, che erroneamente si sia applicato l'articolo 345 e si sia violato l'articolo 328 delle leggi penali così concepiti:

Art. 345. Ogni altro atto turpe, o sregolamento d'incontinenza, che offenda il pubblico costume, ugualmente, che ogni oltraggio al pudore pubblico, sarà punito col primo al secondo grado di prigionia.

Può il giudice secondo le circostanze discendere al confino o all'esilio correzionale nello stesso grado.

Art. 328. Il marito, che avrà mantenuta una concubina nella casa coniugale, e che ne sarà stato convinto dietro querela della moglie sarà punito col secondo al terzo grado di prigionia.

Per tali considerazioni annulla la decisione, e rinvia la causa alla gran corte criminale di Terra di Lavoro.

— 1219 —

Reale Rescritto del 15 aprile 1823 partecipato dal ministro delle finanze al direttore generale dei lotti col quale si stabiliscono le norme da servir di guida negli ascensi degl'impiegati di quell'amministrazione.

Con rapporto de' 3 giugno ultimo ella mi trasmise lo stato generale degli impiegati di cotesta amministrazione, onde aprirsi l'assiento de' soldi nella generale tesoreria.

Lo stato anzidetto essendosi umiliato a Sua Maestà dietro l'avviso dell'ordinario consiglio di stato, la Maestà Sua da Vienna in data de' 7 marzo prossimo passato si è degnata di sanzionare tutte le elezioni già fatte, ed ha ordinato l'assiento dei rispettivi soldi nella tesoreria generale. Ha però risoluto, che da oggi innanzi per la provvista degl'impieghi in cotesta amministrazione debba tenersi il seguente sistema.

1. Provvedersi per mezzo di concorso gl'impieghi di primo scalino.

2. Provvedersi coi regolari ascensi di anzianità gl'impieghi così detti di scala numerica.

3. Provvedersi gl'impieghi di confidenza, ossia di contabilità centrale, e di capi di ripartimento da Sua Maestà sulla proposizione del direttore generale.

4. Di non ammettersi, e promuoversi nessuno alle due prime classi, e ad impiego di qualunque natura, senza l'approvazione di Sua Maestà in seguito della quale potrà farsi il regolare assiento alla tesoreria generale.

Io le partecipo, signor direttore generale, queste sovrane risoluzioni per l'adempimento, e le trasmetto la copia dello stato riformato a norma degli ordini del Re.

— 1220 —

Circolare del 16 aprile 1823 emessa dal ministero delle finanze portante le misure da rendere più spedita la esecuzione degli atti contro i consegnatari di oggetti pegnorati per debito di contribuzioni dirette.

In un rapporto de' 22 febbraio ella mostrava che, per agevolare agli esattori, la riscossione della contribuzione fondiaria, sarebbe mestieri di provocare, per misura generale, una disposizione sovrana, che renda più spedita la esecuzione degli atti contro i consegnatari di oggetti pegnorati per debito di contribuzione fondiaria.

Il consiglio delle contribuzioni che, per disposizione di questa real segreteria di stato ha esaminate le sue proposizioni, ha fatto osservare che relativamente ai sequestri, i particolari regolamenti sulla percezione, derogando a' precetti del rito ordinario, accordano agli esattori facilitazioni non poche pel tempo, e per gli atti.

Or crede il consiglio che diverrebbe dura oltremodo la condizione de' consegnatari quante volte oltre all'azione reale e personale, a cui son soggetti in caso di contravvenzione alle leggi a nuovi obblighi dovessero essi sottomettersi. Aggiungasi che, nella scelta, che fan de' consegnatari gl'incaricati de' sequestri, niuno può ricusarsi: in fine i consegnatari non sono i contribuenti del ruolo.

Se gli esattori saran cauti nel fare sciegliere, per lo deposito degli oggetti pignorati, persone idonee, lungi dal promuovere dubbi, troveranno nella esecuzione delle leggi il modo, onde sperimentar le ragioni loro contro i consegnatari.

È questo il riscontro che io do al mentovato suo rapporto.

— 1221 —

Reale Rescritto del 16 aprile 1823 partecipato dal ministero degli affari interni portante dilucidazioni alla circolare de' 15 febbrajo sulle competenze della mobilia nelle intendenze e nelle sottintendenze.

In continuazione della risoluzione sovrana emanata da Sua Maestà da Vienna ai 25 gennaio e partecipata col real rescritto circolare de' 15 febbrajo ultimo, la Maestà Sua si è degnata, sul parere del consiglio di stato ordinario, di determinare ai 28 marzo ultimo, che fra gli oggetti di grosso mobile, accordati alle intendenze, e sottintendenze, colla cennata sua sovrana risoluzione de' 25 gennajo, vadano compresi anche i seguenti:

1. I portieri de' balconi e finestre, e le persiane;
2. I tappeti sopra i tavolini per uso da scrivere;
3. I bracieri, e gli utensili da cammino per riscaldare le stanze;

4. Gli arredi sacri per le cappelle private, nelle case ove tali cappelle esistono;

5. Gli oggetti da gabinetti di ritirata, come bidet, tavole di notte e simili.

Nel real nome le partecipo questa sovrana risoluzione per l'uso di risulta, nella intelligenza, che tanto per questo, quanto per ogni altra specie di grosso mobile si debba provvedere al puro bisognevole in supplemento alla mobilia esistente che si riconosca del tutto consumata, inservibile, o mancante, allontanando ogni idea di lusso, che la ristrettezza de' fondi provinciali non può tollerare.

— 1222 —

Decisione de' 16 aprile 1823 emessa dalla corte suprema di giustizia con la quale si stabilisce se prima del giudizio di accusa la gran corte criminale può decidere della competenza ed in quali casi i fatti che si puniscono correzionalmente sono giudicabili dalla gran corte criminale?

Pompeo ed Andrea d'Acierno furon tradotti al giudizio della gran corte criminale di Terra di Lavoro per incolpazione d'incendio di alcuni alberi in un bosco. Il ministero pubblico presso quella gran corte, dopo di aver con requisitoria caratterizzato involontario l'incendio chiese gli ordini per l'arresto degl'incolpati. La gran corte che riconobbe nell'incendio un delitto, con decisione degli 11 ottobre 1822 dichiarò la competenza correzionale, e dispose l'invio degli atti al giudice del circondario di Venafro.

Il ministero pubblico chiese l'annullamento della decisione.

1. Per violazione degli articoli 138 e 145 delle leggi di procedura penale, giacchè pronunziata la propria incompetenza prima del giudizio di accusa, quando l'accusatore pubblico avea domandato la spedizione di un mandato di arresto;

2. Per violazione dell'articolo 145 delle leggi medesime, perchè aperto il procedimento correzionale per un misfatto che mena per circostanze attenuanti a pena correzionale.

L'avvocato generale Vecchioni, che esercitò in questa causa il ministero pubblico presso la corte suprema di giustizia, chiese il rigetto del ricorso.

Sul primo mezzo di annullamento considerò quell'avvocato generale, che la legge chiama la gran corte criminale a deliberare sulla competenza della imputazione anche prima del giudizio di accusa; e non vuole che sia onninamente involta sul procedimento criminale la imputazione correzionale. L'articolo 113 delle leggi di procedura penale, che risguarda la deliberazione da prendersi *prima del giudizio di accusa* sulla conferma e rivocazione de' mandati presso le gran corti criminali, ordina espressamente il rinvio dell'incolpato correzionale al giudice competente. Finalmente non può la gran corte cri-

minale dar luogo a spedizione di mandato di arresto quando non ravvisa nella causa la sua competenza.

Sul secondo mezzo di annullamento lo stesso avvocato generale considerò che il detto articolo 148 da cui è attribuito alle gran corti criminali il giudizio de' fatti criminosi punibili correzionalmente, risguarda il caso, in cui il fatto principale contenga per sua natura un *misfatto* ma per le sue qualità minoranti o scusanti.

Quindi la competenza delle gran corti criminali pel fatto punibile correzionalmente si verifica quando il medesimo costituisca per sua natura un misfatto, la cui pena criminale ricevendo per circostanza minorante o scusante la mitigazione della pena per uno o più gradi si converta in pena correzionale. Or in materia d'incendi le leggi penali contemplano nell'articolo 440 *l'incendio volontario* e caratterizzandolo misfatto lo sottopongono alla pena de' ferri: contemplano nell'articolo 450 *l'incendio involontario* e come delitto lo sottopongono a pena correzionale. Questo secondo articolo non contiene una mitigazione dell'articolo primo; ma presenta la sua propria sanzione penale indipendente da quella che nell'articolo 440 è stabilita. Quindi per l'applicazione dell'ammenda correzionale, che è la pena dell'incendio involontario in quistione, non si può ammettere, che debba incominciarsi dal mandato di arresto, e dalla sottoposizione ad accusa.

La corte suprema di giustizia, adottando interamente le conclusioni del pubblico ministero, rigettò il ricorso.

— 1223 —

Decisione de' 18 aprile 1823 emessa dalla corte suprema di giustizia con la quale si stabilisce se l'incolpato, che fugge con violenza dalle mani degli agenti della pubblica forza è compreso nella sanzione dell'articolo 253 delle leggi penali relativo alla fuga con violenza o frattura da' luoghi di custodia o di pena?

Lorenzo Cordi cagionò a Giuseppe Liconti delle ferite, che lo portarono a morte tra' quaranta giorni.

Arrestato il colpevole, era condotto senza legami alle prigioni della gran corte criminale in Reggio da Giuseppe Cilione, che facea parte della guardia civica. Cordi assalì e ferì costui per disarmarlo ed evadere. Ambedue nella colluttazione precipitarono all'ingiù di una collina; ma Lorenzo Cordi non potè eseguire la fuga per essere accorsi nel luogo dell'avvenimento degl'individui, che lo arrestarono. Il civico Cilione riportò delle ferite, alcune lievi ed una grave per gli accidenti.

La gran corte criminale in Reggio con decisione de' 5 ottobre 1822 dichiarò Lorenzo Cordi colpevole: 1. di ferite, che portarono tra' quaranta giorni la morte del ferito; 2. di tentata fuga dalle mani della pubblica forza con violenza e ferite, una

grave per gli accidenti e le altre lievi in persona di un agente della indicata forza. Quindi riconoscendo un fatto nell'ultimo di tali reati sull'assunto di esser compreso nell'articolo 253 delle leggi penali, ammise contra Cordi la reiterazione di due misfatti e lo condannò a' ferri per anni trenta, alla malleveria di ducati cento per tre anni ed alle spese del giudizio, in forza degli articoli 355, 362, 253 176, 359, 86 delle leggi penali.

Ricorso del condannato con mezzi di annullamento, de' quali alcuni attaccano il criterio morale de' giudici; ed altro impugna l'applicazione dell'articolo 253 delle leggi penali, e la reiterazione di due misfatti.

La corte suprema di giustizia ha preso in considerazione;

Che la gran corte criminale in Reggio definì misfatto preveduto dall'articolo 253 delle leggi penali la tentata fuga dalle mani della pubblica forza; ed ammise perciò contra Lorenzo Cordi la reiterazione di due misfatti.

Che questo articolo contempla e punisce come misfatto la fuga da' luoghi di custodia, o di pena eseguita con violenza, e frattura violenta.

Che Cordi non si trovava rinchiuso in alcun luogo di custodia, ma era condotto da una scorta al carcere e per istrada tentò di evadere.

Che perciò malamente si valutò il secondo reato di Cordi colla norma dell'articolo 253.

Che il di lui fatto non meritava altra valutazione se non quella dell'articolo 178 delle leggi penali, che lo dichiara delitto, e come tale lo punisce colla prigionia. Quindi la definizione di reiteratore di due misfatti, e l'applicazione dell'articolo 86 invocato nell'applicazione della pena si oppongono evidentemente alla legge:

Veduti perciò gli articoli 327 delle leggi di procedura penale, 178, 253, e 86 delle leggi penali.

Annulla ec. ec.

— 1224 —

Ministeriale de' 19 aprile 1823 diretta dalla real segreteria e ministero di stato di grazia e giustizia al commissario del Re nelle provincie di Terra di Lavoro, di Molise e degli Abruzzi portante disposizioni sulla quistione se il magistrato deve intervenire come uomo di legge nella commissione militare riunita per giudicare sul processo scritto dell'abilitazione degli incolpati sottoposti alla sua competenza.

Rispondo al dubbio proposto dal relatore presso la commissione militare stabilita in Caserta sull'intervento del magistrato come uomo di legge nelle commissioni militari.

Secondo la parola ed il senso del reale rescritto de' 15 marzo ultimo il magistrato deve intervenire in tutt'i giudizj delle commissioni militari, tanto perchè non si porta in quel rescritto

alcuna distinzione o limitazione sull'additato intervento, quanto perchè l'avviso del magistrato addetto abitualmente alla spedizione di affari di giustizia concorre utilmente al migliore sviluppo de' fatti, che forma lo scopo del reale rescritto.

— 1225 —

Reale Rescritto de' 19 aprile 1823 partecipato dal ministero per gli affari di Sicilia a quel luogotenente generale col quale si danno norme come stabilire le indennità ai capitani de' porti di Palermo, Messina, Catania, Siracusa, Girgenti e Trapani.

Oltre gl'individui impiegati al servizio de' porti in cotesti reali domini, de' quali si ebbe ragione nel notamento rimesso dalla real segreteria di marina a 9 ottobre 1821 e nell'officio del ministero di stato di guerra, e marina degli 8 agosto 1822 e che ha vostra eccellenza manifestato di trovarsi già in percezione de' loro rispettivi averi sugl'introiti della navigazione di commercio, di altri individui impiegati ne' detti porti, si è fatto carico vostra eccellenza nel suo rapporto de' 13 febbraro ultimo, i quali ricevono i loro appuntamenti nella stessa maniera che i primi, giusta la pratica tenuta fino a settembre 1821. Ne ha quindi rimesso il corrispondente notamento dal quale si è avuto luogo a rilevare, che trattasi d'indennità spettanti ai capitani de' porti di Palermo, Messina, Catania, Siracusa, Girgenti, e Trapani, come membri della commessione marittima, e per alcuni di loro, anche d'indennità e soprasoldi come capitani di porto.

E trovando vostra eccellenza regolare, che anche costoro fossero soddisfatti sugl'introiti della navigazione di commercio, ne ha proposto il pagamento a contare però d'oggi innanzi, riserbandosi per gli arretrati a provvedersi appresso a misura delle circostanze delle finanze. Rassegnato a Sua Maestà tutto l'anzidetto, la Maestà Sua udito il consiglio di stato ordinario trovato avendo fondata la domanda delle indennità a' capitani de' sopraddetti porti di Palermo, Messina, Catania, Siracusa, Girgenti, e Trapani; con sua real decisione da Vienna il dì 4 del corrente aprile, si è degnata ordinare il pagamento, che si è da vostra eccellenza proposto sopra gli introiti della navigazione di commercio. Nel real nome partecipo a vostra eccellenza questa sovrana determinazione per l'uso conveniente, prevenendola di essersene anche fatta la comunicazione al ministero di stato di guerra e marina per sua intelligenza.

— 1226 —

Decisione de' 21 aprile 1823 emessa dalla corte suprema di giustizia con la quale si determina che la gran corte criminale, che procede in secondo giudizio nella causa, in cui altra gran corte abbia profferito la decisione di non costa, e di più ampia istruzione, potrà pronunziar condanna sopra le sole pruove raccolte prima di questa decisione?

La gran corte criminale in Cosenza a' 17 marzo 1819 profferì il *non costa e la più ampia istruzione* nella causa di Luigi Bovino accusato di omicidio volontario, preceduto da altro misfatto, in persona di Luigi N. N. Dopo la nuova istruzione la stessa gran corte pronunziò la decisione di accusa, che la corte suprema di giustizia annullò rinviando la causa alla gran corte criminale in Catanzaro.

Il ministero pubblico presso questa gran corte inscrisse nella lista de' testimonj a carico quelli solamente intesi prima della decisione del *non costa*; e la gran corte, in seguito della pubblica discussione dichiarò Luigi Bovino colpevole di omicidio volontario e profferì a di lui carico la condanna a venticinque anni di ferri, alla malleveria di ducati dugento per tre anni, ed alle spese del giudizio.

Ricorso del condannato per violazione dell'articolo 281 delle leggi di procedura penale, per essere stata profferita la decisione di condanna senza tenersi conto del prosieguo della istruzione.

La corte suprema;

Considerando, che l'articolo 281 delle leggi di procedura penale permette alle gran corti di portare ad un secondo giudizio l'imputato quando, profferito il *non costa* ed ordinata *la più ampia istruzione*, siasi alla stessa adempito.

Considerando, che dalle disposizioni del citato articolo chiaro rilevasi, che le basi del nuovo giudizio debbono essere in parte le nuove pruove acquistate nel prosieguo delle istruzioni, e non già quelle sole, che discusse precedentemente, avessero dato luogo alla decisione di *non costa*, mentre in tal caso si verrebbe a violare il precedente giudicato.

Considerando, che la gran corte criminale in Cosenza nella causa di Bovino profferì il *non costa*, ed ordinò la *più ampia istruzione*, cui si adempì coll'essersi finanche proceduto alla formazione di una pianta. Intanto la gran corte in Catanzaro tradusse nuovamente Bovino alla pubblica discussione senza discutervi la nuova istruzione nè la pianta; ed in tal modo violò l'articolo 281 delle leggi di procedura penale così concepito:

» Se la più ampia istruzione ordinata in forza dell'articolo precedente non sia terminata dentro l'anno, l'incolpato, qualora continui ad essere in istato di arresto debba esser messo

in quello di libertà provvisoria; e continuata la istruzione, può esser portato ad un secondo giudizio dentro il termine di due anni.

Per tali considerazioni annulla la decisione colla pubblica discussione dal termine delle ventiquattr'ore inclusivamente in poi, e rinvia la causa alla gran corte criminale in Reggio.

— 1227 —

Reale Rescritto de' 26 aprile 1823 partecipato dalla real segreteria e ministero di stato di grazia e giustizia agl'intendenti, ed a' presidenti de' tribunali di commercio residenti in Foggia e Monteleone col quale si risolvono taluni dubbj in fatto di presidenza.

Sua Maestà ha risoluto, che i presidenti de' tribunali di commercio, che assistono nelle pubbliche cerimonie secondo le prescrizioni nel real decreto de' 18 maggio 1819, siano nella marcia accompagnati dal cancelliere del tribunale rispettivo, ed in chiesa prendano posto alla sinistra dell'autorità, che occupa il centro dopo i regj procuratori presso i tribunali civili.

Nel real nome le partecipo ciò per sua intelligenza.

— 1228 —

Circolare del primo maggio 1823 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si apportano dilucidazioni al decreto de' 18 maggio 1819 sulle precedenze nelle pubbliche cerimonie.

In occasione della cerimonia che ebbe luogo il 12 gennajo ultimo, furono elevati da qualche intendente de' dubbj sulla interpetrazione del decreto de' 18 maggio 1819 col quale è determinato l'ordine delle precedenze delle diverse autorità nelle pubbliche funzioni.

Ad evitare ogni ulteriore quistione su questa materia, ella, signor intendente, analogamente al citato decreto disporrà, che nella formazione del programma, che dovrà esser compilato in ciascuna occasione, ove si tratta di fissare il posto alle autorità in chiesa, si esegua per la prima linea ciò che dispone letteralmente l'articolo 19 del suddetto decreto, e nel fissarlo per tutte le rimanenti autorità si esegua strettamente l'ordine prescritto nell'articolo secondo dello stesso decreto.

— 1229 —

Reale Rescritto del 3 maggio 1823 partecipato dal ministro delle finanze al tesoriere generale col quale si determina che le ammende forestali van comprese nello indulto del 13 marzo 1822, poichè le suddette ammende costituiscono una pena.

Avendo rassegnato a Sua Maestà il dubbio, se nell'indulto de' 12 marzo 1822 sieno comprese le ammende pe' reati fore-

stali commessi fino al detto giorno; la Maestà Sua sulla considerazione che il cennato indulto abolì l'azione penale, e condannò le spese per tutti i delitti e controvenzioni commesse fino a quel giorno, e che le ammende per le trasgressioni forestali costituiscono una pena, siccome risulta dalle disposizioni della legge de' 18 ottobre 1819 si è degnata di dichiarare, che le ammende di cui è parola, vanno comprese nella mentovata reale indulgenza de' 13 marzo 1822.

Nel real nome, ed in riscontro del di lei rapporto de' 29 maggio dello scorso anno, le partecipo tale sovrana determinazione per l'adempimento di sua parte; nella intelligenza che ne ho dato comunicazione al ministro di giustizia, ed al direttore generale delle acque e foreste.

— 1230 —

Reale Rescritto de' 7 maggio 1823 partecipato dal ministro delle finanze al tesoriere generale col quale si determina che per talune indicate ricevitorie distrettuali si faccia direttamente trasportare in Napoli per mezzo del procaccio il danaro e che la tesoreria generale s'incarichi delle corrispondenti spese di trasporto.

Il consiglio di tesoreria in parecchi rapporti che sono stati dal controloro generale inviati a questa real segreteria di stato, ha messo in vaduta le doglianze de' ricevitori distrettuali di Ariano, Bovino, Lagonegro, Castrovillari, Monteleone, Isernia e Penne, i quali obbligati a spedire in Napoli per mezzo de' procacci le somme che raccolgono, soffrono pel trasporto del danaro una spesa superiore alla indennità che per l'articolo 15 del real decreto dei 12 decembre 1816 è loro attribuita.

Il consiglio di tesoreria ha pur fatto rilevare che la misura di far inviare pei procacci il danaro direttamente al banco può utilmente eseguirsi anche per le altre ricevitorie distrettuali di Matera, Barletta, Taranto, Nicastro e Solmona, le quali al par delle prime son situate sopra strade principali ove il corso dei procacci si estende. Questa proposizione del consiglio di tesoreria si è riconosciuta oltremodo vantaggiosa pel real servizio, sia per la maggior sicurezza che trovasi nei trasporti che fanno i procacci; sia perchè per molte delle indicate ricevitorie distrettuali si evita il doppio cammino che i fondi percorrono pria nella spedizione che se ne fa dal distretto alla cassa generale delle provincie, quindi nello inviarsi dalla cassa generale in Napoli. In fine una tale misura obbligando la tesoreria generale a pagare ai procacci il dritto di trasporto dai distretti in Napoli (quello stesso dritto che pagherebbe qualora il danaro medesimo spedito dai distretti le venisse inviato per mezzo della cassa generale della provincia) esonera bensì la tesoreria dal pagamento della indennità di trasporto, a cui i

ricevitori distrettuali han dritto per effetto del mentovato real decreto.

Quindi il consiglio di tesoreria ha portato avviso che per tutte le indicate ricevitorie distrettuali, quelle cioè di Ariano, Bovino, Barletta, Taranto, Matera, Lagonegro, Castrovillari, Nicastro, Monteleone, Isernia, Solmona e Penne si tralasci di pagare la indennità di trasporto fissata a grana venti per ogni centinajo di ducati, e che obbligandosi i ricevitori a spedire direttamente in Napoli al banco il denaro per mezzo dei procacci, la spesa del procaccio si paghi dalla tesoreria generale, nello stesso modo che praticasi per le somme pervegnenti dalle ricevitorie generali, che i procacci trasportano.

E Sua Maestà (D. G.) alla quale ho tutto ciò rassegnato, si è servita approvarlo, ordinando che il danaro delle suddette ricevitorie distrettuali si faccia direttamente trasportare in Napoli per mezzo de' procacci e che la tesoreria generale s'incarichi delle corrispondenti spese di trasporto, giusta le tariffe dei procacci e colle diminuzioni di cui per legge gode la tesoreria generale.

Nel real nome la prevengo di questa sovrana risoluzione per lo adempimento nella parte che la riguarda.

— 1231 —

Ministeriale de' 7 maggio 1823 diretta dalla real segreteria e ministero di stato di grazia e giustizia al regio procuratore generale presso la gran corte criminale in Santa Maria portante disposizioni per la precedenza dell'ispettore-commissario di polizia di Aversa al giudice di circondario ivi residente.

Il giudice del circondario di Aversa signor Romano ha promosso una quistione di precedenza tra lui e l'ispettor-commissario di polizia colà destinato.

Incarico lei di avvertire il detto giudice, che l'ispettor-commissario di polizia destinato in Aversa, per effetto della stessa sua destinazione spiega in quel luogo il carattere del suo rango pel quale ha la precedenza sul giudice di circondario, giusta gli articoli 13 e 15 del decreto de' 5 agosto 1822, e del decreto de' 7 maggio dello stesso anno.

— 1232 —

Circolare de' 10 maggio 1823 emessa dalla real segreteria e ministero di stato di grazia e giustizia e diretta a' regj procuratori generali presso le gran corti criminali portante disposizioni sul modo e su i funzionarj ad adoperarsi per assicurare la pruova generica dei fatti criminosi.

Sono informato che taluni giudici di circondario per quella pruova generica di fatti criminosi, la quale non esige perizia nè di facoltà nè di un'arte qualunque, in vece di adoperar testimonj, adoperino de' periti con danno della real tesoreria:

che taluni altri senza intervenire nell'ingenere, lo portano assodato alla loro presenza; specialmente allorchè trattasi di verificare la qualità de' luoghi, in cui son commessi i furti, e nelle cause di rei ignoti; e finalmente che taluni altri giudici di circondario sovente e senza necessità, lasciano la residenza per eseguire accessi, e con frequenti viaggi ne' comuni del rispettivo circondario ritardano la spedizione degli affari, e recano notabile dispendio alla real tesoreria.

Tali inconvenienti come portano danno al servizio della giustizia, ed alla real tesoreria, han richiamata l'attenzione mia e quella di sua eccellenza il signor ministro delle finanze.

È quindi necessario di riordinare questa parte di real servizio, e di portare all'uopo tutto lo studio e tutta la vigilanza, onde non più si sentano reclami di tal fatta.

Incarico perciò lei di dare a' giudici di circondario di cotesta provincia le opportune istruzioni, tanto perchè adoperino la maggiore esattezza, e tutta la scrupolosità nello stabilimento della pruova generica; quanto perchè quei fra giudici di circondario, i quali trovansi forniti di supplenti comunali, non si allontanino dal capoluogo senza positivo bisogno per gl'indicati affari.

Ella vigilerà diligentemente sulla osservanza delle istruzioni, che all'uopo darà, ed in ogni caso di controvvenzione me ne farà rapporto per adottare le misure di rigore che i casi esigeranno.

— 1233 —

Circolare de' 21 maggio 1823 emessa dalla real segreteria e ministero di stato di grazia e giustizia e diretta a' procuratori generali presso le gran corti criminali con la quale si spiega il senso del decreto de' 28 marzo ultimo circa l'allontanamento dell'uccisore dal domicilio de' parenti dell'ucciso finchè non abbia ottenuto il loro contentamento.

Ai termini del decreto de' 28 marzo ultimo nelle decisioni di condanna per omicidio a pena temporanea criminale sarà aggiunto, che dopo la espiazione della pena l'omicida, il quale non abbia ottenuto il contentamento dagli offesi, debba essere lontano dal loro domicilio nella distanza non minore di trenta miglia.

Questo decreto divenuto al pari delle leggi e de' decreti in generale operativo dopo la sua pubblicazione, comprende tutte le decisioni indicate, che sono al medesimo posteriori.

Alcuni magistrati prendendo in senso ristretto la espressione generica del decreto lo han creduto applicabile per gli omicidj consecutivi alla sua pubblicazione, non per gli altri di epoca anteriore. È fondato il loro avviso sull'articolo 60 delle leggi penali, che vieta la punizione di un reato con pene, che non si trovano pronunziate dalle leggi pria che fosse commesso:

ma questa determinazione che risguarda le pene, non è riferibile alla misura dell'allontanamento, che non costituisce pena nel senso, ch'è dato legalmente a questa parola. La pena istituita per l'offesa della legge forma oggetto di pubblico interesse e non rimane estinta a piacere della parte privata, mentre l'allontanamento è di privato interesse, e basta il solo consenso dell'offeso per esentarne l'omicida.

L'allontanamento di cui è parola, costituisce una misura preventiva, il cui principale scopo è la calma delle famiglie dell'ucciso (nelle quali ordinariamente l'omicidio lascia tracce profonde di odio) non che la salvezza dell'omicida stesso dai pericoli di una privata vendetta. Le misure preventive poi non rientrano, come le pene, nella regola della non retroattività, sulla quale è fondato l'articolo 60 delle leggi penali, ma dovranno essere in azione sempre che la conservazione del buon ordine lo esiga.

Secondo la parola dunque ed il senso di quel decreto, l'allontanamento dell'omicida dal domicilio degli offesi dovrà essere aggiunto a tutte le decisioni di condanna a pena criminale temporanea, quantunque relative ad omicidj anteriori al decreto medesimo.

Cureranno elleno la esecuzione dell'additato decreto.

— 1234 —

Ministeriale de' 24 maggio 1823 diretta dalla real segreteria e ministero di stato di grazia e giustizia al ministro degli affari interni portante la risoluzione di dubbi in fatto di precedenza tra le autorità giudiziarie e le autorità amministrative.

Rispondo al pregiatissimo foglio di vostra eccellenza de' 17 del corrente mese circa i dubbj di precedenza proposti dall'intendente di Capitanata.

Il primo dubbio risguarda il posto, che dee occupare in chiesa il presidente del tribunal di commercio. Questo dubbio si trova risoluto per punto generale da Sua Maestà sopra mio rapporto; e la sovrana risoluzione fu da me comunicata, fra altre, allo intendente ed al presidente del tribunal di commercio di Foggia con rescritto del di 16 aprile 1820. Secondo questo rescritto i presidenti de' tribunali di commercio in chiesa debbono prendere posto alla sinistra dell'autorità, che occupa il centro dopo i regi procuratori presso i tribunali civili. Non vi è dunque quistione a fare sopra un punto già sovranamente risoluto.

Per ciò che risguarda i componenti del consiglio d'intendenza di Foggia, dirò a vostra eccellenza quello che a me ne sembra, poichè le piace conoscere il mio avviso. Quanto al vice presidente della seconda camera, io credo che il medesimo debba stare alla diritta di tutti i consiglieri, poichè è a lui attribuito un grado che non è attribuito a niuno de' consiglieri, e questo grado è conferito con un decreto di nomina di Sua Maestà,

nè ha punto di rapporto coll'antichità della nomina di consigliere.

Quanto a' consiglieri, io credo che non si debba fare distinzione alcuna tra quelli della prima e quelli della seconda camera. Uno è il consiglio d'intendenza; eguale è il grado di tutti i consiglieri. La diversità delle camere, la diversità delle materie attribuite a ciascuna camera, la diversità de' soldi non forma rango. Si aggiunga, che i consiglieri della prima camera sono chiamati nel bisogno a supplire nella seconda: ed i consiglieri della seconda camera, spirato l'anno della pastorizia, si occupano degli affari di competenza del consiglio d'intendenza, giusta l'articolo 1 n. 5 e l'art. 3 n. 16 della legge dei 25 febbraio 1820 sul contenzioso del tavoliere di Puglia. La precedenza dunque tra consiglieri delle due camere del consiglio d'intendenza in Capitanata si dee, per mio avviso, regolare dall'antichità di nomina, qualunque sia la camera, a cui i consiglieri si appartengono.

— 1235 —

Circolare de' 28 maggio 1823 emessa dal ministero degli affari ecclesiastici relativa alla consegna delle commende, badie e benefizi antoniani.

In seguito di essersi da me rimesso al consigliere ministro di stato ministro segretario di stato di casa reale il notamento delle badie, e de' beneficj Antoniani che appartenevano al real ordine costantiniano, e che in occasione della generale consegna de' beni ecclesiastici fatta dal demanio alle amministrazioni diocesane furono affidati provvisoriamente alla cura delle medesime, il lodato ministro con real rescritto del dì 26 dello scorso marzo mi partecipò di aver Sua Maestà in data de' 14 dello stesso mese da Vienna ordinato, che le commende, le badie, ed i beneficj Antoniani, descritti nel detto notamento, fossero riuniti al real ordine costantiniano con le rispettive rendite; ed ora con altro reale rescritto del dì 19 del corrente mese, lo stesso ministro mi ha manifestato di aver la Maestà Sua in data de' 9 del mese medesimo da Vienna ordinato, che la consegna delle suddette commende, badie e benefici Antoniani, da riunirsi al real ordine costantiniano, si faccia dalle amministrazioni diocesane agl'intendenti delle rispettive provincie nelle quali i suddetti beni trovansi posti, con dover essi corrispondere con la real segreteria e ministero di stato di casa reale.

Nell'atto stesso che ho comunicate queste sovrane disposizioni per lo corrispondente adempimento a tutte le amministrazioni diocesane, presso le quali si trovavano esistenti commende, badie, e beneficj del real ordine costantiniano, ho trovato opportuno di renderne consapevole cotesta amministrazione diocesana per sua intelligenza, e perchè avvenendo vacanze di commende, badie, e benefici della indicata natura, e che si trovassero siti in cotesta diocesi, si astenga di sequestrarne i beni, e di prendervi ingerenza.

— 1236 —

Circolare de' 4 giugno 1823 emessa dalla real segreteria e ministero di stato di grazia e giustizia e diretta a' regj procuratori presso i tribunali civili con la quale si stabilisce che i cancellieri delle camere notariali debbono tenere il repertorio prescritto dagli articoli 33 e 34 della legge de' 21 giugno 1819 sul registro (1).

Dalle dilucidazioni prese in conseguenza dell'esame de' conti renduti dalle camere notariali ho rilevato, che qualche can-

(1) Questi articoli sono così concepiti.

Art. 33. I notai, i segretarj generali delle intendenze, i segretarj de' consigli d'intendenza, quelli delle sottintendenze, i cancellieri comunali, gli uscieri, ed i cancellieri de' conciliatori, delle giustizie di circondario, de' giudici istruttori, de' tribunali, delle gran corti criminali, delle gran corti civili, delle corti supreme di giustizia e delle gran corti civili, delle corti supreme di giustizia e delle gran corti de' conti avranno de' repertorj, su de' quali inscriveranno senz'alcuna interlinea o abbreviatura, tutti gli atti e contratti da essi istrumentati, rogati, o in qualsivoglia altro modo seguiti avanti di loro. Gli uscieri de' conciliatori però, qualora non sappiano scrivere, faranno inscrivere nel loro repertorio da' cancellieri de' conciliatori.

Ogni articolo del repertorio conterrà 1. il suo numero; 2. la data dell'atto; 3. la sua natura; 4. il nome, il cognome, il domicilio delle parti; 5. l'indicazione de' beni, il loro sito e valore, quando si tratterà di atti che avranno per oggetto la proprietà o l'usufrutto de' beni immobili; 6. la menzione della registrata intera.

Art. 34. — 1. I notai dovranno inscrivere gli atti da essi rogati nel repertorio giorno per giorno, secondo la data de' medesimi; salvo a riempier la colonna relativa alla registrazione sotto la data corrente in cui gli atti medesimi avranno ottenuto la formalità.

2. Gli uscieri noteranno ne' loro repertorj gli atti da essi istrumentati, uniformemente a quanto è prescritto di sopra. Essi v'inscriveranno tanto gli atti che avranno istrumentati nel circondario della residenza del giudice, dal tribunale o corte a cui sono incardinati, quando quelli istrumentati fuori del circondario suddetto; indicando però in una colonna del repertorio l'uffizio, nel quale sono stati registrati gli atti istrumentati fuori del circondario.

3. I segretarj delle amministrazioni pubbliche, i cancellieri comunali, ed i segretarj e cancellieri presso delle autorità del contenzioso giudiziario o amministrativo, inscriveranno su' repertorj medesimi tanto gli atti del loro ministero, quanto quelli delle autorità, da cui dipendono. Essi riporteranno su' repertorj giorno per giorno, e secondo la loro data rispettiva, tutti gli atti che debbono esser registrati in un termine di rigore: gli altri atti non soggetti a' termini di rigore vi saranno riportati colla data corrente delle registrazioni.

4. Tutti gli uffiziali pubblici di sopra nominati dovranno notare su' rispettivi repertorj, secondo la data delle registrazioni, le copie; le fedi, gli estratti o i certificati che da essi verranno rilasciati.

Disposizioni uniformi a quelle comprese ne' riferiti articoli erano scritte nel regolamento de' 27 dicembre 1816 per la esecuzione della legge de' 25 dello stesso mese ed anno. Una circolare del ministero di grazia e giustizia de' 6 dicembre 1817 aveva esentato i cancellieri delle camere notariali dall'obbligo di tenere il repertorio, di cui è parola, a condizione che le copie, spedizioni ec. ec. fossero sottoposte al *visto* del giudice del circon-

celliere dopo l'osservanza della novella legge de' 21 giugno 1819 sul registro, abbia trascurato di tenere il repertorio prescritto nella circolare di questo ministero del dì 10 marzo 1819 n. 933. L'obbligo in essa imposto a' cancellieri delle camere derivava da disposizioni del regolamento de' 27 dicembre 1816, e tali disposizioni non solo non sono state abrogate, ma espressamente confermate cogli articoli 33 e 34 della citata legge de' 21 giugno 1819.

Elleno invigileranno perchè la disposizione della enunciata circolare sia esattamente osservata, e mi assicureranno dell'adempimento.

— 1237 —

Circolare de' 4 giugno 1823 emessa dalla real segreteria e ministero di stato di grazia e giustizia e diretta a' procuratori generali presso le gran corti criminali sulla formazione de' fogli di udienza delle gran corti criminali.

La formazione esatta de' fogli di udienza destinati a contenere le deliberazioni delle gran corti criminali è tra gli oggetti, che influiscono efficacemente al bene del servizio della giustizia punitiva. All'effetto cureranno elleno l'adempimento delle seguenti determinazioni:

1. Il foglio che la gran corte criminale formerà in ciascuna udienza sarà munito della firma de' suoi componenti prima che l'udienza sia sciolta.

2. Nel corso del giorno stesso di udienza il cancelliere della gran corte farà pervenire copia dell'additato foglio al regio procurator generale criminale.

3. Ne' primi dieci giorni di ciascun mese il procurator generale manifesterà a questo ministero, se nel mese precedente si è adempito alle determinazioni contenute ne' numeri precedenti.

— 1238 —

Reale Rescritto de' 7 giugno 1823 partecipato dalla real segreteria e ministero di stato di grazia e giustizia e diretto ai regj procuratori presso i tribunali civili col quale si stabilisce che spetta a' notai di pagare il diritto di registro per le dichiarazioni di visita de' loro protocolli, che n'è eseguita dalle camere notariali.

Avendo Sua Maestà risoluto che le dichiarazioni di visita, che le camere notariali appongono a protocolli de' notai fossero

dario. Posteriormente ai 10 marzo 1819 fu con altra circolare disposto che i cancellieri delle camere notariali dovesser tenere questo repertorio, e ciò per analogia al sistema praticato presso le altre amministrazioni pubbliche e per meglio corrispondere a' principj di vigilanza e di economia, a' quali ha rapporto l'istituzione del repertorio.

soggette al registro col pagamento del dritto di grana venti, fu con circolare di questo ministero de' 24 ottobre 1818 prescritto che un tal dritto gravitar dovesse sopra le casse de' rispettivi archivj notariali.

Pubblicata poi la legge sul notariato de' 23 novembre 1819, qualche camera notariale, oltre del dritto di visita in ducati uno stabilito nell'articolo 142 della medesima, ha esatto dal notajo anche il dritto di registro in carlini due. Per ridurre la cosa all'uniformità, ne ho fatto l'oggetto di un mio rapporto a Sua Maestà, la quale, dopo aver inteso il parere del consiglio ordinario di stato, in data de' 23 dello scorso mese di maggio in Vienna, ha determinato, che fino a nuova sovrana risoluzione, il dritto di registro suddetto debba soddisfarsi dai notai indipendentemente dal dritto di visita de' loro protocolli.

Nel real nome comunico alle signorie loro questa sovrana determinazione per l'intelligenza delle rispettive camere notariali, e degl'interessati e per l'esatto adempimento.

— 1239 —

Ministeriale degli 11 giugno 1823 diretta dalla real segreteria e ministero di stato di grazia e giustizia al regio procuratore presso il tribunal civile di Reggio sul posto che dee occupare alla pubblica udienza il giudice destinato a far le veci del pubblico ministero.

Il giudice, ch'è chiamato o destinato alle funzioni del pubblico ministero dee occupare nella pubblica udienza la sede unica ch'è destinata al pubblico ministero, e non già alcuna di quelle, che son destinate a' votanti. È questo il riscontro al di lei ufizio del 4 del corrente. Ella ne darà comunicazione al tribunale per norma del medesimo.

— 1240 —

Reale Rescritto degli 11 giugno 1823 partecipato dalla real segreteria e ministero di stato di grazia e giustizia al regio procuratore generale presso la suprema corte di giustizia col quale si spiega il senso dell'articolo 246 delle leggi di procedura penale circa la nullità per mancanza di giuramento nelle dichiarazioni di periti o testimonj generici lette nella discussione pubblica.

L'articolo 246 delle leggi di procedura penale (1) vieta a pena

(1) Art. 246 « I periti testimonj generici, e tutti i periti e testimonj di reperto o di sperimento di fatto, se prima della *pubblica discussione* abbiano fatto le loro dichiarazioni con giuramento, non è necessario, che vi siano chiamati ».

» Possono però le parti, ed il ministero pubblico metterli nelle rispettive loro note: può la gran corte chiamarli anche di uffizio ».

» Se nè le parti, nè il ministro pubblico abbiano ciò chiesto nel termine, e se la gran corte non li abbia chiamati di uffizio, le loro dichiarazioni saranno lette *in pubblica* discussione in quel luogo, che al presidente sembrerà più convenevole ».

di nullità la lettura nella discussione pubblica delle dichiarazioni che i periti e testimonj di reperto, o di sperimento di fatto hanno emessa senza giuramento nel corso della istruzione scritta.

La camera criminale di cotesta suprema corte riputando compresa nel divieto anche la lettura delle dichiarazioni giurate de' periti e testimonj generici, tutte le volte, che il giuramento non si trovi nato nelle forme stabilite rispettivamente negli articoli 70 e 96 delle additate leggi (1); ha con frequenza proferito degli annullamenti. Perchè cessino, la camera atessa con sua deliberazione, ha proposto di ridursi le diverse forme giuratorie determinate nelle leggi di rito penale ad una sola, o sia a quella che le medesime hanno stabilito nell'articolo 247.

Nel rassegnare a Sua Maestà la deliberazione di cotesto collegio, ho richiamato l'attenzione sovrana sulle seguenti considerazioni.

La varietà delle forme giuratorie stabilite ne' giudizj penali è coordinata perfettamente alla varietà degli atti giudiziarj, ne' quali il giuramento si presta. La dichiarazione del perito, che espone le di lui osservazioni sul corpo del reato ed il suo giudizio, differisce dalla dichiarazione del testimonio che, senza dare giudizio alcuno, è tenuto unicamente a presentare i fatti che sono a sua conoscenza. Ora in questa diversità di atti è saggia la diversità delle forme del giuramento, che ne' medesimi dovrà essere rispettivamente prestato.

Altronde non è legalmente ammissibile la nullità sol perchè il giuramento, che i periti ed i testimonj dell'ingenere hanno dato nella istruzione scritta, non abbia la forma in tutto simile a quelle espresse negli articoli 70 e 96 delle additate leggi. Ne' termini dell'articolo 330 delle medesime, la violazione delle forme di rito in generale non produce annullamento che quando trovasi elevata espressamente a nullità. Ma ne' detti articoli 70 e 96 questa nullità non è ordinata.

» Quantevolte non abbiano dato giuramento, le loro dichiarazioni scritte non potranno, a pena di nullità, esser letto nella *pubblica discussione*, se non ne' soli casi di morte o assenza dalla provincia, o valle de' dichiaranti. In caso d'infermità o altro impedimento la gran corte, se non crede necessario di sospendere la *pubblica discussione* deputerà o un giudice della gran corte atessa, o un giudice istruttore, o un giudice di circondario a ricevere il giuramento mancato nella istruzione: e quindi farà dare lettura della deposizione.

(1) Leggi di procedura penale. Art. 70 « I periti dell'*ingenere* e di ogni sorta di reperti e di ricognizioni di oggetti o documenti qualunque, prima di cominciare le loro osservazioni, presteranno innanzi all'uffiziale di polizia giudiziaria il giuramento di fare la loro dichiarazione, o il loro rapporto, e dare il loro giudizio sul proprio onore e sulla propria coscienza.

Art. 96 « I testimonj, e gli offesi nell'*atto di ricognizione* e nell'atto di affronto, prima di eseguirlo presteranno giuramento di dire la verità, e d'indicare secondo la verità tutto ciò, che verrà richiesto.

» Gl'imputati non dovranno prestar giuramento ».

La determinazione dell'istesso articolo 330, che per serbare ne' giudizj penali la necessaria celerità, restringe utilmente i mezzi di annullamento, è soprattutto applicabile ne' casi di giuramento, il quale costituisce un atto religioso, la cui assenza non è nella forma, che vi hanno dato le leggi, ma nella invocazione della Divinità in testimone del vero di ciò che si dichiara.

Allorchè la legge volendo portare eccezione alla regola genenerale in materia di giuramento ne ha inteso elevare a nullità la violazione della forma, lo ha apertamente dichiarato come nell'articolo 247. Non trovandosi questa dichiarazione negli additati articolo 70 e 96, la violazione delle forme giuratorie ne' medesimi designate non deve essere motivo di annullamento.

La camera criminale di cotesta suprema corte poggia il suo contrario avviso sull'art. 246 delle stesse leggi di procedura penale, il quale dispone — « quantevolte (i periti ed i testimonj generici) non abbiano dato giuramento, le loro dichiarazioni scritte non potranno, a pena di nullità, essere lette nella pubblica discussione.

È evidente però, che in forza di quest'articolo, porta a nullità la mancanza del giuramento, non già la sempliee violazione delle forme giuratorie. Quindi la sorgente degli annullamenti delle decisioni delle gran corti criminali non è nella legge, ma nell'equivoco sulla intelligenza dell'anzidetto articolo 246.

Sua Maestà si è compiaciuta di accogliere le additate considerazioni, e volendo nella sua saviezza far cessare l'equivoco, di cui è parola, inteso il consiglio di stato ordinario, ai 23 maggio ultimo in Vienna ha sovranamente dichiarato, che a norma dello stesso art. 246 la lettura nella pubblica discussione delle dichiarazioni, che i periti ed i testimonj generici han fatte nella istruzione scritta non porta a nullità, quante volte le medesime siano giurate, ancorchè il giuramento non si trovi prestato nelle forme indicate negli art. 70 e 96 delle leggi di procedura penale.

Nel real nome lo comunico a lei per l'adempimento ed all'effetto ne darà conoscenza a cotesta camera criminale (1).

(1) Le diverse forme di rito penale considerate nell'interesse della giustizia e dell'Incolpato non sono di eguale importanza, nè la violazione delle medesime dovrà sempre ed indistintamente esser motivo di nullità. Il contrario sistema col render numerosi i mezzi di annullamento eleverebbe frequenti ostacoli nella spedizione de' giudizj penali e facendo in essi mancare la necessaria celerità verrebbe ad indebolire la salutare influenza, che la giustizia punitiva ha sull'ordine pubblico. Per queste considerazioni appunto la nullità è utilmente ristretta a' soli casi di violazione di forme essenziali: anzi in alcuni di questi casi medesimi la nullità rimane coverta col silenzio, quantevolte non sia opposta nel termine legale (art. 175, 203 ec. delle leggi di procedura penale).

— 1241 —

Istruzioni degli 11 giugno 1823 emesse dall'amministrazione generale della cassa di ammortizzazione pel pagamento del contributo fondiario imposto su i beni di spettanza della cassa d'ammortizzazione.

Diversi impedimenti sonosi incontrati nell'esecuzione dell'ordine di sua eccellenza il consigliere ministro di stato, ministro segretario di stato delle finanze, relative al pagamento della contribuzione fondiaria arretrata, o corrente; da farsi direttamente dagli agenti di questa generale amministrazione per tutt'i beni, che alla medesima trovansi riuniti, in forza del real decreto de' 26 novembre 1821, il che ha dato luogo a diversi reclami degli esattori comunali, ai quali è stato ritardato il pagamento delle quote scadute fin oggi.

Ad ovviare simili inconvenienti, che producono un notabile disguido, questo consiglio di amministrazione per conciliare il pronto adempimento dell'ordine suindicato coll'attuale sistema di scrittura, ha formate le istruzioni contenenti il metodo da osservarsi per lo pagamento della cennata contribuzione, d'aver luogo pel corrente anno non solo, ma per l'arretrato pure.

Io le acchiudo perciò copia conforme delle indicate istruzioni, affinchè ella se ne penetri, e ne curi l'esatto adempimento.

Istruzioni da osservarsi pe' pagamenti della contribuzione fondiaria da farsi per mezzo de' ricevitori generali per conto della cassa di ammortizzazione.

Affinchè possano i ricevitori generali conoscere a colpo d'occhio l'importo della fondiaria arretrata e corrente già maturata, e i comuni, ov'essa deesi soddisfare, è necessario:

1. Scriversi ad ogni particolare agente dell'amministrazione generale, che immediatamente formino sul proposito due stati, l'uno per gli arretrati, l'altro pel corrente includendovi in questo ultimo il bimestre del 15 giugno 1823, per quindi rimettersi ai ricevitori generali.

In essi saranno segnati distintamente i comuni, ove pagasi

Questi principj però, che presiedono alla istituzione dell'attuale rito penale non dispensano il magistrato dal dovere di uniformarsi religiosamente a tutte le forme giudiziarie, ancorchè non siano le stesse ordinate a pena di nullità. Niuna delle forze giudiziarie è inutilmente stabilita: tutte hanno un certo grado d'importanza nel sistema della procedura penale: tutte sono pel magistrato obbligatorie, e ne sarà sempre biasimevole la infrazione.

Da quanto si è premesso risulta dunque, che sebbene negli articoli 70 e 96 delle leggi di procedura penale le forme del giuramento non siano determinate a pena di nullità, pure l'agente giudiziario non potrebbero trascurarle senza rendersi riprensibile innanzi alla legge.

la fondiaria, e sotto questi comuni i diversi articoli ivi descritti: l'ammontare dell'imponibile, la tassa annuale, la rata bimestrale, ed il residuo da pagarsi per dicembre 1822, e pe' 14 giugno 1823.

2. I ricevitori generali in vista di questi stati ne faranno seguire la soddisfazione dai fondi esistenti presso di loro, ed appartenenti all'amministrazione generale, ed in mancanza di essi dal quinto fondiario.

3. Essi rimetteranno alla cassa come contanti i ricevi, che riterranno dai rispettivi loro subordinati, ed imputabili come sopra.

4. Il cassiere dell'amministrazione generale si farà introito di queste quietanze come valori imputabili, e li conserverà, fino a che non se ne farà versamento alla generale tesoreria per mezzo del pagatore, onde aversene il rimborso.

5. Ove nel corso di una decade il ricevitore generale non abbia ricevuto dai suoi subordinati le quietanze sopraddette, questo non dee esserle di pretesto a ritenere presso di se le somme, che possono servirle, onde completare l'intero pagamento della fondiaria, ma dee farne la rimessa alla cassa, perchè coi fondi di percezione della decade susseguente supplirà al bisogno.

6. Siccome per molte provincie e ripartimenti si stanno eseguendo i pagamenti della fondiaria dai nostri diversi agenti, così arrivando ad essi la circolare di sopra menzionata, sospenderanno di farne i pagamenti, ed in quei luoghi ove siano stati soddisfatti sì l'arretrato del 1822, che i due bimestri del 1823, si eseguirà il disposto in detti stati pel solo bimestre de' 15 giugno, o per quella parte di arretrato non pagata unitamente a questo bimestre.

Degli stati sopra stabiliti se ne rimetterà un duplicato alla direzione generale qui in Napoli, e ciò affine di farsene il riscontro all'epoche, che saranno dai ricevitori generali rimesse le quietanze per le rate fondiarie pagate, ed in essi contenute.

Tali stati rimessi come sopra dagli agenti delle provincie saranno di norma all'amministrazione generale, ed ai ricevitori generali, per conoscere l'ammontare degli altri tre bimestri mancanti per completare l'intero esercizio del corrente anno 1823.

— 1242 —

Circolare del 14 giugno 1823 emessa dalla tesoreria generale con la quale si stabilisce che la fondiaria imposta sopra i beni della cassa di ammortizzazione deve pagarsi direttamente dai ricevitori distrettuali agli esattori.

Dal signor direttore generale della cassa di ammortizzazione con ufficio de' 5 andante mi si dice quanto segue:

In seguito del real rescritto de' 3 del prossimo passato maggio, col quale è stato ordinato a questa generale amministra-

zione, che si gli arretrati del passato esercizio, che quello corrente della fondiaria, canoni, e censi, ch'erano a carico delle diverse amministrazioni riunite in questa amministrazione, pagati si fossero dagli agenti di questa ultima nelle provincie, con rimetterne alla tesoreria generale i documenti del seguito pagamento, come contante da regolarizzarsi, giusta i regolamenti;

Questo consiglio stabilì conseguentemente al real rescritto, che gli esiti sopraddetti avessero dovuto eseguirsi dagli agenti di questa amministrazione generale per tutte le provincie, meno per quella di Napoli, per la quale si conserverà l'istesso sistema praticato in oggi, cioè di domandarsi delle liberanze da sua eccellenza il ministro delle finanze sulla tesoreria generale, e pagarsi o direttamente dal tesoro, oppure per mezzo dell'appoderato di questa amministrazione generale. Alla pronta, e stretta esecuzione di tal rescritto rimane ad incaricarsi col fatto agli agenti dell'amministrazione generale per la soddisfazione di tali pesi. I diversi rami a questa amministrazione generale riuniti, non escluso quello della cassa di ammortizzazione, hanno, come nei loro antichi sistemi, agenti, le di cui attribuzioni sono varie, come varie sono le loro denominazioni; la cassa propriamente dei ricevitori generali, e distrettuali; il demanio, ispettori, e percettori; i beni riservati, amministratori, ricevitori suoi particolari, ed agenti contabili, i beni donati; finalmente direttore del registro e bollo, e ricevitori del demanio, tutti in conseguenza come agenti dell'amministrazione generale della cassa d'ammortizzazione possono essere incaricati della soddisfazione dei citati pesi, giusta lo spirito del reale rescritto. A chi attribuire con effetto l'incarico è stato l'oggetto di un esame in questo consiglio d'amministrazione. Si è osservato, che taluni dei suoi agenti di sopra menzionati, o hanno delle esazione in generi, coi quali solamento potrebbero soddisfare i pesi gravitanti della provincia, e distretti a loro affidati, ovvero delle esazioni a tempo, per lo che sarebbe inconciliabil cosa addossarne ad essi l'incarico, avvenendo sicuramente per tali motivi, che il pagamento de' bimestri fondiarj, e pesi sarebbero ritardati. Diverse, e simili circostanze questo consiglio ha scorto concorrervi in altri, ed in ultimo l'idea che mai da un agente potrebbe aversi cassa netta, potendo addurre per conservare i fondi la soddisfazione di tali pesi.

Queste considerazioni han portato a fare stabilire al consiglio d'amministrazione, che per quanto riguarda canoni, ed altri pesi, debba farsene il rispettivo carico ai suoi agenti, cioè direttori, ispettori, ed amministratori, per indi farne eseguire il pagamento dai loro subordinati ricevitori, e percettori; ma non così poter disporre per la fondiaria, per la quale coerentemente a quanto ella, signor controloro generale, n'è intesa, va a disporsi una circolare ai ricevitori generali (che pure sono

agenti in quest'amministrazione generale) incaricandoli a mettersi di accordo con i loro subordinati ricevitori distrettuali, e questi con i percettori comunali, a fine di fare soddisfare immediatamente da ciascuno di essi nei rispettivi distretti, comuni, e circondarj tutti quei bimestri arretrati, e correnti sino ai 15 giugno andante anno, ed intestati a diversi rami costituenti ora questa generale amministrazione, i di cui avvertimenti così soddisfatti verranno dai ricevitori generali rimessi a questa centrale amministrazione come contanti imputabili al quinto fondiario, che in forza del decreto de' 26 novembre 1821 ne venne ceduto il suo ammontare a questa amministrazione, da cui si regolarizzeranno colla generale tesoreria, giusta i regolamenti: sistema, che dovrà in tutta la sua estensione eseguirsi anche pel tratto successivo.

Fissati questi principj, ha osservato questo consiglio d'amministrazione, ch'essendo il pagamento della fondiaria costantemente uniforme in tutte le provincie, è sembrato perciò ben indicato di portarsi una eccezione alla regola di sopra stabilita, colla quale si fissa, che la fondiaria e pesi, per la sola provincia di Napoli, debbansi direttamente pagare dal tesoro, o per mezzo di nostro appoderato; quindi è che per unizzare le operazioni, e renderle anche più spedite (è questa l'eccezione) v'ha a disporsi, che anche per la provincia di Napoli sia soddisfatta la fondiaria dal ricevitore generale, il quale uniformemente allo stabilito per tutte le altre provincie ne farà seguire il pagamento, e quindi rimetterà i corrispondenti avvertimenti quietanzati, come contante, imputandone l'ammontare al quinto fondiario.

Tali disposizioni, alle quali ella, signor controloro generale, si è compiaciuta di perfettamente convenire, vanno immediatamente per parte di quest'amministrazione a parteciparsi a chi si conviene: è necessario però, e le ne porgo le preghiere, che vengano da lei spediti gli ordini corrispondenti ai ricevitori generali, perchè si uniformino esattamente ad esse, e che le verranno direttamente comunicate da questa amministrazione generale. Ad ovviare finalmente ogni circostanza che potesse arrestare la regolare esecuzione di quanto si è disposto, la prego ancora, signor controloro generale, d'inculcare ai ricevitori di riceversi come contanti tutti quei valori, che possono passarli i ricevitori particolari, o agenti di quest'amministrazione, ed emergenti dai pagamenti, che si fanno per rendite assegnate alla esecuzione di quanto è venuto ordinato col citato real rescritto de' 3 prossimo passato maggio. Questa sua superiore disposizione è sommamente necessaria, avendo l'esperienza dimostrato, che alcuni ricevitori generali siansi negati di riceversi come contante i valori in quistione.

Noi quindi nel partecipare quanto di sopra, l'incarichiamo di curarne l'adempimento nella parte, che le riguarda, dan-

done comunicazione ai rispettivi dipendenti nei distretti, accusandone ricevo della presente.

— 1243 —

Ministeriale del 14 giugno 1823 diretta dal ministro di grazia e giustizia al regio procuratore presso il tribunal civile di Basilicata sulla incompatibilità della carica di conciliatore con quella di cassiere comunale.

Surto il dubbio, se la carica di conciliatore fosse compatibile con quella di cassiere comunale, questo dubbio è stato risoluto negativamente.

Io lo partecipo a lei per intelligenza e regola.

— 1244 —

Decreto del 15 giugno 1823 emesso dal nunzio apostolico relativo all'incorporazione della chiesa arcivescovile di Matera a quella di Acerenza.

Alessandro Giustiniani patrizio di Savone per grazia di Dio e della sede apostolica arcivescovo di Petra, assistente al soglio pontificio, e nunzio apostolico presso il Re delle due Sicilie, delegato specialmente per le cose sottoscritte.

Pio Pontefice Settimo nostro santissimo signore per accorrere ad alcune espressioni, che contro il volere di Sua Santità erano incorse nelle lettere apostoliche sopra la novella erezione, e reintegrazione dell'arcivescovile chiesa di Matera, e la di lei incorporazione all'altra sede arcivescovile di Acerenza, date presso S. Maria Maggiore nell'anno dell'incarnazione 1818 ai 16 marzo, commise nel giorno 25 aprile dell'anno 1819 all'eminentissimo, e reverendissimo signore Innico Diego cardinale Caracciolo di S. Romana Chiesa per l'esecuzione, acciocchè da queste non si dasse occasione di qualche molesta questione, di moto proprio ha comandato, che se ne spedissero altre munite di suggello del seguente tenore.

Pio Vescovo servo de' servi di Dio, a perpetua ricordanza.

Al venerabile fratello Alessandro arcivescovo di Petra, nunzio nostro, e della sede apostolica presso il gloriosissimo Ferdinando Re delle due Sicilie nostro carissimo figlio in Cristo salute, ed apostolica benedizione.

Dopochè Innico Diego, mentre viveva, cardinal Caracciolo di S. Romana Chiesa di felice memoria, nell'eseguire le lettere apostoliche date in Roma presso S. Maria maggiore nei 25 giugno dell'anno del Signore 1818, nello stabilire i nuovi confini assegnati alle diocesi nel dominio del Re delle due Sicilie al di qua del faro, soppresse la vescovile sede di Matera unita all'arcivescovile sede di Acerenza, ed estinse la chiesa cattedrale di Matera riducendola allo stato di semplice chiesa collegiata, ed incorporando il di lei territorio alla diocesi di Acerenza, giusta la formola del decreto esecutoriale proferito dal mede-

simo cardinal Imnico Diego nel giorno 8 agosto del medesimo anno, furono a noi riferite le calde preghiere sì a nome del sullodato Re Ferdinando, sì da parte del venerabile nostro fratello Camillo odierno vescovo di Acerenza, come ancora da parte del capitolo, de'canonici, dell'intero clero, e popolo della città di Matera, per ottenere la reintegrazione della sede arcivescovile di Matera, e l'incorporazione di quella alla sede arcivescovile di Acerenza; le quali preghiere avendo noi benignamente esaudito, ordinammo spedirsi altre lettere apostoliche per tale effetto date ai 16 marzo dell'anno dell'incarnazione 1818. E poichè in queste ultime lettere erano incorse casualmente alcune cose contro la nostra intenzione, e volontà, che avrebbero potuto somministrare occasione a qualche molesta questione, perciò di moto proprio, scienza e pienezza d'apostolico potere rivocando ed all'intutto cassando, ed annullando le dette lettere, quasi che non mai fossero uscite alla luce, e riformando le antecedenti lettere date ai 25 giugno in questa parte; commettiamo, ed affidiamo alla tua fraternità per mezzo delle presenti nostre lettere, che a nome nostro, e della sede apostolica rimetti la chiesa di Matera allo stato di chiesa arcivescovile unita per sempre all'arcivescovile chiesa di Acerenza, in quello stato in cui era prima del disposto dell'anzidette lettere date ai 25 giugno, in guisa che un medesimo presule si chiami e sia arcivescovo di Acerenza e di Matera: poichè noi li concediamo tutte le facoltà necessarie, ed opportune in generale, ed in particolare per l'intero effetto delle premesse, non ostante qualsivogliano lettere, che operino al contrario, ancorchè sieno degne di una espressa ed individua menzione.

A nessuno dunque sia permesso lacerare, o contraddire temerariamente alla presente nostra lettera, che contiene la nostra rivocazione, cassazione, annullazione, mandato, restituzione, facoltà, derogazione, commissione e volontà. Se alcuno oserà attentarlo sappia, che sarà per incorrere nello sdegno dell'onnipotente Iddio, e de' suoi apostoli Pietro e Paolo.

Dato in Roma presso S. Maria maggiore nell'anno dell'incarnazione del signore 1822, 8 novembre, nell'anno 23 del nostro pontificato.

Essendosi a noi affidata l'esecuzione delle sopraddette lettere apostoliche, e volendo venire a questa esecuzione, pel tenore del presente decreto, decretiamo e dichiariamo, che le lettere apostoliche date ai 25 marzo nell'anno 1818, incominciando— *ex misteriosa* — sono rivocate, cassate, ed annullate come se mai fossero uscite alla luce; e vogliamo, e comandiamo, che in luogo delle lettere rivocate, cassate, ed annullate s'abbiano queste; rimanendo ferma però l'erezione, e reintegrazione della chiesa di Matera in chiesa arcivescovile; in guisa che la chiesa di Matera di nuovo restituita a stato di chiesa arcivescovile, ed incorporata alla chiesa arcivescovile di Acerenza si reputi

essere nel medesimo stato, nel quale era prima della soppressione per mezzo di altre lettere apostoliche suggellate, date ai 25 giugno dell'anno 1818: siccome noi col presente nostro decreto per sempre incorporiamo la chiesa arcivescovile di Matera alla chiesa arcivescovile di Acerenza, e di nuovo la restituiamo nell'antico stato arcivescovile come se non mai fosse stata soppressa, in guisa che un solo arcivescovo e pastore sia arcivescovo di Acerenza e di Matera.

Così decretiamo, e comandiamo che si debba osservare, non ostante qualunque cosa in contrario, sebbene si debba fare di quella espressa, ed individua menzione, la quale cosa il santissimo nostro signore ha voluto che non fossero ostacolo.

In fede delle quali cose abbiamo comandato spedirsi il presente decreto firmato da noi, e munito del nostro suggello, per mezzo dell'infrascritto segretario.

Dato in Napoli dal palazzo della nunziatura apostolica a'15 giugno dell'anno 1823.

Nota — Con sovrana risoluzione, Sua Maestà ha ordinato, che tanto il moto proprio di Sua Maestà, quanto il decreto esecutoriale di monsignor Giustiniani arcivescovo di Petra, nunzio apostolico, fossero pienamente eseguiti.

— 1245 —

Circolare del 21 giugno 1823 emessa dal ministro degli affari ecclesiastici portante disposizioni relative al modo come rendere esecutivi i titoli delle rendite appartenenti alle mense vescovili badie e benefizi.

Con decreto de' 2 del prossimo passato maggio Sua Maestà considerando, che nell'esecuzione delle disposizioni nel capitolo 1 del titolo III del real decreto de' 30 gennaio 1817 relativamente al modo di rendere esecutivi i titoli delle rendite costituite, canoni, prestazioni ed annualità di capitali, non furono comprese le rendite di tal natura appartenenti alle mense vescovili, badie, e benefici, che in quell'epoca non si trovavano vacanti; si è degnata accordare che le medesime operazioni prescritte col cennato decreto per la suddetta formazione de' titoli esecutivi si proseguano ed estendano per le rendite costituite delle mense vescovili, delle badie, e de' benefici, che o sono vacati posteriormente all'anzidetto real decreto dei 30 gennaio 1817 o essendo attualmente presso i rispettivi titolari, devono nelle vacanze ricadere alle rispettive amministrazioni diocesane.

Acchiudo a cotesta amministrazione diocesana copia conforme del suddetto real decreto, perchè esegua esattamente le disposizioni in esso contenute, ed avvertendone tutt'i titolari dei benefici siti in cotesta diocesi, indichi ai medesimi di conformarvisi, ciascuno per la sua parte, e ne vigili l'adempimento.

— 1246 —

Reale Rescritto de' 21 giugno 1823 partecipato dal ministro di grazia e giustizia a quello dell'ecclesiastico circa l'esecuzione della bolla satis vobis del sommo pontefice Benedetto XIV relativa ai matrimonj segreti, volgarmente detti di coscienza (1).

La lettura delle carte rimessemi da vostra eccellenza col suo pregiato foglio del 3 aprile corrente anno 1823; mi ha dato l'opportunità di rilevare i seguenti fatti.

Il vescovo di Nardò in settembre 1821 propose il dubbio, se procedendo un parroco alla celebrazione de' così detti matrimonj di coscienza a norma della bolla *satis vobis* di Benedetto XIV, senza l'esibizione de' documenti richiesti dall'articolo 81 del codice civile, incorresse, o no nella pena e nella multa comminata dall'articolo 245 del codice penale. Interpellata sul proposito l'abolita commissione temporanea consultiva, si pronunziò per l'affermativa sulla considerazione, che le leggi penali del novello codice senza far distinzione tra matrimonio regolare, e matrimonio di coscienza, aveano in ogni caso comminata la pena al parroco trasgressore del disposto nell'articolo 81 delle leggi civili. Su tal proposito ho osservato, che due considerazioni sfuggite all'esame della commisione l'avevano fatto incorrere in un parere erroneo. La prima, che i matrimonj di coscienza considerati come atti spirituali, non soggiacciono alla cognizione del magistrato temporale; e non possono perciò dar luogo a procedimento. La seconda, che non formando oggetto del codice novello alcun atto, che riguarda la nostra Santa Religione, niuna alterazione poteva per esso aver ricevuta la citata bolla di Benedetto XIV, la quale è rimasta sempre nella piena osservanza, salvo ciò che concerne gli effetti civili, e che trovasi stabilito nell'articolo 189 delle leggi civili.

Ho osservato inoltre, che nel consiglio di stato de' 21 marzo 1822, essendo stato proposto a Sua Maestà l'affare, fu ordinato, che si cercassero gli antecedenti circa lo stesso articolo deciso da Sua Maestà per la Sicilia. Gli antecedenti richiesti da Sua Maestà riguardavano l'autorizzazione implorata dal vescovo di Piazza per la dispensa degli atti dello stato civile nella

(1) Sul cader dell'anno 1741 il pontefice Benedetto XIV emise bolla onde definire i casi di urgenza e le norme, secondo le quali potessero essere celebrati i matrimonj segreti volgarmenti detti di coscienza. La celebrazione di questi matrimonj introdotta a poco a poco era degenerata in gravi abusi ed il Pontefice ebbe pensiero di provvedervi colla sua bolla. Nel successivo anno 1742 fu impartito su questa bolla il regio *exequatur* colla clausola — *salvis tamen majestatis juribus quoad effectus civiles ejusmodi matrimonii.* L'importanza di questi atti e la necessità di averli sott'occhio per la intelligenza del sovrano rescritto richedono che i medesimi sieno quì in seguito letteralmente trascritti.

celebrazione di un matrimonio di coscienza; e la sovrana risoluzione presa sull'oggetto sotto il dì 3 maggio 1820, con cui trovasi ordinato, *che il vescovo di Piazza facesse uso delle sue facoltà a' termini della bolla di Papa Benedetto XIV non occorrendo niuna particolare disposizione; nella prevenzione però, che i matrimonj di tal natura non partoriscono alcun effetto civile, la quale circostanza il vescovo dovrà far conoscere agli sposi.* Proposto intanto lo stesso espediente nel posteriore consiglio del primo aprile 1822, venne così ordinato. *Si esegua la bolla del S. Padre Benedetto XIV una colla clausola salutare opposta dall'augusto Re Carlo III, che salva gli effetti civili.*

L'espressioni adoperate, *che salva gli effetti civili*, con cui si tradussero le parole della clausola *salvis tamen majestatis juribus quoad effectus civiles ejusmodi matrimonii*, han dato luogo a sinistra, ed erronea interpetrazione, facendo supporre, che il rescritto avesse rivocata la disposizione dell'articolo 189 delle leggi civili, e fatti salvi gli effetti civili a' matrimonj di coscienza. Quindi la frequenza di siffatti matrimonj e le domande di diversi ordinarj per la partecipazione ed osservanza del rescritto nelle rispettive diocesi.

Dietro l'indicate osservazioni avendo di tutto rassegnato mio rapporto a Sua Maestà; con sovrana determinazione de' 30 dello scorso maggio da Vienna, inteso il parere del consiglio ordinario di stato, si è degnata la Maestà Sua dichiarare.

Che la risoluzione sovrana del 1 aprile 1822 dee intendersi ne' termini istessi del dispaccio dell'augusto Re Carlo III dell'anno 1742 per l'impartizione del regio exequatur alla enunciata bolla di Benedetto XIV, e che perciò niuna alterazione abbiano ricevuto per esso le attuali leggi, le quali privano degli effetti civili i matrimonj, che non sono preceduti dagli atti dello stato civile.

Che pe' matrimonj di coscienza non sia applicabile la sanzione penale contro i parrochi, che li celebrassero senza il preventivo adempimento degli atti dello stato civile.

Inoltre la Maestà Sua si è degnata ordinare, che coloro i quali, avendo in buona fede contratti matrimonj di coscienza dopo il sovrano rescritto del 1 aprile 1822 intendono di ottenere da Sua Maestà la grazia, che questi matrimonj producano gli effetti civili, la debbono implorare nel termine di due mesi che in vista delle particolari circostanze di ognuno verrà la Maestà Sua ad accordarla, promettendo di adempirsi agli atti dello stato civile, e di considerarsi questo successivo adempimento, com'eseguito in tempo utile, prendendosi nota in margine de' corrispondenti atti dello stato civile della già seguita celebrazione del matrimonio innanzi alla chiesa.

Finalmente Sua Maestà ha comandato di farsi sentire a' vescovi, che la bolla di Benedetto XIV è in pieno vigore nel

regno, e che sono essi autorizzati a far celebrare un matrimonio di coscienza tutte le volte, che si verificano le circostanze prescritte dalla bolla, ma nel tempo stesso debbono avvertire gli sposi, che matrimonj di tal natura non partoriscono alcun effetto civile, secondo che fu ordinato al vescovo di Piazza col menzionato rescritto del dì 3 maggio 1820.

Nel partecipare a vostra eccellenza nel real nome questa sovrana risoluzione per l'uso conveniente, le restituisco le carte, che mi rimise in data de' 3 aprile del corrente anno, e le quali sono disegnate in margine di questo foglio, e la prevengo di aver emanati gli ordini convenienti per la parte, che riguarda questo ministero di giustizia (1).

BOLLA DEL PONTEFICE BENEDETTO XIV.

Benedictus papa XIV. Venerabilibus fratribus salutem, et apostolicam benedictionem.

Satis vobis compertum esse non dubitamus, venerabiles fratres, eam semper fuisse piae matris ecclesiae vigilem curam, ut sacramentum matrimonii, magnum ab apostolo nuncupatum, publice, et palam a fidelibus celebretur. Quod quidem ut diligentius, quam antea facta fuerat in posterum observaretur sancta Tridentina Synodus, Lateranensis Concilii sub Innocentio III celebrati vestigiis inherendo, praecepit ut in posterum, antequam matrimonium contrahatur, ter a proprio contrahentium parocho, tribus continuis diebus festivis in ecclesia inter missarum solemnia publice denuncietur, deindeque, nullo legitimo concurrente impedimento, ad illius celebrationem in facie ecclesiae coram parocho, vel alio sacerdote de ipsius parochi, seu ordinarii licentia, et duobus, vel tribus testibus, praesentibus, rite procedatur. Voluit etiam eadem Sancta Synodus apud parochum diligenter librum custodiri, in quo conjugum, et testium nomina, diesque, et locus matrimonii describantur.

Providae tamen hujusmodi leges, tanta auctoritate saluberrime institutae prava horum temporum conditione prolabi visae sunt, et enerves propemodum reddi, ob matrimonia usu nimis recepta, quae occulte adeo celebrantur, ut illorum notitia, quantum fieri potest, obliteretur, et in tenebris ignorantiae perpetuo jaceat consepulta. In more etenim positum est illa celebrari nullis praeviis factis denunciationibus coram solo

(1) Con circolare del 28 giugno 1823 il ministro di grazia e giustizia partecipò ai procuratori generali presso le gran corti criminali avere Sua Maestà ordinato che pei matrimonj di coscienza non sia applicabile la sanzione penale contro i parrochi che li celebrassero senza il preventivo adempimento degli atti dello stato civile.

parocho, vel alio sacerdote de ejus licentia, adhibita praesentia tantum duorum testium apposite a contrahentibus advocatorum, quorum fides nemini illorum est suspecta; remque peragi saepe extra ecclesiam, quandoque etiam intra illam, januis tamen occlusis, vel eo temporis momento, quo semota alterius cujusvis praesentia, scientia initi matrimonii, praeter parochi, contrahentium, testiumque personas, alios penitus effugiat.

Quantum a Sacramenti dignitate, et ab ecclesiasticarum legum praescripto, occulta haec matrimonia, *conscientiae* vulgo nuncupata ut plurimum adhorreant, satis superque conjicere quis poterit, qui mentis aciem ad exitiosos illorum effectus convertat. Hinc gravia ortum habent peccata, praesertim vero eorum, qui divini judicii interminatione posthabita, priore uxore, cum qua clam contraxerunt, relicta, cum alie spe futuri matrimonii decepta et in turpem secum vivendi licentiam abducta, palam contrahere promittunt. Quorumdam vero mentem ita pravae cupitates excaecant, ut novum contrahere secretum matrimonium audeant post alterum secreto itidem contractum, et nondum prioris conjugis morte solutum, seseque magno scelere polyganos reddant. Alii etiam eo impudentiae devenere, ut in hujus magni Sacramenti contemptum, post primas secreto initas, alteras aut publice, aut privatim nuptias contrahendo, sese audacius polygamia pariter innodare non perhorrescante. Age vero quam gravia, quam nullo pacto ferenda ex his matrimoniis mala oriantur. Si enim ad quamcumque matrimonii suspicionem submovendam, virum scorsim a muliere vivere contingat, sublata est illico individua vitae consuetudo, et contemptum est verbum domini: *Adhaerebit homo uxori suae, et erunt duo in carne una.* Sin haec vitae consuetudo servetur, nemo est, qui illam criminis non arguat, et utpote detestabilem, in scandali materiam non traducat. Neque illata per scandalum dispendia rependit subsecuta celebratio occulti matrimonii quod in tenebris delitescit, et ab omnibus ignoratur.

Leviora quoque damna non sunt, quae susceptae proli irrogantur. Saepe enim contigit illam a parentibus, et a matre praesertim amotam nec pie nec liberaliter institui, sed incertis fortunae casibus objectam relinqui; nisi etiam parentes ipsi contra naturae leges ausu nefario illius vitae insidientur. Ubi vero tam immane facinus parentes deterreat, illosque ad sobolem alendam, instituendamque humanitas ipsa compellat; alia imminet liberis susceptis ex occulto matrimonio lugenda avitarum facultatum et bonorum jactura; pro quorum possessione adsequenda, quamvis clament jura sanguinis, illis tamen careant necesse est, propter occulta parentum matrimonia, et ademptam legitimitatis, et filiationis probationem. Huic etiam malorum origini sunt referenda ipsa quoque secreta matrimonia contracta a filiisfamilias contra patris juste dissentientis volun-

tatem, ex quibus quam gravia incommoda exoriri soleant, neminem latet — Quid plura? Adeo invaluit malitia, ut quandoque in minoribus ordinibus constituti pensiones et beneficia, ad divinum cultum, et ecclesiastica munia instituta, etiam post initum clam matrimonium retinuerint, sibique de mammona iniquitatis loculos miserrime comparaverint.

Deflenda haec igitur potius uberibus lacrymis, quam latiore calamo explicanda, malorum congeries, quum ex hac apostolicae sedis specula omnes sibi vindicet nostrae vigilantiae curas, temperare non possumus, quin vos ipsos, venerabiles fratres, in partem nostrae solicitudinis evocantes, vestram pietatem, et zelum excitemus ad custodiendas vigilias noctis super grege vobis credito, quem luctuosa horum temporum conditio in discrimen adducit. Primum itaque periculi non infrequens occasio vos reddat difficiliores ad remittendum pubblicationes, a quibus contracturi matrimonium saepe per malitiosam sugestionem petunt dispensari. Quam caute solerterque oporteat ea in re episcopos versari, non obscura vobis a concilio tridentino exhibetur argumenta. Si enim (ait eadem sancta Synodus) probabilis fuerint suspicio, matrimonium malitiose impediri posse, si praecesserint denunciationes; tunc vel una tantum denunciatio fiat, vel saltem parocho, et duobus testibus praesentibus matrimonium celebretur, et deinde ante illius consummationem denunciationes in ecclesia fiant, ut si aliqua subsint impedimenta, facilius detegantur. Praeterea licet episcopo relictum sit omnimode super denunciationibus dispensare; tamen haec facultas non a sola dispensantis voluntate pendent, sed a Tridentino coercetur actis prudentiae discretique arbitrii legibus, quod idem est ac legitimam causam dispensationis requirere.

Parem quoque, immo fortasse majorem, vigilantiam necesse est a vobis adhiberi, ne post remissas denunciationes coram parocho, vel alio sacerdote ab ipso parocho, vel a vobis deputato, praesentibus duobus, vel tribus testibus confidentibus, ne ulla celebrationis notitia, vel rumor oriantur. Id enim ut ad praescriptum sacrorum canonum licite fieri possit, non satis est obvia quaevis, et vulgaris causa, sed gravis, urgens, et urgentissima requiritur. A sacro nostrae poenitentiariae tribunali eo potissimum casu fit potestas ita celebrandi matrimonium, quo vir, et faemina in figura matrimonii publice degentes et de quibus nulla viget criminis suspicio, in occulto tamen concubinatu perseverent: facile enim quisque conjiciet quam absonum esset eos, a statu damnationis per gratiam sacramenti revocandos, ad publice contrahendum matrimonium praeviis denunciationibus compelli. Hanc vero praxim vobis duximus proponendam, non quia dispensatio praemisso casui solum congruat, quum alii similes, et fortasse urgentiores esse possint, in quibus dispensari expediat: sed quia vestri pastoralis officii partes versari debent in sedulo investiganda legitima, et ur-

genti causa dispensationis, ne matrimonia occulte celebrata, luctuosos habeant exitur, quos intimo cordis maerore recensuimus.

Hunc porro in scopum vos hortamur, et impense admonemus, ut personarum matrimonium secreto contrahere petentium diligens fiat a vobis inquisitio: an scilicet ejus qualitatis, gradus et conditionis sint, quae id probe exposeant. An sint sui vel alieni juris. An filiifamilias, quorum nuptiae patri juste dissentienti sint invisae: ab episcopali etenim, quod geritis, munere nimium esset alienum facilem paeberi filio inobedientiae occasionem. An res sit de personis ecclesiasticis, licet in minoribus ordinibus constitutis, pensiones, et beneficia ecclesiastica obtinentibus, ut detestabilis illorum retentio in statu exorato congruis remediis postea compescatur. Potissimum vero curet vestra sellicitudo, antequam secreti matrimonii licentia concedatur; quod contrahentes clara et indubia, et a quavis fraude immunia exhibeant documenta status liberi, ad avertendum ab iis, qui improbi sunt ingenii, polygamiae periculum.

Quod attinet ad ministrum secreti matrimonii, volumus ad id munus deputari parochum alterius ex contrahentibus, quem notitia personarum, experientia, et diuturnus rerum usus quovis sacerdote extraneo peritiorem effecisse praesumuntur. Si quae tamen vobis occurrant circumstantiae, quae alium sacerdotem loco parochi exposcere videantur, gravi impellente causa, is sacerdos a vobis eligatur, qui probitate et doctrina, et obeundi muneris peritia, commendetur. Uni tamen, aut alteri sacramenti ministro a vobis deputando, distincte praecipiatur ne matrimonio intersit, niti prius paterna caritate conjuges in Domino monuerit, sobolem procreandam regenerari quamprimum oportere sacro baptismati lavacro; ac Christo judici districtam reddituros esse rationem, nisi filios ut legitimos agnoverint, eosque pietate, bonisque moribus imbuerint, et frui patientur bonis temporalibus, a majoribus, in supremis tabulis relictis, vel provida legum auctoritate delatis.

Celebrato autem matrimonio indilate a parocho, vel alio sacerdote, coram quo initum est, exhibeatur episcopo illius scriptum documentum, cum nota loci, et temporis, testiumque, qui celebrationi interfuerunt. Vestrum erit postea diligenter incumbere quod, ad perennem gestae rei memoriam, praefatum documentum fideliter transcribatur in libro prorsus distincto ab altero, in quo matrimonia publice contracta de more adnotantur. Hujusmodi liber pro matrimoniis secretis apposite compactus, clausus, et sigillis obsignatus, in vestra episcopali cancellaria caute erit custodiendus; et eo tantum casu resignari, et aperiri vestra accedente licentia patiemini, quo alia id genus matrimonia describi oporteat, vel id sibi vindicet justitiae administrandae necessitas, vel demum aliquod documentum ab eo exposeant verum interesse habentes, quibus probationum aliunde patendarum non suppetit copia: sedulo tamen animad-

vertentes quod, re absoluta, denuo claudatur, et sigillis, ut antea, obsignetur. Fides, seu attestationes clam celebrati matrimonii a parocho, vel sacerdote, qui vices parochi gessit, exarandae, vobisque exhibendae, trascribantur in dicto libro, prout jacent de verbo ad verbum, a persona a vobis deputanda, quae apud omnes integritatis, probatique nominis luculentum habeat testimonium. Fides vero, et attestationes ipsae in secretiori loco sartae tectaeque a vobis serventur.

Quod, si ex occulto hujusmodi matrimonio, prolem nasci contingat, eadem mundetur salutari aqua baptismi in ecclesia, in qua aliis infantibus hoc sacramentum indistincte confertur. Et quia, ad operiendum clam initum mátrimonium, facile est in libro baptizatorum nullam fieri mentionem parentum, et eorum nomina consulto reticeri: volumus, ac expresse mandamus, quod a patre baptizati, eoque defuncto, ab illius matre, suscepta proles vobis denuncietur: dictaque denunciatio fiat vel immediate per parentes ipsos, vel per literas eorum charactere exaratas, vel per fide dignam personam ab ipsis parentibus designatam, ut certe, et clare vobis constet quod proles tali loco, et tempore, vel relictis vel falso expressis nominibus parentum, baptizata, est legitima, licet occulti matrimonii foedere procreata. Quae sane omnia quum vobis innotuerint, ne illorum excidat memoria, in libro fideliter describentur ab eo, cui facta a vobis est potestas adnotandi matrimonia occulte celebrata. Liber, in quem baptizatorum, ac utriusque parentis nomina referentur, quamvis distingui debeat ab altero matrimoniorum; eadem tamen diligentia, iisdem cautelis, in cancellaria episcopali clausus, et sigillis obsignatus erit, custodiendus prout librum matrimoniorum caute custodiri supra mandavimus.

Quia vero nonnulli deesse non possunt, qui propriae conscientiae vocibus obsurdescant, et nostris hisce mandatis parere negligant; debita poenarum districtione pro modo culpae a vobis puniantur. Quinimmo quum satis nobis experientia compertum sit, in hujusmodi negotiis homines in terram oculos declinantes, ob humanos respectus tardiores effici, et a recte agendi semita revocari. Mandamus idcirco, matrimonia occulta a vobis evulgari, et nota fieri, si certo vobis constiterit ex aliquo matrimonio occulto procreatam fuisse sobolem, et baptizatam suppressis parentum nominibus, nulla praestita vobis notitia, ut par erat, ab illius parentibus intra triginta dies a nativitate numerandos.

Ne autem contumaces, et inobedientes violatae fidei proditique secreti, pastores suos insimulent; sedulo a vobis curandum est ut a parocho, vel alio sacerdote, pro secreta celebratione matrimonii a vobis deputando, conjuges clare, et aperte moneantur, ea lege, et pacto illis permitti secreti matrimonii celebrationem, ut soboles inde procreanda non solum regene-

retur sacro baptismate, sed post baptisma denuncietur episcopo, cum nota loci, et temporis administrati sacramenti, ac sincera indicatione parentum, a quibus ortum habuit, quequadmodum supra praemissum est, alioquin matrimonium, licet contractum, data per episcopum secreti fide, in lucem proferetur in gratiam filiorum, et ad propulsandam ab illis gravem, nulloque pacto ferendam jacturam. Volumus deniqne, ac mandamus, fides, seu attestationes matrimonii clam initi, et soboles ex eo procreatae, excerptas ex dictis libris, modo quo dictum est, apud vos caute custodiendis, tantam promereri fidem, quantam sibi alii libri parochiales baptismatis, et matrimonii vindicare consueverunt.

Haec a vobis, venerabiles fratres, in hac temporum calamitate observari enixe praecipimus, ad comunem animarum salutem, et ad praesidium ecclesiasticae disciplinae, propter invalescentem hominum malitiam, nova semper detrimenta vel patientis, vel reformidantis. Ceterum nostris hisce literis sublata nolumus ea validiora remedia quae huic malo in diem ingruenti consona dignoscet prudentia vestra, ad pastorale officium cumulate obeundum. Vobis interea paternae caritatis, et benevolentiae testem apostolicam benedictionem impertimur. Datum Romae apud sanctam Mariam Majorem die 17 novembris 1741; pontificatus nostri anno secondo.

Dispaccio di Sua Maestà il re Carlo III portante l'exequatur su questa bolla.

Informato il Re di ciò che la camera di Santa Chiara ha rappresentato, con consulta de' 27 di gennajo prossimo passato, sopra lo esemplare impresso, che presentò il Nunzio Pontificio del breve spedito da Sua Santità, appartenente al regolamento de' matrimonj occulti, volgarmente chiamati *di coscienza*. Ha risoluto far rispondere al detto Nunzio che non tiene riparo che possa far pubblicare il riferito breve pontificio in questo regno; però non intende con tal beneplacito pregiudicare alli regali diritti della sua Sovrana potestà, rispetto agli effetti civili delli riferiti matrimonj. E di ordine di Sua Maestà lo partecipo a vostra signoria, affinchè la camera si ritrovi in questa intelligenza. Dio guardi vostra signoria molti anni come desidero. — Palazzo 30 marzo 1742.

— 1247 —

Circolare de' 25 giugno 1823 emessa dalla real segreteria e ministero di stato di grazia e giustizia e diretta ai procuratori generali presso le gran corti criminali portante disposizioni sulle indennità ai cancellieri de' giudici di circondario e de' giudici istruttori per gl'interrogatorj degl'imputati.

Si è promossa quistione da qualche controloro delle spese di giustizia, se spettino indennità a' cancellieri de' giudici di circondario e degl'istruttori per gl'interrogatorj degl'imputati.

Essendosi discusso l'affare dal signor ministro delle finanze e da me, siam convenuti che a' suddetti funzionarj va dovuta l'indennità a' termini dell'articolo 41 del decreto de' 13 gennaio 1817 sulle spese di giustizia.

Le partecipo ciò per l'adempimento di sua parte, prevenendola che il signor ministro delle finanze ha disposto, che gli agenti del registro l'adempiano per parte loro.

— 1248 —

Decisione de' 27 giugno 1823 emessa dalla corte suprema di giustizia con la quale si determina se il furto commesso in campagna è compreso per la circostanza del luogo nella classe de' furti qualificati?

La gran corte criminale in Reggio con decisione de' 9 gennaio 1823 dichiarò Carmine Nista colpevole di furto di un bue in campagna ed in forza degli articoli 412 numero 3 e 424 delle leggi penali, lo condannò a sei anni di reclusione, alla malleveria di ducati cento per tre anni, ed alle spese del giudizio.

Ricorso del condannato con mezzi, che attaccano la libera convizione de' giudici.

Conclusioni del regio procuratore generale presso la corte suprema di giustizia pel rigetto de' mezzi indicati, e per l'annullamento della decisione per essere stato dichiarato il furto qualificato per la campagna, che non è tra le circostanze, che costituiscono una qualifica ne' furti.

La Corte Suprema

Considerando, che i mezzi allegati dal ricorrente riguardano circostanze di fatto, il di cui esame è unicamente riserbato al criterio morale de' giudizi del fatto medesimo.

Sul mezzo poi elevato di uffizio del ministero pubblico, fa le seguenti considerazioni.

Il capitolo 2 del titolo 8 del libro 2 delle leggi penali contempla i reati contro alle proprietà.

La sezione prima riguarda i furti, ed è distinta in tre parti. Nella prima si additano, e si definiscono le qualifiche del furto; e nella seconda si dinotano le pene del furto semplice: nella terza si precisano le pene del furto qualificato.

Nella prima parte, definendosi la qualifica del luogo nel furto, è scritto nell'articolo 412 numero 3 di esser qualificato il furto per ragione del luogo quando sia commesso nelle strade pubbliche, in campagna, nelle case di campagna.

Nella terza prescrivendosi le pene del furto qualificato, come sopra, il legislatore coll'articolo 422 si espresse così: « Se il furto qualificato per la violenza sia stato commesso sulle pubbliche strade fuori dell'abitato o nelle case di campagna, il col-

pevole verrà punito col maximum della pena, che gli spetterebbe a' termini de' tre articoli precedenti.

In questa terza parte non prescrivesi alcuna pena al furto commesso in campagna.

La combinazione de' mentovati due articoli fa conoscere, che non qualunque strada pubblica costituisca qualifica nel furto; ma la strada pubblica in campagna; o sia la strada pubblica fuori dell'abitato; e che un errore di stampa sia la virgola frapposta nell'articolo 412 numero 3 tra la parola strada pubblica e la parola in campagna.

Una contraria intelligenza porterebbe seco la necessità di applicarsi arbitrariamente una pena alla sola qualifica della campagna: pena, che la legge non ha precisata.

Non costituendo dunque la sola campagna qualifica nel furto siegue per necessità di legge, che la pena applicabile al furto, in campagna debba esser quella prescritta al furto semplice; e che perciò la definizione adottata, e la pena applicata contraddicono evidentemente alla legge.

Visti gli articoli ec. ec.

Per tali considerazioni, ritenuti i fatti semplici espressi nella decisione, annulla quella parte della medesima che riguarda la definizione del reato, e l'applicazione della pena, e rinvia la causa alla gran corte criminale di Terra di Lavoro.

— 1249 —

Reale Rescritto del 9 luglio 1823 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a' regj procuratori diocesani col quale si fissa per punto generale, che nelle vacanze de' beneficj curati la congrua dei quali è a carico de' comuni, debbano questi nella stessa proporzione corrisponderla alle amministrazioni diocesane rispettive.

Essendosi rassegnata a Sua Maestà la quistione surta tra la amministrazione diocesana di Cava, e 'l comune de' Pagani se nella vacanza attuale della rettoria, e della quarta porzione curata della chiesa di S. Felice, il suddetto comune dovesse o no corrispondere gli annui ducati 202 per la prima, e i ducati 54 all'anno per la seconda, che trovansi assegnati a carico del comune medesimo per decime transatte; la Maestà Sua udito il parere del consiglio di stato ordinario, nel dì 27 del prossimo passato giugno in Vienna ha ordinato, che dal comune de' Pagani si continuino a corrispondere senza alcuna diminuzione nella vacanza della detta retteria, e quarta porzione quelle stesse annue somme, che si trovano fissate nello stato discusso comunale a favore delle medesime, e che si pagavano mentre tali beneficj curati, la congrua de' quali è a carico de' comuni, debbano i comuni medesimi corrispondere alle amministrazioni diocesane rispettive le stesse somme, che per conto di tali beneficj somministravano ai defunti titolari.

Nel real nome partecipo a cotesta amministrazione diocesana questa sovrana risoluzione per sua intelligenza e regolamento.

— 1250 —

Reale Rescritto de' 19 *luglio* 1823 *partecipato dal ministero degli affari di Sicilia a quel luogotenente generale portante disposizioni sulla immissione dei frumenti esteri nel porto franco di Messina.*

Avendo rassegnato al Re il rapporto dell'eccellenza vostra del 1 aprile scorso, ripartimento delle finanze, relativo alla immissione de' frumenti esteri nel porto franco di Messina, la Maestà Sua udito il consiglio di stato ordinario, con decisione emessa in Vienna li 4 corrente ha ordinato:

1. Che i grani i quali s'immettono nel porto franco di Messina sieno unicamente gravati dall'un per cento dello stellaggio, nè sieno soggetti al nuovo dazio stabilito col decreto dei 18 novembre 1822.

2. Che estraendosi dal portofranco i grani esteri sia per mare, sia per terra per portarsi nelle popolazioni di cotesta parte dei reali domini sieno soggetti al nuovo dazio prescritto nel detto real decreto de' 18 novembre.

3. Che su' grani esteri, che per via del portofranco s'immettono in Messina per consumo della città sino alla totale provvista di quella annona non debba riscuotersi il nuovo dazio a seconda del real decreto de' 23 marzo 1819.

4. Che l'eccellenza vostra usi di tutto il suo zelo per impedire, che i generi esistenti nel porto franco si trasportino clandestinamente nell'interno di cotesta parte de' reali dominj e particolarmente pei grani curi la esecuzione degli articoli 82, 84 e 85 del detto real decreto de' 23 marzo 1819, e laddove ella creda adattarsi altre misure onde prevenire le frodi, ne faccia la proposta.

Nel real nome lo partecipo all'eccellenza vostra perchè si serva farne l'uso conveniente.

— 1251 —

Reale Rescritto del 19 *luglio* 1823 *partecipato dal presidente del consiglio de' ministri a tutte le reali segreterie e ministeri di stato, col quale si determina che sièn tolti dagli atti ministeriali le voci e le frasi tolte ad imprestito dai francesi ed adoperate in tempo di rivoluzione.*

Sua Maestà ha mostrato sommo dispiacere, che si continui a far uso dai reali ministeri e segreterie di stato di frasi, voci, ed espressioni tolte ad imprestito dal francese in tempo di rivoluzione che sono comparse tra noi sotto il dominio degli usurpatori di cotesto regno, e che non sono state poscia mai riformate: in fatti si continuano ad usare le parole nazionali per reale, stato per Re, ed altre infinite non solo voci, ma frasi

che sarebbe difficile il riportare qui distintamente, ma che non possono sfuggire alla di lei osservazione.

Volendo la Maestà Sua porre un rimedio a questo non immaginario inconveniente, ha ordinato, che per mezzo di vostra eccellenza si faccia conoscere ai varj reali ministeri e segreterie di stato, che nei decreti, nei rescritti, e nelle ministeriali, in somma in tutti i lavori, che si presentano alla firma di Sua Maestà, o dei ministri, gli uffiziali capi di ripartimento, o coloro che ne fanno le veci, badino bene a non impiegare le riferite frasi ed espressioni, figlie della rivoluzione e che mal si convengono al linguaggio del governo in una monarchia, come la nostra; linguaggio che mai si era da noi impiegato prima dei rovesciamenti politici, e che servendo d'interpetre alle massime perniciose, di cui si sono vedute le funeste conseguenze, contribuisce in qualche modo a mantenerle.

E perchè questa sovrana disposizione abbia esteso e pieno effetto, vuole Sua Maestà che d'essa venga comunicata dai reali ministeri e segreterie di stato a tutte le loro dipendenze.

— 1252 —

Reale Rescritto del 19 luglio 1823 partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia, col quale si stabilisce il metodo come eseguire le visite onde non dare luogo a reclamo per parte delle potenze e nazioni privilegiate.

Nell'articolo 5 delle convenzioni fatte con l'Inghilterra, con la Francia, e con la Spagna pubblicate con la legge dei 30 marzo 1818 leggesi il seguente paragrafo.

« Saranno essi esenti da qualunque servizio militare, sia per terra, sia per mare; le loro abitazioni, i magazzini e tutto ciò che ne fa parte, e loro appartiene per oggetti di commercio, o di residenza saranno rispettati; non saranno soggetti a visite, o perquisizioni vessatorie; non potrà farsi verun esame arbitrario, o ispezioni dei loro libri, carte o conti sotto l'apparenza dell'autorità suprema dello stato, ne potranno praticarsi altrimenti, che in seguito di sentenza legale dei tribunali competenti.

Or sebbene sien libere le visite, e le perquisizioni doganali nei magazzini, ed abitazioni degl'inglesi, francesi e spagnuoli per sospetti, o indizi di frodi, e contravvenzioni alle leggi dei dazi indiretti ivi esistenti, ciò non ostante affin di allontanare da tali operazioni ogni atto, che sembrar potesse arbitrario, o vessatorio per trasporto di zelo degli agenti subalterni, Sua Maestà da Vienna in data dei 27 dello scorso giugno, dietro il parere dell'ordinario consiglio di stato, ha ordinato quanto segue:

1. Niuna visita, o perquisizione nei magazzini, o abitazioni degl'inglesi, francesi e spagnuoli per oggetti ralativi alle leggi, decreti e regolamenti dei dazi indiretti potrà eseguirsi nella provincia di Napoli senza una speciale autorizzazione da rila-

sciarsi in iscritto o dal prefetto di polizia, o dal direttore generale dei dazi indiretti, secondo i diversi casi cioè.

Se là polizia è la prima ad essere avvertita dell'esistenza di una contravvenzione nei magazzini, o nelle abitazioni anzidette, in questo caso il prefetto autorizzerà con un ordine in iscritto un ispettore, o altro agente graduato di polizia di sua fiducia, ad eseguire la visita, e nell'istesso tempo ne dovrà prevenire il direttore generale dei dazi indiretti, affinchè per la regolarità delle operazioni faccia assistere l'agente della polizia da un impiegato superiore dei dazi indiretti con un ordine parimenti in iscritto. Ove poi la violazione della contravvenzione sia all'intelligenza della generale amministrazione, in questo caso il direttore generale dovrà autorizzare un ispettore, o un controloro ad eseguire la visita con l'assistenza di quell'agente di polizia, che verrà designato dal prefetto, dietro le corrispondenti prevenzioni, che gli passerà il direttore generale in guisa che tanto nell'uno che nell'altro caso le visite anzidette debbano eseguirsi in seguito di ordinazioni lasciate ai due impiegati di prim'ordine, e di dignità superiore, togliendosi in Napoli non solamente dalla disposizione degl'impiegati inferiori, ma anche dal direttore della dogana.

2. Chè fuori la provincia di Napoli tale facoltà di disporre le visite nei magazzini, ed abitazioni dei francesi, spagnuoli, ed inglesi, sia limitata ai rispettivi direttori dei dazi indiretti, ed agl'intendenti, serbandosi lo stesso metodo di sopra prescritto al prefetto, ed al direttore generale, sempre però da eseguirsi a norma della legge per l'intervenzione del giudice di circondario, o di chi ne fa le veci; nella prevenzione che nelle provincie l'intendente potrà lasciare le ordinazioni in iscritto, o ad un agente di polizia, o ad autorità, che meglio stimasse prescieglicre.

Nel real nome le partecipo queste sovrane risoluzioni per lo adempimento nella parte, che la riguardano.

— 1253 —

Reale Rescritto del 30 *luglio* 1823 *portante norme da seguirsi sulla competenza nelle quistioni con le pubbliche amministrazioni relative ai danni che possono essere causati da' lavori di pubbliche strade.*

Ho rassegnato a Sua Maestà le carte concernenti il conflitto di attribuzioni elevato tra il tribunale civile di questa capitale, ed il consiglio d'intendenza quì del pari residente, nella causa tra la direzione generale de' ponti e strade e D. Nicola Scarpa. Questi erasi doluto rimaner danneggiato un fondo di sua proprietà, a cagione di un muro, che la direzione generale, nell'idea di mantenere la strada denominata del *Campo di Marte*, avea fatto costruire accosto al medesimo; e quindi aveva chiesto innanzi all'autorità giudiziaria demolirsi questo

muro, ed essere indennizzato dei danni ed interessi che per esso allegava aver sofferto.

Sua Maestà ha considerato, che non possono i giudici del contenzioso giudiziario, e quelli del contenzioso amministrativo conoscere ad istanza dei privati e senza una preventiva autorizzazione superiore, della regolarità delle operazioni disposte dalle pubbliche amministrazioni, e dei danni per esse ai medesimi cagionati; che i privati i quali avessero motivo a dolersi delle operazioni delle pubbliche amministrazioni, o dei danni per esse ricevuti, debbano per la via del ricorso avanzare i loro richiami al real trono, ed ai ministri segretarj di stato, e che dietro questi richiami, presa cognizione dell'affare possa disporsi superiormente, qualora vi sia luogo, la repressione dell'abuso, la rettificazione dell'eccesso, o in fine la liquidazione dal danno.

Per tali considerazioni, Sua Maestà udito il perere del consiglio ordinario di stato, con decisione del 30 luglio del corrente anno, in Firenze, ha risoluto non esservi luogo ad elevazione di conflitto nella specie, e che debba considerarsi, e convertire in ricorso alla Maestà Sua l'istanza prodotta da D. Nicola Scarpa presso l'autorità giudiziaria.

Ha risoluto inoltre Sua Maestà che il tribunale civile di Napoli debba procedere sulle istanze di D. Nicola Scarpa, in contradizione dell'amministrazione di ponti e strade, e giudicare se il danno che si allega sia derivato dall'operazione fatta dall'aministrazione, e quale indennità sia dovuta all'attore, condannando a prestarla chi di dritto.

Nel real nome partecipo a vostra eccellenza tale sovrana determinazione per sua intelligenza.

— 1254 —

Regolamento del 2 *agosto* 1823 *portante disposizioni per la realizzazione de' valori di portofoglio del tesorier generale.*

Art. 1. Il tesorier generale uniformemente al disposto nell'articolo 12 delle istruzioni annesse al decreto de' 25 dicembre 1816 continuerà ad esitare gli effetti del suo portafoglio a favore de' ricevitori generali del regno, come sta ora praticando col darne debito a' medesimi sulle sue scritture, come sovvenzione fatta ad essi di fondi.

2. I ricevitori generali appena ricevuti i titoli di cui è parola nell'articolo precedente dovranno farsene introito sulle loro scritture, e quindi ne rimetteranno alla tesoreria il corrispondente ricevo contabile.

3. I ricevitori generali continueranno a rimettere a' ricevitori distrettuali quella parte de' titoli che non riuscirà riscuotere nel capoluogo, per non essere ivi domiciliati i debitori, e di tale rimessa ne riscuoteranno un documento.

4. In ogni mese allora quando si uniscono le commessioni

finanziere sotto la presidenza dell'intendente della provincia per dare le disposizioni che convengono pel buono andamento della percezione, dovranno i ricevitori generali presentare alla detta commissione lo stato di tali sovvenzioni ricevute dalla tesoreria, nel quale stato dovranno far conoscere.

1. L'epoca in cui avranno ricevuto il titolo dalla tesoreria:

2. Contro chi il credito della tesoreria è figurato:

4. Quali disposizioni abbiano emesse nel corso del mese per la realizzazione del medesimo (1).

5. Un assieme collo stato menzionato nell'articolo precedente, dovranno i ricevitori generali presentare alla commissione i titoli originali, e nel caso, che questi fossero stati rimessi in altre casse, dovranno esibire la corrispondenza, che per l'oggetto hanno avuto, affinchè la commissione possa assicurarsi tanto della esistenza de' titoli non ancora realizzati, che delle disposizioni, che per tale oggetto sieno state date da' commissionati de' ricevitori generali.

6. La commissione sopra gli stati de' ricevitori generali darà gli ordini, che crederà espedienti per ciascuno articolo di credito. Di queste disposizioni ne sarà redatto un particolare processo verbale, sottoscritto da tutti i membri della stessa commessione, la copia del quale verbale verrà trasmessa alla tesoreria, come appunto si pratica per la percezione, affinchè quest'ultima possa conoscere lo stato dell'esazione, e delle reste, e le disposizioni, che si saranno date, e che converranno provocarsi, secondo le circostanze ed i casi.

7. La tesoreria si applicherà all'esame di detti verbali, e quindi farà conoscere il suo avviso all'intendente della provincia, acciocchè questi possa colla sua autorità concorrere al sollecito incasso de' titoli in discorso.

8. I ricevitori de' distretti, e de' capoluoghi non potranno quietanzare i titoli originali, e consegnarli alle parti allorquando si presentan per soddisfarli se prima non vi precede il visto, e la ragione presa dal controloro distrettuale pe' primi, e del controloro provinciale pe' secondi. (2)

9. Allorquando i controlori distrettuali o provinciali apporranno tale visto sovra i titoli, dovranno mettere la data corrispondente, e quindi daro avviso alla tesoreria di quel titolo, di cui dovrà seguire la realizzazione affinchè quest'ultima possa essere nel grado di tenere un esatto controllo col ricevitore generale.

(1) Veggasi la circolare de' 17 giugno 1834 che permette farsi in ogni bimestre la discussione de' *valori di portafoglio*.

(2) Il servizio di controloro distrettuale si esercita direttamente da' sottintendenti, giusta il decreto de' 6 settembre 1825.

— 1255 —

Reale Rescritto de' 13 agosto 1823 partecipato dal ministero per gli affari di Sicilia a quel luogotenente generale col quale si stabilisce che lo assegno ai relegati nelle isole e forti di quei dominj deve andare a carico della tesoreria, non già dei fondi della polizia.

Sua Maestà, cui ho rassegnato il rapporto di vostra eccellenza de' 10 dello scorso luglio, nel consiglio ordinario di stato di jeri 12 del corrente, si è degnata ordinare, che ai siciliani rilegati nelle isole e forti di cotesti reali dominj per motivo di opinione, debbano darsi sulla tesoreria generale, e non già sulle somme addette alla polizia, gli stessi sussidii accordati ai rilegati di tale classe di questa parte de' reali dominj col sovrano rescritto del 18 agosto 1822; e colle norme stabilite nello stesso reale rescritto.

Nel real nome partecipo a vostra eccellenza questa sovrana determinazione per l'uso conveniente.

— 1256 —

Circolare del 20 agosto 1823 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si stabilisce che gl'intendenti sono facoltati a trarre de' boni a favore delle commessioni amministrative sopra i crediti loro aperti con ordinativi del ministero degli affari interni pel mantenimento dei proietti, senza attenderne gli stati mensili dalle medesime, che debbono in vece spedire i conti per trimestri.

Essendomi occupato di unita al mio collega ministro delle finanze per rinvenire un metodo come rendere più spediti i pagamenti relativi all'interessante servizio dei proietti, senza derogare in nulla le istruzioni in vigore della tesoreria generale, inteso il parere del consiglio della tesoreria generale medesima; si è stabilito d'accordo, che gl'intendenti sieno facoltati a trarre de' boni sopra i crediti loro aperti con miei ordinativi a favore delle commissioni amministrative degli ospizj senz'attendere che da queste vengono rimessi nelle rispettive intendenze gli stati mensili, ma invece le commissioni medesime spediranno i loro conti per trimestri, di maniera che per la fine di ciascun trimestre possa giungere in questo ministero il bilancio del trimestre precedente. Per una necessaria conseguenza di questa misura i bilanci de' proietti finora formati per quadrimestre, a contare dal 1 gennajo dell'anno vegnente verranno redatti per trimestri, e gli ordinativi per questo ramo di servizio verranno spediti per trimestre anticipato. Per l'anno corrente non resterà alterato il sistema in vigore circa il sistema de' bilanci, ma per dare de' mezzi di facilitazione andrò subito a rilasciare gli ordinativi per le spese a tutto settembre prossimo, riserbandomi di spedire gli altri per ottobre, novembre, e dicembre dell'anno corrente ne' primi giorni di ottobre.

Si serva accusarmi la ricezione della presente.

— 1257 —

Reale Rescritto de' 27 agosto 1823 partecipato dal ministero per gli affari di Sicilia a quel luogotenente generale col quale si danno disposizioni pei locali degli agenti di polizia.

Avendo sottomesso alla intelligenza di Sua Maestà il rapporto di vostra eccellenza degli 11 agosto concernente i locali per gli agenti di polizia chiesti in ogni comune da cotesto direttore generale di polizia, la prelodata Maestà Sua nel consiglio ordinario di stato de' 26 agosto si è degnata di ordinare; che nei comuni nei quali risiedono gl'intendenti ed i sotto-intendenti siccome sono annesse alle cariche de' medesimi le funzioni ch'esercitano per la polizia così debbano essi avvalersi dei locali loro addetti anche per la poliaia; che lo stesso si esegua pei giudici di circondario; e finalmente che le spese necessarie per gli oggetti del servizio della polizia debbano farsi sul fondo assegnato allo stato discusso provvisorio.

Nel real nome lo partecipo a vostra eccellenza perchè si serva farne l'uso conveniente.

— 1258 —

Circolare de' 30 agosto 1823 emessa dal ministro di grazia e giustizia e diretta ai procuratori del Re presso i tribunali civili portante disposizioni per lo parere delle camere notarili sulla scelta de' candidati per componenti delle medesime.

Onde la nomina de' componenti le camere notarili segua regolarmente ed uniformemente in tutte le provincie, trovo necessario che i tribunali civili, sempre che ne sia il caso, debbano prima di deliberare sulla medesima, prendere l'avviso delle camere istesse. Destinati questi collegi a rappresentare tutti i notai delle rispettive provincie, possono, in preferenza di altri, conoscere il grado d'instruzione, la probità, il merito, e la condotta di questi pubblici funzionarj. L'insieme di queste notizie non può ch'essere prezioso per la scelta di coloro, a' quali debbono affidarsi le importanti funzioni di componenti le camere notarili. Serva ciò di norma a' collegi presso de' quali elleno esercitano il pubblico ministero.

— 1259 —

Risoluzione sovrana del 30 agosto 1823 che rivoca la circolare de' 27 giugno 1818 e quindi dichiara non soggetti ad aumento di tassa i fondi di coltura diversa da quella per la quale sono ascritti al catasto.

Con una circolare de' 27 giugno 1818 fu disposto che, ove si fosse verificato che alcun proprietario non avea rivelato il suo fondo secondo la sua vera natura e coltura, si dovesse dar luogo sul relativo articolo di catasto al conseguente aumento

di rendita, e spedirsi nel corso dell'anno in cui si fosse ciò verificato il ruolo suppletorio con multa per la contribuzione fondiaria corrispondente all'aumento suddetto.

Or avendo l'applicazione di siffatte disposizioni eccitati i reclami di parecchi contribuenti, dacchè per legge ne' soli casi di occultazione di estensione di un fondo intero, o di parte di esso, può darsi luogo ad aumenti di rendita sui catasti, ed alla spedizione de' ruoli suppletorj, ho fatto ciò presente al Re nostro sovrano, e la Maestà Sua nell'ordinario consiglio di stato de' 25 del corrente si è degnata di ordinare, che sia rivocata la enunciata circolare de' 27 giugno 1818.

Nel real nome ne la prevengo per sua intelligenza e per lo adempimento nella parte che la riguarda.

— 1260 —

Reale Rescritto del 30 agosto 1823 partecipato dal ministero delle finanze al direttore generale de' ponti e strade col quale si stabilisce una giunta composta da taluni uffiziali facoltativi e da taluni ingegneri per lo esame dei progetti di costruzioni di strade.

Il ministro segretario di stato della guerra, e della marina chiese che si desse esecuzione ad un rescritto reale de' 27 novembre 1821 col quale prescrivesi che tutti i progetti di nuove strade si debbano comunicare al dipartimento della guerra.

Siccome nel mentovato rescritto confermava il Re una sua precedente sovrana risoluzione data nell'anno 1817 colla quale avea ordinato che si dovesse preventivamente consultare il ramo della guerra nei casi di strade, che potendo facilitare in tempo di generale invasioni ostili, interessano il regno in generale sotto questo punto di vista, così sorse il dubbio se lo espediente di dar comunicazione al dipartimento della guerra di nuovi progetti di strade, limitarsi dovesse alle sole strade della frontiera, che interessano la difesa del regno.

Il segretario di stato ministro della guerra; che fu interrogato da questa real segreteria sul dubbio mentovato, fece osservare che in taluni casi anche le strade interne del regno acquistano la stessa importanza di quelle della frontiera, e suggerì che util cosa sarebbe di stabilire una giunta composta da due o tre ufiziali facoltativi, e da altrettanti ingegneri del ramo di ponti e strade, la quale fosse incaricata di esaminare sotto tutt'i punti di veduta i progetti per le tracce di novelle strade.

A questi suggerimenti del ministro segretario di stato della guerra si aggiunse d'altronde la considerazione che i casi, ne' quali posson rendersi importanti per vedute militari le strade interne del regno, riguardar potrebbero unicamente le strade che si avvicinano alle castella, ed alle piazze fortificate. Quindi non è applicabile a tutte le strade in generale la regola di doversi i progetti comunicare al dipartimento della guerra.

Sorse pure l'altra considerazione che l'intervento d'individui

di rami diversi produrrebbe certamente ritardo in un servizio, che richiede somma speditezza, e che inconvenienti non pochi avverrebbero per le contestazioni nascenti da ogni picciola discordanza di pareri.

Tutte queste considerazioni, rassegnate alla sovrana intelligenza del Re nostro sovrano nel consiglio ordinario di stato de' 25 del corrente agosto, han determinata Sua Maestà (D. G.) ad ordinare che la giunta mista proposta dal ministro segretario di stato della guerra definisca tutte le strade che interessar possano non solamente la difesa della frontiera del regno, ma ancora quelle delle piazze fortificate; e ne rassegni un progetto affinchè, approvato questo una volta dalla Maestà Sua, possa in avvenire servire di norma per combinarsi le due reali segreterie di stato della guerra, e delle finanze, nella occasione di doversi ordinare i nuovi lavori delle strade.

Nel real nome comunico a lei tal sovrana risoluaione perchè si serva proporre gl'ingegneri che dovranno far parte della giunta mista, che dovrà eseguire la mentovata sovrana risoluzione.

— 1261 —

Reale Rescritto del 10 settembre 1823 partecipato dal ministero per gli affari di Sicilia a quel luogotenente generale col quale si ordina non doversi esigere i dazii di esportazione sui generi che s'imbarcano sopra legni austriaci.

Essendosi rassegnato a Sua Maestà il rapporto di vostra eccellenza de'15 marzo di quest'anno riguardante la chiesta esenzione de' dazii di estrazione, e di consumo nei generi che s'imbarcano per uso dei legni da guerra austriaci, come pure quanto ha sul proposito fatto conoscere il ministro di stato delle finanze; la Maestà Sua nel consiglio di stato ordinario di jeri si è degnata ordinare, che sopra i generi di viveri, attrezzi, o altro, che s'imbarcano per uso dei legni da guerra austriaci, non debbano esigersi i dazj di estraregnazione, ma che restano i detti generi soggetti a dazio di consumo.

Nel real nome partecipo a vostra eccellenza questa sovrana determinazione per l'uso conveniente.

— 1262 —

Ministeriale del 17 settembre 1823 diretta dal ministro delle finanze al direttore delle contribuzioni dirette di Napoli che dichiara i casi ne' quali per deterioramento di fabbriche dee darsi luogo a riduzione o discarico d'imponibile.

Con suo rapporto de' 6 corrente ella ha fatto considerare che l'art. 42 del decreto dei 10 giugno 1817 accorda discarico, o riduzione di tassa su que' fondi urbani che per deperimento sian resi, almeno nella terza parte, inabitabili, ovvero divenuti diruti, vengon per la tassa ragguagliati al semplice suolo. Ed ha poi esposto che i proprietarj di case, nella mira di migliorar

i loro fondi, hanno proccurato col favore della detta disposizione, e di quella dell'art. 9 dell'istesso decreto di godere della esenzione temporanea di tassa cumulativamente colla riduzione, o col discarico, di cui è parola. Ella assicura che sovente tali proprietarj cominciano dal dimandar riduzioni per motivo d'inabitabilità delle loro case, alterando esteriormente lo stato di queste; e conseguita poi la riduzione ai termini della legge, passan poi a chiedere la temporanea esenzione, nella durata della quale rimangono interamente esenti dalla contribuzione, per la quale eran prima tassati, e da quella che agli aumenti ed alle migliorie si riferisce.

Or affinchè sia evitata in questa parte ogni frode, e sian dati gli schiarimenti, che ella desidera per norma di cotesta direzione, la prevengo, signor ispettor generale, che le riduzioni, ed i discarichi, che si reclamano, secondo i casi che si enunciano, ed ai termini del citato art. 42 i quali son dovuti rispettivamente per deterioramenti di fabbriche che rendono inabitabile almeno la terza parte dell'edifizio, e per fabbriche dirute, s'intendono quando i muri son crollati, e quando gli edifizj debbonsi ricostruire dai fondamenti.

Fuori di questi casi non si debbono ammetter reclami di riduzioni, e discarichi, salvo alle parti a produrre i reclami di sfitto per ottenere, ai termini del tit. 5 del decreto de' 10 giugno 1817, rilasci, o moderazioni di contribuzione annuale, a seconda delle circostanze, e sempre negli stretti termini di quanto nel decreto medesimo trovasi stabilito.

— 1263 —

Circolare del 20 settembre 1823 emessa dal ministero degli affari ecclesiastici portante la pubblicazione del decreto della santa congregazione de' riti, ralativo all'uso delle insegne pontificiali, che per indulto apostolico godono alcune dignità e canonici di chiese cattedrali o collegiate.

Con ponteficia disposizione del dì 4 del trascorso luglio è stato confermato un decreto della santa congregazione dei riti, relativo all'uso delle insegne pontificali, che per indulto apostolico godono alcune dignità e canonici di chiese cattedrali, o collegiate.

Ed essendo volontà di Sua Maestà che la cennata disposizione pontificia venga pubblicata ed eseguita in tutti i suoi reali dominj, io nel real nome lo partecipo a lei per l'uso corrispondente; ed a tal effetto le rimetto un esemplare in istampa di tal ponteficia disposizione, e del corrispondente regio exequatur, di cui è stata munita.

Costituzione del 4 luglio 1823 emessa dal SS. Padre nostro Pio Papa VII con la quale si conferma il decreto della S. Congregazione de' Riti relativamente alla dichiarazione de' privilegj circa l'uso delle insegne pontificali, che per apostolico indulto godono alcune dignità e canonici di chiese cattedrali ec.

Pio Vescovo, servo de' servi di Dio, a perpetua ricordanza.

Conviene ai romani pontefici, in adempimento della infaticabile sollecitudine che nutrir debbono pel bene della chiesa adoperare ogni massimo loro sforzo, affinchè i privilegi da essi accordati di tempo in tempo, si custodiscano esattamente tra i confini dal principio stabiliti, onde non abbia ad avvenire, per vizio di coloro cui sono stati conceduti, o che ne abbia ad essere disturbato l'ordine, o che i dritti altrui ne abbiano ad esser lesi. Sapientemente perciò i nostri predecessori giudicarono, dietro le mature discussioni fattene dalla sacra congregazione de' riti, opportunamente dichiarare e fissare qual sorta di dritto possono seco indurre gli usi della mitra o de' pontificali e di altre insegne di simil fatta, con le quali piacque all'apostolica sede decorare gli abati, alcuni prelati inferiori a'vescovi, e certi collegi de' canonici. Così di fatti la felice memoria di Alessandro VII nostro predecessore, avendo tenuto in sua presenza una congregazione de' sacri riti, sotto il dì 27 settembre dell'anno 1659 pubblicò un decreto col quale prescrisse le leggi da osservarsi intorno all'uso de' pontificali accordato a' prelati inferiori al vescovo, e similmente dalla felice memoria di Benedetto XIV a dì 27 febbraro del 1752 emanò la costituzione che comincia in *throno justitiae* per l'approvazione de' decreti pubblicati dalla medesima congregazione dei sacri riti circa il privilegio de' pontificali che poco tempo innanzi era stato accordato al capitolo di Urbino.

Or egli è da dolersi che questi decreti ed altri di simil natura col decorrer degli anni, e non di rado per la ignoranza de' medesimi, siano restati defraudati talvolta dell'esatto loro adempimento, e che molti abusi ancora contrarj affatto alle loro prescrizioni si siano introdotti; in conseguenza de' quali abusi, ciò che per indulgenza della sede apostolica era stato largamente conceduto ad oggetto di accrescere maggior ornamento e riverenza al culto ed all'esercizio de' divini misteri, si è veduto rivolto a loro distruggimento e danno. Quindi è avvenuto che frequenti e gravi doglianze ne siano state a noi trasmesse, affinchè e si custodisse la Maestà dell'ordine episcopale contra l'ardire di coloro che per la da essi pretesa comunione de' privilegi credevano loro spettare quasi tutto ciò che l'esterior decoro forma della dignità vescovile, e si richiamasse alla esatta osservanza quello che dalla congregazione de' sacri riti era stato prescritto, e che col pretesto delle indicate concessioni eravamo avvertiti andarne impunemente violato.

E perciò, affinchè cotesto disordinato uso di privilegj col procedere del tempo non prendesse più forza, ci siam decisi a darvi riparo, con apporvi quei rimedi che le indicate suppliche, delle quali ci era ben nota l'equità, da noi esigevano, e abbiam giudicato non doversi da noi trascurar l'occasione, che in punto ci offrivano i dubbj ultimamente proposti circa l'uso de' pontificali per parte della chiesa Metropolitana di Bari, onde richiamar di nuovo alla osservanza le regole a tal'uopo prescritte. Per la qual cosa, avendo noi commesso alla sopra menzionata congregazione de' riti di richiamare ad esame tutto questo affare, la medesima sotto il dì 27 di agosto dell'anno prossimo scorso pubblicò il seguente decreto; cioè:

» Per indulgenza de' romani pontefici è stato solito anche da tempi antichi, assegnarsi ai collegi de' canonici alcune determinate illustri insegne di onore, ad oggetto che la maestà dell'ordine sacerdotale sempre più si rilevasse: e l'esercizio istesso de' sacri misteri da un apparato più splendido e luminoso corredato fosse e maggior venerazione e rispetto eccitasse negli animi de' fedeli ». Ma la condizione delle cose umane tale essendo, che ciò che da principio fu provvidentissimamente creduto doversi stabilire come utile, divenisse di mano in mano infelicemente nocevole, e ciò per cattivo uso fattone, ed anche contro la volontà di coloro che il concessero, siccome per lo più si è osservato ciò avvenire ne' privilegj de' canonici; un tale disordine ha quindi dato luogo a frequenti doglianze per parte di persone per autorità e per sapienza ragguardevoli, e tutto giorno da per ogni dove tai querele si accumulano. Imperciocchè non solamente si tratta che siano talvolta violati i termini prescritti nei pontifici diplomi, ma che spesso ancora siano usurpati quegli onori e privilegi che a stento conceder si sogliono ai principali nella chiesastica gerarchia, senza tener conto alcuno nè dei luoghi, nè di atti, nè di persone.

A svellere dalla radice un male sì grande, non una volta sola la S. Congregazione dei riti, destinata a disporre ed ordinare tutto ciò che il retto esercizio delle cose sagre risguarda, si è con ogni studio applicata; e perciò prendendo di mira principale di tal sorta di abusi, che è la larga concessione fatta ad alcuni più insigni collegi de' canonici del privilegio de' pontificali, ha procurato moderarne l'uso con lo statuire alcune determinate condizioni; come precipuamente nella palermitana de' 22 aprile 1684, e nella urbinale de' 29 gennaio 1752.

Pur nondimeno crescendo sempre vieppiù nuove e peggiori consuetudini contra questi stabilimenti, ed essendo stati ulteriormente proposti alcuni dubbi appunto sopra l'uso de' pontificali per parte della chiesa metropolitana di Bari, è piaciuto al nostro SS. Padre Pio Papa VII commettere alla medesima sagra congregazione la discussione, e l'esame intero di questo affare. E la detta congregazione, ricercato prima il parere del

segretario della sacra congregazione delle cerimonie, e similmente quello del maestro delle cerimonie della sede apostolica, e dopo ponderato con accuratezza e deligenza tutto il valore delle ragioni, ha stimato pubblicare il presente decreto col quale si mettono in piena luce i privilegj de' ponteficali, e si riducono a determinate leggi secondo la norma delle ordinanze del rituale. Gli articoli di questo decreto sono i seguenti.

1. L'eseguire le funzioni sacre con rito pontificale appartiene ed è inerente di dritto solamente alla dignità vescovile.

2. I prelati inferiori al vescovo celebrano pontificalmente in forza di privilegio, ma con apparato più moderato, e soltanto in determinati giorni nelle proprie chiese esenti dalla episcopal giurisdizione; con obbligo di osservare strettamente in tutte le altre cose i decreti generali di Alessandro VII confermati da Benedetto XIV.

3. A' medesimi resta proibito di esercitare i pontificali nelle chiese non esenti, ancorchè v'intervenga una espressa licenza dell'ordinario del luogo.

4. Le dignità, i canonici, i rettori di chiese per qualunque titolo insigni non possono far uso alcuno nelle sacre funzioni de' riti e delle cerimonie designate pe' vescovi e pe' prelati inferiori, nè vestire alcuna divisa pontificale, senza uno speciale privilegio della sede apostolica.

5. Qualunque privilegio dalla sede apostolica conceduto alle dignità, ai canonici, a' rettori ed a chiunque altro sotto qualunque titolo denominato, ad oggetto di accrescere lo splendore di certe chiese insigni, comechè possa esser lesivo alla dignità vescovile, deesi di dritto strettissimamente interpetrare. Per la qual cosa deesi intendere non essere stato conceduto altro se non quello che sta specialmente espresso; nè si da facoltà di dedurre delle conseguenze da ciò che nel primo indulto sta scritto, e in un secondo privilegio si enuncia, per fissare qualche altro dritto che nominatamente non vi si legga descritto.

6. Posto un privilegio, non deesi conchiudere che tutto nello atto stesso abbia a competere egualmente a tutti; ma fa d'uopo usare una distinzione tra il celebrante e gli assistenti con le insegne pontificali.

7. Imperciocchè possono competere al celebrante certe insegne pontificali, e non convenire similmente agli assistenti; mentre le dignità, i canonici, i rettori ec., debbono vestire le loro proprie.

8. Sotto il nome generale di ornamenti pontificali, che la sede apostolica qualche volta concede per privilegio ad alcuni più illustri capitoli, intendonsi solamente, giusta le decisioni più volte date dalla sagra congregazione, i calzari, i sandali senza ornamenti nè di oro, nè di argento, i guanti similmente di semplice seta, la dalmatica, la tonacella, l'anello con una

sola gemma, la croce pettorale senza gemme, e la semplice mitra di tela bianca con la frangia di seta rossa.

9. Di queste insegne qui divisate potranno far uso solamente le dignità, i canonici, i rettori celebrando solennemente; se per avventura il privilegio che essi hanno non permettesse tutte queste, ma soltanto alcune di esse.

10. Quelli poi che nella messa solenne assistono da diaconi a suddiaconi, ancorchè siano dignità, canonici ec. non potranno far uso nè della mitra, nè di alcun altro vestimento pontificale, nè della bugia nel leggere l'epistola e l'evangelo, ancorchè di tal privilegio siano muniti.

11. Sia lecito alle dignità, canonici, rettori ec. di celebrare solennemente la messa con le insegne pontificali in que' giorni soltanto, ne' quali celebrano in vece del vescovo assente, o impedito, o defunto, o in quei giorni in cui il vescovo assiste alla messa o vi dovesse assistere col piviale e la mitra. Negli altri giorni, ancorchè solenni, celebrino secondo il solito.

12. Non sia lecito ai medesimi di celebrare nelle chiese della città e della diocesi con le insegne pontificali, se non nelle solennità maggiori col consenso del vescovo e con l'assistenza del capitolo.

13. Non faranno però giammai uso delle dette insegne nelle messe de' defunti, abbenchè il vescovo vi assista con piviale e mitra, ma celebrino secondo il solito.

14. Se una dignità, un canonico, ec. sia destinato dal vescovo a vestire qualche donzella dell'abito religioso, o riceverne la professione, dopo compiuto il noviziato, non possa far uso delle insegne pontificali se non con l'espressa licenza del vescovo: e, ottenutale, si serva soltanto di quelle divise che alla funzione convengono.

15. Celebrando in abito pontificale non può far uso del faldistoro, ma del sedere allo scanno coverto di tappeto o di panno del colore corrispondente all'uffizio del giorno.

16. Inoltre così nella messa solenne che nella privata non può prendere le sacre vesti dall'altare nè servirsi del canone, della bugia, e del presbitero assistente, nè salutare il popolo con le parole *pax vobis*, invece del *dominus vobiscum*, nè dare la trina benedizione dopo la messa o col sacramento, e così di tutte le altre cose che di dritto competono a' soli vescovi e che per uno special privilegio accordate sono ai prelati inferiori, quando a costoro è conceduto far uso de' pontificali stabilimenti.

17. Le dignità, i canonici, i rettori ec. quando parati anche essi assistono al vescovo celebrante pontificalmente, possono adoperare solamente la mitra, e la potranno portare egualmente con le rispettive sacre vesti, cioè a dire col piviale, con la casula, con la dalmatica, nella processione del SS. Corpo di Cristo, nelle benedizioni delle palme, ancorchè queste fun-

zioni le faccia una dignità o un canonico in luogo o in vece del vescovo o assente, o impedito, o defunto.

18. Gli assistenti al vescovo tanto all'altare quanto alla sede, allorchè lo servano o con lui ministrano, debbano stare col capo scoverto.

19. Celebrando essi solennemente, mentre il vescovo prende i parati sacri o ascende al soglio debbono star senza mitra.

20. Non sia loro permesso di usare il piumaccio, e cussino, sotto le ginocchia, specialmente quando il vescovo assiste.

21. Non si adoperi l'acolito per tener la mitra col velo di seta pendente dal collo, se non quando la dignità, il canonico, il rettore ec. celebrino solennemente, o portino il sagramento nelle processioni.

22. Nella processione del SS. Corpo di Cristo, le dignità, i canonici, i rettori ec. vestiti de' parati sacri portino la mitra con la propria mano, nè si coprono con essa mai.

23. Oltre a ciò tutte le rimanenti cose che non sono espresse nel privilegio debbono stimarsi come vietate.

24. Nelle messe private niente adoperino che non sia conforme a' semplici sacerdoti e ne' parati, e nelle cerimonie, e nei ministri e nell'apparecchio dell'altare: quindi si vestano in sacristia, si contentino di un solo serviente, nel lavarsi le mani non si facciano servire di bacino e bocale, e se gli altri usino due sole candele accese, lo stesso numero si accenda per essi.

25. Non possono, defunti, portar la mitra sulla bara, nè con essa seppellirsi.

26. Nè quando si celebrano i loro funerali, o l'anniversario della lor morte si dee mettere la mitra sul tumulo a tal uopo eretto.

27. Nè tampoco possono aggiunger la mitra alle loro imprese o stemmi gentilizii, se non ne abbiano ricevuto uno special permesso con apostolico breve.

28. Che se sopra i descritti articoli del presente decreto abbia ad insorgere qualche dubbio, se ne faccia la proposta alla sacra congregazione, la quale, a tenore del dubbio, darà le provvidenze convenienti.

Se poi qualche capitolo crede esser fornito di privilegj maggiori, e al di là di quanto nel presente decreto si è definito, proponga questi suoi particolari diritti alla sacra congregazione onde li prenda in considerazione, e gli esamini, e la medesima opportunamente decreterà quello che le parrà doversi praticare in conformità delle sanzioni canoniche.

Or avendo noi diligentemente considerato questo decreto, e la forza delle sue ragioni, e tutte le altre ordinazioni della santa sede sulle quali esso si appoggia; ed essendo istruiti dalla sperienza de' molti incomodi che ridondano dal poco retto uso di tal sorta di privilegj, per cui lo splendore precipuamente della episcopal dignità non poco ne soffre, e che è nostro do-

vere proteggere e conservare da per tutto illeso; con la nostra autorità apostolica, col tenore delle presenti, ci siamo decisi ad approvare e confermare questo stesso decreto, affinchè le sue disposizioni acquistino più fermo appoggio e siano da tutti più accuratamente osservate. Ordiniamo perciò che il presente decreto abbia ad avere forza, potere ed efficacia di perpetua ed inviolabile stabilità, e che da tutti e ciascheduno di coloro cui spetta, o in qualunque maniera spetterà, in futuro abbia ad essere fermamente ed inviolabilmente osservato ed adempito, e che in nessun tempo mai si abbia a recedere dall'osservanza e dall'adempimento di esso.

Inoltre con le presenti nostre lettere vogliamo che siano richiamate nuovamente alla loro osservanza, e, quantevolte sia d'uopo, nuovamente approviamo ed ordiniamo che si osservino tutte le ordinazioni prescritte da' nostri predecessori, e specialmente dalla felice memoria di Alessandro VII col sopra menzionato decreto de'27 settembre 1659 e con la dichiarazione dello stesso emanata sotto il dì 20 luglio 1660, e dalla felice memoria di Benedetto XIV con la sua constituzione che comincia: *In throno iustitiae*, ed alla sacra congregazione de'riti in tutto ciò che la medesima ha dichiarato circa l'uso de' pontificali assegnato a'prelati inferiori al vescovo ed ai canonici.

Per la qual cosa vogliamo ed ordiniamo ai nostri venerabili fratelli patriarchi, primati, arcivescovi e vescovi ed ogni altro ordinario che nell'autorità nostra facciano mettere in esecuzione le presenti nostre lettere e quanto in esse sta prescritto, e le facciano inviolabilmente osservare, con frenare, per mezzo degli opportuni rimedj di dritto e di fatto che possono occorrere, chiunque siasi che alle medesime contraddica e disubbidisca, non dando noi luogo a qualunque appello. Ed ordiniamo similmente che le presenti nostre lettere abbiano ad esser sempre e perpetuamente valide ed efficaci, e che in nessun tempo mai possano esser notate, impugnate, disusate e ritrattate per vizio di surrezione, di correzione o di nullità, o per difetto di nostra intenzione e di qualunque altra siasi opposizione, nè abbiano mai ad esser comprese e confuse sotto qualunque rivocazione di grazie simili o dissimili, sospensione, limitazione, derogazione, o alle contrarie disposizioni fatte e faciende per parte nostra e della sede apostolica sotto qualunque tenore e forma, e con qualunque siensi clausole e decreti anche di moto proprio, ma debbano esser sempre da essi eccettuate, e quante volte se ne pubblicassero, altrettante volte abbiano esse ad essere restituite e rimesse e plenariamente reintegrate nel pristino e validissimo loro stato, ed ottenere e produrre i loro plenarj effetti.

E che così e non altrimenti abbia ad essere giudicato e diffinito da qualunque giudice ordinario o delegato, munito di qualunque autorità, non che dagli uditori del S. Palazzo Apo-

stolico, e cardinali anche a latere della predetta santa romana chiesa, legati, vicelegati e nunzj della detta santa sede; e dichiariamo irrito e nullo qualunque atto che da chiunque di qualsivoglia autorità fornito scientemente o ignorantemente potesse succedere che si attentasse sopra le cose suddette.

Non ostando qualunque siansi pubblicate o da pubblicarsi, speciali o generali, costituzioni e ordinazioni apostoliche, anche quando sia d'uopo, appartenenti alle chiese, ai cui capitoli si trovino tali pontificali insegne concesse, roborate anche con giuramento, con confermazione apostolica, o con qualsivoglia altro appoggio; e non ostante ancora qualunque statuto e consuetudine, non che privilegj, indulti e lettere apostoliche a qualsivoglia persona in genere o in ispecie concesse, confermate e rinnovate, o altrimenti forse in qualsivoglia altro modo fatte in contrario delle cose premesse: de' quali atti tutti e di ciascheduno di essi, ancorchè dovesse farsene una speciale specifica ed espressa menzione, o dovesse a tal' uopo osservarsene qualche altra esquisita formola, noi, avendo i loro tenori come pienamente e sufficientemente trascritti ed inseriti nelle nostre presenti lettere, restando quelli nel loro vigore per tutto il dippiù, li dichiariamo nella serie di queste, per questa volta sola latissimamente e pienissimamente, come pure espressamente e specialmente, non che opportunamente e validamente per lo validissimo effetto delle cose predette derogate, ed a tutte le altre cose in contrario qualunque si siano.

Vogliamo poi che ai transunti e alle copie delle presenti anche stampate, sottoscritte per mano di qualche pubblico notajo, e munite del suggello di una persona costituita in dignità ecclesiastica, si presti assolutamente la stessa fede che si presterebbe a queste stesse presenti se fossero originalmente esibite e mostrate.

Niuno adunque abbia ardire di lacerare, o con temerario atto opporsi a questa carta che contiene la suddetta nostra approvazione, confermazione, commissione, decreto, mandato, derogazione e volontà. Se taluno avrà la presunzione di simile attentato, sappia che incorrerà l'indignazione dell'onnipotente Iddio e de' suoi BB. Apostoli Pietro e Paolo.

Dato in Roma presso S. Maria maggiore l'anno dell'incarnazione del signore 1823, il dì 4 di luglio, il vigesimo quarto anno del nostro ponteficato.

— 1264 —

Reale Rescritto del 24 settembre 1823 partecipato dal ministro di casa reale al luogotenente generale in Sicilia col quale si danno disposizioni a regolare l'intestazione dei titoli nelle famiglie, specialmente ai secondogeniti.

Sua Maestà ad oggetto che sia posto un freno all'abuso pressochè generalmente introdotto ne' suoi reali dominj d'intestarsi de' titoli ai secondogeniti delle famiglie, o di alienarsi a favore dei collaterali comunque compresi nel grado feudale, ovvero di appropriarsi arbitrariamente da' nuovi possessori de' fondi que' titoli ch'erano annessi ai fondi medesimi, ciò che dopo l'abolita feudalità non è più permesso nè prima lo era senza un espresso regio assenso, ha ordinato;

1. Che cumulandosi nel capo di qualche famiglia diversi titoli, questi non potessero arbitrariamente intestarsi agl'individui della famiglia stessa, nè in qualunque modo distrarsi anche a favore dei collaterali, senza una sovrana espressa permissione. Sono eccettuati solamente da questa disposizione i casi in cui il capo di qualche famiglia per consuetudine permette, che durante la sua vita uno dei suoi titoli sia portato dal figlio primogenito, o da chi ne tiene luogo.

2. Che coloro i quali hanno comprato dopo l'abolita feudalità de' fondi cui trovavansi annessi de' titoli non potessero appropriarsi i titoli medesimi, ed avendone acquistati tali fondi prima della feudalità abolita, non potessero appropriarsi i titoli annessi se non siano garentiti dalle leggi, o dal particolare assenso di Sua Maestà.

3. Che tutti i titoli assunti, o appropriati sinora negli indicati modi, riguardandosi come risultanti da un atto meramente arbitrario ed abusivo, non dovessero ulteriormente usarsi.

Infine la Maestà Sua riserbandosi di pubblicare altre sovrane risoluzioni tendenti a conservare il lustro della nobiltà ne' suoi reali domini, ha ordinato che le disposizioni contenute in questo rescritto siano inserite nel giornale officiale, e che vostra eccellenza per cotesta parte de' reali dominj sia incaricata di sorvegliare alla esatta esecuzione delle stesse, come il ministro segretario di stato della polizia generale pe' reali dominj di quà del faro.

Nel real nome lo partecipo a vostra eccellenza per sua intelligenza, e perchè si serva farne l'uso che convenga di sua parte, essendosi passato il corrispondente avviso al ministro segretario di stato della polizia generale.

— 1265 —

Reale Rescritto del 1 *ottobre* 1823 *partecipato dal ministro delle finanze al direttore generale del registro e bollo col quale si determina che le multe per contravvenzioni in materia doganale e quella per contravvenzioni ai regolamenti delle reali riserve non van comprese negl'indulti poichè le medesime son perseguibili in linea civile.*

Avendo proposto a Sua Maestà il dubbio di cui è parola nei di lei rapporti de' 14 dicembre 1821 n. 5491, e de' 15 gennaio e 16 agosto del corrente anno n. 137 e 3474, se cioè nello indulto de' 13 marzo 1822 sia compresa la remissione delle multe penali, la Maestà Sua si è benignata di risolvere un tal dubbio per l'affermativa, e ciò per le medesime ragioni, per le quali determinò di esser comprese nel detto indulto le ammende pe' reati forestali. Ha però dichiarato la Maestà Sua, che in questa regola non sono comprese le multe per contravvenzioni in materia doganale, e quelle per contravvenzioni al regolamento delle reali riserve, giacchè essendo le medesime perseguibili in linea civile non costituiscono pena nel senso, che la legge attacca a queste parole, e perciò non formano oggetto dell'indicato indulto.

Nel real nome le partecipo la suddetta sovrana risoluzione per l'adempimento da sua parte, egualmente che vado a darne comunicazione al ministro di grazia e giustizia.

— 1266 —

Reale Rescritto del 5 *ottobre* 1823 *partecipato dal ministro delle finanze col quale si stabilisce potersi affrancare i canoni a linea mascolina e quelli a tempo determinato.*

Sul dubbio da lei elevato nel rapporto de' 28 giugno, se sieno affrancabili i canoni a linea mascolina, e quelli a tempo determinato, io consultai la commissione dei presidenti della gran corte de' conti, e quindi nel consiglio de' 22 dello scorso mese ne presentai al Re il parere affermativo, uniformemente al quale si è degnata la Maestà Sua di risolvere.

Nel real nome lo partecipo a lei, signor direttore generale, per l'adempimento, e nel tempo medesimo le rimetto copia dell'avviso della cennata commessione.

— 1267 —

Reale Rescritto del 22 *ottobre* 1823 *partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici relativo ai diritti spettanti ai parrochi di tutto ciò che si estrae dalla stola bianca e nera, come fedi di battesimo, matrimonio, morte, pubblicazione, stato libero, verifica di dispense apostoliche ec.*

Il commissario pontificio per l'esecuzione del concordato, qual presidente della commissione de' vescovi, incaricati della formazione dei titoli delle sacre ordinazioni nelle chiese ricet-

tizie, nel far sapere, che l'art. XVIII delle reali istruzioni, che stabilisce di dividersi in due parti uguali fra il parroco ed il clero partecipante i dritti parrocchiali minori, detti anche di stola bianca e nera, riceva dai vescovi varie interpetrazioni; ad oggetto di togliersi ogni dubbio, e di allontanare qualunque discordia, che possa insorgere fra i cleri ed i parrochi, è stato con la detta commissione di avviso, di dichiararsi, che non sieno inclusi nella disposizione del citato articolo, e sieno riservati ai soli parrochi, che sono i custodi risponsabili dei libri parrocchiali, i dritti di tutto ciò che se n'estrae, come fedi di battesimo, matrimonio, morte ec.; come pure spettino ai soli parrochi i dritti, che si ricavano dagli atti preventivi al matrimonio, come fedi di pubblicazioni, stato libero, verifica di dispense apostoliche ec, incumbendo ad essi soli il travaglio, che dai cennati atti deriva.

E Sua Maestà nel consiglio di stato ordinario de' 6 del corrente mese si è degnata di approvare ciò che si è proposto dal detto commissario pontificio con la commissione dei vescovi.

Il che nel real nome partecipo a vostra signoria illustrissima e reverendissima, per l'uso corrispondente di sua parte.

— 1268 —

Circolare de' 25 ottobre 1823 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si stabilisce che il primo aiutante rimpiazza l'archivario provinciale ne' casi d'impedimento, ed assenza di questo.

Ho rassegnato a Sua Maestà il dubbio elevato da qualche intendente, se in caso di congedo, o d'impedimento dell'archivario provinciale, possa il primo aiutante rimpiazzarlo in tutte le funzioni; la Maestà Sua inteso il parere del consiglio ordinario di stato, si è degnata dichiarare per punto generale, che sugli archivj provinciali, in caso d'impedimento, o di assenza dell'archivario, sia il medesimo rimpiazzato nelle sue funzioni dal primo aiutante.

Le comunico nel real nome questa sovrana determinazione per l'adempimento.

— 1269 —

Reale Rescritto del 1 novembre 1823 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici relativo alla partecipazione de' preti nelle chiese ricettizie.

Il commissario pontificio per l'esecuzione del Concordato, qual presidente della commissione dei vescovi, incaricati della formazione dei piani dei titoli delle sacre ordinazioni nelle chiese ricettizie, ha manifestato, che in alcune di dette chiese per la scarsezza delle di loro rendite non han potuto i vescovi assegnare a ciascuno di tutt'i preti esistenti una porzione almeno di annui ducati 40, e perciò han dovuto restringere il di loro numero, per formare in ciascuna chiesa un numero sufficiente

di titoli di sacre ordinazioni: cosa che la detta commissione ha trovato coerente alle reali istruzioni. Ma ha considerato, che nel mettersi in esecuzione tali piani, dopo la sovrana approvazione, potrebbe derivarne l'inconveniente di rimanere spogliato della partecipazione qualche prete, che si trovasse nel legittimo possesso di percepirla. Per il che esso commissario pontificio con la stessa commissione dei vescovi è stato di avviso di disporsi che i vescovi nell'eseguire i detti piani esaminino l'epoca della ammissione di ciascun partecipante, ad oggetto, che se l'ammissione è avvenuta dopo la proibizione della provvista delle partecipazioni, ordinata con circolare de' 27 ottobre 1819, il partecipante debba esser escluso, ed aspettare la vacanza; se poi il partecipante sia stato posto nel possesso prima della detta epoca, debba esservi conservato, e in tal caso avrà luogo il piano, quando per le vacanze siasi ridotto il numero dei preti a quello stabilito dal vescovo.

E Sua Maestà, cui ho fatto ciò presente, nel consiglio di stato ordinario de' 20 del caduto mese si è degnata di aderirvi.

Il che nel real nome partecipo a vostra signoria illustrissima e reverendissima per l'uso corrispondente.

— 1270 —

Reale Rescritto del 5 *novembre* 1823 *partecipato dal ministro di casa reale a quello degli affari di Sicilia col quale si danno disposizioni a regolare l'amministrazione dei beni della real casa di Mascali.*

Sotto il dì 3 marzo ultimo partecipai a vostra eccellenza che ai 18 del precedente febbrajo Sua Maestà avea determinato che l'annue due assegnazioni di onze 2800 a beneficio del vescovo di Catania, e l'altra di onze 315 a favore della eredità di Pirolocenzo Busacca, le quali a tenore delle precedenti sovrane risoluzioni si pagavano dalla real casa di Mascali per esserne rimborsata dalla tesoreria generale di Sicilia si dovessero corrispondere direttamente da quel giorno in avanti dalla medesima tesoreria come partite riconosciute di debito dello stato.

Intanto l'amministratore interino della stessa real contea di Mascali ha riferito che la citata indicativa espressione di tempo ha dato appoggio alla fede commissaria della eredità di Busacca, la quale interpetrandola a suo modo d'intendere ha preteso che alla medesima eredità pagar si debbano da quella reale amministrazione sui frutti della contea le rate corrispondenti dell'annua sua soggiogazione corsi dopo quella di agosto 1820 intieramente corrisposta, cioè da settembre 1820 fino a dì 3 marzo 1823, in cui fu comunicata l'anzidetta sovrana risoluzione nell'ammontare di onze 787 e rotti ed ha fortemente insistito per averne il pagamento.

Su di ciò ha osservato l'amministratore che la espressione d'oggi innanzi usata nel real rescritto de' 18 febbraio di questo

anno siasi adoperata per indicare che la stessa sovrana risoluzione debba avere la sua piena esecuzione dell'ultimo pagamento fatto a beneficio della eredità di Busacca sui frutti della real contea e quindi deve da quel punto in poi ripeterlo dalla general tesoreria.

In vista di ciò Sua Maestà ha dichiarato che anche gli arretrati da settembre 1820 sino al dì 3 marzo 1823 dovranno corrispondersi direttamente dalla tesoreria generale di Sicilia la quale sempre è nell'obbligo di pagare i detti arretrati sia all'amministrazione di Mascali, sia alla mensa vescovile di Catania, ed alla eredità di Busacca.

Nel real nome ne passo a vostra eccellenza l'avviso perchè si serva disporre l'adempimento nella parte che la riguarda avendone data comunicazione allo stesso amministratore interino della citata real contea.

— 1271 —

Reale Rescritto del 5 *novembre* 1823 *partecipato dal ministro delle finanze col quale si stabilisce in quali casi, e con qual metodo possono le amministrazioni finanziere far procedere all'arresto de' contabili debitori pria di essere tali dichiarati da' giudizi definitivi della gran corte de' conti.*

Essendosi promosso il dubbio circa i casi ne' quali le amministrazioni finanziere posson far procedere all'arresto de' contabili debitori, prima ch'essi siano dichiarati tali mercè giudizi definitivi della gran corte de' conti, e sul modo di eseguirlo, Sua Maestà uniformemente al parere della commessione consultiva de' presidenti della cennata gran corte, si è degnata dichiarare con sovrana determinazione de' 24 del prossimo passato ottobre:

1. che i casi ne' quali si può dalle amministrazioni procedere all'arresto de' contabili prima dell'esito del giudizio dei loro conti sono quelli preveduti ne' numeri 1 e 2 dell'articolo 257 della legge de' 24 febbraio 1809, le disposizioni del quale sono state col real decreto de' 26 marzo 1816 rese applicabili a tutt'i contabili delle amministrazioni pubbliche;

2. che il titolo da formarsi all'oggetto dev'essere una decisione amministrativa del direttore della provincia, e dell'ispettore, allorchè questi sarà in giro, giusta il citato articolo 257.

3. che le forme dell'esecuzione dell'arresto debbono essere quelle stabilite nell'articolo 7 del real decreto de' 2 febbraio 1818, circa l'esecuzione coattiva delle decisioni della gran corte dei conti.

Nel real nome le partecipo tal sovrana determinazione, onde ella nelle occorrenze ne curi l'adempimento dalla sua parte.

— 1272 —

Reale Rescritto del 5 novembre 1823 partecipato dal ministero per gli affari di Sicilia al luogotenente generale col quale si manifestano le sovrane munificenze onde accorrere al sollievo dei danneggiati dal tremuoto del 5 marzo ultimo.

Nel consiglio ordinario di stato de' 4 corrente ho umiliato al Re il contenuto ne' rapporti dell'eccellenza vostra de' 12 settembre e 12 ottobre, cogli stati annessi, pe' danni arrecati dal tremuoto de' 5 marzo nella valle di Palermo a' comuni di Palermo, Morreale, Parco, Torretta, Termini, Castelvuturo, Cerda, Ciminna, Godrano, Montemaggiore, Cefalù, Alimena, Castelbuono, Ganei, Geraci, Gollesano, Gratteri, Lascari, S. Mauro, Pollina, Ogliastro; e nella valle di Messina a' comuni di Naso, Minto, SS. Salvadore, Capri, Ficarra, Raccuja, Librizzi, Patti e S. Fratello.

La Maestà Sua volendo per sua sovrana clemenza rendere meno sensibili le conseguenze di tale disastro, che hanno penetrato il suo real animo, si è compiaciuta di prescrivere.

1. Che sieno esenti dal contributo fondiario per dieci anni quelli edifizj resi inabitabili, purchè nel corso di cinque anni si trovino riattati.

2. Che la suddetta esenzione la godano per cinque anni quelli edifizj notabilmente danneggiati, perchè in tre anni sieno riattati.

3. Che godono la dilazione di un anno per lo pagamento della fondiaria, su' fondi rustici que' proprietarj, i quali per la perdita e rovina de' magazzini, ov'erano riposti i vini, i grani, ed altre derrate siensi resi inabili al pagamento de' pesi, e que' proprietarj, che possedendo nel tempo istesso molte cose danneggiate avessero bisogno di fare delle spese significanti per riattare, e mantenere i loro crollanti edifizj.

4. In quanto alla somma dall'eccellenza vostra chiesta dalla sovrana munificenza, onde ripararsi gli edifizj pubblici danneggiati, e quelli appartenenti a persone povere ed inabili a ripararli, la Maestà Sua si è riservata far conoscere quella somma che accorderà sul regio erario, pel quale oggetto ho con altro rescritto di questa data partecipato a vostra eccellenza gli ordini di Sua Maestà.

Avendo poi tenuto presente la Maestà Sua quanto l'eccellenza vostra accuratamente ha rilevato circa i fondati ostacoli, che incontra il progetto di riedificarsi in un'altro sito il comune di Naso sì per la salubrità dell'aria, come per li moltissimi edifizi pubblici e privati, che non sono stati molto danneggiati dal tremuoto, e che resterebbero inutili quando la popolazione dovesse altrove trasferirsi, ha risoluto, che non si dia retta a tale progetto, ma vuole che l'eccellenza vostra dia tutti que' provvedimenti, che crederà opportuni, onde si porti tutta

la vigilanza, perchè i materiali da impiegarsi ne' ripari, e la maniera di costruire sieno tali da assicurare la solidità.

Nel real nome partecipo tutto ciò all'eccellenza vostra perchè si serva farne l'uso conveniente.

— 1273 —

Estratto di un rescritto spedito dal ministro delle finanze il dì 8 novembre 1823 al direttore della provincia di Napoli col quale si stabilisce che le somme che si accordano per disgravj a coloro che sono stati danneggiati dall'eruzione del vesuvio vadino a carico della tesoreria.

Il consiglio delle contribuzioni dirette nell'esaminare per le disposizioni dell'art. 96 del real decreto de' 10 giugno 1817 i processi de' reclami in massa prodotti da' sindaci de' comuni danneggiati per le eruzioni del vesuvio, avvenute in ottobre 1822, e pe' posteriori allagamenti, ha fatto osservare non esservi alcuno fra i proprietarj de' fondi danneggiati che abbia perduta la metà della rendita di un anno, se come perdita non si consideri la spesa fatta pel nettamento de' fondi; ed ha mostrato il consiglio che a rigor di legge niun disgravio si dovrebbe accordare, poichè nel citato decreto de' 10 giugno 1817 non si fa menzione alcuna di spese, che, in caso di disastro, si soffrono per restituire i fondi allo stato della coltura primiera.

Or la commessione de' presidenti della gran corte de' conti su di ciò consultata ha pur considerato che le esegnite verificazioni, per le quali si è tenuta a calcolo fra le perdite la spesa fatta per isgomberare i fondi dalle materie vulcaniche, non possono menare ad una regolare concession di disgravio; e quando i disgravj non son pronunziati ne' casi, e colle regole dalla legge stabiliti, non è giusto far soffrire il peso della relativa reimposizione agli altri contribuenti tutti della provincia. In conseguenza ha la commissione avvisato che se ad una grazia sovrana ricorrer si debba per fare accordar disgravi siffatti, un altro sovrano provvedimento convenga provocare perchè si lasci a peso della real tesoreria il pagamento de' disgravi mentovati senza farsi della loro somma alcuna reimposizione.

Tutto ciò è stato rassegnato al Re nostro signore nell'ordinario consiglio di stato de' 3 del mese corrente, e si è pure umiliata alla Maestà Sua l'osservazione che la natura dell'avvenimento del tutto straordinario richiegga una grazia sovrana tra perchè le spese fatte per rimettere i fondi nello stato di riprodurre sono state ordinariamente maggiori della perdita dei frutti, tra perchè senza tali considerevoli spese i fondi sarebbero forse rimasti improduttivi per sempre.

Quindi la Maestà Sua uniformemente al parere umiliatole si è degnata di risolvere che vengan bonificate ai proprietarj interessati le somme secondo le verifiche e le liquidazioni che ne sono state fatte, rimanendo queste somme a carico della

real tesoreria generale, senza che per esse abbia luogo reimposizione alcuna.

— 1274 —

Circolare degli 8 novembre 1823 emessa dalla direzione generale de' ponti e strade con la quale si vieta a' particolari piantare i termini di confinazione de' loro fondi sulle strade.

Ne' miei giri ho avuto luogo di osservare un abuso che introducesi a danno del suolo pubblico, e delle strade de' particolari, che con i loro poderi si confinano. Alcuni di essi han piantato i termini su' passeggiatori delle strade regie, usurpando l'intero fosso, ed acquistando il dritto di elevare un muro al termine del passeggiatojo, privando così la strada di scolo, ed i passeggiatori del mezzo di essere riparati con la terra del rimondamento de' fossi.

Non essendo questo nè giusto nè regolare, ho disposto che gli appaltatori incaricati del mantenimento spiantino tutt'i termini posti su passeggiatori di regie strade dal 1 gennaio in poi, e la prego, signor intendente, di far noto ciò ai suoi amministrati, onde quei che sono nel caso dell'abuso accennato li ritirino ne' limiti de' loro poderi, prima dell'epoca stabilita per evitare operazione di fatto, dispiacevole da eseguirsi nella direzione di mio carico, e meritevole di multa, a tenore dell'art. 10 del regolamento annesso al real decreto de' 14 maggio 1822, e questo anche per evitare il procedimento stabilito nell'articolo 14, al quale si darà seguito per tutti coloro che ne presentano reclamo, riscuotendo le multe alle quali saranno condannati a favore della real tesoreria generale.

— 1275 —

Reale Rescritto del 15 novembre 1823 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici col quale si prescrive che quante volte gli avanzi indicati nell'articolo 17 delle reali istruzioni sulla formazione dei titoli di sacre ordinazioni nelle chiese ricettizie, sieno esorbitanti, debba il parroco nella divisione di essi averne una porzione eguale a quella de' partecipanti.

Le reali istruzioni, riguardanti la formazione de' titoli di sacre ordinazioni nelle chiese ricettizie, all'articolo 10 dispongono, che nelle dette chiese il parroco debba avere almeno un terzo di più della porzione de' semplici partecipanti; ed all'art. 17 prescrivono, che verificandosi alla fine dell'anno nelle stesse chiese degli avanzi o per aumento di rendita, o per vacanza di qualche partecipazione, tali avanzi debbano dividersi fra tutt'i partecipanti, escluso il parroco.

Potendo accadere, che i cennati avanzi sien tali, che uniti alla porzione, di cui godono i partecipanti, tal porzione diventi maggiore della congrua del parroco, e con ciò la costui condizione vada ad essere inferiore a quella de' semplici partecipanti, Sua

Maestà uniformemente al parere rassegnatole dal commissario pontificio per l'esecuzione del concordato, e dalla commissione de' vescovi incaricata della formazione dei suddetti titoli, ha nel consiglio di stato ordinario del 3 corrente mese determinata, che quante volte gli avanzi indicati sieno esorbitanti, debba il parroco nella divisione di essi averne una porzione eguale a quella dei partecipanti.

Qualora poi per le chiese ricettizie, le quali sieno sfornite di particolare rendite, occorresse farsi qualche spesa straordinaria o per lo materiale mantenimento di esse, o per provvista di sagri arredi; Sua Maestà a tenore dell'avviso dello stesso commissario pontificio colla commissione de' vescovi, ha nello stesso consiglio di stato risoluto, che il vescovo presa cognizione degli straordinarj bisogni delle dette chiese, disponga, che gli avanzi verificati alla fine dell'anno non vengano divisi, ma sieno erogati per li detti bisogni.

Il che nel real nome partecipo a vostra signoria illustrissima, e reverendissima, per l'uso corrispondente di sua parte.

— 1276 —

Ministeriale del 15 novembre 1823 diretta dal ministro delle finanze ad un direttore delle contribuzioni dirette, di risposta al quesito circa le facilitazioni accordate per le mutazioni di quote di piccole proprietà.

In un rapporto de' 15 ottobre ultimo ella manifestò a questa real segreteria per la corrispondente soluzione un dubbio sorto in alcuni casi di mutazioni di quote per passaggi di piccole proprietà, cioè se debbansi applicare le facilitazioni concesse dal real rescritto de' 6 luglio 1822 a quei fondi, i quali comunque offrano una rendita maggiore di ducati dieci, pure le diverse colture di cui son composti trovansi ascritte al catasto ciascuna per una rendita minore di ducati dieci, e con diversi numeri degli stati di sezione.

Inteso sull'assunto il consiglio di contribuzioni dirette, le dico in riscontro per sua intelligenza e regola, che le facilitazioni accordate nel citato rescritto de' 6 luglio, e nella conseguente circolare de' 13 novembre per tutti i fondi, la di cui rendita è minore di ducati dieci, isolatamente considerati, deggiono anche applicarsi a ciascuna parte di un fondo qualunque, che non oltrepassi la rendita di ducati dieci, a motivo che tale parte dee considerarsi come un fondo intero, tosto che per l'alienazione a cui si sottopone, costituisce una novella proprietà.

Se poi si aliena un fondo intero la cui rendita sia maggiore di ducati dieci, la relativa mutazione deve assoggettarsi a tutte le formalità dalla legge stabilite, dapoichè le parti che lo compongono non possono riguardarsi come fondi interi, e per conseguenza non deve di esse tenersi conto, abbenchè sieno isolata-

mente ascritte al catasto per una rendita minore di quella indicata.

— 1277 —

Circolare del 19 novembre 1823 emessa dal ministro degli affari ecclesiastici portante talune dilucidazioni per formare con facilità i piani nelle chiese ricettizie pei titoli di sacro patrimonio a norma delle istruzioni approvate da Sua Maestà a' 18 novembre 1821.

La commissione de' vescovi, incaricata della formazione dei titoli delle sacre ordinazioni nelle chiese ricettizie, preseduta dal commissario pontificio per l'esecuzione del concordato, nell'esaminare i piani finora rimessile, ha avuto occasione di conoscere, che alcuni vescovi nei loro piani si appartano quasi in tutto da ciò ch'è stato nelle istruzioni approvato: che altri confondono le chiese ricettizie di rendita sufficiente con quelle che han bisogno di sopraddotazione: che taluni non distinguono le rendite delle prebende canonicali dalle rendite delle porzioni di clero ricettizio; e che taluni altri, non hanno compreso lo spirito delle reali istruzioni, ed il metodo che ivi si assegna, presentano dei piani, che a tutt'altro tendono, fuorchè allo scopo prefisso in questo salutare sistema.

Ad ovviare sì pernicioso disordine la detta commissione dei vescovi ha formato un foglio di dilucidazioni con un modello, onde presentare agli ordinarj un metodo chiaro e preciso, per formare rettamente, e senza confusione i loro piani.

Rimetto a vostra signoria illustrissima, e reverendissima copia delle dette dilucidazioni, e dell'indicato modello, per l'uso corrispondente di sua parte.

Dichiarazioni per formare con facilità i piani nelle chiese ricettizie per titoli di sacro patrimonio a norma delle istruzioni approvate da Sua Maestà nel dì 18 novembre 1822.

A fine di agevolare agli ordinarj del regno a formare i piani nelle chiese ricettizie, ed istituire i titoli per la sacra ordinazione in ciascuna di esse, a norma delle istruzioni approvate da Sua Maestà nel dì 18 novembre 1822, si propone un metodo chiaro e preciso, onde i vescovi possono evitare de' travagli non confacenti all'uopo, e dare de' piani, che non si appartino da quanto è stato nelle dette istruzioni stabilito.

1. Per ora i vescovi non debbono travagliare per quelle chiese ricettizie, che non hanno rendite sufficienti per formare una congrua al parroco, secondo l'ultima tassa del concordato, e tanti titoli per la sacra ordinazione per quanti preti si stimano necessarj per la popolazione. Sarà questo un oggetto da travagliarsi in appresso secondo il real rescritto circolare degli 11 dicembre 1822. Quindi i vescovi non proporranno per ora per le chiese di ren-

dita insufficiente benefici semplici, cappellanie laicali, smembramento di rendite dalle chiese più riccamente dotate, riservando tutto ciò a proprio tempo.

2. Nelle chiese cattedrali, e nelle collegiate di vera natura secondo l'articolo 1 delle istruzioni, ove sia annesso un clero ricettizio, i vescovi della sola rendita della massa ricettizia ne formeranno un piano, e stabiliranno tanti titoli di sacro patrimonio per quanti se potrà contenere la rendita netta da pesi intrinseci, non avendosi riguardo a porzioni maggiori e minori, secondo l'articolo 13 delle istruzioni.

3. Ciò premesso i piani si formeranno nella seguente guisa. S'impegneranno i vescovi di formare assieme col clero uno stato delle rendite della chiesa per quanto più si potrà netto e preciso, non avendosi riguardo delle rendite eventuali, ed incerte, ma solamente di quelle, che provengono da' fondi, canoni, censi, assegnamenti autentici, e decime sacramentali, che attualmente si esigono.

4. Spoglieranno lo stato da tutti i pesi intrinseci secondo l'articolo 4 delle istruzioni, e per evitare qualunque equivoco l'indicheranno particolarmente ne' piani. Qualora la chiesa non abbia una rendita particolare pel suo mantenimento, nell'indicazione de' pesi se ne avrà considerazione sì per le spese ordinarie, come per quelle, che richiederanno i casi inopinati, potendosi però per questi ultimi impiegare gli avanzi, che risulteranno alla fine dell'anno o per porzioni vuote, o per aumento di rendita.

5. Stabilita la rendita netta sarà necessario prelevare da essa la congrua del parroco. La somma sarà assegnata a norma della tassa stabilita nell'ultimo concordato. Se poi il parroco avesse la sua congrua particolare da fondi separati, o da contribuzione della comune, o dal patrono della chiesa, che monti alla quantità assegnatagli dal concordato, la massa comune resterà libera da tal peso. Che se poi la congrua particolare non giungesse alla somma divisata dal concordato, dalla massa comune ma assegnata dal concordato, continuerà a goderla a norma dell'articolo 10 delle istruzioni.

6. Stabilita la congrua, il parroco non sarà annoverato tra i partecipanti: che se poi le rendite della chiesa saranno di tale sufficienza, che le porzioni de' partecipanti uguaglieranno, o siano poco meno della congrua del parroco, in tal caso potrà aumentarsegli la congrua, per rimaner fermo ciò ch'è stato stabilito nell'articolo 10 delle istruzioni, che il parroco cioè gode almeno d'un terzo di più de' semplici partecipanti.

7. In quelle chiese ricettizie, nelle quali i parrochi sono in possesso della porzione doppia assegnata loro come congrua, continueranno a goderla, ancorchè la somma cedesse quella assegnata dal concordato, giusta il citato articolo 10 delle istruzioni, che ammette le consuetudini più favorevoli a parrochi. Che se la doppia porzione sarà meno di ciò che il concordato gli accorda,

verrà in tal caso prelevato dalla massa comune per quella somma, che conviene alla tassa stabilita.

8. Assegnata la congrua del parroco si verrà alla distribuzione delle porzioni de' partecipanti, che saranno divise in maggiori e minori, ove le rendite siano sufficienti, e che il clero ricettizio non sia annesso alla chiesa cattedrale, o collegiata di vera natura. Le porzioni minori saranno in maggior numero delle maggiori, ed ove potrà riuscire non saranno meno di ducati 50 per dare un titolo intero di sacro patrimonio, ed ove non potrà ciò ottenersi non siano meno di ducati 40 a norma del real rescritto circolare dei 1 gennaio 1823. Le porzioni maggiori saranno date all'economo curato, al catechista, ed a' confessori secondo il giudizio del vescovo, e giusta l'articolo 12 delle istruzioni. In quelle chiese ricettizie, che possono ammettere la divisione in porzioni maggiori, e minori, questa sarà indispensabile per eccitare nel clero l'emulazione a miglior servigio della chiesa e delle anime.

9. Bisogna avvertire, che nel fissare la quantità delle porzioni sì maggiori, che minori, non devesi aver conto degli avanzi di ducati dispari, di carlini, o di grana, potendosi questi dividere alla fine dell'anno, oppure addirsi alle specie necessarie pel decoro delle sacre funzioni a disposizione dell'ordinario.

— 1278 —

Circolare del 26 novembre 1823 emessa dal ministro degli affari ecclesiastici con la quale s'inculca di dirigere al ministero medesimo le domande de' sovrani provvedimenti pe' bisogni delle chiese, o de' clerici, o di particolari individui ecclesiastici.

Il regolare andamento degli affari attinenti al ramo ecclesiastico ha esatto sempre, che i vescovi, e gli altri ordinarj di questi reali domìnj dovendo domandare de' sovrani provvedimenti pe' bisogni delle loro chiese, o de' cleri, o di particolari individui ecclesiastici, o per qualsivoglia altra occorrenza, si dirigessero al ministero e real segreteria di stato degli affari ecclesiastici.

Questo sistema è stato in varj casi particolari da Sua Maestà rigorosamente inculcato, e fu poi in solenne modo sanzionato col decreto de' 2 maggio 1817 riguardante le attribuzioni de' ministeri di stato, con cui fu espressamente prescritto, che la corrispondenza con i vescovi appartener dovesse a quello degli affari ecclesiastici.

Malgrado ciò ho con rincrescimento ravvisato, che spesso gli ordinarj si sieno posti in corrispondenza con gli altri ministri di stato per affari, in cui erano interessate le loro chiese, o gl'individui ad esse appartenenti, senz'averne nemmeno passata prevenzione a questo degli affari ecclesiastici; il che talvolta ha prodotto degl'inconvenienti non lievi dacchè non si conoscevano gli antecedenti riguardanti particolarmente l'affare incamminato per alieno ministero, o i regolamenti generali, che gli

erano applicabili, e ch'erano noti a quello degli affari ecclesiastici. È d'uopo, che un tale disordine non abbia affatto più luogo. Gli arcivescovi, i vescovi, e gli altri ordinarj conformandosi esattamente a' sovrani stabilimenti d'ora innanzi per qualsivoglia affare abbiano bisogno di provocare le disposizioni superiori, dirigeranno i loro rapporti a questo ministero di stato degli affari ecclesiastici, il quale avrà cura, ove il bisogno lo richieda, di mettersi in corrispondenza con gli altri ministri. Se da alcuno di questi ultimi qualche ordinario sia interrogato, o su d'istanze delle parti, o su' rapporti delle autorità, tosto che si tratti di materia, in cui può essere interessato il ministero degli affari ecclesiastici, dovrà l'ordinario medesimo soddisfare all'incarico ricevuto; ma nel tempo stesso invierà separato rapporto al detto ministero degli affari ecclesiastici, dandogli distinto ragguaglio dell'affare di cui si tratti.

Mi auguro, che vostra signoria illustrissima e reverendissima si conformerà per la sua parte alle indicate mie disposizioni, tendenti all'osservanza dei sovrani stabilimenti, ed a prevenire ogni ulteriore inconveniente, e non mi obbligherà in caso di contravvenzione a prendere gli ordini di Sua Maestà per la osservanza delle sue reali disposizioni.

— 1279 —

Circolare del 29 *novembre* 1823 *emessa dal ministro delle finanze con la quale si determina che è in libertà degli esattori fornirsi di stampe per la percezione delle contribuzioni da chi meglio lor piace.*

Il profitto che abusivamente fanno alcuni ricevitori del distretto sul prezzo delle stampe, che forniscono annualmente agli esattori delle contribuzioni dirette, ha dato sempre luogo a doglianze.

Or a fine di poter terminare quest'inconvenienti, io la incarico di far noto colla maggior pubblicità agli esattori, che gli stampatori in Napoli esigono ducati 2 : 20 per ogni mille copie di avvertimenti, ed un grano e mezzo per ogni foglio di giornale di cassa, compresa la ligatura ed i registri, qualunque sia il numero dei fogli componenti un volume.

E siccome spedisconsi ai ricevitori le stampe dalla tesoreria generale per mezzo del procaccio, così niuna somma pagasi pel trasporto di essi.

Per allontanare maggiormente ogni illecito profitto, faccia ella sentire agli esattori che non hanno essi obbligo di prendere stampe da' ricevitori e che qualora non sieno per esse contenti del pagamento de' prezzi su indicati, possono dirigere le loro commissioni a quegli stampatori, che meglio loro aggrada.

Ella vegli pure su' ricevitori, onde non si rinnovino abusi di simil fatta.

— 1280 —

Circolare del 6 decembre 1823 emessa dalla direzione generale dei ponti e strade con la quale si vieta accordare all'ultimo appaltatore di manutenzione la nuova manutenzione delle strade.

Il bene del servizio richiede imperiosamente che l'appalto del mantenimento delle strade non sia in alcun caso accordato a colui, che ne avea prima assunto l'affitto. Il motivo, che dà causa a questa misura è seguito dall'esperienza, che ha più volte mostrato, che mai le mancanze si sono meglio riconosciute, che quando nelle consegne si sono posti in contradizione gl'interessi opposti all'appaltatore, ch'entra, e di quello che lascia la strada. Le riconoscenze degli agenti della direzione non giungono mai ad eguale esattezza; e spesso il male, che la poca attenzione di un ingegnere produce non è riconoscibile, che dopo il corso di molti anni. Allora il danno è irreparabile, nè giungono le cauzioni, e le ritenute a dare il capitale bisognevole alla rimessione. La prego quindi, signor intendente, di aver presente questa disposizione per le offerte e subaste, che saran praticate nel tratto successivo.

— 1281 —

Reale Rescritto del 6 dicembre 1823 partecipato dal ministero per gli affari di Sicilia al luogotenente generale col quale si stabilisce una commessione per attivare la esazione della rendita del 1823 e gli arretrali a tutto il 1821.

Sul proposito del vuoto, in cui vostra eccellenza avvertì di potersi trovare l'amministrazione finanziera di cotesti reali dominj per l'anno cadente 1823, così per le maturazioni in ritardo della rendita corrente, come per non potersi ritrarre dalle risorse provedute nel real decreto de' 30 maggio ultimo, e precisamente dalla esazione dei crediti antiquati a tutto dicembre 1821 tutta la somma all'uopo necessaria, e sul proposito ancora delle difficoltà da vostra eccellenza incontrate alla formazione del progetto per lo stato discusso del 1824, alcuni provvedimenti furono da Sua Maestà date col sovrano rescritto de' 22 ottobre scorso, fra dei quali i seguenti, cioè, che si proseguisse a spingere l'attività dei pubblici funzionarj, onde la esazione dei suddetti arretrati non si riducesse alla somma, che si era rapportato di potersi ottenere, mentrecchè nell'anno precedente, mercè le disposizioni dall'eccellenza vostra opportunamente date, la esazione degli stessi avea superato le once dugentomila, e che l'eccellenza vostra dovesse rimettere colla maggiore sollecitudine i piani per lo stato discusso del 1824, essendole stata dalla Maestà Sua nello stesso sovrano rescritto dettate le regole da doversi osservare nella formazione di tali piani. Altri provvedimenti poi nel rescritto medesimo si riserbò la Maestà Sua di dare.

Or Sua Maestà mentrecchè non dubita di aver l'eccellenza vostra data col suo zelo le più precise, ed efficaci disposizioni per lo esatto, e pronto adempimento dei suoi reali ordini, ravvisando pur tuttavia necessario e conducente all'accertamento degli stessi il conoscersi con maggior sollecitudine, e certezza, anche per le ulteriori sovrane risoluzioni da imprendersi il vero stato di esazione della rendita del 1823 e la effettiva quantità riscuotibile degli arretrati a tutto dicembre 1821, ha giudicato nella sna saviezza di prendere nel consiglio di stato ordinario del 1 del corrente le seguenti sovrane determinazioni.

Destina Sua Maestà una commessione composta dal regio procurator generale presso la gran corte dei conti, dal consigliere della stessa D. Francesco Martorana, e dal conservatore generale, affinchè la medesima richiamando dalla conservatoria, e dalle direzioni generali le corrispondenti notizie, riferisca nel termine di 20 giorni gl'introiti, che dal 1 gennajo 1823 a tutto il caduto novembre si sono verificati per tutti i regali cespiti descritti nello stato discusso provvisorio dell'anno 1823; con tenere unicamente ragione degl'introiti, che riguardano la gestione del corrente anno 1823; indicando in totale per quegl'introiti, che si maturano di terzo in terzo le somme effettivamente esatte in ogni terzo, e quelle, che restano ad esigersi. Dovrà inoltre la detta cammessione riferire in un piano separato le somme esatte da gennajo a novembre 1823 per ragion di arretrati a tutto dicembre 1821. Dippiù la commessione richiamando dalla conservatoria, e dalle direzioni generali, le notizie necessarie, formerà un piano di tutti gli arretrati dovuti per ogni cespite dell'erario a tutto dicembre 1821 con distinguere:

1. Le partite liquide.
2. Le partite illiquide, o litigiose.
3. Quelle, che si dicono inesigibili dovendo un tal piano essere formato nel periodo di due mesi.

Per lo esame di tali partite interverrà nelle sessioni, anche il direttor generale, al di cui carico le medesime si appartengono.

Rispetto alle partite liquide notandone l'esazione a carico dei rispettivi direttori generali la commessione riscuoterà un distinto dettaglio dei procedimenti di ciascun direttore generale intorno alla esazione affidatagli, e darà per via dello stesso tutti quei provvedimenti, che saranno necessarj per affrettarne l'incarico. Di tai procedimenti, e disposizioni ne farà la stessa commessione distinto rapporto a vostra eccellenza; e l'eccellenza vostra lo rassegnerà a Sua Maestà colle sue osservazioni.

Per le partite illiquide la commessione curerà, che nel più breve termine se ne compia la liquidazione, adibendo a tale uopo quei soggetti appartenenti sia alla conservatoria generale, sia alla tesoreria generale, sia alle direzioni generali che crederà

più adatte al sollecito adempimento di questa operazione: restando a tale effetto facoltata la detta commessione a richiamare tutte le notizie, e documenti, che potrà richiedere un tal'esame dalle reali ufficiue, e da qualunque funzionario in tutte le valli. In riguardo a queste partite per quella parte, che potrà durante lo esame risultar liquida, darà la commessione il corrispondente carico al direttore generale, cui si appartiene per curarne la esazione. Lo stesso adopererà compita l'intera liquidazione, ed intanto ne farà rapporto a vostra eccellenza per rassegnarsi da lei a Sua Maestà.

Per le partite litigiose prenderà conto la commessione dello stato in cui trovansi i giudizj, e ne farà rapporto a vostra eccellenza per darsi dall'eccellenza vostra gli ordini opportuni, onde siffatti giudizj sien recati al lor termine. Se per tali partite litigiose la commessione, inteso pria il direttore generale cui si appartiene opinerà di potersi transigere, tratterà la transazione, e ne farà relazione a vostra eccellenza, da cui ne sarà fatto rapporto a Sua Maestà col suo avviso. Non ometterà intanto la stessa commessione di sollecitare tutti quei provvedimenti per la cauzione, che secondo la qualità del debito, o la natura del contratto possano essere necessarj a darsi per la sicurezza dei reali interessi, qualora non sia stato sinora a ciò provveduto.

Di tutte le partite, che verranno liquidate e di quelle litigiose, la commessione ne formerà un piano, e lo presenterà a vostra eccellenza per quindi rassegnarsi a Sua Maestà.

Circa le partite, che si dicono inesigibili la commessione richiamando dai rispettivi direttori generali le notizie corrispondenti, ed intesi i medesimi esaminerà individualmente le partite stesse. Per quelle, che rileverà di essere con effetto inesigibili in tutto, o in parte ne farà un dettagliato rapporto a vostra eccellenza; ed ella col suo parere lo sottoporrà alla superiore intelligenza di Sua Maestà. Per le altre, che disegnerà di essere inesigibili ne darà il corrispondente carico ai direttori generali con farne rapporto come sopra a vostra eccellenza.

Si è degnata finalmente Sua Maestà dichiarare, che la cooperazione, che i direttori generali dovranno col loro zelo prestare alla esecuzione delle sopradette straordinarie disposizioni, non dovrà in verun conto alterare lo esercizio delle loro funzioni ordinarie, e particolarmente per la esazione della rendita, in guisachè l'una non serva, che a maggiormente influire allo adempimento delle altre.

Nel real nome partecipo a vostra eccellenza queste sovrane determinazioni per l'uso conveniente.

— 1282 —

Circolare del 20 dicembre 1823 emessa dal ministero degli affari interni con la quale si stabilisce che il segretario generale che rimpiazza l'intendente per congedo da questo ottenuto o per altra causa comunque non sorta dalla residenza o dalle provincie ha dritto ad indennità.

Sul dubbio insorto se la decisione sovrana del 1 aprile 1822, colla quale si dichiarò che quando l'intendente esca in giro dal luogo della sua residenza, ma non già dalla provincia, nulla spetti d'indennità al segretario generale, doveva estendersi ancora al caso in cui l'intendente lasciando l'esercizio delle sue funzioni per congedo ottenuto, o per altra causa, non sorta dal luogo della sua residenza ordinaria, o dalla provincia; Sua Maestà nel consiglio ordinario di stato del 17 del corrente si è degnata dichiarare in seguito di avviso rassegnatole dalla commessione de' presidenti della gran corte de' conti che in questo secondo caso il segretario generale che rimpiazza l'intendente abbia dritto all'indennità prescritta dal regolamento del 6 novembre 1821, o che l'intendente rimanga nel capoluogo, o nella provincia, o che vada ad uscirne.

Nel real nome glielo partecipo per sua norma ed intelligenza.

— 1283 —

Reale Rescritto del 20 dicembre 1823 partecipato dal ministro delle finanze al direttore generale dei ponti e strade col quale si stabilisce che la costruzione delle strade è a responsabilità degl'ingegneri e del direttor generale dei ponti e strade.

Con rapporto de' 12 del corrente, dando ella conto della visita che avea fatta della strada d'Aversa a Capua, ha riferito che tanto il brecciale sparso già sulla strada, quanto quello ammonticchiato per ispandersi appresso, erasi trovato di una grossezza da incomodare il rotaggio, ond'ella ha disposto che le pietre sian rotte, riducendosi a pezzi quasi eguali ad un ovo, operazione che ha assicurato di essersi eziandio incominciata.

Ed affine di evitare simili doglianze ella ha soggiunto di aver diretto agl'ingegneri una circolare, di cui ha trasmesso copia, mandando loro uno strumento di ferro, che offre un voto; pel quale facendosi passar le pietre, si possono facilmente rigettar quelle di dimensione maggiore, ed obbligar gli appaltatori a ridurle in pezzi.

Tutto ciò è stato da me rassegnato alla sovrana intelligenza del Re (N. S.) e la Maestà Sua nel consiglio ordinario di stato de' 15 del corrente, si è degnata di restarne intesa. Approva pure Sua Maestà la circolare fatta e vuole che da ora

innanzi qualunque tratto di strada si trovi in cattivo stato si abbia immediatamente per destituito l'ingegnere a cui è affidata. Ed ha sovranamente dichiarato la Maestà Sua ch'ella, signor direttore generale, sarà alla stessa Maestà Sua responsabile dello adempimento.

Nel real nome le partecipo tal sovrana risoluzione per sua intelligenza.

— 1284 —

Circolare del 27 dicembre 1823 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si stabilisce che i cancellieri comunali a richiesta de' notai stipulatori dei testamenti debbono dichiarar gratis in piedi di tali atti il giorno dell'avvenuta morte del testatore.

L'articolo 48 numero 3 della legge de' 21 giugno 1819 prescrive, che i testamenti rogati per atto pubblico debbono registrarsi nel termine di tre mesi, da decorrere dal giorno della morte del testatore, e l'articolo 55 della stessa legge gli assoggetta al doppio dritto se nel detto termine non sieno registrati.

Or affinchè i ricevitori del registro e bollo quando lor si chiede il registro di tali atti abbiano sicura notizia del cominciamento del cennato termine, si è proposto dal direttor generale de' detti rami, che i cancellieri comunali, a richiesta de' notai stipulatori de' testamenti dichiarino *gratis* in piedi di tali atti il giorno dell'avvenuta morte del testatore, colla osservazione, che una tale dichiarazione serve per intelligenza del ricevitore del registro e bollo; e poichè l'articolo 38 della legge de' 2 gennaio 1820 proibisce di farsi due atti sullo stesso foglio di carta bollata, si è proposto pure dal detto funzionario, che per le cennate dichiarazioni si dispensi ad un tale divieto. Il consigliere ministro di stato, ministro segretario di stato delle finanze, manifestandomi tutto ciò, mi ha partecipato nel real nome, che Sua Maestà in data de' 18 del cadente mese si è degnata di approvare queste proposizioni.

Ne la prevengo per di lei intelligenza, e perchè ne curi l'adempimento per la parte che la riguarda.

— 1285 —

Reale Rescritto de' 31 dicembre 1823 partecipato dal ministro di grazia e giustizia ai procuratori del Re presso i tribunali civili che determina il caso, in cui le frazioni di abitanti possono dar luogo a vacanza di piazza di notai in Napoli od in altri comuni di questi reali dominj.

L'articolo 53 della legge de' 23 novembre 1819 è così concepito: « Il numero de' notai è fissato per la città di Napoli, » e di Palermo, ad uno per ogni 5000 abitanti; per le altre » comuni del regno ad uno per ogni 2000 abitanti. Ma potrà » esservi un notaio anche nelle comuni di popolazione minore

» di 2000 abitanti; e se la comune dista da ogni altra per più » di due miglia, potrà avere parimente un secondo notaio ». Niuna disposizione positiva esistendo in questa legge sul valore delle frazioni di abitanti in rapporto al numero de' notai, è insorto il dubbio se a ragion di esse potesse darsi luogo allo stabilimento di altro notaio. Sua Maestà, alla quale ho rassegnato questo dubbio, inteso il consiglio ordinario di stato de' 16 cadente mese di dicembre, si è degnata risolvere, che vi sia luogo alla piazza di altro notaio quante volte la frazione anzidetta ammonti nella città di Napoli a 2500 abitanti, ed a 1000 negli altri comuni inclusivamente.

Nel real nome partecipo alle signorie loro questa sovrana determinazione pel dovuto adempimento, e per l'intelligenza de' rispettivi collegj, e delle camere notarili che da essi rilevano.

— 1286 —

Circolare del 3 gennajo 1824 emessa dal ministro delle finanze con la quale si stabilisce che i quadri de' debitori giusta il decreto de' 2 maggio 1823 sono esenti dal registro.

Si è promosso il dubbio, se debbono sottoporsi al bollo, ed al registro: 1. I quadri de' debitori, che in esecuzione dell'articolo 5 del real decreto del 2 maggio ultimo ciascuna amministrazione diocesana deve rimettere all'intendente della provincia. 2. Le copie estratte di tali quadri che l'intendente deve spedire ai sindaci per essere affisse, e pubblicate. 3. I ruoli diffinitivi resi esecutori dall'intendente a tenore del citato decreto.

Intesa la direzione generale del registro e bollo, uniformemente al parere della medesima ho risoluto l'indicato dubbio nel modo che segue:

1. I quadri de' debitori che le amministrazioni diocesane debbono passare agl'intendenti, sono esenti dal bollo, e dal registro, considerandosi come atti di amministrazione interna.

2. Sono similmente esenti dal bollo e registro le copie estratte di tali quadri, che gl'intendenti rimettono ai sindaci, dappoichè le medesime, giusta il prescritto nel suddetto decreto, debbono essere pubblicate nelle forme usitate pegli atti del governo.

3. I ruoli diffinitivi poi da dichiararsi esecutori con ordinanza degl'intendenti, debbono essere redatti in carta bollata, e sottoporsi al registro, essendo essi destinati a costituire i titoli contro i debitori. Quindi, signor intendente, ne curerà l'adempimento da sua parte, nella intelligenza che ho dato comunicazione di tal risoluzione al ministero degli affari ecclesiastici ed alla cennata direzione generale.

— 1287 —

Circolare del 8 gennaio 1824 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si stabilisce che i notai non sono esenti dalla carica di cassieri comunali.

Avendo rassegnato a Sua Maestà il di lei rapporto de' 20 ottobre ultimo in ordine al dubbio se i notaj fossero esenti dalle cariche di cassieri comunali; la Maestà Sua inteso il parere della consulta de' reali domini al di quà del faro nel consiglio di stato de' 26 detto scorso mese si è degnata approvare che i notai non siano esclusi dall'uffizio di cassiere comunale, specialmente quando non vi sieno altri idonei, come accade ne' piccoli comuni.

Nel real nome glielo partecipo per l'adempimento.

— 1288 —

Circolare de' 10 gennajo 1824 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si stabilisce che in tutti gli affari in cui vi sia obbligo di prendere il parere de' sottintendenti debbono i rapporti di questi ultimi essere trascritti per intero nelle proposte.

Sua Maestà inteso il parere del consiglio de' ministri, nel consiglio di stato ordinario de' 29 del prossimo scorso mese di dicembre, si è degnata di ordinare che gl'intendenti delle provincie, in tutt'i loro rapporti relativi a quegli oggetti, pei quali la legge richiede le osservazioni ed il parere dei sottintendenti, debbano inserirvi letteralmente le osservazioni, ed i pareri suddetti, nei medesimi termini, ne' quali si sono scritti da' sottintendenti, senza toglierne nè anche la data, le parole di convenienza, e la firma; e debbono poi aggiungervi il proprio parere motivato.

Nel real nome le partecipo questa sovrana risoluzione, per l'adempimento.

— 1289 —

Circolare de' 17 gennajo 1824 emessa dal ministro di grazia e giustizia e diretta ai procuratori presso i tribunali civili per lo invio in ciascun mese di aprile, al ministero di uno stato nominativo de' notai, segnandovi quelli tra essi che sono morosi alla esibizione de' protocolli e delle copie de' repertorj.

L'esperienza mi ha fatto conoscere, che non sieno esattamente adempiute le disposizioni della legge de' 23 novembre 1819 sulla esibizione alle camere ed agli archivii notariali de' protocolli de' notai, e delle copie de' notamenti fatti ne' repertorî di tutti gli atti, che per essi son rogati, unitamente a' diritti, che agli archivii medesimi competono. Onde questo inconveniente cessi di aver luogo, e la fede pubblica venga sempre più assicurata, trovo opportuno ch'elleno nella prima quindicina di

ciascun mese di aprile facciano pervenire in questo real ministero uno stato nominativo di tutt'i notai residenti nelle rispettive provincie, colla indicazione di quelli tra essi, che hanno adempiuto alla esibizione de' protocolli, e delle copie de' notamenti anzidetti nel tempo dalla legge prescritto, e di quelli che vi sono contumaci. Vi aggiugneranno pure la notizia delle somme introitate a ragion di questa esibizione, e di quelle che rimangono ad esigersi. Elleno cureranno il dovuto adempimento di questa circolare.

— 1290 —

Ministeriale de' 21 gennajo 1824 diretta dal ministro di grazia e giustizia al regio proccuratore presso il tribanale civile in Cosenza, sul metodo per la liberazione de' depositi dei notai certificatori.

Il decreto de' 2 maggio 1810 sulla istituzione de' notai certificatori prescrive all'articolo 2, che la loro persona resterà sottoposta, ed i loro beni obbligati alla risponsabilità verso il governo per lo spazio di tre anni dopo la cessazione delle loro funzioni. Questa disposizione comprende principalmente le loro cauzioni. — Disposizioni particolari esiston pure sul modo, col quale dee succedere il disvingolo di tali cauzioni. L'articolo 6 del decreto de' 5 novembre 1810 stabilisce che il direttore del gran libro non possa togliere una opposizione (cioè immobiliazazione) se non in virtù del consenso dato da quella autorità superiore, da cui dipende il contabile divenuto libero. Per la esecuzione di questo articolo in istruzioni de' 9 settembre 1811 formate nel ministero delle finanze fu disposto, che le cauzioni de' notai certificatori fossero svincolate in virtù di una decisione del ministro delle finanze, consultato il ministro di giustizia. Richiedevasi allora il concorso de' due ministri a motivo, che la cauzione, la quale i notai certificatori davano per garentire l'amministrazione, era la stessa di quella prescritta nell'articolo 27 del decreto de' 3 gennaio 1809 sul notariato. Da ciò la norma di liberarsi le cauzioni dopo che si fosse verificato non aver diritto a sperimentare su di essa nè la direzione del gran libro, nè la camera notariale, nè i privati. Al presente, per effetto di novelle disposizioni, la cauzione che danno i notai certificatori alla direzione del gran libro, è ben diversa da quella che esige la camera notarile per l'esercizio del notariato, e quindi cessa il bisogno del concorso di questo ministero al disvincolo de' fondi assegnati per la garentia di funzioni estranee alle altre funzioni di esso. Il ministro delle finanze è convenuto in queste idee.

Le partecipo tutto ciò di riscontro al di lei foglio de' 29 dello scorso mese di dicembre, che risguarda il metodo da serbarsi per la liberazione del deposito del defunto notaio certificatore D. Giovanni Casini.

— 1291 —

Reale Rescritto del 31 gennajo 1824 partecipato dal ministro per gli affari di Sicilia a quel luogotenente generale, col quale si determina non dovere avere più effetto il provvedimento per la diminuzione del 10 per 100 sulla immissione dei generi coloniali in favore dei padroni di bastimenti.

Sua Maestà nel consiglio di stato ordinario de' 13 dello spirante nell'atto di emettere il real decreto, di cui copia conforme ho inviato a vostra eccellenza con mia lettera d'oggi stesso, 4 carico numero 75, relativamente alla diminuzione del 10 per 100 sull'ammontare de' dazi d'importazione, e di esportazione quando i generi sono immessi, o estratti sopra bastimenti di cotesti reali domini: ha ordinato, che con separato riservato rescritto si prevenga vostra eccellenza, che in vista delle disposizioni contenute nel suddetto real decreto non debba più avere effetto il riserbato provvedimento per la diminuzione del 10 per 100 sul dazio d'immissione dei generi coloniali in favore dei padroni di bastimenti dai reali domini, che era stato emanato col sovrano rescritto de' 30 agosto 1822.

Nel real nome partecipo a vostra eccellenza questa sovrana determinazione per l'uso conveniente.

— 1292 —

Ministeriale del 7 febbrajo 1824 diretta dal ministro delle finanze al direttore di Caserta con la quale si dichiara non doversi tenere a calcolo fra la perduta rendita, per cagion di disastri, le spese cagionate dallo spurgo de' fondi ed altro.

Nel render ella informata questa real segreteria che molti reclami eransi prodotti in distretto di Nola a causa de' danni per alluvioni ivi accaduti nell'autunno passato, fece pur intendere che negli atti delle verifiche di que' reclami eransi calcolati i disgravj sul totale delle rendite perdute, e della spesa occorsa per lo espurgo de' fondi, de' canali, ed altro. E quindi chiese superiori ordini circa l'ammettersi simile applicazione del calcolo, e il farsi pe' reclami medesimi eccezione alla legge, al pari che ne fu fatta per sovrana munificenza pe' reclami motivati dalla eruzione del Vesuvio.

Or questa real segreteria uniformandosi al parere dato all'uopo dal consiglio delle contribuzioni dirette, ha determinato che ove nei reclami, di cui è parola, la perdita del reddito si faccia giungere alla metà mercè la cumolazione delle somme necessarie per lo spurgo de' fossadi, ella dovrà proporre la decisione di ripulsa a cotesto consiglio di intendenza, dovendosi por mente che la grazia accordata dal Re (N. S.) per gli straordinarj danni del Vesuvio non dee produrre la minima innovazione nelle procedure per tutti gli altri reclami, per le quali dee starsi rigorosamente alla legge.

— 1293 —

Circolare de' 14 febbraio 1824 diretta dal ministro di grazia e giustizia ai regi procuratori presso i tribunali civili, che aggiugne altre norme per li concorsi alle piazze de' notai e per le correlative deliberazioni d'idoneità dai tribunali civili.

La circolare de' 5 dicembre 1821 fissò, tra l'altro, le norme le quali debbono essere serbate per lo concorso alle piazze vacanti di notaio. Onde questa circorlare riceva uniforme esecuzione presso tutt'i tribunali civili e presso tutte le camere notarili, trovo opportuno stabilire: che nelle deliberazioni de' tribunali civili sulla idoneità degli aspiranti al notariato debba farsi espressa menzione del giorno, in cui sia stato aperto il concorso, dell'affissione de' corrispondenti avvisi, e del numero degl'individui presentati all'esame; che in queste deliberazioni debba altresì farsi menzione de' motivi, pe' quali ha luogo la vacanza della piazza di notaio, che dee provvedersi: vi si enuncierà pure qual sia la popolazione del comune secondo i quadri statistici annessi alla legge del 1 maggio 1816, ed il numero de' notai esercenti nel comune istesso; che il numero de' punti di approvazione sia fissato nel massimo a dodici: si reputerà sufficiente alla carica di notaio quegli, che meriterà almeno sei punti; che il numero de' punti di approvazione debb'essere enunciato nelle deliberazioni, sia che alla piazza vacante di notaio concorrano uno, o più individui. Questa indicazione, secondochè è detto nella circolare de' 5 dicembre 1821, può riuscire utile ne' casi, in cui de' notai esercenti chieggano di essere traslocati da un comune all'altro.

Elleno comunicheranno questa circolare ai collegi a' quali appartengono, ed alle camere notarili, che ne dipendono.

— 1294 —

Circolare del 14 febbrajo 1824 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si stabilisce che non possono i comuni sospendere il pagamento di ciò che soglion dare ai parrochi, salvo l'esame delle ragioni che avessero per esserne discaricati.

L'articolo 7 del concordato colla Santa Sede prescrive che le parrocchie le quali non hanno una sufficiente congrua debbono ricevere un supplemento di dote colla proporzione ivi stabilita. A' termini adunque dell'enunciato articolo è evidente che la commessione esecutrice del concordato non ha altro obbligo che quello di dare i supplementi alle parrocchie di libera collazione, qualora le congrue ch'essi godevano all'epoca del concordato non si trovassero nella proporzione fissata dall'articolo medesimo, ed in conseguenza tali parrocchie debbono essere conservate nel pieno possesso di quello che percepivano prima del concordato. Secondo questi principj evidentissimi la commissione esecutrice del concordato ha regolato le sue ope-

razioni nell'assegnamento de' supplementi di congrua alle parrocchie; assegnamenti che Sua Maestà si è degnata di tempo in tempo di sanzionare. Io ho creduto necessario di darle questi schiarimenti onde prevenire ogni equivoca interpetrazione, e gl'inconvenienti che nella formazione di alcuni stati discussi comunali, o di variazione si sono tolti quegli assegnamenti che nel passato erano destinati a favore delle parrocchie. Forse vi potranno essere delle ragioni in favore dei comuni, ma queste conviene di dedurle, esaminarle, e prendere su di esse le disposizioni convenienti, e non già per via di fatto privare le parrocchie di quegli assegnamenti che finora hanno goduto a carico de' comuni.

— 1295 —

Risoluzione sovrana del 18 febbrajo 1824 che dichiara i casi ne' quali per deteriorazioni di fabbriche si può accordar riduzione d'imponibile; e stabilisce che pe' miglioramenti ed aumenti di fabbriche che producono esenzione temporanea, la contribuzione non debba esser minore di quella che pagavasi pria delle riduzioni motivate da deterioramenti.

Questa real segreteria intese già per rapporto dell'ispettore generale direttore delle contribuzioni dirette della provincia di Napoli, essere talvolta avvenuto che i proprietari di case nella circostanza di voler migliorare i loro fondi, pria di chiedere pe' miglioramenti ed aumenti di fabbriche la temporanea esenzione di contribuzione fondiaria ai termini dell'articolo 9 del real decreto de' 10 giugno 1817 profittano della disposizione dell'articolo 42 del decreto stesso, per la quale per deterioramenti, e deperimenti di fabbriche accordasi riduzione sull'imponibile ascritto al catasto. Di maniera che quante volte si verifica poi la esenzione, questa non si limita a' miglioramenti ed aumenti; ma si estende ancora alla parte della contribuzione dedotta già per le riduzioni ottenute.

Preso un tale oggetto nella necessaria considerazione, è sembrato a questa real segreteria che la retta intelligenza del senso del citato articolo 42 importi che le riduzioni, le quali si reclamano rispettivamente sia per guasti di fabbriche che rendono inabitabile almeno la terza parte dell'edifizio, sia per fabbriche dirute, s'intendono rispettivamente applicabili agli edifizi che hanno i muri crollati, ed a quelli che debbonsi costruire dai fondamenti.

Oltre a ciò ha creduta la stessa real segreteria esser espediente il dichiarare che quante volte per miglioramenti, o aumenti di fabbriche i proprietarj si mettano al caso di godere della temporanea esenzione di tassa fondiaria, ai termini dell'articolo del decreto citato, durante il godimento di questa esenzione, il locale al quale si riferisce, non debba pagar mai una contribuzione minore di quella, per la quale trovavasi

ascritto al catasto prima della riduzione accordata per lo deterioramento, o deperimento delle fabbriche. Per la qual cosa dal momento in cui le fabbriche migliorate, o aumentate rendonsi abitabili, cominciando la durata della esenzione, da quel momento il locale dovrà tornare alla contribuzione per la quale era ascritto al catasto prima che godesse della riduzione accordata pel deterioramento o deperimento, salvo a valutarsi la contribuzione su gli aumenti, e sulle migliorie allo spirar della esenzione.

Or avendo questa real segreteria rassegnate queste spiegazioni e dichiarazioni alla intelligenza del Re nostro sovrano nel consiglio ordinario di stato del dì 9 corrente, Sua Maestà (D. G.) si è degnata d'impartirvi la sua sovrana approvazione.

Quindi nel real nome ne la prevengo, signor direttore, per sua intelligenza e regola, e per lo adempimento di risulta.

— 1296 —

Reale Rescritto del 21 febbrajo 1824 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici agli ordinarj de' dominj al di quà del faro col quale si prescrive, che se qualche chierico si trovasse posto in possesso di una partecipazione di chiesa, dopo gli ordini di Sua Maestà se il medesimo l'abbia ottenuto per via di esame non debba percepir la rendita, se non quando sarà giunto al suddiaconato, e se l'abbia ottenuto senza esame, ne debba esser privato, ed aspettare il tempo conveniente a potervi concorrere.

La commissione de' vescovi, incaricata della formazione dei titoli delle sagre ordinazioni nelle chiese ricettizie, ha fatto osservare, che nel mettersi in esecuzione i piani dei detti titoli, in seguito dell'approvazione di Sua Maestà, potrebbe avvenire, che qualche vescovo non interpetrando secondo il vero suo spirito, la bolla pontificia *impensa*, conferisce le partecipazioni di chiesa a' chierici di assai fresca età: e che ciò sarebbe totalmente opposto al fine del nuovo piano generale dei titoli delle sagre ordinazioni, e molto pregiudizievole al bene delle chiese alle quali non potrebbero prestare il conveniente servizio, nè influire alla cura delle anime. Sicchè per ovviarsi ad ogni inconveniente ha proposto di ordinarsi a tutt'i vescovi, ed ordinarj, che non ammettano all'esame prescritto dalla citata bolla, se non quei chierici, che siano in atto di ascendere al suddiaconato; ed ottenuta nell'esame la partecipazione, questa loro serva di sagro patrimonio, e siano subito ordinati, a fine di poterne percepire i frutti: vietandosi rigorosamente ad essi ordinarj, in esecuzione della detta bolla, qualunque altro metodo di conferire le partecipazioni di chiesa.

E Sua Maestà nel consiglio di stato ordinario dei 9 del corrente mese si è degnata di annuire alla proposta della detta

commissione ordinando, che se qualche chierico di fresca età si trovasse posto in possesso di una partecipazione di chiesa dopo gli ordini della Maestà Sua, se il medesimo l'abbia ottenuta per via di esame, non debba percepirne la rendita, se non quando sarà giunto al suddiaconato; e se l'abbia ottenuta senza esame, ne debba esser privato, ed aspettare il tempo conveniente a potervi concorrere: dandosi luogo alle regolari provviste, a tenore delle reali istruzioni, e delle disposizioni della bolla *impensa*.

Vuole inoltre Sua Maestà, che quei chierici, i quali, previo l'esame otterranno regolarmente una porzione a titolo di sagro patrimonio, e nel corso di sei mesi non ascenderanno al suddiaconato, decadano dal godimento della stessa, con doversi intimare l'esame per altri concorrenti.

Nel real nome partecipo a vostra signoria illustrissima e reverendissima questa sovrana risoluzione, per sua intelligenza e per l'adempimento.

— 1297 —

Reale Rescritto del 28 febbrajo 1824 partecipato dal ministro delle finanze al procurator generale presso la gran corte dei conti portante disposizioni pei possessori de' certificati delle cedole formate dietro le liquidazioni dell'abolita commissione del debito pubblico.

Nel consiglio ordinario di stato de' 23 di questo mese di febbraio, Sua Maestà si è degnata di ordinare che i possessori de' certificati delle cedole, formate dietro le liquidazioni dell'abolita commessione del debito pubblico e depositate presso il cassiere del tesoro abolito contro il rilascio di tali certificati del cui ammontare ne rappresentano un credito, dietro le debite verifiche, siano ammesse a liquidazione dalla commessione a ciò destinata, colle regole medesime prescritte dal real decreto de' 5 marzo 1819, colla sola variazione però che siano riuniti ai rispettivi capitali gl'interessi dal 1 giugno 1815 a tutto dicembre 1821, in vece che a tutto maggio 1819 come è prescritto per tutti gli altri creditori della regia corte col detto real decreto de' 5 marzo 1819.

Si è degnata benanche di disporre la Maestà Sua che tutt'i possessori di tali certificati di cedole per tutto giugno di questo anno debbano fare la domanda di liquidazione alla commessione, qualora finora non l'abbiano fatta, mentre elasso questo termine rimangano essi decaduti dal dritto.

Nel real nome te partecipo questa sovrana determinazione, per l'adempimento di risulta per parte della commessione liquidatrice; con incarico a questa di far noto al pubblico per mezzo del giornale officiale tale sovrana disposizione per intelligenza e regolamento degl'interessati a così fatte liquidazioni.

— 1298 —

Reale Rescritto del 28 febbrajo 1824 partecipato dal ministro delle finanze al procuratore generale presso la gran corte de' conti col quale si ammettano a liquidazione le cedole depositate per compre di fondi non effettuate.

Sua Maestà ha preso in benigna considerazione, che varj de' suoi amatissimi sudditi avendo nel tempo della militare occupazione di questa parte de' reali dominj versato a' termini della legge de' 4 maggio 1810 le cedole rilasciate loro, dietro la liquidazione de' rispettivi crediti fatta dalla commissione del debito pubblico, stabilito in quel tempo, sia nella cassa di ammortizzazione per acquistare o affrancare censi, sia nell'abolito tesoro per compre de' beni demaniali siti nelle provincie, non poterono per delle diverse circostanze ottenere gli acquisti o le affrancazioni di sopra indicate.

Quindi con decisione emanata nel consiglio ordinario di stato de' 23 febbraio ultimo, si è degnata la Maestà Sua clementemente ordinare, che i possessori di certificati o di confessi di depositi di cedole fatti presso il cassiere del tesoro abolito, presso la cassa di ammortizzazione, e finalmente presso le intendenze delle provincie per affrancazioni di censi, o per acquisti di beni demaniali, siano ammessi a liquidazione dalla commessione eretta col real decreto de' 5 maggio 1819; liquidazione da eseguirsi colle norme stabilite dallo indicato real decreto, con aggregarsi però a' rispettivi capitali gl'interessi decorsi dal 1 giugno 1815 a tutto dicembre 1821.

Ha ordinato benvero la Maestà Sua che tutt'i possessori de' certificati o confessi di depositi di cedole di sopra menzionati abbiano a presentare alla commissione le loro dimande munite de' documenti relativi per tutto giugno di questo anno, qualora non l'abbiano di già fatte, dappoichè elasso quel termine s'intenderanno decaduti dal dritto di ottenere la liquidazione dei crediti rispettivi.

— 1299 —

Circolare de' 3 marzo 1824 emessa dal ministro di grazia e giustizia e diretta ai procuratori regi presso i tribunali civili, che risolve diversi dubbj pe' giudizj contra i notai e per la correlativa loro esecuzione.

Si è dubitato se i giudizi per multe, sospensioni, o destituzioni contra i notai sieno esenti dalla formalità del registro e bollo, e se appartener debba alle camere notarili l'esecuzione delle sentenze che per ragione di questi giudizi possono essere emesse. — Onde far cessare questi dubbj, e serbarsi nella specie un metodo uniforme e regolare, trovo opportuno far conoscere alle signorie loro: Che, ai termini dell'articolo 17 numero 4 della legge de' 2 gennaio 1820, debbono essere regi-

strati per bollo *gratis* gli atti ad istanza del pubblico ministero nei giudizi anzidetti: Che la cura di provocare la esecuzione di questi giudizi appartiene principalmente alle camere notarili ne' termini e nel modo prescritto dalle leggi di procedura civile e dalla legge sul notariato: Che questi atti ad istanza delle camere notarili sono soggetti al bollo ed al registro: Che ai termini dell'articolo 3 del decreto de' 15 maggio 1820 appartiene all'amministrazione del registro e bollo l'anticipazione delle spese occorrenti pe' giudizi qui sopra enunciati ad istanza del pubblico ministero, ed il ricupero delle spese anticipate contra chi di dritto: Che perciò gli agenti del pubblico ministero debbano far pervenire gli analoghi riscontri all'amministrazione del registro e bollo nel tempo e nelle forme che dai regolamenti in vigore è determinato.

Elleno cureranno la esecuzione di questa circolare, di cui daranno comunicazione alle camere notarili.

— 1300 —

Reale Rescritto del 10 marzo 1824 partecipato dal ministro delle finanze al direttore generale dei ponti e strade portante disposizioni per definirsi le strade che interessar possano la difesa della frontiera del regno.

Ho rassegnato a Sua Maestà (D. G.) nell'ordinario consiglio di stato del dì 1 del corrente gli opposti pareri de' membri della giunta mista incaricata già per ordine sovrano di definir le strade che ineteressar possono la difesa della frontiera del regno, e delle piazze fortificate, i quali pareri sono espressi nel processo verbale di una seduta che ebbe luogo nel dì 17 dicembre dello scorso anno, e di cui pervennero gli esemplari per mezzo della real segreteria di stato della guerra, e per mezzo di codesta direzione generale.

E Sua Maestà vista l'urgenza della cosa ed uniformemente al parere umiliatole si è degnata ordinare, che si proseguono nel modo come trovansi finora disposte le strade già incominciate a costruirsi, o quelle già tracciate, ed in fine le altre, che fossero state dalla Maestà Sua approvate, e che per tutte le rimanenti strade da progettarsi per lo avvenire, prima di rassegnarsene a Sua Maestà la proposizione debbasi sentire il corpo del genio.

Nel real nome le fo noto questo sovrano comando per lo adempimento nella parte che la riguarda, ed in riscontro al suo rapporto de' 14 gennajo del corrente anno.

— 1301 —

Circolare del 10 *marzo* 1824 *emessa dal ministro delle finanze con la quale si trasmette ai direttori il modello del registro per le novelle fabbriche che menano a temporanea esenzione di contribuzione fondiaria.*

Per rendere uniformi in tutte le direzioni delle contribuzioni dirette le procedure ne' casi, ne' quali per gli articoli 9 e 147 del decreto reale de' 10 giugno 1817 accordasi temporanea esenzione di contribuzione fondiaria ai proprietarj che edificano novelle fabbriche, o che aumentano e migliorano fabbriche antiche, questa real segreteria ha fatto stampare un modello di registro, il quale, in varie colonne, indica il corso da darsi alle dichiarazioni che per tale esenzione presentansi dal momento in cui pervengono esse nelle direzioni delle contribuzioni dirette fino a che cessa il beneficio della esenzione che per esse si ottiene.

Or nell'inviarle parecchi fogli a stampa di tale modello, io le soggiungo che si serva pure di esso per l'elenco annuale delle dichiarazioni, che dovrà per lo avvenire trasmettere ai termini del citato articolo 147.

— 1302 —

Reale Rescritto del 10 *marzo* 1824 *partecipato dal ministro di casa reale a quello degli affari di Sicilia col quale si danno disposizioni per impedirsi la pesca con le atalungare.*

In vista del foglio di vostra eccellenza del dì 6 andante mese ho rassegnato al Re di esserle riferito dal luogotenente generale in Sicilia che sono riuscite inutili finora tutte le misure adottate, onde impedirsi la pesca con le atalungare tanto perniciosa ai proprietarj di quelle tonnare, e che d'accordo a quel direttore generale del demanio è di avviso che possa esser vantaggioso ancora lo stabilirsi che oltre gli altri soliti provvedimenti, due barche scorridoje della real marina, fornite da persone probe, e di un capo che meriti particolar fiducia percorrano il mare dall'isola d'Ustica a quella di Lipari onde porre un argine a tal disordine, mentre individui addetti al real servizio non danno luogo a temere gli inconvenienti che potrebbero avvenire facilmente se si destinassero altre barche non dipendenti della real marina.

Ha detto quandi la Maestà Sua che non vi incontra difficoltà, quante volte le scorridoje, delle quali si tratta non bisogneranno ad altri usi di real servizio; comandando nel tempo stesso di scriversene al ministro segretario di stato della guerra e marina, come ho già eseguito, affinchè in questo caso prenda gli ordini della Maestà Sua.

Nel real nome passo a vostra eccellenza l'avviso perchè si serva rimanerne intesa in riscontro al citato di lei foglio.

— 1303 —

Reale Rescritto del 27 marzo 1824 partecipato dal ministro di grazia e giustizia portante disposizioni pei funzionari dell'ordine giudiziario che incorrono in reati relativi alle loro funzioni.

Le leggi di procedura penale hanno stabilito con particolar sistema di rito pe' funzionarj dell'ordine giudiziario che incorrono in reati relativi alle loro funzioni. — Sono esse ripartite in due classi distinte: la prima comprende i funzionarj che le leggi medesime han disegnato nell'articolo 520 ed il loro giudizio è attribuito alle gran corti criminali. La seconda comprende i funzionarj espressi nel consecutivo articolo 521 ed il loro giudizio è attribuito alla camera criminale della suprema corte di giustizia. — Si è preveduto il caso che un funzionario della prima classe sia elevato al rango de' funzionarj inclusi nella seconda, e che dopo la di lui promozione venga egli imputato di reato in officio commesso nell'esercizio della prima carica. Si è domandato se in questo caso il procedimento sul di lui conto appartenga alla gran corte criminale, ovvero alla camera criminale della corte suprema di giustizia. Sua Maestà alla quale ho proposto il dubbio ha nel consiglio di stato ordinario de' 22 di questo mese sovranamente dichiarato che nel caso di cui è parola, la competenza è determinata dalla qualità della carica che il funzionario occupa in tempo del giudizio, e che all'effetto il procedimento, nelle forme che le leggi di procedura penale han sanzionato, appartiene alla gran corte criminale, se in quel tempo egli si trovi nel rango dei funzionarj designati nell'articolo 520 delle leggi medesime, alla camera criminale della corte suprema di giustizia ove sia tra funzionarj espresso nel consecutivo articolo 521.

Nel real nome partecipo alle signorie loro tal sovrana dichiarazione per di loro intelligenza e governo.

— 1304 —

Reale Rescritto del 27 marzo 1824 partecipato dal ministro delle finanze al procuratore generale presso la gran corte dei conti portante norme a regolare il servizio degl'impiegati degli antichi arrendamenti in caso di liquidazione di pensione.

Ho umiliato a Sua Maestà nel consiglio ordinario di stato de' 24 del corrente il di lei rapporto de' 27 dello scorso mese numero 28, concernente i dubbi proposti da codesta gran corte rilativamente al servizio prestato dagl'impiegati degli antichi arrendamenti prima della incamerazione de' medesimi; e la Maestà Sua si è degnata di approvare quanto da codesta gran corte si è proposto, cioè che per gl'impiegati degli antichi arrendamenti in occasione di liquidazione di pensione si debba tener conto degli anni di servizio prestati in detti arrendamenti a similitudine degl'impiegati negli antichi banchi.

Nel real nome le partecipo, signore, questa sovrana benefica risoluzione, perchè ne disponga l'adempimento di risulta nell'esame delle liquidazioni delle pensioni del monte delle vedove e de' ritirati.

— 1305 —

Ministeriale del 31 marzo 1824 diretta dal ministro delle finanze ad un direttore sulle dichiarazioni che talvolta presentansi allorchè le novelle fabbriche si compiono.

Parlando ella de' modelli del registro per le temporanee esenzioni accordate dagli articoli 9 e 147 del decreto reale de' 10 giugno 1817 ne' casi di costruzione e di aumenti di fabbriche dice, che non essendo prescritto di doversi dalle parti produrre una seconda dichiarazione, allorchè le fabbriche arrivano a compimeto, si rendono inutili le colonne all'uopo stabilite nel registro.

Or io in riscontro le fo osservare che nel registro di cui è parola, le colonne che ella ha indicate come nuove, e che suppone di non esser necessarie, possono esser coverte quante volte le parti stesse, finite le nuove opere si rechino a dichiararle, siccome in altre provincie è avvenuto.

Ciò non esclude che i controlori eseguir debbano le verifiche all'uopo relative profittando delle occasioni che presenta loro il giro ordinario che sono obbligati di fare per eseguire le mutazioni di quote, e per verificare i reclami collettivi nel tempo, e ne' modi stabiliti dal decreto de' 10 giugno 1817.

— 1306 —

Circolare del 3 aprile 1824 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si stabilisce che non possono imporsi nuovi dazj di consumo ne' comuni o variare la tariffa di quelli esistenti senza adempirsi prima al prescritto nella legge sul riguardo.

Nell'esame degli stati discussi o degli stati di variazione de' comuni pel corrente esercizio ho avuto luogo di osservare che tal volta per equilibrare gl'introiti cogli esiti s'impongono nuovi dazi nella consumazione, o si varia la loro tariffa senza prima conformarsi alle disposizioni dell'articolo 199 della legge del 12 dicembre 1816.

Questo metodo violando le disposizioni della legge, io ho creduto necessario di richiamare la più stretta osservanza. Tutte le volte dunque che il bisogno lo esige, ella, dopo di aver sentito il rispettivo decurionato, e l'avviso di cotesto consiglio d'intendenza chiederà la superiore approvazione, sia che un nuovo dazio si debba imporre, sia che se ne debba variare la tariffa. Seguita la approvazione, potrà poi situarsi il dazio negli stati pe' correnti esercizi, ove abbia avuto luogo di essersi nello stato discusso o nello stato di variazioni aumentata la tariffa, senza aver prima provocata la sovrana approvazione.

Ella ne farà rapporti motivati comune per comune con indicare tutte le circostanze volute dalle leggi per provocarsene da Sua Maestà (D. G.) la sanatoria.

— 1307 —

Circolare del 7 aprile 1824 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si determina che quando non vi siano agenti consolari in un porto i capitani esteri possono farsi assistere da chi loro più piacerà.

Essendo stata rassegnata al Re la dimanda fatta se in mancanza di agenti consolari esteri in qualche porto i sindaci comunali debbono provvisoriamente esercitare le funzioni de'consolati vacanti e se questo disimpegno debba esercitarsi da altra autorità; Sua Maestà sulla considerazione che non può impedirsi a'capitani esteri di far agire pe' loro affari, o il raccomandatario, cui sono diretti o altra persona di loro piacere, quando essi stessi non vogliono occuparsene, si è servita di sovranamente comandare essere sua sovrana volontà, che si riconosca il dritto de'capitani esteri di farsi assistere da chi lor più piace, quando non vi siano agenti consolari da cui dipendono.

Nel real nome le partecipo questa real determinazione per l'adempimento.

— 1308 —

Circolare del 10 aprile 1824 emessa dal ministro degli affari ecclesiastici e diretta alle amministrazioni diocesane con la quale si stabilisce che le dette amministrazioni ne' giudizj di dissequestro de' beni indicati nell'art. 1 del decreto de'3 agosto 1818 non debbano subire condanna di spese, fino a che non si costituiscono parte contraddicenti.

Il consigliere ministro di stato ministro segretario di stato di grazia e giustizia mi ha manifestato, che in data de'10 del prossimo passato marzo, ha diretto circolare ai tribunali civili, per partecipar loro la risoluzione di Sua Maestà, che le amministrazioni diocesane ne' giudizi di dissequestro de' beni indicati nell'articolo 1 del real decreto de' 3 agosto 1818, innanzi alle autorità giudiziarie, non debbano subire condanna di spese, sino a che non si costituiscano parte contraddicenti.

Lo partecipo a cotesta amministrazione diocesana per sua intelligenza e regolamento.

— 1309 —

Reale Rescritto del 10 aprile 1824 partecipato dal ministro delle finanze al direttore generale della cassa di ammortizzazione col quale si stabilisce potersi permettere la vendita cumulativa di più fondi a favore di un solo compratore.

Avendo preso gli ordini del Re circa le misure di agevolazione proposte dal consiglio provinciale di Calabria citra nella vendita de' beni appartenenti a luoghi pii laicali, ed alla pubblica beneficenza; la Maestà Sua si è degnata tener presente la disposizione da me data con ministeriale del 4 settembre 1818 dalla quale fu risoluto per punto generale di potersi permettere la vendita cumulativa di più fondi a favore di un sol compradire, quante volte però appartengano allo stesso stabilimento, o corporazione, e purchè esistano nello stesso comune, e non oltrepassino la rendita lorda di annui ducati 50. Ha quindi la Maestà Sua sovranamente ordinato nel consiglio ordinario di stato del 5 andante, che la sopradetta facilitazione ministeriale data nel 1818 possa estendersi, e permettersi che si stipuli un sol contratto per tutti quei beni che saranno alienati a favore del medesimo compratore, e per qualunque somma essi si valuteranno, purchè però appartengano tali beni allo stesso stabilimento, o corporazione, o siano situati nella stessa provincia.

Nel real nome le comunico, signor direttore generale, la sopradetta sovrana risoluzione pel corrispondente adempimento, ed in riscontro del rapporto sull'oggetto direttomi a 18 febbraio ultimo.

— 1310 —

Ministeriale del 24 aprile 1824 diretta dal ministro delle finanze al procurator generale presso la gran corte de' conti con la quale si danno disposizioni pei certificati di cedole depositati nella cassa di ammortizzazione.

Con processo verbale da lei inviatomi col rapporto del 14 marzo scorso la commissione liquidatrice de' crediti legali contro la regia corte ha elevato il dubbio, se siano ammissibili a liquidazione i certificati di cedole depositati nella cassa di ammortizzazione per affranco di censi; giacchè col real rescritto de' 28 febbraio ultimo non fu specialmente fatto parola di questa specie di credito.

Inoltre la detta commissione ha domandato rimettersele dalla cassa di ammortizzazione, e dalle altre officine, tutti gli elementi de' versamenti di cedole fatte da' rispettivi titolari affine di procedersene alla liquidazione con maggiore sicurezza.

Di riscontro le partecipo, signor procuratore generale, per intelligenza e regolamento di lei e della commissione, che quantunque nel sovrano rescritto sopraindicato de' 28 febbraio ultimo si fosse fatta menzione de' soli creditori per l'importo delle ce-

dole depositate presso il cassiere dell'abolito tesoro, pure sotto la denominazione del tesoro s'intendano anche quelli che depositarono le cedole nelle intendenze delle provincie per acquisti di beni, non che gli altri che versarono le cedole nella cassa di ammortizzazione, per simili acquisti, o affranchi. In conseguenza la commessione nel far noto al più presto possibile al pubblico per mezzo del giornale, l'anzidetta grazia sovrana, come benanche il termine fissato per farsi simili domande di liquidazioni, farà menzione, non solo de' certificati di cedole depositate presso il cassiere dell'abolito tesoro, ma bensì dei depositi di cedole nelle intendenze e nella cassa di ammortizzazione per acquisti di beni o affranchi. In quanto poi alla domanda della commessione per avere gli stati sopraindicati dalla cassa di ammortizzazione e dalle officine, la prevengo che ciò non è conducente agli interessi del fisco. Invece la commessione dopo di aver ricevute le domande, ed i titoli o certificati di depositi o versamenti fatti, laddove dubbio su di esse incontrasse, in questo caso potrà dirigersi alla cassa, e alle officine per avere gli schiarimenti opportuni a dileguare ogni dubbio sull'ammissione del credito a liquidazione.

— 1311 —

Reale Rescritto del 27 aprile 1824 partecipato dal ministro delle finanze col quale si stabilisce che nel fissarsi la pensione di ritiro per individui militari destinati alla quarta classe debba prendersi per base il soldo che essi godevano nell'attività.

Ho rassegnato al Re il rapporto di codesta gran corte dei conti (1 ripartimento n. 28) sul dubbio alla medesima insorto, relativo al soldo sul quale si dee liquidare la pensione di ritiro, al capitano di vascello D. Lorenzo Roberti, che si trovava alla quarta classe; Sua Maestà nel consiglio di stato de' 20 del corrente si è degnata di ordinare, che la liquidazione della suddetta pensione debba farsi al Roberti sull'intero soldo semplice che godeva, e non già su di una quota dello stesso, com'è quello che percepiscono gli uffiziali di terza e quarta classe; e che niun uffiziale di questa classe potrà ottenere dalla Maestà Sua il ritiro, se non abbia documentati tutti i requisiti voluti dalla legge, e precisamente quelli di avere li sessant'anni di età.

Nel real nome lo partecipo a cotesta gran corte per l'uso che risulta da sua parte.

— 1312 —

Circolare del 5 maggio 1824 emessa dal ministro delle finanze portante nuove dichiarazioni perchè sieno dalle autorità giudiziarie restituiti subito i ruoli ne' casi di reati di falsità.

In un rapporto de' 23 aprile ella espose che il primo volume della copia del catasto di Moschiano fin dal mese di agosto dell'anno passato si ritrova presso il giudice regio del circondario di Lauro, a motivo di essere stato imputato il sindaco di quel comune di avere alterata l'integrità dello stesso catasto; onde è che l'esattore della contribuzione fondiaria si duole che, non potendo rilevare i passaggi di proprietà avvenuti per diversi articoli, è inabilitato ad esigere le somme corrispondenti a tai partite. Ella quindi chiede che sia subito restituito il suddetto volume di catasto.

Avendo questa real segreteria passati ufficj per l'oggetto al ministro segretario di stato di grazia e giustizia, ha il medesimo riscontrato di aver fatto conoscere al procurator generale criminale in S. Maria il ritardo avvenuto nella percezione del comune di Moschiano, e di averlo incaricato di curare la esatta esecuzione degli ordini circolari de' 14 giugno 1820, coi quali per un fatto simile avvenuto per taluni ruoli di contribuzione fondiaria fu per sistema prescritto che le autorità giudiziarie nel caso di sorpresa di ruoli restituissero subito i ruoli stessi, se il sospetto fosse svanito, ovvero ne rilasciassero le copie legali, se il reato fosse sussistente.

La prevengo di ciò per sua intelligenza e regola, ed in riscontro al cennato suo rapporto.

— 1313 —

Circolare degli 8 maggio 1824 emessa dal ministro di grazia e giustizia con la quale si dispone che i soldi de' regj giudici in congedo non saranno liberati a' supplenti ma rimarranno in deposito, e si pagheranno con particolari determinazioni.

Sovente avviene, che i regj giudici di circondario cui si è accordato il congedo, e che per le loro circostanze non dovrebbero prendere il soldo, ne restan privi, a motivo che la riscussione se ne fa dai supplenti, unicamente in vista de' certificati di servizio.

Ad evitare ciò, e perchè le disposizioni generali contenute nel real decreto de' 21 ottobre 1822 sopra i congedi, siano adottate esattamente, anche pe' regj giudicati di circondario, conciliandole con ciò che trovasi all'oggetto prescritto, e tuttavia rimasto in vigore nel sovrano regolamento de' 18 novembre 1817, sarà disposto, che ne' casi di congedo de' regj giudici di circondario, non si faccia alcuna liberazione di soldo, restando il medesimo in deposito per soddisfarsi quindi colla norma delle determinazioni, che saran prese all'opportunità, dopo ritirati

i giudici in residenza, tranne il caso in cui sarà da me dichiarato, che durante il congedo vi sia il godimento del soldo.

Comunico alle signorie loro tutto ciò per intelligenza, e per l'adempimento della parte, che li riguarda.

— 1314 —

Ministeriale del 15 maggio 1824 diretta dal ministro delle finanze ad un direttore colla quale dichiarasi che ne' passaggi di proprietà che si verificano per atti di conciliazione, e compromessi non per mezzo di notaj, non si può riguardar come contravvenzione la mancanza degli estratti di catasto.

Per un suo rapporto del dì 13 aprile passato intese questa reale segreteria le quistioni a lei fatte, cioè se ne' passaggi di proprietà che si verificano per atti di conciliazione, e di compromessi, non per mezzo di notari, si debba unire agli atti l'estratto del catasto relativamente al fondo che passa in alieno dominio; e se in caso di omissione possa adattarsi agli agenti giudiziarj la multa che contra i notari si ordina dall'art. 153 del decreto de' 10 giugno 1817.

Inteso all'uopo il parere del consiglio delle contribuzioni dirette, che è di doversi ella attenere alle precise intenzioni della legge per le quali, ne' passaggi di proprietà, dai notari solamente si richiede la insersione degli estratti di catasto ai relativi loro atti, ed i notai solamente son sottoposti a multa nel caso di contravvenzione, la prevengo signor direttore, per sua intelligenza e norma, che a siffatto parere questa real segreteria si uniforma.

— 1315 —

Regolamento del 15 maggio 1824 relativo ai documenti essenziali che si devono esibire da' creditori della regia corte, che versarono cedole per acquisto di beni demaniali, o affrancazioni di censi, formato in esecuzione delle sovrane determinazioni sull'assunto.

Art. 1. Dovranno i creditori suddetti esibire i confessi, o i certificati de' depositi da essi fatti a norma della sovrana risoluzione emanata nel giornale delle due Sicilie del dì 11 del corrente mese di maggio, restando alla facoltà del pubblico ministero presso la commissione liquidatrice di prendere per l'attuale sussistenza de' crediti, quelle dilucidazioni, che crederà a proposito dalle rispettive dipendenze.

2. Que' creditori, che non avessero nè confessi, nè certificati, dovranno farsi formare i certificati dalla cassa di ammortizzazione, o dalle altre dipendenze, dove hanno fatto la dimanda, ed il deposito delle cedole per compre o affrancazioni di censi.

3. La cassa di ammortizzazione, o le altre dipendenze debbano rilasciare a' petizionari i certificati dell'attuale esistenza

de' crediti tra il termine stabilito; e qualora non fossero tali certificati rilasciati nello stesso termine, non potendosene imputare l'elasso a' petizionarj, debbano essa cassa di ammortizzazione, e le altre rispettive dipendenze nella chiusura del termine suddetto rimettere alla commessione un notamento di coloro, che hanno chiesto i certificati, e non si sono potuti formare per difetto di tempo, per poter poi in seguito rilasciare i suddetti certificati.

4. Pe' documenti accessorj che occorreranno per l'ammissione degl'indicati crediti la commissione eseguirà le sovrane determinazioni, e gli stabilimenti generali emanati per la liquidazione, che si sta eseguendo per gli altri crediti verso la regia corte.

— 1316 —

Reale Rescritto del 19 maggio 1824 partecipato dal ministro delle finanze portante disposizioni ad eseguirsi per le appoderazioni.

Il nuovo regolamento sanzionato da Sua Maestà il 15 dicembre dello scorso anno per lo servizio della tesoreria generale, nell'abolire per le provincie gli appoderati conserva questi contabili solamente per le capitali, quante volte sieno nominati dalle reali segreterie da cui dipendono.

L'articolo 83 del detto regolamento parlando degl'obblighi degli appoderati summentovati, laddove sieno approvati, prescrive che essi deggiono render conto alla tesoreria delle somme, che sono loro liberate mediante l'invio de' corrispondenti documenti, cioè de' certificati di esistenza, e servizio prestati dagl'individui compresi nella rispettiva appoderazione, dei fogli di rivista delle ricevute delle parti prendenti.

L'articolo medesimo esenta però dalla presentazione di tali documenti i soli appoderati delle reali segreterie e ministeri di stato. Questi in giustificazione dell'uso de' fondi sono facoltati a trasmettere uno stato emarginato degli uffiziali compresi nell'appoderazione, il quale è considerato come documento sufficiente presso la regia scrivania di razione a dimostrare il seguito pagamento de' soldi agli uffiziali medesimi.

Diversi appoderati intanto delle amministrazioni residenti nella capitale, e di altre corporazioni rappresentando l'imbarazzo che arrecherebbe ad essi l'invio de' documenti di cui si è tenuto discorso han dimandato di essere abilitati a poter giustificare l'uso de' fondi, col semplice stato emarginato, come si trova accordato agli appoderati de' ministeri, e non altrimenti che praticavasi prima della pubblicazione del novello regolamento.

Sua Maestà cui ho il tutto umiliato si è degnata permettere che la facilitazione accordata agli appoderati de' diversi ministeri di poter documentare l'uso de' fondi alla tesoreria col sem-

plice stato emarginato, sia estesa indistintamente a tutti gli appoderati delle amministrazioni, ed altre corporazioni esistenti in questa capitale, i quali sieno stati debitamente approvati dalle reali segreterie e ministeri di stato, dalle quali dipendano, derogando in questa parte all'articolo 83 del regolamento de' 15 dicembre dello scorso anno.

Ha comandato però la Maestà Sua che i citati stati emarginati sieno contemporaneamente ordinati da' rispettivi capi delle corporazioni, i quali deggiono contestare con tale atto l'esistenza degl'individui, ed il servizio da medesimi prestati.

Nel real nome le comunico questa sovrana determinazione per sua intelligenza, e per le disposizioni di adempimento che da sua parte dipendono.

— 1317 —

Reale Rescritto del 2 giugno 1824 partecipato dal ministro degli affari di Sicilia a quel luogotenente generale col quale si danno disposizioni per le sovvenzioni alle casse de' ricevitori del registro per far fronte alle spese di giustizia.

Si è da vostra eccellenza proposto col rapporto del 6 del caduto maggio, che nel caso di mancanza di fondi presso i ricevitori del registro del capoluogo di una valle la sovvenzione delle spese di giustizia anzichè ripetersi da un'altro ricevitore si possa dal direttore provinciale ripetere dal conservatore d'ipoteche della valle medesima.

Avendo ciò rassegnato a Sua Maestà nel consiglio ordinario di stato de' 21 maggio anzidetto, la Maestà Sua si è degnata prescrivere la esecuzione di quanto si è dall'eccellenza vostra proposto.

Nel real nome partecipo a vostra eccellenza questa sovrana determinazione per l'uso conveniente.

— 1318 —

Reale Rescritto del 4 giugno 1824 partecipato dal ministro per gli affari di Sicilia a quel luogotenente generale col quale si danno disposizioni a regolare le dimande de' permessi d'armi per ottenere le licenze da caccia.

Vostra eccellenza con rapporto de' 5 del passato gennajo ha fatto presente di esserle stato riferito dal direttore generale di polizia, che nel regolamento provvisorio in vigore de' 3 aprile 1821 sulla spedizione dei permessi d'arme non trovasi previsto il caso verificatosi in qualche distretto di coteste valli, cioè che trasmessa la licenza al giudice del circondario, che ne ha diretta la dimanda, sia rimasta la stessa inutilizzata, e dopo qualche tempo respinta alla direzione generale di polizia, o agl'intendenti, o sottintendenti rispettivi, a motivo che il chiedente abbia ricusato in seguito di ritirarsela, e non ha corrisposto così il pagamento del dritto; e che ciò ha recato

del disordine alla regolarità de' numeri d'ordine, ai registri ed alla scrittura, che si mantiene nella detta direzione, tanto per la valle di Palermo, quanto per le altre valli.

L'eccellenza vostra ha soggiunto, che il direttore generale di polizia per evitare questo inconveniente, ed assicurare lo interesse dell'erario è stato di avviso di regolarsi la mancanza non preveduta dallo indicato regolamento con istabilirsi, che i giudici di circondario tanto del distretto di Palermo, quanto de' distretti delle altre valli ne' capi luoghi pria di rimettere, o alla direzione generale di polizia o agl'intendenti o sottintendenti rispettivi le carte ed i rapporti per le dimande delle licenze d'armi, siano tenuti a fare depositare dai chiedenti il solo diritto di tarì dieci presso i prosegreti con ricuperarsene dalla parte il corrispondente documento, e quindi in vista di tale cautela possa il giudice inviar la domanda del permesso alla direzione suddetta, affinchè accordandosi, o negandosi dalla stessa il detto permesso, non debba far altro il giudice che avvisarne il prosegreto ad oggetto di tenersi da questo per incassata, nel primo caso la somma del deposito, e di restituirsi nel secondo, non potendosi a ciò incontrare alcuno ostacolo, in vista della cautela precedentemente rilasciatane. Ed ha proposto di potersi provvisoriamente adottare la misura suggerita dal direttore generale di polizia.

Avendo io rassegnato tutto ciò a Sua Maestà, la Maestà Sua nel consiglio di stato ordinario de' 31 maggio si è degnata ordinare, che si esegua provvisoriamente quanto vostra eccellenza ha proposto sull'avviso del mentovato direttore di polizia.

Nel real nome le partecipo queste sovrane risoluzioni perchè si serva curarne l'esecuzione.

— 1319 —

Ministeriale del 5 giugno 1824 diretta dal ministro delle finanze al regio scrivano di razione con la quale si stabilisce che quando trattasi di restituzioni dalla madrefede del tesoriere generale è il ministro che deve disporne.

Il tesoriere generale con rapporto de'29 dello scorso mese, mi ha dato conoscenza di un'ufficio, che ella gli ha diretto intorno alla restituzione di ducati 2.13 da farsi a pro di D. Giovanni Costa ex capitano del disciolto reggimento Re fanteria, portante che due volte sonosi a danno di costui ritenuti pel dippiù percepito per l'alloggio nel 1815.

In proposito io la incarico di manifestarmi dettagliatamente in qual modo, e per qual ragione siasi eseguita due volte la ritenuta di cui è discorso.

Con questa occasione la prevengo, che ogni qualvolta trattasi di restituzione di ritenute da eseguirsi sulla madrefede del tesoriere, dovrà ella dirigersi a questa real segreteria, dalla

quale saranno passati gli ordini corrispondenti al funzionario sullodato.

— 1320 —

Circolare del 9 giugno 1824 emessa dal ministro delle finanze con la quale si stabilisce che è affidato alla prudenza dell'intendente il divisamento di ricorrere all'arresto de' contribuenti morosi e che questa misura di rigore quando è con accorgimento mostrata in lontananza può all'intendente evitare il dispiacere di adoperarla.

In un rapporto . . . ella fa parola della notizia datale dal sindaco di . . . intorno a taluni contribuenti di tassa fondiaria che vogliono essere ostinatamente morosi al pagamento, malgrado le coazioni di piantoni, ed i sequestri.

E poichè ella dimanda se allo arresto di tali contribuenti si possa devenire, io deggio rammentarle, signor intendente, che la misura dell'arresto in carcere de' contribuenti morosi è stabilita da una circolare de' 6 luglio 1808.

Le disposizioni di questa circolare non sono state mai rivocate, nè urtano in menoma parte cogli stabilimenti attuali, imperciocchè è fissato in essa il principio che debba riguardarsi la misura dell'arresto personale come *l'estremo rimedio* contro la morosità.

Questo mezzo affidato alla prudenza dell'amministratore, e mostrato in lontananza può incutere un timore che dispensa poi l'amministratore dal dispiacere di adoperarlo.

Quando in luglio 1821 per un caso simile fu rassegnato alla intelligenza sovrana un rapporto di altro intendente, in cui parlavasi di contribuenti facoltosi, che maliziosamente trafugano i mobili onde sottrarli ai sequestri, Sua Maestà permise che quello intendente procedesse all'arresto di alcun di questi contribuenti per incutere timore agli altri, rimettendo però alla prudenza dello intendente stesso di regolarsi secondo le circostanze (1).

Quest'oggetto dunque rimane affidato alla sua prudenza e saggezza.

— 1321 —

Ministeriale degli 11 giugno 1824 diretta dal ministro di grazia e giustizia al procuratore del Re presso il tribunale civile in Catanzaro, sul dubbio a carico di chi debba cedere la spesa per la confezione dell'inventario delle schede dei notai defunti.

Il procuratore del Re presso il tribunal civile in Catanzaro aveva opinato che le spese per la confezione dell'inventario delle schede de' notai defunti, nella impossibilità degli eredi, dovessero anticiparsi dalla cassa dell'archivio o dall'amministrazione del registro, per indennizzarsene su i proventi delle schede medesime. — Il ministero osservò che il pagamento delle

(1) Veggasi il reale rescritto de' 7 luglio 1821.

indennità, nel caso di cui è parola, dee cedere a carico delle schede, o debb'esser pagato dal possessore di esse, secondochè è detto nel reale rescritto de' 22 marzo 1823. Che perciò i giudici di circondario ed i cancellieri debbano dirigersi ai possessori delle schede o su di esse nei termini della legge, secondochè crederanno più conveniente ai loro interessi, per esser pagati delle indennità loro dovute: che d'altronde questo pagamento dee seguire e non precedere l'edempimento delle funzioni de' giudici e dei loro cancellieri: che non vi ha a temere alcuno inconveniente, tanto più allorchè si riflette che il disinteresse è tra i principali doveri de' pubblici funzionarî.

— 1322 —

Circolare del 16 giugno 1825 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si determina che non è vietato che il sindaco primo o secondo eletto congiunto con alcun decurione trovisi nella stessa amministrazione.

La commessione de' presidenti presso la gran corte de' conti avendo preso in esame il dubbio promosso dall'intendente di Terra di Lavoro, cioè se fosse vietato che un cittadino possa essere nominato sindaco, primo o secondo eletto di qualche comune ove si trovasse congiunto con un decurione nello stesso comune nel grado di ascendente, o discendente di zio, nipote o fratello, sulle considerazioni, che nell'articolo 110 della legge de' 12 dicembre 1816 si trova prescritto non poter essere membri dello stesso decuriorato i congiunti ne' gradi di sopra espressati; che nel seguente articolo 112 si stabilisce lo stesso divieto fra gli amministratori comunali; che avendo il legislatore compreso l'enunciata disposizione in due articoli separati, sembra chiaro, che non abbiano voluto stabilire alcun rapporto fra di essi, ed in conseguenza, che il divieto non possa estendersi oltre i casi precedenti, molto più perchè si aumenterebbero gli ostacoli alla elezione degli amministratori indicati; in fine che nel caso in cui si trattasse da' decurionati dell'esame de' conti degli amministratori, ovvero di qualche loro interesse per evitarsi qualche sospetto di parzialità sarebbe, che non prenda parte in tale deliberazione quel membro del decurionato, che si trovasse congiunto negli enunciati gradi;

È stato di avviso potersi dichiarare, che non è vietato dalla legge di nominare sindaco, primo o secondo eletto comunale un individuo che sia congiunto con qualche decurione nei gradi indicati, e che, ove tal parentela esista, debba solamente astenersi il decurione d'intervenire nelle deliberazioni del decurionato, che abbiano per oggetto le disposizioni dei conti, o altro interesse dell'amministratore suo congiunto.

Sua Maestà cui nel consiglio ordinario di stato de' 2 del corrente ho rassegnato questo parere, si è degnata risolvere di farsi tal dichiarazione.

Nel real nome ne la prevengo per l'uso di risulta.

— 1323 —

Circolare del 19 giugno 1824 emessa dal ministro dell'interno con la quale si stabilisce che le assise de' comestibili di qualche durata dee stabilirle il decurionato e l'esecuzione n'è affidata al primo eletto, e che le assise giornaliere dee darle il primo eletto.

La commessione consultiva presso la gran corte dei conti avendo preso in esame il dubbio elevato, se la facoltà d'imporre le così dette assise su i generi di consumo sia fra le attribuzioni del primo eletto o pure del sindaco; visti gli articoli 58, 278 e 279 della legge de' 12 dicembre 1816; considerando, che essendo oggetto di polizia urbana la vigilanza sull'annona, e su' venditori di generi annonarj, sono in essa comprese le assise; che sebbene il sindaco sia la prima autorità del comune ed alla immediazione di lui il primo eletto è incaricato della polizia urbana, e rurale, tuttavolta essendo il primo eletto dalla legge chiamato ad esercitare un tale incarico particolarmente, e giusta le istruzioni che gli verranno date dal decurionato, non si possa dire che in ordine alle assise sia nella facoltà del sindaco di emetterle, e del primo eletto di farle osservare; che nello stabilimento delle assise neppur possa il primo eletto generalmente esercitare l'incarico alla immediazione del sindaco, e secondo le istruzioni che riceverà dal decurionato, poichè vi sono assise giornaliere, e soggette a continue variazioni; e che perciò bisogna distinguere le assise che sono di qualche durata da quelle giornaliere, che sono affari del momento;

È stato di avviso: che le assise di qualche durata debbono essere fissate dal decurionato a proposta del sindaco, e coll'intervento del primo eletto, e debba questi farle eseguire alla immediazione del sindaco a norma della deliberazione decurionale; ma le assise giornaliere debbono essere stabilite dal primo eletto.

Nel consiglio di stato ordinario de' 15 del corrente ho rassegnato al Re nostro signore l'enunciato parere, e la Maestà Sua si è degnata di approvarlo.

Ne la prevengo nel real nome, perchè ne curi l'adempimento.

— 1324 —

Reale Rescritto del 19 giugno 1824 partecipato dal ministro delle finanze al direttore generale della cassa di ammortizzazione portante disposizioni per l'alienazione dei fondi urbani.

Con foglio de' 15 maggio ultimo ella rassegnò che coll'articolo 4 del real decreto del 5 scorso aprile trovasi prescritto, che nell'alienazione de' fondi rustici si dovea togliere il 20 per cento per la deduzione del peso fondiario, e che il citato real decreto non determinava il modo della tassa fondiaria nella vendita de' fondi urbani.

Sua Maestà a cui ho fatto presente tuttociò nel consiglio ordinario di stato del 17 andante ha risoluto, e vuole, che nella alienazione de' fondi urbani, dal dato più forte da scegliersi fra gli affittatori si debba togliere anche il 20 per 100 per la fondiaria giusta il di lei parere.

Nel real nome le partecipo tal sovrana determinazione perchè ne disponga l'esatto adempimento.

— 1325 —

Circolare del 17 luglio 1824 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si determina che per le piazze franche nel collegio veterinario non possono proporsi che giovani rigorosamente esaminati, e che promettono buona riuscita.

Il presidente della regia università degli studj mi fa conoscere, che spesso avviene, che i soggetti che sono proposti per alunni a mezza piazza franca nel convitto veterinario sono nudi di ogni cognizione, per cui i professori dello stabilimento ne soffrono, e gli alunni non si trovano a portata di completare tra i quattro anni gli studj prescritti.

Ad evitare un siffatto inconveniente, io la incarico da oggi innanzi, che pria di proporsi gli aspiranti a tali piazze, sieno i medesimi rigorosamente esaminati, e sieno proposti giovani su de' quali si abbia sicurezza di poter riuscire buoni veterinari, o che ne abbiano almeno le cognizioni preliminari volute dall'art. 32 del regolamento approvato da Sua Maestà.

— 1326 —

Reale Rescritto del 17 luglio 1824 partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia portante il divieto della immissione de' grani in que' dominj fino a novella sovrana determinazione.

Proposto a Sua Maestà nel consiglio ordinario di stato de' 12 del corrente il rapporto di vostra eccellenza del primo del mese istesso, secondo carico, con cui ha domandato se debba farsi continuare la proibizione d'immettersi grani esteri in Sicilia, accordata per un solo anno col real decreto de' 4 luglio 1823; o pure se debba permettersene la introduzione; Sua Maestà ha incaricato la consulta di cotesti reali dominj di discutere questo affare, e di dare il suo avviso. Intanto ha la Maestà Sua ordinato, che ferma rimanga l'autorizzazione provvisoria, già spedita per via di telegrafo a vostra eccellenza, per continuarsi la proibizione della immissione dei grani sino a nuovi ordini della Maestà Sua.

Nel real nome lo partecipo a vostra eccellenza per l'uso conveniente.

— 1327 —

Ministeriale del 21 luglio 1824 diretta dal ministro delle finanze al regio scrivano di razione con la quale si stabiliscono i dati che debbonsi manifestare ogni qualvolta si propone assolvere taluno dalla decadenza dello assegno sui ruoli della tesoreria.

Con rapporto de' 14 dell'andante n. 2436 ella ha provocato le determinazioni di questa real segreteria sulla decadenza in cui è incorso Vincenzo Schisani inscritto sul primo ruolo provvisorio con mensuali ducati 2.40 per aver trascurato oltre i sei mesi l'esazione di tale assegno, giusta i regolamenti vigenti. Pria di riscontrarla sulla decadenza in discorso, io desidero di conoscere in forza di quali disposizioni l'assegnamento si trovi inscritto, da qual dipendenza provvenga il concessionario, di qual luogo sia, ed in fine ogni altra notizia che possa influire sulle favorevoli, o negative disposizioni in proposito per parte di questo ministero. Siccome intanto questi schiarimenti occorrono ogni qualvolta trattasi di un caso simile, così ella rimane incaricata di fornirli sempre nelle occasioni, senza che le sieno richiesti, onde si possano prendere le informazioni che si convengono, ed emettersi con guadagno di tempo le opportune risoluzioni.

— 1328 —

Reale Rescritto del 21 luglio 1824 partecipato dal ministro delle finanze al reggente del banco col quale si stabiliscono le cariche di orefici apprezzatori e revisori nel banco dello Spirito Santo.

L'aumento straordinario della pegnorazione facendo risentire il bisogno di nuove disposizioni relativamente agli orefici apprezzatori degli oggetti pegnorati, non chè alle revisioni delle operazioni di costoro; e questo bisogno andando ad essere maggiore in occasione della cassa del banco che sarà aperta nel locale dello Spirito Santo, quale cassa farà benanche le pignorazioni suddette; per queste ragioni ella nel domandare con diverse rappresentanze gli opportuni provvedimenti all'uopo ha proposto:

1.° Destinarsi pel banco della Pietà due orefici apprezzatori ordinarj col soldo di ducati trenta al mese per ciascuno, ed un apprezzatore soprannumerario senza soldo.

2. Fissarsi un altro orefice apprezzatore ordinario pel nuovo banco dello Spirito Santo col soldo medesimo di ducati trenta al mese, oltre un altro apprezzatore soprannumerario senza soldo.

3.° Crearsi una nuova carica di revisore dei pegni, con un ajutante di responsabilità del primo. Lo stesso revisore darebbe secondo il di lei avviso una cauzione di ducati seimila di rendita iscritta sul Gran Libro, salvo a stabilirsi in seguito con un regolamento gli obblighi di lui e dell'aiutante. Il soldo del-

l'impiegato medesimo si crede da lei potersi fissare a ducati cinquanta al mese restando a di lui carica lo ajutante.

Rassegnatosi da me tutto ciò a Sua Maestà nel consiglio ordinario di stato de' 12 del corrente, la Maestà Sua si è degnata approvare le testè indicate di lei proposizioni, con le seguenti limitazioni però:

1.° Che l'orefice della nuova cassa dello Spirito Santo non debba essere nominato che allorquando tale cassa sarà aperta.

2. Che fin quando non sarà istallata la cassa del banco dello Spirito Santo, il soldo del revisore sia di ducati quaranta al mese, e la cauzione di ducati quattromila in iscrizione, e subito istallata la stessa cassa il soldo e la cauzione siano portati alle summe da lei proposte.

Nel real nome le comunico adunque, signor reggente, le sopra enunciate sovrane determinazioni per di lei intelligenza e per lo adempimento di risulta.

— 1329 —

Reale Rescritto del 28 *luglio* 1824 *partecipato dal ministro di grazia e giustizia al luogotenente generale in Sicilia col quale si determina che con la creazione della consulta generale del regno cessino tutte le commessioni stabilite in Palermo, meno la commessione consultiva di giustizia, la quale resta annessa presso la luogotenenza generale.*

Ho rassegnato a Sua Maestà il dubbio promosso da vostra eccellenza con rapporto de' 5 luglio se per la seguita organizzazione della consulta le commessioni consultive esistenti in Palermo debbano cessare le loro funzioni, essendo gli oggetti della competenza delle stesse, comprese nelle attribuzioni della consulta, e se alcuna di esse debba sussistere, e quanto altro ha ella proposto nell'ipotesi negativa circa gli affari che trovansi pendenti presso le medesime.

La prelodata Maestà Sua nel consiglio di stato dei 26 luglio si è degnata ordinare che si conservi la commessione consultiva di giustizia istituita in Palermo con decreto dei 9 agosto 1819 per essere consultata dal luogotenente generale negli affari di giustizia, i quali sono compresi nelle di lui ordinarie attribuzioni, ai termini del decreto suddetto, e che se mai per lo passato sia stata consultata la stessa per affari di altra natura, e per affari di giustizia non compresi nelle ordinarie attribuzioni del luogotenente, non debba ciò praticarsi più in avvenire, dovendo gl'incarichi della commessione essere limitati al solo oggetto della sua istituzione.

Nonpertanto vuole la Maestà Sua che occorrendo di farsi esame consultivo della natura dei beneficj, e delle fondazioni ecclesiastiche, si debba un tale esame commettere alla enunciata commessione consultiva di giustizia.

Ha altresì ordinato Sua Maestà che le altre commessioni isti-

tuite nell'anno 1821 provvisoriamente per lo esame della natura delle fondazioni ecclesiastiche e dei beneficj, e per lo riesame della revisione della gran corte dei conti in materia di contenzioso amministrativo cessino da qualunque esercizio tanto per li enunciati affari, quanto per tutti gli altri, pei quali fu posteriormente alla istituzione autorizzato il luogotenente generale a consultarle.

Finalmente avendo rilevato la Maestà Sua dal rapporto di vostra eccellenza di essersi alcuni affari pendenti presso le mentovati commessioni provvisorie, i quali converrebbe recarsi a compimento, ha ordinato che gli stessi sian disbrigati dalle dette commessioni provvisorie nel termine di un mese.

Nel real nome partecipo a vostra eccellenza questa sovrana determinazione perchè si serva farne l'uso conveniente.

— 1330 —

Reale Restritto del 28 *luglio* 1824 *partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia col quale si danno disposizioni intorno al dritto del fisco di esigere una mesata dell'annue rendite de' vescovadi abbadie e beneficj di regia presentazione, ogni qualvolta vanno a provvedersi.*

Rassegnato a Sua Maestà nel consiglio ordinario di stato de'26 dell'andante luglio quanto sull'avviso del regio procurator generale presso la gran corte de' conti, ha vostra eccellenza fatto osservare col rapporto del 1 del mese istesso, intorno al diritto del fisco di esigere una mesata dell'annue rendite de' vescovadi, abbadie e beneficj di regia presentazione, ogni volta, che vanno tali ministri, e dignità a provvedersi, in nulla ostando l'esser interrotta la percezione dal 1816 in qua: la Maestà Sua ha risoluto, che si riprenda la riscossione della mesata, di cui trattasi, per le provviste fatte dal 1 di gennajo di questo anno, senza tenersi conto del passato, e che così continui ancora per lo avvenire: riserbandosi Sua Maestà rispetto agli uffici, che ha vostra eccellenza proposto di dirizzarsi alla corte di Roma, di risolvere il conveniente dopo, che avrà inteso l'avviso del ministro degli affari ecclesiastici.

Nel real nome partecipo a vostra eccellenza questa sovrana determinazione per l'uso conveniente.

— 1331 —

Circolare de' 31 *luglio* 1824 *emessa dal ministro di grazia e giustizia e diretta ai procuratori del Re presso i tribunali civili portante lo stabilimento del registro nelle comere notariali per notarvi l'introito de' diritti e delle competenze loro addetti dall'art.* 142 *della legge de'* 23 *novembre* 1818 *sul notariato.*

Elleno disporranno che nelle camere notarili sia aperto un registro, affin di notarvi colla maggiore esattezza l'introito de' dritti e delle competenze che loro sono addetti dall'articolo 142

della legge de' 23 novembre 1819 sul notariato. Le somme che, dipendenti da tale introito, prima versavansi in fine di ogni trimestre nella cassa del ricevitore del registro e bollo, saranno ritenute in deposito dai cancellieri delle camere notarili. Sarà però cura delle signorie loro rimettermi, alla fine di ogni trimestre, lo stato delle somme incassate nel corso di esso per dritti e per competenze delle camere notarili, e delle spese che su tali somme si troveranno essere state debitamente erogate per servizio delle camere notarili. Richiederanno intanto alle camere anzidette, e rimetteranno sollecitamente in questo ministero di stato il conto delle somme come sopra introitate o spese dal 1 gennajo di questo anno sino a tutto il passato mese di giugno.

Elleno veglieranno alla esecuzione di questa circolare, e me ne accuseranno la corrispondente ricezione.

— 1332 —

Reale Rescritto del 31 luglio 1824 partecipato dal ministro degli affari interni col quale si stabilisce che la garantia pe' cassieri comunali dura per tutto il tempo in cui sono in esercizio.

Sua Maestà il Re (N. S.) volendo togliere qualunque dubbio che potesse sorgere, riguardo al tempo pel quale deve durarne la garentia, che si presenta pe' cassieri comunali, nel suo consiglio ordinario di stato de'29 dello spirante, si è degnata ordinare che pel tratto successivo le cauzioni de' cassieri comunali si diano coll'espressa condizione di dover durare per tutto il tempo che il cassiere per qualunque causa continui nell'esercizio, oltre il periodo stabilito dalla legge.

Nel real nome le partecipo tal sovrana risoluzione per lo adempimento che ne risulta.

— 1333 —

Reale Rescritto del 31 luglio 1824 partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia col quale si danno disposizioni a regolare i casi di conflitti di giurisdizione.

Coi due reali decreti di pari data dei 2 ottobre 1821 era stata istituita in cotesti reali dominj una commissione provvisoria per riesaminare le decisioni di cotesta gran corte dei conti in materia di contenzioso amministrativo, e per dare il suo avviso nei casi di conflitto di giurisdizione tra le autorità giudiziarie, ed amministrative in Sicilia.

Or nella legge dei 14 giugno ultimo restando incaricate le due particolari consulte costituenti la consulta generale del regno, ciascuna nei limiti della propria competenza, di esaminare le quistioni di competenza tra i corpi giudiziarj ed amministrativi, di rivedere le deliberazioni delle camere del contenzioso amministrativo, e della gran corte dei conti, che da Sua Maestà saranno loro inviate, e di discutere i richiami,

che saranno prodotti avverso le decisioni delle stesse gran corti, delle quali si parla negli art. 14 19 22 della legge del 29 maggio 1817; e nell'articolo 9 dell'altra legge dei 7 gennajo 1818 con le formalità prescritte dai due reali decreti dei 13 marzo 1820; ne segue da ciò, che la succennata commissione istituita coi decreti dei 2 ottobre 1821 rimane abolita, e che le carte esistenti presso la medesima debbano essere rimesse alle rispettive reali segreterie, e ministeri di stato, cui gli affari riguardano, riserbandosi a dare sul loro ulteriore destino le disposizioni convenienti.

Per la parte, che ne interessa questo real ministero di stato delle finanze di mio carico, io ne prevengo vostra eccellenza perchè si compiaccia di dar le disposizioni che ne risultano.

— 1334 —

Reale Rescritto del 31 *luglio* 1824 *partecipato dal ministro delle finanze al reggente del banco delle due Sicilie, col quale si stabilisce che le facilitazioni accordate per la vendita dei beni dello stato sono estese anche a quelli di pertinenza del banco suddetto.*

Sua Maestà nel consiglio ordinario di stato de' 26 andante si è degnata sovranamente ordinare che le facilitazioni accordate coll'ultimo real decreto del 5 aprile corrente anno per la vendita de' beni dello stato di dotazione della cassa di ammortizzazione e di quelli che vi sono stati posteriormente aggregati delle altre soppresse amministrazioni possano ancora estendersi a quelli di pertinenza del banco delle due Sicilie.

Nel real nome le comunico, signor reggente, la suddetta real determinazione per sua intelligenza, ed in riscontro del rapporto direttomi a' 10 dello spirante, prevenendola che ne ho dato partecipazione pel dovuto adempimento al direttore generale della cassa di ammortizzazione.

— 1335 —

Circolare del 5 *agosto* 1824 *emessa dal luogotenente generale di Sicilia con la quale si danno disposizioni a reprimere gli abusi degl'impiegati a ricevere compensi per lo disbrigo degli affari.*

Con reali decisioni de' 28 gennaio, e 1 febbraio 1814 fu espressamente proibito a tutti gl'impiegati nelle varie ufficine finanziere, che in allora erano state organizzate, di poter esigere sotto qualsisia pretesto, dritto, o propina di sorta alcuna sotto pena della indignazione di S. A. R. il duca di Calabria, che in quell'epoca governava felicemente la Sicilia colla veste di vicario generale di Sua Maestà il Re nostro signore.

Or sono stato io informato, che taluni fra gli attuali impiegati abbiano apertamente controvenuto agli ordini anzidetti, e siensi fatto lecito di riscuotere delle somme dalle parti, che han dovuto brigare nelle varie officine per propri affari.

Quindi in veduta dell'anzidetto ho risoluto, che tutti i capi

di officio sotto la propria responsabilità invigilino, che i rispettivi dipendenti non manchino a questa parte essenziale del loro dovere, dapoichè al primo rincontro, in cui saranno per controvenire agli ordini di sopra enunciati, saranno immediatamente puniti colla destituzione dall'impiego.

Il che io partecipo a lei per lo adempimento di sua parte.

— 1336 —

Istruzioni del 10 agosto 1824 portante le norme come regolare l'interna contabilità de' corpi, secondo le massime stabilite dalla novella ordinanza dell'amministrazione militare.

OPERAZIONI DELLE OFFICINE.

Art. 1. Tanto la tesoreria generale di Napoli, che le officine militari di Sicilia compileranno colla massima sollecitudine gli aggiusti de' rispettivi corpi a tutto lo scorso giugno, secondo il sistema che ha avuto vigore fino a quell'epoca.

Se i corpi rimarranno in credito, le somme equivalenti saranno subito liberate a' consigli di amministrazione colle formole usitate, e viceversa le somme in debito verranno ritenute a favore della tesoreria generale su i primi abbuonconti de' corpi.

2. Le officine di Sicilia man mano che termineranno i loro lavori, faranno tenere alla tesoreria generale di Napoli per uso della scrivania di razione, e della controloria due copie legali degli aggiusti in denaro di giugno ultimo, e di quelli di provvisione a tutto lo stesso mese, i quali aggiusti dovranno servire di base a quelli di tutt'i corpi, che dovranno farsi dalla tesoreria suddetta da luglio susseguente in poi, secondo stà prescritto nella nuova ordinanza.

Le anzidette officine accompagneranno i divisati aggiusti con fogli ragionati di osservazioni, circa le ritenute da esercitarsi nel seguito, i soprappiù di averi, e quanto altro si deve mettere in evidenza, per assicurare colla dovuta esattezza gl'interessi dell'erario e de' corpi.

3. I fogli co' relativi documenti della rivista di commissario passata a' corpi al primo del corrente agosto, e sulli quali si stabiliranno le spettanze dell'antecedente luglio, saranno inviati a quelle autorità che addita l'ordinanza, e così successivamente.

4. In quanto agl'isolati, le variazioni tutte che derivano dalle prescrizioni della nuova ordinanza e delle novelle tariffe, che devono avere la loro piena osservanza a datare dal primo di luglio scorso, saranno notate ai margini delle rispettive indicazioni degli individui portati ne' fogli della prima rivista di commissario che si dovrà passare, cioè nella rivista de' 27 del corrente agosto per gl'isolati di Napoli, Palermo e Messina,

ed in quella del primo dell'entrante settembre per gl'isolati che appartengono alle altre provincie e valli.

5. Il regio scrivano di razione stabilirà le nuove librette degli averi in denaro de' corpi, sulle quali i pagatori corrispondenti dovranno iscrivere non solamente le somme, che si libereranno da oggi in poi, ma bensì quelle che finora sono state liberate per gli averi spettanti dal primo luglio, apponendo contemporaneamente le dovute postille di annullamento sulle vecchie librette ov'erano già registrate.

OPERAZIONI DE' CORPI.

6. In ciascun corpo s'istalleranno i nuovi consigli di amministrazione, secondo il prescritto della novella ordinanza, separando i permanenti dagli eventuali, quante volte la posizione delle truppe lo esiga.

Per le cure de' consigli stessi si stabiliranno i nuovi registri che debbono riguardare le rispettive amministrazioni in denaro a contare dal primo di luglio: questi registri saranno quattro per ogni consiglio di fanteria, e cinque per quelli di cavalleria, cioè:

1. Per le deliberazioni del consiglio.
1. Per gl'introiti ed esiti di cassa.
1. Per l'assegno di vestiario.
1. Per l'assegno di mantenimento,
1. Per l'assegno individuale di massetta pe' soli corpi di cavalleria.

7. Con apposita deliberazione si annulleranno tutte le operazioni contabili praticate su i vecchi registri dal primo luglio in poi, e che si rapportano alla nuova amministrazione del corrente secondo semestre.

In conseguenza i pagamenti fatti a' fornitori tanto dalla tesoreria generale, che dalle casse de' corpi, non che gli abbuonconti ricevuti per paghe, prest, assegni ed altro spettanti dal 1 luglio in poi, si passeranno a conto de' nuovi consigli di amministrazione, i quali li porteranno ad introito ne' loro registri, come se li avessero ricevuto direttamente dalla tesoreria, giacchè si sono dovute annullare sulle vecchie librette degli averi, e si sono riportate nelle nuove.

Come però nel giorno di questa operazione non si può versare nelle nuove casse tutto il numerario tale e quale si è ricevuto dalla tesoreria, a motivo delle spese che si sono fatte dal primo luglio in poi, così i vecchi consigli nel fare un tal passaggio ai nuovi, consegneranno come contanti i documenti di queste spese, ed i nuovi consigli ne faranno l'applicazione per mezzo de' quartier-mastri, portandoli in esito a que' rami cui potranno essere relativi, a tenore della ordinanza amministrativa.

8. Tutti gl'introiti accidentali non provenienti dalla tesoreria, e che si troveranno notati ne' vecchi registri, verranno versati nell'amministrazione di giugno, facendosene un supplemento d'introito sul registro di cassa.

Parimente tutti gli esiti, i quali non sono della natura di quelli da passarsi a' nuovi consigli, si addebiteranno a' conteggi di giugno.

9. Restando abolito dal 1 luglio in poi l'assegno individuale di biancheria e calzatura, le spese fatte da detta epoca saranno caricate allo stesso assegno colla cennata appendice dei conti di giugno e quindi addebitate agl'individui sul loro sconto definitivo dello scorso primo semestre.

I documenti però di quelle spese di distribuzioni di piccolo equipaggio, o altro che riguardano individui venuti in data posteriormente a giugno, e che in conseguenza non fanno parte della forza a tutto il detto mese, si passeranno come contanti a' nuovi consigli, i quali poi li regolarizzeranno, caricandoli o all'assegno del vestiario, o a quello di mantenimento, secondo la loro natura.

10. Dovendosi procurare per quanto è possibile che gl'individui abbiano la mucciglia completa, per potere tirare innanzi co' loro generi fino alle scadenze prescritte, rispettivamente dall'ordinanza, così i generi nuovi di piccolo equipaggio esistenti in magazzino verranno da' vecchi consigli distribuiti a quegli uomini, che ne avessero bisogno, comprendendosene l'importo nella citata appendice de' conti di giugno. Se malgrado questa misura rimarranno tuttavia degli effetti ne' magazzini, se ne farà la regolare consegna in genere ed in valore a' nuovi consigli, i quali poi li uniranno a' generi di vestiario e li conteggeranno come tali, a mente della nuova ordinanza, formandone esito sull'assegno di vestiario coll'espressione: *acquistati da' vecchi consigli di amministrazione ec.*

11. Per le truppe a cavallo tutt'i generi di trasporto che si davano sull'assegno individuale di biancheria e calzatura, e che dal 1 luglio in poi dovranno andare a carico del nuovo assegno di massetta, si distribuiranno a' soldati, che ne abbiano bisogno, come si è detto per lo piccolo equipaggio, e se ne rimarranno ne' magazzini, si consegneranno in generi ed in valore a' nuovi consigli di amministrazione, i quali ne faranno l'applicazione al nuovo assegno di massetta.

12. Dovendosi abolire la massa di bardatura e ferratura dall'epoca del 1 luglio, e dovendo il ferraggio de' cavalli andare a conto degl'individui sul loro assegno di massetta, i vecchi consigli così sulla massa di bardatura completeranno i cavalli di ferri in servizio, e gli uomini di ferri di riserva, caricandone l'importo sull'appendice delle spese di giugno.

13. A correlazione de' precedenti articoli dovendosi aumentare l'esito della biancheria e calzatura del mese di giugno per

le spese di distribuzioni ed altro avvenuto dal 1 luglio in poi, tanto nelle librette de' soldati, che ne' conti aperti dovranno notarsi le analoghe appendici di tali spese.

14. Se alla finalizzazione degli sconti di biancheria e calzatura a tutto giugno taluni individui risulteranno in debito, allora i vecchi consigli ne preleveranno l'ammontare dall'assegno di vestiario, formandone una colonna d'introito in detti sconti, appunto come si pratica pe' debiti de' morti e dei disertati.

15. Rimanendo soppressa colla data del 1 luglio la massa di compagnia o squadrone, nella quale si versava la tangente di lume e fuoco che anche resta abolita, così a spese di detta massa, e formandone appendice al conteggio di giugno si completeranno i generi di cui possono abbisognare le compagnie o gli squadroni. Se dopo ciò la detta massa rimarrà in credito, le somme di avanzo si verseranno al nuovo assegno di mantenimento, che dovrà provvedere a questi bisogni nel tratto successivo, e le somme in debito si caricheranno all'assegno del vestiario, come quello che a tutto giugno ha introitato mensualmente i residui di detta massa di compagnia o squadrone.

16. Affinchè niun inviluppo avvenga fra la vecchia amministrazione de' corpi, che cessa a' 30 giugno, e fra la nuova, che incomincia al 1 luglio colle norme dell'ordinanza novella, e che dovrà essere totalmente separata e distinta dall'altra, la chiusura definitiva de'conteggi si farà in unico processo verbale a tutto giugno, abbenchè riguardi gli esercizj antecedenti. Quindi i vecchi consigli di amministrazione, subito che avranno ricevuto gli aggiusti dalla tesoreria, e le corrispondenti risulte, porranno al corrente la loro contabilità, formando gli sconti di biancheria, e calzatura, e praticando tutte le altre operazioni diffinitive.

I residui della massa di biancheria, e calzatura, che rimarranno avanzando gl'individui, non si pagheranno che dopo essersi realizzati tutti i documenti attivi corrispondenti a questo assegno, onde non s'incorra nel rischio d'impiegare per uso diverso il numerario degli altri assegni. In ogni caso però agli individui di cavalleria si caricheranno carlini 12 per ognuno, onde portarsi loro in credito pel fondo di massetta che ciascuno di essi deve tenere, a tenore dell'art. 617 della novella ordinanza amministrativa.

17. I corpi che al presentarsi le presenti istruzioni non avessero fatto le chiusure provvisorie di contabilità prescritte dal regolamento degli 8 novembre 1821, ne rimangono esentati, poichè dovendosi oggidì fare le definitive, allungherebbero le operazioni di scrittura senza utilità.

18. Riguardo alla contabilità in materia, i vecchi consigli, ed i nuovi formeranno i reciproci stati di consegna, e di ricevuta del vestiario, equipaggiamento ec., secondo risulta dal

conteggio semestrale del 1 luglio, da tenersi presente nelle chiusure diffinitive a tutto giugno.

Per tutti gli acquisti e costruzioni occorse dal 1 luglio a quest'oggi, i vecchi consigli ne formeranno degli stati di consegna separati, descrivendo la natura e l'importo di essi, ed in forza di quali contratti si sono fatti. Si darà benanche la notizia dei contratti tuttavia aperti, colla specificazione de' fornitori, delle quantità che restano a fornire e del loro costo. Pe' corpi che avessero i consigli eventuali, tali stati e notizie si dovranno formare per battaglioni.

Se posteriormente a giugno si fossero distribuiti de' generi di vestiario, i documenti di tali distribuzioni verranno riguardati come generi consegnati, da farsene quindi l'applicazione dai nuovi consigli.

19. I contratti stipulati da' vecchi consigli e che sono ancora aperti, rimarranno in vigore fino alla loro estinzione, come se fossero stati fatti da' nuovi consigli. Pe' nuovi contratti si starà al prescritto dell'ordinanza.

20. Non dovendosi fare dalle vecchie casse dei corpi alcun passaggio di fondi alle nuove, se non dopo le chiusure definitive a tutto giugno, e d'altronde dovendo i nuovi consigli incominciare le loro operazioni cogl'introiti provenienti dalla tesoreria dal 1 luglio in poi, così i verbali di loro istallazione riguarderanno la composizione de' consigli, l'elezione de' quartier mastri, e degli uffiziali di dettaglio da doversi approvare dal ministro e la consegna de' generi, de' contanti, e de' documenti che rappresentano denaro o effetti distribuiti dopo il primo luglio, come si è detto negli articoli precedenti.

21. Gli attuali quartiermastri, ed uffiziali incaricati de' dettagli saranno tenuti a proseguire i loro incarichi presso i vecchi consigli fino alla chiusura definitiva de' conti a tutto giugno.

22. I nuovi consigli acquisteranno le nuove librette de' soldati, ed i nuovi registri tanto per la contabilità in materia, che per quella in denaro, attenendosi a' modelli approvati dal ministro segretario di stato della guerra e marina.

L'importo de' medesimi coll'autorizzazione de' proprj ispettori sarà caricato al nuovo assegno di mantenimento.

23. Se mai accada che le casse de' nuovi corpi per ritardo degli abbuonconti di tesoreria, o per altra ragione di urgenza non avessero al momento fondi sufficienti pe' loro bisogni, allora li riceveranno dalle vecchie casse a titolo d'imprestito e da restituirli co' primi introiti.

24. Tutti gl'ispettori delle diverse armi formeranno una giunta straordinaria preseduta dal più antico, che è il tenente generale duca di Sangro.

Ciascuno de' vecchi consigli dopo aver chiuso diffinitivamente la propria contabilità a tutto giugno, invierà alla giunta suddetta per mezzo del suo ispettore un quadro descrittivo della

posizione de' debiti e crediti delle rispettive casse colle annotazioni corrispondenti. La giunta degl'ispettori poi riunendo in un quadro complessivo tutt'i risultamenti de' quadri particolari de' corpi, lo manderà al ministero della guerra proponendo quanto converrà farsi a tenore de' regolamenti e delle circostanze, onde i soldati abbiano ciò che lor riviene di giustizia, ed il passaggio de' fondi dalle vecchie alle nuove amministrazioni si esegua di fatto, in effettivo contante, e senza imbrattare le nuove casse di oggetti contenziosi che si rapportano ad epoche anteriori.

Esso ministro poi presentando a Sua Maestà il detto quadro complessivo, aggiungerà le sue osservazioni, e quelle degl'ispettori, implorando le sovrane decisioni.

— 1337 —

Ministeriale degli 11 agosto 1824 diretta dal ministro di grazia e giustizia al luogotenente generale in Sicilia, sul dubbio se i notai conservati in Sicilia dovessero eseguire il deposito o prestar cauzione, o giustificare in vece il loro patrimonio.

Fra le carte che pendevano presso l'abolito ministero degli affari di Sicilia, si è trovato un rapporto del di lei predecessore, che versa sul dubbio, se i notai conservati siano obbligati a fare il deposito, o a prestare la cauzione voluta dalla legge sul notariato, e circa la giustificazione del patrimonio.

In proposito a quanto si contiene in tale rapporto erasi osservato non esservi dubbio, che la legge sul notariato non abbia imposto a' notai conservati l'obbligo del deposito e della cauzione, averlo però imposto il decreto de' 25 marzo 1822 ai notai conservati, che trovansi graduati prima del 7 giugno 1807 per le seguenti ragioni.

I notai novelli sono obbligati di avere un patrimonio, e di più di fare un deposito, o prestare una cauzione: l'uno e l'altra costituiscono un fondo, su cui possono i contraenti esser compensati di qualunque danno loro si recasse per colpa dei notai nella stipulazione degli atti, ed il fondo stesso serve ancora a rispondere al pagamento delle multe nelle quali potessero incorrere i notai.

I notai antichi però furono solamente obbligati a giustificare il patrimonio voluto dalle antiche leggi, perchè supponevasi, che si fosse anticamente stabilito un tale obbligo; e sembrando che con tal patrimonio antico restassero cautelati gl'interessi dell'erario per le multe, e quelli dei particolari pei danni privati, la legge dei 23 novembre 1819 non impose ai notai antichi l'altro obbligo del deposito o della cauzione prescritto pei notai novelli.

Si rilevò in seguito, che prima de' 7 giugno 1807, nessuna legge obbligava i notai ad avere un patrimonio, e che la somma stabilita per tal patrimonio, con dispaccio di tal data, il

quale d'allora in poi impose l'obbligo del patrimonio, era molto maggiore della somma del patrimonio richiesto dalla legge dei 23 novembre 1819.

Essendo in conseguenza necessario, che un patrimonio si avesse per le ragioni accennate, fu stabilito col decreto dei 25 marzo 1822 che i notai graduati dopo il dì 7 giugno 1807 giustificassero l'esistenza del patrimonio stabilito dal suddetto dispaccio, e per diminuire il pesò ai notai graduati prima dei 7 giugno 1807, i quali non aveano l'obbligo del patrimonio, secondo l'antica usanza, ma doveano per la nuova legge cautelare la loro responsabilità, si esentarono questi dall'esibire un patrimonio, ma si obbligarono a fare il deposito, o a dare la cauzione, la di cui somma è minore di assai di quella a cui ascendeva il patrimonio fissato a' 7 giugno 1807, ed è ancora minore dell'obbligo imposto ai notai novelli.

Poste queste idee, è chiaro che svaniscono le difficoltà proposte dal di lei predecessore coll'enunciato rapporto.

Quanto poi alla esenzione assoluta dal patrimonio, in vece del quale possano prevalere i volumi de'genitori o dei suoceri dei notai, fu riflettuto essersi ciò proposto, ed approvato pei notai futuristi graduati dopo il 7 giugno 1807 coll'obbligo di giustificare l'attuale possesso dei volumi suddetti, e non già per tutti i notai in generale, che furono graduati dopo quella epoca. Pare dunque, che siensi contemplate le circostanze di quei figli o generi de' notai, che, abilitati a succedere nell'uffizio di notaio a'loro padri o suoceri, non avessero altro patrimonio che i volumi da questi lasciati. In caso opposto la loro abilitazione sarebbe vana.

S. rilevò finalmente, che su questa materia Sua Maestà ha già data la sua diffinitiva determinazione col rescritto dei 28 febbraio 1823 in occasione del dubbio elevato, se il deposito o cauzione da prestarsi dai notai graduati pria del 7 giugno 1807 dovesse adempirsi prima, o dopo la spedizione del decreto di conferma, sul quale dubbio la Maestà Sua, ai termini della legge dei 23 novembre 1819 e degli articoli 1 e 2 del decreto dei 25 marzo 1822, permise doversi adempire prima di spedirsi il detto decreto di conferma.

Nel darmi quindi l'onore di rimettere a vostra eccellenza il rapporto indicato del di lei predecessore, la prego di considerare le osservazioni di sopra fatte di risulta a quanto erasi dal di lei predecessore rilevato, e manifestare il di lei avviso sull'affare di che si tratta per porvisi fine una volta.

— 1338 —

Reale Rescritto degli 11 agosto 1824 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici agli ordinari dei dominj al di quà del faro col quale viene risoluto il dubbio se la tesoreria abbia dritto agli aggiusti di rate sull'annata redditizia de' beni consegnati ai vescovi dalle amministrazioni diocesane.

Il consigliere ministro di stato ministro segretario di stato delle finanze in data de' 4 del corrente mese mi ha partecipato la seguente sovrana risoluzione.

» Siccome la tesoreria è interessata negli aggiusti di rate coi vescovi, i quali riceverono la consegna de' beni delle mense direttamente dal demanio, poichè una rata dell'annata redditizia, in cui i vescovi presero il possesso alla medesima spetta, e propriamente quella, che corrisponde all'epoca di detta annata al possesso anteriore, così era sorto il dubbio, se lo stesso dritto la tesoreria vantar potesse a riguardo di quei vescovi, i quali non direttamente dal demanio aveano ricevuto la consegna, ma dalle amministrazioni diocesane, alle quali nel di loro possesso i beni delle mense trovavansi già dal demanio passate, ed in conseguenza, se negli aggiusti di rate in questi casi dovesse prender parte la direzione del registro e del bollo.

Presentato il dubbio a Sua Maestà si è riflettuto che quando il possesso dei vescovi sia avvenuto, allorchè il demanio avea già alle amministrazioni diocesane trasferito i suoi dritti, mediante la consegna, le amministrazioni e non già la tesoreria, rappresentano ragione sulla rata in quistione, ed in conseguenza è del di loro interesse l'aggiusto, che divida le rate dell'annata redditizia all'epoca del detto possesso in quelle al possesso anteriori, ed in quelle posteriori, e Sua Maestà nel consiglio de' 26 dello scorso, adattando siffatta considerazione, ha sovranamente dichiarato, che ne' casi, ai quali il dubbio promosso è relativo, le rate dell'annata redditizia anteriori al possesso de' vescovi, appartengono alle amministrazioni diocesane, a cura delle quali debbono queste rate distinguersi mediante gli aggiusti.

Partecipo a vostra signoria illustrissima e reverendissima questa sovrana risoluzione per intelligenza sua, e di cotesta amministrazione diocesana, e perchè qualora per cotesta mensa si verifichi il caso d'essersene a lei data la consegna ad essa amministrazione diocesana, fatti dalla medesima i deconti, vostra signoria illustrissima e reverendissima versi alla stessa le somme delle quali risulterà debitore; prevenendola, che dal suddetto ministro delle finanze si è ingiunto alla direzione del registro e bollo, che dai deconti di questa fatta si astenga, non avendo in essi alcuno interesse la tesoreria.

— 1339 —

Circolare degli 11 agosto 1824 emessa dal ministro degli affari ecclesiastici e diretta agli ordinarj dei reali dominj al di quà del faro con la quale s'inculca di rimettere lo stato dei cespiti di ciascuna amministrazione diocesana non che quello di cassa tanto del numerario che de' generi.

Essendo prossimo a terminare il quadrimestre di agosto del corrente anno, deve ciascuna amministrazione diocesana in virtù della circolare de' 2 novembre 1822 rimettermi lo stato de' cespiti, che attualmente sono nella sua gestione, formato secondo il modello, che fu inviato alle amministrazioni diocesane coll'altra circolare de' 21 novembre 1821, come pure lo stato di situazione di cassa tanto del numerario, che de' generi.

Ho creduto proprio di ricordare questo dovere alle amministrazioni diocesane, avendo osservato, che varie di esse mancarono nello scorso anno 1823, di rimettere il suddetto stato de' cespiti non solo, ma han trascurato pure in seguito di mandare gli stati di situazione di cassa.

Perchè però non abbia più luogo questa mancanza, vostra signoria qual presidente di cotesta amministrazione diocesana avrà tutta la cura per la sollecita formazione, e per l'invio de' suddetti stati in questo mio ministero non più tardi del dì 15 del prossimo entrante settembre; e vigilerà egualmente, perchè alla scadenza di ciascun quadrimestre si adempia alla puntuale trasmissione degli stati di situazione di cassa. Se cotesta amministrazione diocesana ha il peso di corrispondere sussidj accordati da Sua Maestà su gli avanzi disponibili l'avverto di specificarli nello stato de' cespiti sotto la corrispondente rubrica, indicando i nomi di coloro, ai quali sono stati dalla Maestà Sua conceduti, la somma annuale del rispettivo sussidio, e se taluni di essi sia trapassato.

— 1340 —

Circolare del 16 agosto 1824 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si determina che i funzionari amministrativi che fra due mesi dopo la visita nella loro giurisdizione non mandino i certificati delle indennità loro dovute ne perdono il dritto.

Avendo rassegnato a Sua Maestà i diversi inconvenienti che per le istruzioni in vigore della tesoreria generale sull'ammortizzazione de' crediti dopo due esercizj, derivano dal ritardo, col quale i funzionari amministrativi avanzano delle domande per indennità di visita, la Maestà Sua si è degnata prescrivere nel consiglio di stato ordinario degli 11 del corrente, che laddove elassi i due mesi dopo il ritorno di un funzionario in residenza non abbia curato di far pervenire in questo ministero

il corrispondente certificato della esecuzione della visita, debba intendersi decaduto di riscuoterne la indennità.

Di sovrano comando glielo partecipo per regolamento ed intelligenza sua, e de' funzionari amministrativi di cotesta provincia.

— 1341 —

Reale Rescritto de' 16 agosto 1824 partecipato dal ministro di grazia e giustizia ai procuratori del Re presso i tribunali civili, sulla compatibilità delle funzioni di notaio con quelle di esattor comunale in questi reali dominj.

L'articolo 7 della legge de' 23 novembre 1819 dichiara incompatibile l'uffizio di ricevitore delle pubbliche imposte coll'esercizio del notariato. Da ciò il dubbio se questa incompatibilità si estenda alla carica di esattor comunale. Sua Maestà, alla quale ho rassegnato questo dubbio, preso in considerazione che la carica di esattor comunale diversifica essenzialmente da quella di ricevitore delle pubbliche imposte, particolarmente così per ragion di sua durata, come per la estensione del territorio sul quale si esercita, si è degnata, nel consiglio ordinario di stato de' 6 di questo mese dichiarare che la carica di esattor comunale non è incompatibile coll'esercizio del notariato.

Nel real nome partecipo alle signorie loro questa sovrana risoluzione pel dovuto adempimento e per la comunicazione di essa ai collegi ed alle camere notarili che ne rilevano.

— 1342 —

Reale Rescritto del 18 agosto 1824 partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia col quale si stabilisce che a misura che per la mancanza dei titolari scaderanno le pensioni sui fondi ecclesiastici debbano nel momento stesso rimanere devoluti a favore del prelato o beneficiato che ne aveva ricevuto il carico.

Nel consiglio ordinario di stato de' 26 dello scorso luglio Sua Maestà nel prendere pel vescovo di Mazzara quella risoluzione che io pertecipai a vostra eccellenza col rescritto dei 28 del mese stesso, si riserbò di dettare intorno al terzo pensionabile de' vescovati, abadie, beneficiati e dignità ecclesiastiche di regio patronato in Sicilia un sistema definitivo fondato sulle regole del diritto canonico. Or volendo Sua Maestà mandare ad effetto ciò che avea nella saggezza della sua mente divisato, si è degnata dichiarare nel consiglio ordinario di stato degli 11 del corrente, che da oggi innanzi secondo il dettame del diritto canonico, le pensioni assegnate a carico di ciascun vescovado, abadia, e beneficio ecclesiastico qualunque, a misura che per la mancanza de' titolari scaderanno, debbano nel momento stesso rimanere devolute a favore del prelato o beneficiato, che ne avea ricevuto il carico.

Ha inoltre ordinato che dal dì primo del prossimo venturo mese di settembre in poi, rivocato il sistema presentemente in vigore, debbano i prelati o beneficiati assumere a loro il dovere di pagare direttamente ai rispettivi assegnatari le particolari pensioni senza più farne versamento allo erario per eseguirsi da questo un tal pagamento salvo l'obbligo ai suddetti prelati, o beneficiati di versare soltanto all'erario l'importo cumulativo del trenta per cento d'imposizioni esistenti sulle pensioni ecclesiastiche.

Finalmente ha la Maestà Sua risoluto che delle pensioni assegnate per lo innanzi sulla massa generale del terzo pensionabile debba liquidarsene l'importo, e ripartirsene il carico a quelle mense o benefici, che ne saranno suscettibili; ovvero provvedersi in altro modo in caso di deficienza assoluta del fondo pensionabile.

È volontà in fine della Maestà Sua che dalla conservatoria generale e della tesoreria politica di Palermo debba essere sollecitamente stabilito:

1. il conto individuale del dare di ciascun prelato, o beneficiato per ciascun de' pensionisti caricati sul proprio terzo pensionabile a tutto agosto corrente.

2. quella del dare della tesoreria verso i detti pensionisti a tutta l'epoca stessa, contro l'avere della tesoreria medesima rispetto ai prelati, o beneficiati, per potersi dopo di ciò ordinare da Sua Maestà, nel caso di una perfetta corrispondenza fra questi due dati, che ciascuno de' pensionisti sia anche per la riscossione dell'arretrato rimandato a carico della mensa o beneficio, sopra di cui trovasi assegnato; e laddove differenza vi fosse di debito maggiore dell'erario a fronte delle somme dovute da ciascun prelato o beneficiato, prendersi subito gli espedienti per soddisfarsene l'importo, e laddove all'opposto il debito fosse tutto de' prelati o beneficiati, Sua Maestà facendo uso della solita sua equità e clemenza ne ordinerà il pagamento a favore de' pensionisti, o dell'erario in diverse rate, e con equa dilazione.

Nel real nome partecipo a vostra eccellenza queste sovrane risoluzioni per l'uso conveniente.

— 1343 —

Reale Rescritto de' 23 agosto 1824 partecipato dal presidente del consiglio dei ministri a tutte le reali segreterie di stato col quale si determina il senso da darsi alle suppliche che s'inviano per l'uso conveniente.

Il Re nostro signore è stato informato dello erroneo senso, che dalle autorità del governo vien dato alla formola *per l'uso conveniente*, colla quale sono nei reali dispacci rimesse le suppliche credendola equivalente all'idea di non doversene tenere alcun conto, in opposizione della intenzione sovrana espressa-

mente dichiarata col real rescritto de' 26 luglio 1804 ad occasione di una supplica di D. Giuseppe Bartucci. Perciò la Maestà Sua si è degnata di rinnovare la detta dichiarazione, e di ordinare per punto generale, esser uniforme regola di tutte le reali segreterie e ministeri di stato, che i magistrati, ed ogni altro funzionario, cui nella rimessione di suppliche, ed altre carte vadan diretti gli ordini con la enunciata formola, debbano dare allo affare di che si tratta il regolare avviamento, che convenga, sia con rappresentare ove bisogni, sia con accordare, o con rifiutare la domanda secondo che la giustizia lo esiga, sia con dare qualunque altro provvedimento, che venga dallo affare richiesto.

Nel real nome partecipo a vostra eccellenza questa sovrana determinazione per le disposizioni di risulta.

— 1344 —

Reale Rescritto del 25 agosto 1824 partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale col quale si determina che in ogni caso di errore di uno o più numeri sul gioco del lotto, ancorchè questi comprendessero l'intera giocata debba starsi al pagherò come si usa in questa parte de' reali dominj.

Con rapporto de' 10 aprile 1823 il predecessore di vostra eccellenza ricercò notizia della pratica della lotteria di questi reali dominj:

1. Nel caso di errore di uno o più numeri nel pagherò;

2. Nel caso, che i numeri errati formassero parte o tutta di una giocata.

Diede motivo alle accennate ricerche un ambo di D. Giovanni Pingitore giocato co' numeri 32 e 53 ai quali nel pagherò, per errore, furono sostituiti i numeri 23 e 73 che sortirono, ed un rapporto del direttore generale de' rami e dritti diversi, col quale si osservava, che il principio noto nella lotteria di Palermo, che in caso di vincita per errore di un numero la Regia Impresa è tenuta a pagar la vincita, non si dovesse estendere al caso di errore di più numeri.

Fatto à Sua Maestà presente il detto rapporto del predecessore di vostra eccellenza, la Maestà Sua nel consiglio di stato de' 13 agosto dello stesso anno, tenendo presente il sistema, che si osserva per la lotteria di questi reali domini, ordinò di pagarsi la vincita secondo il pagherò, di cui si tratta.

Avendo il mentovato luogotenente stimato di non trovarsi spiegata per sistema la prima dimanda, nè provveduto alla seconda, di nuovo chiese norma sulle stesse.

Fatto noto a Sua Maestà questo secondo rapporto, la Maestà Sua nel consiglio di stato ordinario de' 23 di questo mese si è degnata di dichiarare, che in ogni caso di errore di uno, o più numeri nel gioco del lotto, ancorchè questi compren-

dessero l'intera giocata, debba starsi al pagherò, come si pratica in questa parte de' regali domini.

Nel real nome lo comunico a vostra eccellenza per l'uso conveniente.

— 1345 —

Reale Rescritto del 25 agosto 1824 partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia col quale si stabilisce che fino alla pubblicazione delle nuove tariffe doganali resti sospesa la esazione de' due tarì del nuovo imposto.

Nel consiglio ordinario di stato de' 10 del corrente Sua Maestà ha ordinato, che sino a tutto dicembre di questo anno 1824 ossia sino alla esecuzione delle nuove tariffe doganali in cotesti reali domini, sia sospesa la esazione de' due tarì del nuovo imposto, ordinata co' reali decreti de' 30 maggio 1823, e de' 14 giugno 1824.

Nel real nome partecipo a vostra eccellenza questa sovrana determinazione per l'uso conveniente.

— 1346 —

Reale Rescritto del 28 agosto 1824 partecipato dal ministro dell'interno col quale si vieta di gravar esiti sulla cassa provinciale per articoli non iscritti sullo stato discusso e come debba procedersi ne' casi di urgenza.

Avendo fatto presente a Sua Maestà il Re nostro signore gl'inconvenienti che derivano dalla facoltà che qualche intendente si ha arrogato di supplire coi fondi della cassa provinciale ai bisogni di altri rami di servizio, non ostante che ogni inversione di tali fondi fosse stata in ogni tempo ed occasione espressamente vietata; la Maestà Sua nel consiglio di stato ordinario de' 24 del corrente si è degnata risolvere, che per togliersi in avvenire agl'intendenti ogni facoltà d'invertire o prendere ad imprestito veruna somma dalle casse provinciali, sia proibito ai cassieri di eseguire i mandati degli intendenti per somme destinate ad usi non ammessi e stabiliti negli stati discussi, se non quando in essi mandati sia letteralmente trascritta l'autorizzazione superiore che ne abbiano prima ottenuta. E poichè può avvenire che si avveri qualche caso di urgenza, che non dia tempo ad ottenere l'autorizzazione, in tali casi vuole Sua Maestà che si pratichi il verbale di violazione di cassa nel modo istesso che si farebbe per un ricevitore delle contribuzioni dirette, e che gl'intendenti ne diano subito conto.

Nel real nome le partecipo questa sovrana risoluzione, perchè ella la esegua nella parte che la riguarda, la comunichi al cassiere provinciale, e mi assicuri in risposta di avergliela comunicata.

— 1347 —

Reale Rescritto del 1 settembre 1824 partecipato dal ministero di grazia e giustizia al luogotenente generale portante disposizioni per gl'impieghi da occuparsi da coloro che non sono domiciliati nel luogo della loro nascita.

D. Luigi Crassi di Messina impiegato nell'intendenza di Reggio ha chiesto una carica giudiziaria nei reali domini di quà del faro adducendo di trovarsi nei termini delle reali determinazioni de' 23 e 29 agosto 1821 comunicate pel ministero delle reali finanze con rescritto del primo settembre 1821: cioè che coloro i quali nati in una parte dei reali dominj si trovassero di averla stabilita nell'altro domicilio da dieci anni, non dovessero essere obbligati di lasciare gli impieghi in una parte de' reali dominj per andare ad essere impiegati nell'altra, ma dovessero dichiarare se volessero restare nel luogo del domicilio o ritornare al luogo della nascita, e che dopo una tale dichiarazione non potessero pretendere di cambiarla.

Avendo fatto ciò presente al Re, la Maestà Sua nel consiglio di stato ordinario del dì 9 del corrente si è degnata dichiarare: 1. che in generale si debba stare alla legge del dì 11 dicembre 1816; 2. che si debbono eccettuare i soli casi di quei pochi che in settembre 1821 si trovavano impiegati nell'una o nell'altra parte dei reali dominj diversi di quella della loro nascita e che dichiaravano di volervi dimorare; 3. e finalmente che costoro possano non solo conservare i detti impieghi ma anche aspirare ad altri nella stessa parte de' reali domini.

Nel real nome lo partecipo a V. E. perchè si serva farne l'uso conveniente.

— 1348 —

Circolare degli 11 settembre 1824 emessa dal ministro degli affari ecclesiastici e diretta agli ordinari dei domini al di quà del faro con la quale si esenta la casa dell'istituto sotto il titolo di S. Maria d'Iliceto dall'obbligo di ricevere persone discole.

Avendo il P. Rettore maggiore della congregazione del SS. Redentore fatt'osservare, che la casa del detto istituto sotto il titolo di S. Maria d'Ilicето, per trovarsi ora destinata alla educazione religiosa e scientifica degli alunni, non sia più a proposito per la correzione e riforma delle persone discole, che sogliono mandarvisi dalle autorità civili ed ecclesiastiche, non solamente pel numero degli alunni, che andrà ad occuparla interamente, ma benanche perchè pericoloso sarebbe l'accoppiare nello stesso luogo due oggetti incompatibili, educazione cioè di figliuoli destinati al culto di Dio, e correzione di discoli, il più delle volte contagiosi; Sua Maestà nel consiglio ordinario di stato del dì 6 corrente mese, in conformità

della dimanda del detto P. Rettore maggiore, ha ordinato che la cennata casa d'Iliceto resti esentata da ora innanzi dall'obbligo di ricevere persone discole, che eran solito di spedirvisi dalle autorità succennate, non escluso il ministero di polizia; e si è anche la Maestà Sua degnata di autorizzare quel prefetto de' giovani studenti a traslocare in altra casa due persone, che attualmente sono in quella d'Iliceto.

Il che nel real nome partecipo a vostra signoria illustrissima e reverendissima per sua intelligenza e regolamento.

— 1349 —

Circolare degli 11 settembre 1824 emessa dal ministro di grazia e giustizia con la quale si stabilisce che i notai possono anch'essere esattori comunali delle contribuzioni dirette.

L'articolo 7 della legge de' 23 novembre 1819 dichiara incompatibile l'uffizio del ricevitore delle pubbliche imposte coll'esercizio del notariato, da ciò il dubbio se questa incompatibilità si estenda alla carica di esattore comunale. Sua Maestà alla quale ho rassegnato questo dubbio preso in considerazione, che la carica di esattore comunale diversifica essenzialmente da quella di ricevitore delle pubbliche imposte, e particolarmente così per ragione di sua durata, come per la estensione del territorio, sul quale si esercita, si è degnata nel consiglio di stato ordinario de' 6 di questo mese dichiarare che la carica di esattore comunale non è incompatibile coll'esercizio del notariato.

Nel real nome partecipo alle signorie loro questa sovrana risoluzione pel dovuto adempimento, e per la comunicazione di essa ai rispettivi collegi, ed alle camere notarili che ne rilevano. Elleno mi accuseranno altresì la ricezione di questo reale rescritto.

— 1350 —

Reale Rescritto degli 11 settembre 1824 partecipato dal ministro di grazia e giustizia col quale si stabilisce che gli stranieri che si naturalizzano nel regno debbono essere cattolici.

Sua Maestà presa in considerazione che la religione cattolica è la sola che si professa ne'suoi reali domini, ha risoluto nel consiglio ordinario di stato de' 6 di questo mese che gli stranieri, i quali dimandino essere naturalizzati sudditi della Maestà Sua debbono essere cattolici.

Nel real nome partecipo alle signorie loro questa sovrana risoluzione per l'uso conveniente, in esecuzione del real decreto de' 18 maggio 1818.

— 1351 —

Reale Rescritto degli 11 settembre 1824 partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia col quale si danno disposizioni a regolare l'assiento de' sussidi che si accordano ad individui in quei reali domini.

Avendo rassegnato a Sua Maestà nel consiglio ordinario di stato de' 7 del corrente il rapporto del predecessore di vostra eccellenza de' 10 giugno scorso, secondo carico numero 1016, e quanto con officio de' 14 agosto ultimo si è fatto osservare dal ministero della polizia generale relativamente al ramo, cui doversi imputare l'assegnamento in favore dell'ex capitano D. Giuseppe Cassetti detenuto nel castello dell'isola di Pantelleria da Sua Maestà accordatagli sul real tesoro col rescritto de' 22 novembre 1821 in corrispondenza del soldo che avea: la Maestà Sua ha veduto, che la regola generalmente stabilita e che i sussidi ai condannati, e detenuti cedano a carico dello erario di quella parte de' reali domini, di cui sono essi nativi, e questa regola Sua Maestà serbò nell'avere ordinato, che la tesoreria di Napoli avesse soddisfatto l'assegnamento del Cassetti perchè egli è nativo di Napoli. Ha però riflettuto, che la tesoreria non ha stato discusso di esito a se particolare, e tutti i pagamenti, che essa fà devonsi imputare a carico di uno de' ministeri. Attesa quindi la ragione, che se ne incontra nella qualità della spesa, ha risoluto, che il pagamento dell'assegnamento in quistione debba cedere a peso della polizia.

Nel real nome partecipo a vostra eccellenza questa sovrana determinazione per l'uso conveniente di sua parte, prevenendola di averne in pari data fatta la comunicazione al ministero della polizia generale.

— 1352 —

Istruzioni del 15 settembre 1824 emesse dal ministero delle finanze portante le attribuzioni dell'orefice revisore de' pegni di oggetti preziosi che si fanno tanto nella cassa dei particolari nel locale della Pietà quanto nella cassa ausiliaria del banco di corte, che andrà di breve ad aprirsi nel locale dello Spirito Santo.

Art. 1. L'orefice revisore dovrà immancabilmente nell'orario stabilito del banco portarsi ogni mattina tanto nel guardaroba de' pegni della cassa de' particolari, quanto in quella dello Spirito Santo, allorchè sarà aperta, e dovrà rivedere uno per uno tutti i pegni di oggetti preziosi che nel giorno precedente sono stati fatti dagli orefici apprezzatori delle rispettive casse, verificandone il peso, la qualità e la somma assegnatavi dagli orefici apprezzatori, ed apponendo la sua firma a ciascuna partita che troverà scritta sul libro dell'impegnata.

2. Nel caso d'infermità o di altro necessario impedimento potrà sostituire un'altro orefice a fare la suddetta revisione di pegni formando un biglietto di sostituzione, dovendo esso rispondere della persona, che sostituisce, e le operazioni di detta persona saranno per gl'interessi del banco considerate come fatte da lui stesso.

3. Qualora l'orefice revisore non curi dopo le 24 ore personalmente od in caso d'impedimento per mezzo di un suo sostituto, di rivedere i pegni fatti nella giornata precedente ne resterà responsabile solidalmente cogli orefici apprezzatori, non ostante che non abbia riveduti i pegni, e firmate le partite sui libri per lo spazio del tempo stabilito colle precedenti istruzioni.

4. Ritrovando l'orefice revisore deficienza in qualunque pegno è obbligato notare l'importo della deficienza in margine della partita del pegno deficiente, e dovrà subito darne parte al signor reggente, o al presidente della cassa; segnando l'importo della deficienza ed il nome dell'apprezzatore che ha fatto il pegno, per prendersi all'oggetto quegli espedienti, che al momento saranno creduti opportuni.

5. Nel caso poi che si rinvenisse deficienza sopra alcun pegno non avvertita dal revisore, che ne ha' firmata la partita senza verun notamento in margine; per tale deficienza dovranno esser tenuti ed obbligati in *solidum* tanto l'orefice apprezzatore quanto il revisore. Ove però si trovi in qualche partita una deficienza maggiore di quella marcata dall'orefice revisore; sarà il medesimo tenuto solamente per quel maggior valore che avrà dato il pegno nell'atto della revisione.

6. L'orefice revisore è obbligato in ogni anno di fare l'inventario generale de' pegni esistenti tanto nella cassa de' particolari, quanto in quella dello Spirito Santo secondo il solito sistema.

7. La vendita de' pegni sarà eseguita dagli orefici apprezzatori, o da uno di essi a norma delle disposizioni che trovansi date all'oggetto dalla reggenza del banco attualmente in osservanza, e che potranno esser date in avvenire dalla reggenza a misura delle circostanze, pel migliore andamento del servizio. Venduto che sarà il pegno, secondo il sistema in vigore, cessa ogni responsabilità dell'orefice revisore, che non sarà ad altro tenuto. Qualora però nella vendita si trovi deficienza anche sulla somma per la quale il pegno è stato tassato, e riveduto dall'orefice revisore, non potrà eseguirsene la vendita e farsene la liberazione senza l'intelligenza del suddetto orefice revisore, il quale ne sarà avvisato dal governatore che vi assista, o da chi fa le sue veci.

8. E finalmente dovrà l'orefice revisore prestarsi a qualunque altra istruzione o ordine che dal signor reggente o dalla reggenza del banco relativamente alla sua carica, potrà essergli

dato. E per l'esercizio della carica dovrà l'orefice revisore dare per ora una cauzione di ducati 4000 e che sarà rilevata a ducati 6000 allorchè sarà aperta la cassa dello Spirito Santo, dovendo la detta cauzione valere per se e per la persona che nelle occasioni potrà essere da esso nominata. Per la cauzione sarà osservato quanto si pratica per gli altri impiegati del banco che sono obbligati a prestarla.

Le presenti istruzioni saranno aggiunte alle istruzioni contenute nel regolamento organico del banco delle due Sicilie, e precisamente a quella parte, che riguarda le istruzioni per gli orefici apprezzatori, le quali restano nel loro pieno vigore in quanto non si oppongono alle istruzioni presenti per l'orefice revisore.

— 1353 —

Circolare del 18 settembre 1824 emessa dal ministro degli affari ecclesiastici e diretta a tutti gli ordinarj de' dominj al di quà del faro con la quale si trasmettono gli statuti delle chiese ricettizie.

La commessione dei vescovi per la formazione dei titoli di sagre ordinazioni nelle chiese ricettizie, per sollecitare la redazione degli statuti di quelle chiese, che ne mancano, ed i di cui piani sono stati da Sua Maestà approvati; e ad oggetto di renderli, per quando si può, uniformi per tutte le ricettizie, ha presentato un modello di articoli fondamentali e generali, su dei quali possano formarsi gl'indicati statuti; non che però si mantengono sempre salve le particolari costumanze di ciascuna chiesa, che non si oppongono al piano generale da Sua Maestà approvato, e che possano esservi in tanti articoli aggiunti.

E Sua Maestà avendo trovati gli articoli proposti dalla detta commissione regolari, e corrispondenti alle risoluzioni di tempo in tempo prese dalla Maestà Sua, nel consiglio ordinario di stato dei 6 del corrente mese si è degnata di approvarli.

Per gli articoli poi particolari, che per le peculiari circostanze di ogni ricettizia dovranno aggiungersi ai generali, Sua Maestà si è benignata di ordinare, che si formino da vescovi, di accordo con li rispettivi cleri; si perchè questi vi hanno il principale interesse, e sì ancora perchè così è stato dalla Maestà Sua determinato nell'approvazione dei piani di ciascuna chiesa: potendo i vescovi, in caso di discrepanza, fare le di loro osservazioni, le quali saranno prese nella conveniente considerazione nell'atto della impartizione del real assenso.

Nel real nome partecipo ciò a vostra signoria illustrissima e reverendissima, e le rimetto copia dell'indicato modello di articoli fondamentali e generali, per l'intelligenza sua, e dei cleri delle ricettizie di cotesta diocesi, i di cui piani sono stati

finora da Sua Maestà approvati, e di quelli che lo saranno in appresso, e pel corrispondente adempimento.

Statuti per la chiesa ricettizia N. N.

Art. 1. La chiesa ricettizia curata sotto il titolo N. N. del comune di . . . in diocesi di . . . provincia di . . . sarà numerata di . . . partecipanti a norma del piano formato dall'ordinario, ed approvato da Sua Maestà sotto il dì.....

2. Il clero amministrerà in massa comune, e non già divisamente le rendite di qualunque natura esse sieno per mezzo di un partecipante eletto dal clero istesso, che eserciterà tutte le funzioni di procuratore, e ne assumerà il titolo.

3. La rendita giusta il piano approvato sarà divisa in..... porzioni, cioè in una di ducati.....che prenderà il parroco come sua congrua secondo l'ultimo concordato .... (se il parroco l'avrà altronde, si tacerà questa parte dell'articolo e se l'avrà d'altronde, ma non sufficiente, si accennerà il solo supplemento) in porzioni maggiori di annui ducati .... che si daranno dall'ordinario a quei che si saranno distinti nel servizio della chiesa, e cura delle anime, ed in .... porzioni minori di annui ducati .... che si conferiranno dall'ordinario ai naturali del paese, ed in loro mancanza o per numero, o per idoneità ad altri della diocesi, o pure a persona di diocesi aliena, qualora il servizio della chiesa, e la cura delle anime lo richiedesse colla norma prescritta nel Breve pontificio *Impensa* da Sua Maestà sanzionato. Le suddette ..... porzioni saranno pagate a tempo proprio dal procuratore pro tempore dall'esazione di rendita.

4. Ogni partecipante sarà considerato come incardinato alla chiesa, ed incaricato per coadjuvare il parroco nella cura delle anime, e sarà cura dell'ordinario di disporre un metodo, da cui si otterrà questo gran fine.

Le porzioni saranno considerate come importanti l'obbligo di residenza, che richiede l'attuale servizio, per cui ottenendosi da un partecipante qualche beneficio incompatibile, vacherà all'istante la sua porzione, ed allontanandosi senza giusta causa dalla chiesa, e senza il permesso del vescovo, per altri tre mesi, giusta l'articolo XV delle istruzioni da Sua Maestà approvate, sarà punito in una maniera conforme alle disposizioni del concilio di Trento.

5. Se mai in qualche anno venisse a mancare porzione della rendita, sicchè tolti i pesi intrinseci non fosse sufficiente a pagare le somme stabilite, in questo caso, salvo la congrua, o il supplemento al parroco, il procuratore detrarrà ugualmente da tutte le porzioni quella somma, che nel suo ammontare forma il mancante di quell'anno.

Se poi vi sarà accidentale accrescimento di rendita, anche

per causa di porzioni vuote, alla fine dell'anno, secondo il reale rescritto dei 19 novembre 1823 il procuratore ne darà piena cognizione all'ordinario, il quale ordinerà un'eguale partizione tra tutti i partecipanti, o pure richiedendo il bisogno, disporrà che o tutti, o parte degli avanzi si applichino a beneficio della chiesa, o riparazioni di fabbriche, o migliorie de' fondi, o sacri arredi, o altro secondo il di lei bisogno.

Il parroco sarà escluso da tale ripartizione secondo le istruzioni approvate da Sua Maestà, ma qualora l'avanzo fosse tale, che facesse montare le porzioni ad una somma quasi uguale alla congrua del parroco, in questo caso, giusta il citato real rescritto il parroco entrerà in parte uguale ai partecipanti in detta distribuzione.

Se poi la chiesa acquisterà rendita maggiore e permanente, sarà cura dell'ordinario di formarne coll'approvazione di Sua Maestà altri titoli per la sacra ordinazione.

6. I proventi che si esigono dai così detti dritti parrocchiali, per le emissioni di fedi di battesimo, morte, matrimonj ec. e per la formazione degli atti antecedenti al sacramento del matrimonio, come fedi di pubblicazioni, esame de' testimonj, verifiche di dispense per la parte che riguarda i parrochi, ed altro ec. a norma del real rescritto de' 22 ottobre 1823 apparterranno al solo parroco. Gli altri poi a norma delle istruzioni apparterranno per metà ai partecipanti.

7. La carica di procuratore si eserciterà senza emolumento alcuno a norma delle istruzioni approvate, e anderà per turno, incominciando il giro dall'ultimo entrato nel numero dei partecipanti, e risalirà fino al primo, anno per anno. Se poi tra l'anno entrerà nuovo partecipante all'entrante susseguente anno, questi eserciterà la carica di procuratore, dopo del quale sarà ripigliato il giro interrotto.

Se poi si vuol eleggere il procuratore per via dei voti anno per anno, si tacerà la suddetta parte dell'articolo e s'indicherà solamente il giorno dell'elezione, e la quantità de' voti, che la rendono legittima.

Da questo articolo saranno esclusi quei partecipanti, che avranno compito l'anno settantesimo di loro età, o pure sieno accagionati da un male cronico, che li rende inabili ad agire, e finalmente l'arciprete pro tempore per la cura delle anime che sostiene.

8. Al procuratore sarà permesso di erogare tutte le somme, che bisognano, senza altra autorizzazione per soddisfare ai pesi pubblici maturati, o alle porzioni de' partecipanti.

Per le spese poi di chiese, coltivo de' fondi, e di qualunque natura esse sieno, come anche per le introduzioni delle liti, debba esserne autorizzato dal clero per mezzo di regolare conclusione, per cui sarà lecito al procuratore di convocare il clero sempre che gli sembrerà necessario, avvisandone i par-

tecipanti non più tardi della giornata antecedente. I manchevoli senza giusto motivo, per ogni mancanza saranno multati in grana venti.

9. Ogni introito sarà percepito dal solo procuratore, chiunque dei partecipanti introiterà somma qualunque appartenente alla somma comune col suo ricevo non sarà liberato il debitore.

10. Al solo parroco, oltre il procuratore, sarà lecito convocare il clero per affari al clero medesimo appartenenti. Ogni partecipante che vorrà proporre affari, dovrà dipendere o dal parroco, o dal procuratore, meno che non sia la convocazione ordinata.

11. Oltre al procuratore vi sarà un partecipante col titolo di cancelliere eletto dal clero nel dì 31 dicembre di ogni anno, con potersi confirmare per quella durata, che si stima. Costui avrà la cura di custodire tutte le carte appartenenti al clero, e tutti gli atti formati in qualunque giudizio in un archivio, che sarà sempre bene custodito in sacristia, e non mai nelle private abitazioni. Registrerà con esattezza tutte le capitolari conlusioni, e specialmente le autorizzazioni al procuratore circa le spese da erogarsi per confrontarle nella reddizione de' conti. Questa carica sarà esercitata senza emolumento alcuno, nè giammai andrà unita con quella de' procuratori.

12. Nel dì 2 gennaio di ogni anno sarà dal procuratore presentato il conto di sua gestione nelle forme regolari, e mancando sarà multato dal giorno 15 fino a 31 detto di carlini sei il giorno. Elasso il mese se ne darà parte all'ordinario, perchè prenda de' mezzi più rigorosi. Ciò non impedirà l'esercizio della carica al nuvo procuratore, che incomincerà sempre nel dì primo dell'anno. Presentato il conto, saranno nel dì vegnente eletti uno, o due partecipanti dal clero, e fatta la domanda all'ordinario, questi deputerà a sua scelta un altro partecipante o dell'istesso clero, o di altro. Questi dopo aver tenuto l'esame del conto convocheranno il clero, e paleseranno le loro riflessioni, e quindi daranno fuori il loro giudizio condannando, o liberando la gestione fatta con darne autentica carta al procuratore, ed al cancelliere per riporla nell'archivio. Qualora i deputati all'esame del conto tardassero ad adempire a questo dovere, l'ordinario prenderà quei mezzi, che crederà opportuni per obbligarli.

13. Tutte le spese erogate, all'infuori de' pubblici pesi, e delle porzioni a' partecipanti, senza autorizzazione del clero, anderanno a carico del procuratore. Le partite non esatte, per le quali il procuratore non mostrerà di aver adempito a tutti i mezzi, che la legge gli somministra, o non presenterà conclusioni del clero, anderanno parimenti a suo carico. Le spese poi per i coltivi de' fondi o rustici, o urbani, abbenchè non sieno state autorizzate dal clero, ma lo sieno state dall'ordi-

nario, i pesi, che sono intrinseci alla rendita, come censi passivi ec. saranno abbonati al procuratore.

Qualora vi saranno delle questioni nell'esame del conto tra i deputati, ed al procuratore che non verranno conciliate, il definitivo sarà dell'ordinario.

14. Le somme, che si esigeranno o dalle multe designate, o ordinate dal vescovo, o dalla puntatura che sarà subito fissata dall'ordinario secondo le disposizioni del concilio di Trento, verranno alla fine dell'anno ripartite ugualmente dal procuratore fra tutti i partecipanti, niuno escluso.

15. Il peso delle messe, che gravita sulla massa comune sarà diviso ugualmente fra tutti, niuno escluso. Il parroco porterà il peso delle messe *pro populo*. Il partecipante che non sarà ancora ordinato sacerdote sarà in libertà, o di lasciare in mano del procuratore l'elemosina delle messe, che dovrebbe celebrare, e la di loro celebrazione sarà a carico del procuratore, o pure farle celebrare esso, e presentare in ogni mese, fino a che non ascenda al sacerdozio, la fede della celebrazione in mano del cancelliere vistata dal parroco.

16. Tutte le messe con canto, per le quali i fedeli offeriranno l'elemosina, saranno sollennizzate da tutto il clero, nè alcun partecipante, che privatamente ne ha ricevuta l'offerta, potrà farla celebrare a suo nome, anche dal clero istesso, ma deve passarne la limosina in mano del procuratore, che avrà la cura di farle celebrare dall'intero clero.

17. Nella partecipazione non saranno ammessi secondo il real rescritto de' 18 febbraio 1824 se non quei chierici, che son prossimi a poter conseguire l'ordine del suddiaconato; che se dopo ottenuta la partecipazione non ascenderanno al suddiaconato nello spazio di sei mesi, elasso questo tempo vacherà di fatti la porzione, e si aprirà l'esame per altri concorrenti.

(Qui vi si possono aggiungere gli articoli, che riguardano gli usi particolari delle chiese riguardo alla ufficiatura, e i giorni che debbono farla, alla celebrazione della messa, ed alle ore che debbonsi celebrare per comodo del popolo, e quanto altro riguarda il buon servizio della chiesa, e cura delle anime. Tali articoli dopo essere stati esaminati formeranno un sol corpo di statuti approvati).

— 1354 —

Circolare de' 22 settembre 1824 emessa dal ministro di grazia e giustizia e diretta ai procuratori del Re presso i tribunali civili ed ai presidenti de' tribunali di commercio, sul modo di applicarsi l'articolo 29 della legge de' 21 giugno 1819 alle minute e copie di sentenze de' tribunali di commercio e de' giudicati di circondario.

L'articolo 29 della legge de' 21 di giugno 1819 esenta le minute e le copie delle sentenze e delle decisioni de' collegj giudiziarj che vi sono enunciati dall'obbligo della menzione del registro degli atti indicati nelle medesime, determina altresì in qual modo tale menzione debba aver luogo nelle corrispondenti spedizioni delle sentenze, e delle decisioni.

Si è ora dubitato se la disposizione di questo articolo fosse ancora applicabile ai tribunali di commercio ed ai giudicati di circondario.

Il ministro delle finanze è convenuto nelle mie idee, e quindi, avuto riguardo particolarmente alla diversità che intercede nella forma de' secondi fogli di udienza ne' tribunali di commercio e ne' giudicati di circondario, e negli altri collegj, di accordo è stato risoluto;

Che nelle minute delle sentenze de' tribunali di commercio e de' giudicati di circondario, le quali sono inserite nel secondo foglio di udienza, debba farsi menzione del registro degli atti, che vi sono indicati;

E che nulla impedisce, che i rispettivi cancellieri nelle spedizioni delle mentovate sentenze, serbata la forma enunciata nell'istesso articolo 29, facciano menzione del registro anzidetto in fine delle stesse, e non già nel corpo dell'atto.

Comunico alle signorie loro questa risoluzione, e le incarico di curarne il dovuto adempimento.

— 1355 —

Reale Rescritto del 25 settembre 1824 partecipato dal ministro delle finanze al procuratore generale presso la gran corte dei conti portante disposizioni per la liquidazione dei crediti per depositi di cedole.

Nel consiglio ordinario di stato de' 20 del corrente ho rassegnato a Sua Maestà il dubbio elevato dalla commissione liquidatrice de' crediti legali verso la regia corte, e da lei manifestatomi con rapporto dei 12 dello scorso mese di agosto; se erano, cioè, ammessibili a liquidazione i crediti per depositi di cedole, contemplati nella sovrana decisione de' 25 febbraio ultimo; i di cui titolari non avevano a tempo utile avanzato la corrispondente domanda di liquidazione alla commissione, ma che in seguito le avevano presentati alla stessa commissione, muniti di certificati rilasciati loro dalle amministra-

zioni dietro dimande alle medesime dagli stessi fatte a tempo utile. Ho rassegnato benanche alla Maestà Sua le suppliche di diversi altri individui, i quali non avendo conosciuto che agli 8 maggio ultimo la grazia, di simile liquidazioni fatta da Sua Maestà, per la brevità del tempo non avevano potuto nel termine fissato a tutto giugno avanzare a tempo opportuno le domande di tali liquidazioni alla commessione, nè tampoco far assistere alle rispettive dipendenze, onde ottenere i certificati de' loro crediti.

In vista di tutto ciò la Maestà Sua nel detto consiglio ordinario di stato, in grazia della ritardata pubblicazione della testè indicata sovrana decisione de' 23 febbraro di quest'anno, si è degnata protarne gli effetti, improrogabilmente però, a tutto il 31 dicembre prossimo venturo, facoltando gl'interessati a domandare le corrispondenti liquidazioni a tutta l'epoca suddetta.

Quindi nel real nome le partecipo questa sovrana determinazione, per intelligenza e regolamento di lei e della commessione liquidatrice, nella prevenzione di averne già disposta la comunicazione al pubblico per mezzo del giornale officiale.

— 1356 —

Circolare del 29 settembre 1824 emessa dal ministro della polizia generale con la quale si danno le norme come debbono praticarsi gli scavi delle antichità.

La real segreteria e ministero di stato della casa reale mi ha comunicata la determinazione sovrana che da oggi innanzi gli scavi di antichità sieno sorvegliati non solo dal sindaco comunale, e dall'incaricato del direttore del real Museo Borbonico, giusta l'articolo 2 del real decreto de'14 maggio 1822, ma eziandio dagli agenti di polizia, nei quali si abbia una fiducia maggiore; imponendosi loro sotto la più stretta responsabilità d'investigare, e vigilare tutte le operazioni de' ricercatori di antichità, ed aver cura particolare che non si nascondano, nè s'involino gli oggetti trovati, ma che se ne faccia e rimetta la nota per mezzo del sindaco all'intendente della provincia, eseguendosi per tutto quanto contiensi nel citato real decreto de' 14 maggio 1822.

I motivi che hanno indotto S. M. a prescrivere le norme indicate derivano dall'essersi conosciuto, che i ricercatori di oggetti antichi eseguiscono degli scavi senza sovrano permesso, e che altri dopo averlo ottenuto trasgrediscono il suddetto real decreto de' 14 maggio 1822, vendendo ed asportando furtivamente gli oggetti rinvenuti.

Per la esecuzione dunque di tali ordini sovrani, io mi diriggo al signor prefetto di polizia, ed ai sottintendenti della capitale, e de' distretti della provincia di Napoli, ed ai signori

intendenti, ispettori commissarj, ed ispettori di polizia nelle altre provincie de' reali dominj di quà del faro.

Ai suddetti funzionarj, per la parte che riguarda le rispettive giurisdizioni, è raccomandata la più accurata vigilanza nell'espresso articolo degli scavi, formando un oggetto sommamente geloso per S. M.

Ed acciò la volontà sovrana sia nota anche ai giudici regj, ed ai sindaci, i quali col carattere di agenti di polizia hanno anche la obbligazione, e la responsabilità precisa d'invigilare nell'emergenze degli scavi; rimarrà a cura de' signori intendenti di far seguire la inserzione della presente circolare nel giornale d'intendenza, riscuotendone il riscontro dalle suddette autorità. Aggiungo a ciò la preghiera di voler fare riportare sul giornale medesimo il decreto suddetto de' 14 maggio 1822 per maggior osservanza de' reali ordini.

Il signor prefetto di polizia, ed i signori sottintendenti di Casoria, Castellammare, e Pozzuoli ne porgeranno la consimile partecipazione alle autorità della rispettiva dipendenza.

— 1357 —

Circolare del 2 ottobre 1824 emessa dal ministro della polizia generale con la quale si determina che i cavalieri di S. Giorgio della riunione non possono portare decorazioni maggiori del loro grado.

Informata S. M. che taluni cavalieri di grazia del militar ordine di S. Giorgio della riunione portano la croce di dritto; e volendo S. M. evitare simili abusi, ha risoluto che qualunque individuo decorato di un grado di detto real ordine, il quale facesse uso delle decorazioni di un grado superiore, e segnatamente qualunque cavaliere di grazia, il quale portasse la croce di dritto, s'intenda col fatto decaduto dall'ordine medesimo.

Le partecipo una tal sovrana determinazione, perchè ove sia per offrirseli qualunque de' suddetti abusi ne tenga subito informato questo ministero per le disposizioni corrispondenti.

— 1358 —

Circolare del 9 ottobre 1824 emessa dal ministro delle finanze, con la quale si stabilisce che gl'impiegati che hanno de' congedi per malattia non si debbono appartare dal luogo della officina cui sono addetti.

L'articolo 3 del decreto reale de' 21 ottobre 1822 prescrive, che non debba farsi alcuna ritenuta sui soldi degl'impiegati civili, e giudiziarj per la sola causa di malattia, qualora è convalidata da analoghi documenti, e qualora gl'impiegati infermi dimorano e si curano nel luogo di residenza del rispettivo uffizio.

Or rilevandosi da' rapporti a questa real segreteria rimessi dal direttor delle contribuzioni dirette della provincia di Mo-

lise, che il controloro del ramo suddetto D. Luigi Suriani trovasi gravamente infermo, e rilevandosi dalle fedi de' medici, che qui le acchiudo, che egli dimora, e si cura in un comune del distretto di Larino ch'è il luogo della sua residenza, questa real segreteria ha risoluto, che ella, signor scrivano di razione, pel tempo in cui costui è infermo, e dimora nel luogo suddetto, gli faccia liberare per intieri gli averi assegnatigli, e senza alcuna ritenzione a 'termini del mentovato articolo 3 del decreto de' 21 ottobre 1822.

Curerà ella dalla sua parte lo adempimento di queste disposizioni.

— 1359 —

Reale Rescritto del 9 ottobre 1824 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici al luogotenente generale in Sicilia col quale si danno disposizioni per la esatta intelligenza degli ordini sovrani circa i mansionariati.

Nel riscontrare la mia ministeriale dei 26 dello scorso mese di luglio intorno alle disposizioni da darsi per dichiarare la pertinenza del patronato sopra mansionariati esistenti nel comune di Palma reclamato dal principe di Lampedusa, sollecitò vostra eccellenza con rapporto dei 12 del passato agosto le sovrane risoluzioni sul precedente rapporto del di lei predecessore dei 26 ottobre 1833 nel quale in conformità del parere manifestato dall'abolita commessione consultiva si era recato l'avviso, che gli anzidetti mansionariati per non essere beneficj ecclesiastici non fussero compresi nella classe dei beneficj exfeudali devoluti alla real corona in forza del real decreto dei 20 luglio 1818.

Avendo riferito l'enunciato di lei rapporto nel consiglio di stato ordinario dei 5 del corrente, Sua Maestà ha rilevato nella sua saggezza, che l'incarico dato alla commessione consultiva dal predecessore dell'eccellenza vostra, e le conseguenti proposizioni circa gli anzidetti mansionariati dell'exfeudo di Palma hanno avuto luogo per l'equivoca intelligenza, che si è data al real decreto dei 20 luglio 1818 nello essersi supposto, che dovessero reintegrarsi alle supreme regalie i beneficj exfeudale propriamente ecclesiastici. Ma il menzionato decreto riguarda i patronati exfeudali comunque rappresentati, o sopra beneficj ecclesiastici, o sopra altre fondazioni, e sue istituzioni di qualunque natura. In conseguenza di ciò si è degnata la Maestà Sua di confermare la disposizione data nella detta ministeriale dei 26 luglio scorso, cioè, che pei mansionariati di Palma si giustifichi dall'exfeudatario la qualità del suo dritto di patronato ai termini del real decreto dei 20 luglio 1818 e dell'ultimo sovrano rescritto dei 28 luglio 1824. E perchè sia corretta l'equivoca intelligenza data al ridetto real decreto, si è compiaciuta la Maestà Sua di ordinare, che la presente sovrana deliberazione sia osservata per modo di

regola nel darsi esecuzione per altri simili casi al succennato real rescritto dei 28 luglio 1824.

Nel real nome lo partecipo a vostra eccellenza perchè si serva farne l'uso conveniente.

— 1360 —

Circolare del 13 ottobre 1824 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si stabilisce che la nomina de' cassieri de' luoghi pii ecclesiastici e degli amministratori deve farsi a seconda della fondazione, dev'esservi la conferma del consiglio degli ospizj per la sufficienza, e validità della cauzione.

Propose il dubbio cotesto consiglio se la nomina de' cassieri de' luoghi pii amministrati dagli ecclesiastici debba farsi dagli stessi amministratori secondo la fondazione, o pure dal decurionato per la cauzione, cui vanno soggetti.

Sua Maestà uniformandosi al parere della consulta de' reali dominj di quà del faro, ha comandato che tali cassieri sieno nominati secondo il prescritto della fondazione; ma debbono essere confermati dal consiglio degli ospizj per quello che riguarda la sufficienza, e la validità della cauzione.

Glielo partecipo nel real nome in risulta del suo rapporto de' 22 dello scorso giugno, e per lo adempimento.

— 1361 —

Ministeriale del 16 ottobre 1824 diretta dal ministro delle finanze al direttore delle contribuzioni dirette in Napoli per regolar le procedure ne' reclami che per cangiata natura di fondi produconsi ne' casi contemplati dall'articolo 22 della circolare dei 16 agosto 1817.

L'articolo 22 della circolare de' 16 agosto 1817 prescrive che la contribuzione fondiaria, nei casi di mutazione di coltura di un fondo, per causa di *disastro* o *casma*, adattar si debba allo stato novello del fondo.

Or le eruzioni del vesuvio avvenute nel 1822, ed i posteriori alluvioni avendo colpiti fondi diversi, i proprietarj di essi, ai termini dell'articolo indicato di circolare, si fecero a produrre reclami, onde ottener sui catasti riduzioni di rendita pe' cangiamenti di coltura, che siffatti avvenimenti hanno ai loro fondi apportati.

Ed ella mentre di ciò diede conoscenza a questa real segreteria, domandò istruzioni intorno alle procedure da praticarsi nella verifica di tali reclami, e di altri che per le disposizioni dell'articolo 22 della circolare suddetta si potranno in avvenire produrre.

Per l'esame di due rapporti che sul soggetto caso ha rassegnati a questa real segreteria il consiglio delle contribuzioni dirette, questa real segreteria ha ritenuto, che, dove un fondo che ha cangiata natura debbe da una ad un'altra classe pas-

sarsi, perchè l'operazione si faccia senza dar luogo ad apprezzi arbitrarj, indispensabil si rende che le relative verifiche si eseguano non dai soli agenti comunali, ma da commissioni, le quali compongonsi di proprietarj, e del comune in cui le operazioni si eseguono, e di altri comuni del distretto, di agrimensori ed esperti nel modo che per le generali rettifiche dei catasti trovasi stabilito dall'articolo 22 del real decreto de' 10 giugno 1817. Perocchè, siccome ha saggiamente osservato il consiglio delle contribuzioni dirette, riportare un fondo da una cottura all'altra, è lo stesso che rettificarlo.

Si è inoltre considerato che ne' casi di cui è parola la rettifica può essere contemporaneamente chiesta per molti fondi, e quindi, facendosi pria adunare dal controloro i materiali per fissare le novelle valutazioni, si può in seguito convocar la commissione per determinarsi da essa la vera natura de' fondi. Così le spese che l'articolo 27 del real decreto de' 10 giugno 1817 ha fissate per salario degli agrimensori ed esperti, e per le indennità di vitto, ed alloggio a quei fra' componenti la commissione che non appartengono al comune nel quale le verifiche si eseguono, ripartendosi frai reclamanti proporzionevolmente alla somma delle riduzioni, si renderanno pei reclamanti stessi meno gravose di quel che importerebbero, laddove, isolatamente per ogni reclamo, una commissione si dovesse adunare.

Or dopo tutti questi riflessi, ed uniformemente a quanto ha proposto il consiglio delle contribuzioni dirette, questa real segreteria ha risoluto che ai reclami già prodotti a' termini dell'articolo 22 della circolare de' 16 agosto 1817, ed a quelli che potranno prodursi per casi simili si applichino nelle conseguenti verifiche, nel modo suggerito dal mentovato collegio, le disposizioni degli articoli 22 e 27 del decreto reale de' 10 giugno 1817.

Nel prevenirla di queste risoluzioni per la esecuzione nella parte che la riguarda, la incarico di dare di concerto col signor intendente della provincia disposizioni energiche, perchè nei casi di cui si tratta gli agenti operatori delle rettifiche eseguano colla maggiore speditezza il lavoro ad essi attribuito, onde i contribuenti interessati vengano a soffrire il minor dispendio che sarà possibile.

— 1362 —

Reale Rescritto de' 18 ottobre 1824 sulla competenza de' giudici del contenzioso amministrativo nelle azioni circa la validità o invalidità de' contratti di appalto fatti coll'amministrazione pubblica.

Ho rassegnato a Sua Maestà il parere dato dalla consulta dei reali dominj al di quà del faro sul conflitto elevato dall'intendente di Molise nella causa tra quella provincia e D. Policarpio Varone appaltatore della stamperia provinciale; e la Maestà Sua ha determinato nel consiglio di stato ordinario dei 18 cor-

rente, che la competenza in detta causa sia de' giudici del contenzioso amministrativo.

Nel real nome partecipo a vostra eccellenza questa sovrana determinazione per l'uso che convenga.

Nota. — Ecco la specie che diede luogo al conflitto:

In ottobre 1820 fu stabilito un contratto di appalto tra l'intendente e D. Policarpio Varone per la stampa degli atti necessarj per l'amministrazione civile della provincia. Si convenne che avrebbe avuto la durata di dieci anni. Nondimeno l'intendente successore ne impugnò la validità per non essere stato preceduto dalle pubbliche subaste, ed il consiglio d'intendenza, dichiarando la sua competenza, fece dritto alla dimanda per l'annullamento del contratto con sua decisione de' 28 maggio 1823.

Il tribunale civile con deliberazione dello stesso giorno, a ricorso di Varone, dichiarò parimenti la sua competenza.

Poggiò il tribunale sulla considerazione che nella controversia trattavasi della intelligenza ed applicazione della legge ad un caso non preveduto o regolato dalla espressa volontà de' contraenti, mentre si chiedeva dalla provincia la rescissione del contratto per mancanza di formalità, e perciò la conoscenza della causa appartener doveva alla giurisdizione giudiziaria, giusta l'articolo 5 n. 3 della legge de' 21 marzo 1817, e del real rescritto degli 11 gennaio 1823 con cui Sua Maestà volendo fissare la intelligenza di tale articolo, si degnò dichiarare che nelle controversie pe' contratti passati coll'amministrazione pubblica sono competenti a procedere i giudici del contenzioso amministrativo, se si quistioni della intelligenza o esecuzione della volontà dei contraenti ed i *tribunali ordinarj quante volte nelle controversie anzidette si quistioni della intelligenza della legge e dell'applicazione di essa ad un caso particolare non regolato dalla espressa volontà de' contraenti.*

Dall'altra parte il consiglio d'intendenza sostenne la sua competenza per lo motivo che la causa si versava sulla validità, o invalidità di un atto dell'amministrazione pubblica, che lo stesso articolo 5 n. 3 della legge de' 21 marzo 1817, ed il seguente articolo prescrivono esser di competenza del contenzioso amministrativo, e che non trattavasi nè della intelligenza, o esecuzione della volontà de' contraenti, nè della intelligenza della legge o applicazione di essa ad un caso non regolato dalla espressa volontà de' contraenti, ma bensì della esistenza o non esistenza dei solenni che rendono *valido* o *invalido* un contratto stipulato coll'amministrazione pubblica, quali sono appunto le subaste, e quindi non era applicabile il citato real rescritto degli 11 gennaio 1823.

L'intendente, avendo elevato il conflitto, si ebbe la sopra riportata sovrana risoluzione.

— 1363 —

Circolare del 23 ottobre 1824 emessa dal ministro dell'interno con la quale si stabilisce che l'atto di morte del soldato dee trasmettersi dall'uffiziale dello stato civile del luogo ove muore all'uffiziale dello stato civile del luogo di nascita.

L'articolo 85 del codice civile prescrive, che l'uffiziale dello stato civile debba trasmettere l'atto di morte al di lui collega dell'ultimo domicilio della persona defunta per iscriverlo ne' registri.

L'intendente di Capitanata ha in proposito promosso il dubbio che non trovandosi preveduto dalla legge, se un soldato sia di linea, sia gendarme, o di altra arma, i di cui movimenti per oggetto di servizio avvengono bene spesso da un comune all'altro nel territorio del regno, che perciò non ha domicilio fisso, passando a morte, sia nell'ospedale, sia nel locale della caserma, o di altro luogo, debba intendersi per ultimo domicilio del defunto il luogo in cui si verifica la morte, o pure debba l'uffiziale dello stato civile trasmettere l'atto di morte nel luogo di nascita del soldato o gendarme. Il ministero di stato di grazia e giustizia cui partecipai siffatto dubbio di riscontro mi ha manifestato di aver riconosciuta giudiziosa, e legale la osservazione del nominato intendente, e che a prevenire ogn'inconveniente per la esecuzione del citato articolo, ha scritto a' regj procuratori civili, onde avvertano gli uffiziali dello stato civile del domicilio di origine, qualora manchi il domicilio legale del defunto.

Ne la prevengo, signor intendente, per di lei intelligenza e per le disposizioni, che ne risultano.

— 1364 —

Sovrana risoluzione del 27 ottobre 1824 partecipata dal ministro delle finanze con la quale si stabilisce che non è di rigore il termine fissato dal decreto de' 30 gennaio 1817 per la formazione de' quadri de' debitori.

Sua Maestà nel consiglio ordinario di stato ha dichiarato non essere di rigore il termine espresso nell'articolo 56 del real decreto de' 30 gennaio 1817 per la formazione de' quadri de' debitori di rendite costituite, e de' canoni verso il demanio, da rimettersi agl'intendenti per rendersi esecutivi dopo la loro pubblicazione.

Stante dunque siffatta sovrana dichiarazione che nel real nome le partecipo, più non deve mettersi in dubbio, che i quadri redatti non tra il divisato termine possono pubblicarsi, e rendersi esecutori, come pure quelli che andranno tuttavia a redigersi, e che quelli dopo l'elasso del termine redatti, e già pubblicati, e renduti esecutori debbono costituir dritti pel demanio.

— 1365 —

Circolare del 27 ottobre 1824 emessa dal ministro di grazia e giustizia e diretta ai procuratori regi presso i tribunali civili portante disposizioni per lo stabilimento di un indice alfabetico ai protocolli de' notai.

Onde facilitare la ricerca degli atti che si contengono ne' protocolli notarili, trovo utile che sia generalizzato l'uso di preporre a ciascheduno di essi un indice alfabetico, nel quale sotte le lettere rispettive sieno notati i cognomi ed i nomi di tutte le parti contraenti, o disponenti — Elleno comunicheranno questa circolare alle camere notarili, ed invigileranno che dal primo del prossime anno in avanti il metodo anzidetto sia esattamente eseguito.

— 1366 —

Reale Rescritto del 27 ottobre 1824 partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente in Sicilia col quale si determina la tassa sulle lettere che si spediscono col battello a vapore.

Rassegnate a Sua Maestà nel consiglio ordinario di stato dei 18 dell'andante le proposizioni avanzate da' proprietarj del pacchetto a vapore, e le osservazioni fatte da questa direzione generale delle poste, come altresì le idee, e le riflessioni prodotte da vostra eccellenza col rapporto de' 26 luglio scorso, circa le indennità da fissarsi in favore de' proprietarj del pacchetto anzidetto per lo trasporto delle lettere, e dei plichi così de' particolari, come del governo in ogni viaggio da Napoli a Palermo, e viceversa; Sua Maestà avuta presente la sovrana determinazione de' 26 luglio suddetto, partecipata a vostra eccellenza con rescritto de' 28 del mese stesso n. 141 si è degnata ordinare, che l'affrancatura da pagarsi dai particolari, che vogliono spedire per mezzo della barca a vapore le loro lettere, o plichi con le regole prescritte nella succennata sovrana determinazione de' 26 luglio del corrente anno, debba essere di un carlino per ciascuna lettera semplice, e di due carlini per quelle doppie, ossia con acclusa, e di quattro carlini l'oncia quando trattasi di peso: rilasciandosi il prodotto di queste tasse ai proprietarj della barca suddetta per l'indennità loro dovuta, ed esigendosi dagli officj di posta di Napoli, e di Sicilia per proprio conto sulle lettere o plichi stessi quei medesimi diritti, che sonosi finora riscossi in conformità delle tariffe postali.

Limitandosi poi alla minore quantità possibile, ed agli oggetti puramente urgenti la corrispondenza delle amministrazioni, che debba spedirsi col mezzo della barca medesima a vapore, Sua Maestà ha risoluto, che nulla per essa possono pretendore i proprietarj.

Nel real nome partecipo a vostra eccellenza queste sovrane determinazioni per l'uso conveniente di sua parte.

— 1367 —

Reale Rescritto del 27 ottobre 1824 partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia col quale si permette di pagarsi la vincita al lotto senza la esibizione dello stampato, perchè rubato, ma che questa disposizione non vada in esempio.

Ho rassegnato al Re nostro signore il parere della consulta dei reali dominj al di là del faro, sul rapporto di vostra eccellenza dei 19 agosto scorso, rimesso di real ordine allo esame della consulta medesima, concernente alcuni pagherò di vincita al lotto del valore di once centottantuno e tarì dieci, derubati, insieme con altri oggetti violentemente in campagna, e non ancora esibiti alla regia impresa, e di cui il capitan d'armi del distretto di Termini, come responsabile a tale sorta di furti, ne ha chiesto previa cauzione, il pagamento dalla regia impresa in favore delle persone cui si appartiene la vincita.

E S. M. nel consiglio ordinario di stato dei 18 dello andante si è degnata uniformarvisi, ordinando, che sebbene per gli stabilimenti di cotesta regia amministrazione non potrebbe a rigore farsi il pagamento di vincita senza l'esibizione dei corrispondenti biglietti stampati e bollati, pure per ispecial grazia Sua Maestà in veduta delle particolari circostanze del caso ha ordinato che si paghino le suddette once centottantuno e tarì dieci, alle persone cui si appartengono, prestata pria dal capitan d'armi, D. Nicolo Ajala la cauzione di rilevare di tutto la regia impresa laddove venissero esibiti i biglietti nel resto di tempo in cui può chiedersene il pagamento.

Ha dichiarato inoltre la Maestà Sua che questa sovrana determinazione non debba esser citata di esempio per lo avvenire in casi simili, non potendosi per qualunque causa dare luogo alla soddisfazione dei pagherò di vincita senza la esibizione dei pagherò stessi originali, anche per riconoscersene, e verificarsene la regolarità.

Nel real nome partecipo a vostra eccellenza questa sovrana decisione per l'uso conveniente.

— 1368 —

Ministeriale del 30 ottobre 1824 diretta dal ministro dell'interno all'intendente della provincia di Napoli con la quale si approva la tariffa de' dritti dovuti al supremo consiglio di cancelleria sulle diverse spedizioni di titoli ed altro.

Uniformemente alle premure, che mi manifesta con suo rapporto de' 23 dello spirante, le dico in riscontro, che il dritto di regio exequatur, che si paga per la spedizione de' reali decreti per autorizzarsi i comuni alla celebrazione delle fiere e mercati è fissato nell'annessa tariffa.

Tariffa de' dritti sulle spedizioni del supremo consiglio di cancellería del dì 1 aprile 1820.

Assenso ad un comune per celebrare una fiera o un mercato.	di 1. classe D. . . .	12
	di 2. classe.	8
	di 3. classe.	6
Assensi. . . .	Alle regole di una congregazione.	20
	Agli statuti di collegiata	30
	Alle conclusioni de' fratelli . .	6
Per la carica o beneficio ecclesiastico	Dell'arciprete di Altamura . .	150
	Dell'arcidiacono di Lucera . . .	50
	Del tesoriere di s. Nicola di Bari.	60
	Pel semplice grado di cappellano maggiore	150
	Del tesoriere della cattedrale di Lucera	50
Diploma pel titolo	di principe .	1200
	di duca . .	1000
	di marchese .	800
	di conte . .	600
	Ascrizione alla cittadinanza napolitana. . . . . D.	50
Privilegio	di privativa per istampa di libro, ed altro	20
	di nomina di notaio	5
	Permesso di adozione *quoad successionem*	50
	Per ogni permesso di erezione di cappella rurale.	20
	Idem di censuazione e permuta dei luoghi pii, o di comuni dell'annua rendita di ducati 1 50. . . .	2.70
	Idem idem da duc. 50 a 300. . .	4.40
	Idem idem da duc. 300 a qualunque somma	5.40

Nota. — Tutti i seguenti oggetti, oltre all'anzidetto diritto di exequatur in ducati 1 30 sono anche soggetti a' dritti rispettivamente loro annessi:

Bolla di un vescovo	20.00
Idem di prima dignità ecclesiastica	6.00
Idem di pensioni ecclesiastiche superiori agli annui ducati 72.	6.00
Idem di beneficj, canonicati semplici o curati di collazione apostolica	4.00

Idem per le dispense matrimoniali di primo e di secondo grado spedite per dataria, o per breve 4.00
Idem idem di terzo, e quarto grado 2.00
Idem per oratorj privati 20.00
Idem sulle carte generalizie, che conferiscono gradi, onorificenze, dispensa delle regole ec., che si rilasciano da' procuratori generali 6.00
Idem per dispense di età 2.00

— 1369 —

Circolare del 1 novembre 1824 emessa dal luogotenente generale in Sicilia con la quale si stabilisce il modo come i magistrati di quei domini debbono ascoltare gl' informi.

Richiamata alla osservanza la sovrana prescrizione di non potere i magistrati ricevere informazioni nelle proprie loro case; ad oggetto, che per questo salutare divieto non si tema, che possa sopprimersi la voce della giustizia, della ragione, e del dritto, come altresì lo sviluppamento de' fatti, che istruir debbano la mente de' litiganti, vengo a stabilire il modo come ciò debba praticarsi, analogamente alle intenzioni della legge, che sono appunto quelle del Re nostro augusto signore.

I giorni adunque, che giusta il calendario de' tribunali non sono destinati per le udienze, gl'impiegheranno i giudici in ricevere gli schiarimenti intorno a que' dubj, che nell'animo loro potessero insorgere per le cause poste a ruolo, e che siano le più prossime a decidersi.

Essi si riuniranno a quest'oggetto nel locale stesso de' tribunali, trattenendovisi per altrettanto tempo, quanto è quello stabilito nell'orario per le udienze.

Partecipo ciò a lei per l'uso di risulta di sua parte.

— 1370 —

Circolare de' 2 novembre 1824 emessa dal ministro di grazia e giustizia e diretta ai procuratori del Re presso le gran corti criminali, e presso i tribunali civili, portante il divieto ai notai di ricevere dichiarazioni e testimonianze in materia di reati sottoposti a procedimento penale.

Sono informato che alcuni notai eccedendo i confini delle proprie attribuzioni si permettono di ricevere dichiarazioni e testimonianze in materia di reati sottoposti a procedimento penale.

Queste dichiarazioni e testimonianze procurate ordinariamente dai colpevoli, onde elevare ostacoli alle operazioni giudiziarie, e ricevute illegalmente senza le precauzioni colle quali deve essere diretta la investigazione della verità, non sono sempre indifferenti al bene della giustizia punitiva. Altronde il ricevimento di dichiarazioni, che si riferiscono alla istruzione delle pruove in materia di reati, è tra le funzioni di polizia giudiziaria, della quale non essendo investiti i notai, non pos-

sono essi assumerne l'esercizio senza incorrere nella pena, che a' termini dell'articolo 164 delle leggi penali è applicabile a quei che senza titolo s'intromettono in funzioni pubbliche. (1)

Comunicheranno elleno questa mia alle camere notarili, affinchè per l'avvenire ritenendosi i notai tutti nella sfera delle proprie facoltà, si astengano di ricevere atti della giustizia punitiva, che non formano oggetto delle loro attribuzioni.

— 1371 —

Ministeriale de' 14 novembre 1825 diretta dal ministro di grazia e giustizia al procuratore del re presso il tribunal civile in Teramo, per risoluzione di dubj sulla impartizione del regio recipiatur alle carte estere.

Ho letto il di lei rapporto segnato ai 27 settembre caduto anno. Per esso ella ha chiesto di conoscere quali sieno i principj e le regole che debbonsi seguire per accordare o negare il regio recipiatur alle carte estere; in quali casi la facoltà di concedere o negare questo recipiatur è delegata a' regj procuratori civili, ed in quali altri ai procuratori generali delle gran corti civili, e se le carte estere per ottenere il recipiatur debbono contenere la legalizzazione delle firme sulle medesime apposte. Han dato luogo a questi suoi dubbi le disposizioni comprese nell'articolo 161 della legge dei 29 maggio 1817 sull'ordinamento giudiziario.

Per ciò che concerne il primo dubbio, le osservo che i principj i quali regolano la ammissione o il rigetto delle carte estere, sono le leggi e la polizia del regno. Quando tali carte non contengono cosa opposta alle leggi, e non offendono la sovranità del Re nostro signore, il buon ordine, e la religione, allora si può su di esse impartire il *regio recipiatur*. Ed ove i regj procuratori credessero di negare il *recipiatur*, allora le parti potranno adire il collegio, cui essi sono addetti, perchè risolva inappellabilmente quello che sarà di ragione ai termini dell'enunciato articolo 161. La facoltà poi d'impartire il *recipiatur* è dei procuratori civili, allorchè delle carte si dee far uso presso il tribunale cui sono addetti, o de' regj procuratori generali, quando esibir si devono nelle gran corti civili. E poichè ella parla particolarmente di fedi di nascita, di morte, e di stato libero, l'impartizione del *regio recipiatur* su tali carte sembra chiaro appartenere ai regî procuratori civili, o a' tribunali civili, che costoro hanno rispettivamente la vigi-

(1) Art. 164 delle leggi penali. — Chiunque senza titolo si sarà intromesso in funzioni pubbliche, sieno civili, sieno militari, esercitandone gli atti, verrà punito col secondo al terzo grado di prigionia; salve le pene maggiori per gli eccessi che abbia potuto commettere, e senza pregiudizio della pena di falso, se l'atto ne porti seco il carattere, e salve parimenti le disposizioni degli articoli 127 e 128.

lanza di tutto ciò che riguarda lo stato civile ed i matrimoni. Avuto in fine riguardo all'oggetto, cui mira il *recipiatur*, può dirsi in generale non esser necessario che sieno legalizzate le firme apposte su le carte, per le quali se ne chiede la impartizione. Le parti interessate, quando tali carte mancano, nelle firme che vi si leggono apposte, della corrispondente legalizzazione, e d'altronde credono aver ragione di dubitarne, possono opporre la mancanza di essa, od altrimente impugnarne l'autenticità. Come però tutti i documenti che debbonsi presentare all'uffiziale dello stato civile per un atto qualunque che risguarda il loro ministero, debbono essere in forma legale, ella li renderà avvertiti di non ricevere alcuna carta provveniente dall'estero, comunque munita del suo *recipiatur*, nella quale le firme che vi sono apposte non sieno corrispondentemente legalizzate. Nelle istruzioni che ella dirigerà sull'oggetto agli uffiziali dello stato civile, e delle quali mi rimetterà copia, avrà presente particolarmente le disposizioni comprese nel real decreto de' 2 maggio 1817, nel quale sono determinate le attribuzioni di alcuna delle reali segreterie e ministeri di stato.

— 1372 —

Circolare del 20 novembre 1824 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si determina che la spesa de' supplementi ai registri dello stato civile è a carico de' comuni.

Si è dubitato a carico di chi dovesse cedere la spesa necessaria per la esecuzione del real decreto de' 16 agosto 1815, riguardante il supplemento de' registri dello stato civile. Si è osservato che in ultima analisi queste spese debbono soffrirsi da coloro che per colpa, o per oscitanza ne han procurata la dispersione, o l'inosservanza. Ma si è del pari considerato che le provvide disposizioni dell'enunciato decreto rimarrebbero paralizzate, e privati pure moltissimi delle interessanti prove dello stato civile, qualora prima di far gravare le spese necessarie all'oggetto sui comuni, si volesse preliminarmente discutere, se altri sia obbligato a sostenere tali spese.

Per conciliare le vedute di economia e di giustizia coll'urgenza, e coll'importanza del lavoro, che dee eseguirsi, Sua Maestà nel consiglio ordinario di stato de' 27 corrente si è degnata prescrivere che le spese anzidette debbono cedere a carico de' comuni, salvo ai medesimi il dritto di rivalersene sopra quello che in modo qualunque l'abbiano cagionate.

Nel real nome le partecipo questa sovrana determinazione per l'esatto adempimento che ne risulta.

— 1373 —

Reale Rescritto del 24 novembre 1824 partecipato dal ministro delle finanze al reggente del banco delle due Sicilie col quale si danno disposizioni per gli antichi impiegati dei banchi.

Nel consiglio ordinario di stato dei 16 corrente ho rassegnato a Sua Maestà il di lei rapporto dello stesso giorno col quale ha ella implorata la sovrana clemenza a favore degli antichi impiegati dei soppressi banchi, rimasti finora dissoccupati e senza pensioni o assegnamento alcuno ed ai quali si è stato solito far pagare solamente una sovvenzione di ducati 400 a Pasqua ed altrettanti a Natale di ciascun anno.

Ho umiliato adunque alla Maestà Sua che per far cessare una volta i reclami di detti antichi impiegati, il di lei sentimento sarebbe stato, che si accordasse una pensione equivalente alla terza parte del soldo ultimo goduto, a coloro che nella soppressione dei banchi avevano quarant'anni di servizio, e quella di un quarto di soldo a tutti gli altri; l'ammontare delle quali pensioni possono ascendere a circa annui ducati tremila; da cui dedotti gli annui ducati ottocento, finora loro corrisposti, come si è detto di sopra, l'aumento della spesa sarebbe di ducati 2200 circa.

In ultimo ho fatto presente a Sua Maestà, ch'ella è di avviso di non ammettersi i detti antichi impiegati nella nuova cassa di corte, che va ad istallarsi nel locale dello Spirito Santo, per non pregiudicare gl'impiegati del banco attualmente in servizio, ai quali a giusto titolo in questa occasione è dovuto qualche passaggio, che porti loro una considerazione; ma qualora si crede conducente, potranno gli stessi antichi impiegati essere tenuti presenti nella istallazione della officina della pegnorazione quando avrà luogo presso la cennata cassa dello Spirito Santo.

In vista di tutto ciò la Maestà Sua nel detto consiglio ordinario di stato si è degnata uniformarsi al cennato di lei parere in riguardo alla concessione dell'assegnamento agli antichi impiegati, di cui è parola, ordinando, che siano rigorosamente esclusi coloro, che abbiano impiego, sia di regio conto, sia di pubbliche amministrazioni; che tali assegnazioni siano iscritte in un ruolo provvisorio dell'amministrazione del banco, assegnandosi i fondi in un capitolo da portarsi appositamente nello stato discusso del banco pel 1825; e che intanto pel mese di dicembre dell'anno corrente siano pagate dal capitolo delle spese imprevedute di cotesta amministrazione.

In fine Sua Maestà si è benignata dichiarare, che dall'apertura dell'opera de' pegni nella nuova cassa dello Spirito Santo sarà risoluto, se sia conveniente richiamare all'attività alcuni pochi degli antichi impiegati suddetti, iscritti sul modo, di

sopra disposto, i quali per età, morale, e per considerazioni conconcitanti ne saran creduti meritevoli.

Nel real nome le partecipo queste sovrane determinazioni, per sua intelligenza e per l'adempimento di risulta.

— 1374 —

Reale Rescritto del 27 novembre 1824 partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia col quale si danno disposizioni sul modo come soddisfare il dritto di trascrizione quando segue il passaggio di un immobile ad uno nella proprietà e all'altro nell'usufrutto.

In vista del rapporto del predecessore di vostra eccellenza degli 11 settembre 1823, 2 carico numero 1729 rinvenuto fra le carte non risolute passate dall'eccellentissimo ministro degli affari di Sicilia; Sua Maestà si è degnata uniformarsi che sieno applicate a cotesti reali dominj le disposizioni contenute nel real decreto de' 30 maggio dell'anno medesimo per Napoli relativamente al modo onde soddisfarsi il dritto di trascrizione, quando segue il passaggio d'immobili ad uno nella proprietà, e all'altro nell'usufrutto.

Ho l'onore di rimettere a vostra eccellenza copia conforme del corrispondente real decreto per l'uso conveniente.

— 1375 —

Reale Rescritto del 4 dicembre 1824 partecipato dal ministro delle finanze al reggente del banco delle due Sicilie portante disposizioni sul disvincolo delle cauzioni dei pandettarj del banco.

Nel consiglio ordinario di stato de' 30 novembre scorso ho rassegnato a Sua Maestà il lei rapporto de' 13 settembre ultimo, col quale, in proposito di reclamo di D. Giuseppe Maria Tizzano pandettario del banco, giubilato, ha ella domandato delle prescrizioni di regola, in riguardo al disvincolo ed al premio sulla cauzione de' pandettarj usciti di carica. Nel detto consiglio ordinario di stato la Maestà Sua uniformemente al parere all'uopo da lei estrinsecato, si è adunque degnata dichiarare per regola generale, che la cauzione de' pandettarj del banco dopo usciti dal loro uffizio, debba continuare a rimanere immobilizzata per un'altro biennio, a maggior garanzia degl'interessi del banco stesso, corrispondendosi frattanto ai medesimi la solita indennità di premio sulla cauzione pel tempo suddetto; che elasso il biennio sia svincolata la cauzione, con che però debbano i pandettarj, o i loro eredi obbligarsi con pubblico atto di stare avanti a qualunque responsabilità, cui potesse il banco esser chiamato, relativamente alle polizze, passate per uffizio degli stessi pandettarj, i quali in ipoteca di questa loro obbligazione daranno, o i proprj beni se ne abbiano, o il patrimonio notariale del già pandettario, quanto ancora csi-

sta, o in mancanza di ogni altra cosa, i protocolli e la scheda notariale.

Nel real nome le partecipo, signor reggente, queste sovrane determinazioni, per sua intelligenza, ed adempimento di risulta.

— 1376 —

Reale Rescritto del 4 dicembre 1824 partecipato dal ministro delle finanze al direttore generale della cassa di ammortizzazione, col quale si danno disposizioni a regolare i depositi fatti per le cauzioni dei notai.

Nel consiglio ordinario di stato dei 30 dello scorso mese di novembre ho rassegnato a Sua Maestà il di lei rapporto de' 23 ottobre ultimo n. 790 col quale ella, in proposito de' reclami del notaio D. Carlo Vincenzo Mazzucco, ha domandato, se cotesta amministrazione poteva ammettere depositi in contanti per cauzioni de' notai: mentre col real decreto de' 28 maggio 1816 trovasi disposto doversi dare in iscrizioni sul gran libro le cauzioni, qualunque esse fossero, e d'altronde con l'art. 65 della legge notariale de' 23 dicembre 1819 sembra messo in libertà del notaio il dare la cauzione in iscrizioni o in contanti.

Nel detto consiglio ordinario di stato la Maestà Sua si è adunque degnata risolvere per regola generale, che senza alterarsi il disposto del real decreto e della legge sopra indicati, prevenendo nella cassa di ammortizzazione depositi in numerario, per ragione di cauzione dei notai, ne venga dalla stessa cassa impiegato immediatamente l'ammontare in iscrizioni sul gran libro, al prezzo corrente in piazza, che tali iscrizioni siano intestate al depositante in numerario, e che siano immobilizzate dietro semplice officio di lei, signor direttore generale, per quella parte di rendita che corrisponde alla cauzione, cui il notaio è tenuto per legge; salvo allo stesso proprietario di disporre dell'avanzo libero di detta rendita se mai ve ne sia, dal prezzo dell'acquisto e la spesa di mediazione all'agente de' cambj e de' trasferimenti.

Ha in fine ordinato il Re che con questa norma sia regolata la cauzione del notaio Mazzucco, per la quale si trova depositata la somma di ducati 200 che corrisponder deve ad una rendita di ducati dieci.

Nel real nome le partecipo queste sovrane determinazioni per sua intelligenza ed adempimento di risulta.

— 1377 —

Circolare del 8 dicembre 1824 emessa dal ministro dell'interno con la quale si determina che i monasteri soppressi deggiono di preferenza addirsi ad usi pubblici.

Più domande fannosi da vari comuni per potere alienare o dare a censo alcuni locali in tempo de' monisteri soppressi, a fine di ritrarne una rendita certa sinora non percepita. Poten-

dosi tali locali anzichè alienare, o censire, addire ad uso di officina della casa comunale, allo stabilimeuto delle caserme militari della gendarmeria, ad uso de' posti di guardia civica, o finalmente servire per la formazione di ospizi, o orfanotrofi; qualora ella mi rimetta le carte per la censuazione, o alienazione di tali locali, dichiarerà che il fondo che si propose di censire, o alienare non possa con vantaggio addirsi ad uno degli usi indicati, o perchè il comune ne fusse già provveduto, o perchè il locale non potesse per circostanze particolari adattarvisi con positiva utilità.

— 1378 —

Circolare degli 11 *dicembre* 1824 *emessa dal ministro di grazia e giustizia e diretta ai procuratori del Re presso i tribunali civili, sul modo di render pubblica la sospensione, cessazione, o riammissione al notariato.*

La legge de' 23 novembre 1819 ha determinato quali sieno i casi, nei quali un notaio cessa dal notariato, e quali i casi ne' quali rimane solamente sospeso. E poichè lo stato della cessazione o della sospensione dal notariato grave influenza può esercitare sul valore degli atti che fossero rogati da individui, i quali nell'uno o nell'altro sieno incorsi, è d'uopo che vi sia data la maggiore pubblicità — E perciò che trovo opportuno stabilire:

1. Che la cessazione, o la sospensione di un notaio dal notariato sia enunciata al pubblico nell'istesso modo, e colle medesime forme che dalla riferita legge dei 23 novembre 1819 all'articolo 64 sono prescritte per l'ammessione al notariato.

2. Che la notizia della cessazione o della sospensione dal notariato debba per l'organo del procuratore del Re presso il tribunale civile della provincia darsi a tutte le autorità alle quali è uso comunicarsi l'ammissione di alcuno al notariato, ed in Napoli particolarmente al reggente del banco delle due Sicilie.

3. Che il metodo indicato nei due precedenti numeri debba altresì aver luogo per la riabilitazione di alcuno al notariato, dal quale fosse cessato, o per la riassunzione dell'esercizio del notariato istesso, dopo spirato il termine della sospensione, nella quale fosse incorso.

4. Che la spesa necessaria per l'adempimento delle formalità anzidette debba cedere a carico de' notai incorsi nella cessazione, o nella sospensione dal notariato;

5. Che nel caso in cui la sospensione del notaio sia stata ordinata per un tempo determinato, allo spirar di esso la camera notarile, e senza che sia perciò necessaria alcuna dimanda del notaio sospeso, debba immediatamente annunziare, come sopra al pubblico ed alle altre autorità il fine della sospensione, e la cessazione in conseguenza dell'impedimento all'esercizio del notariato;

6. Che qualora la sospensione sia stata disposta a carico del notaio sino all'adempimento di alcun obbligo, convenga che il notaio, per ottenere la pubblicazione del termine della sospensione, presenti analoga dimanda, e giustifichi aver adempito l'obbligo che gli era stato imposto.

Elleno comunicheranno questa circolare alle rispettive camere notarili, e ne veglieranno la dovuta esecuzione.

— 1379 —

Reale Rescritto degli 11 *dicembre* 1824 *partecipato dal ministro di grazia e giustizia ai procuratori del re presso i tribunali civili, sulla rinnovazione de' componenti le camere notarili.*

L'articolo 103 della legge de' 23 novembre 1819 determina in qual modo debba succedere in ogni anno la rinnovazione de' componenti le camere notarili.

Onde assicurare sempre più l'esatto e regolare servizio delle medesime, Sua Maestà nel consiglio di stato ordinario de' 29 del passato mese di novembre, si è degnata disporre che tutti o alcuni de' componenti le camere notarili che debbono essere rinnovati, possano essere rieletti per l'altro biennio che succede, compiuto il quale dovranno cessare dall'esercizio, nè potranno esser nominati che dopo il lasso di due anni.

Nel real nome partecipo alle signorie loro questa sovrana determinazione per l'uso conveniente.

— 1380 —

Reale Rescritto degli 11 *dicembre* 1824 *partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia col quale si stabilisce che il pagamento degli emolumenti ai componenti la consulta dei domini oltre il faro si paghino dalla tesoreria di Napoli, salvo a farsene il rimborso da quella di Sicilia.*

Nel consiglio ordinario di stato del 12 luglio di questo anno Sua Maestà fra le altre determinazioni prese circa il pagamento degli averi, ed emolumenti dei componenti ed impiegati della consulta generale del regno si degnò ordinare che tal pagamento per quanto riguarda la consulta dei reali dominj al di là del faro dovesse cedere a carico della tesoreria di Sicilia e che per non risentire ritardo i consultori, ed impiegati della stessa nella riscossione dei loro averi, ferma rimanendo la massima suddetta, cioè che la spesa occorrente per essi debba essere a carico dalla tesoreria di Sicilia, i soldi e le altre spese accessorie sieno ai medesimi soddisfatti dalla real tesoreria di Napoli con tenerne questa un conto a parte e rivalersene su i fondi che somministrar deve la Sicilia.

Nel real nome partecipo a vostra eccellenza questa sovrana determinazione per l'uso conveniente.

— 1381 —

Circolare degli 11 decembre 1824 emessa dal tesoriere generale con la quale si prescrive che gl'individui condannati per uno stesso reato sono tenuti in solidum al pagamento.

Per ciò che ha riferito con rapporto de' 4 stante numero 1156 e per gli schiarimenti, che le ha richiesti il suo subordinato ricevitore distrettuale di Lagonegro, in ordine alla esazione delle ammende silvane, allorquando gli articoli si riferiscono a diversi debitori; sono a manifestarle, che quante volte ciò accadesse nelle liste di carico, che si emettono dalla direzione generale di ponti e strade, acque, foreste e caccia, tutt'i tassati sono tenuti in solidum di pagare l'articolo, a malgrado, che nelle sentenze non vi si specificasse questa circostanza, la quale è insita al fatto, come ha prescritto la legge nell'articolo 54 delle leggi penali, che si esprime in questi termini:

» Tutti gl'individui condannati per uno stesso reato son te-
» nuti in solido all'ammende, alle restituzioni, ai danni ed
» interessi, ed alle spese ».

Ciò posto non vi cade dubbio, che la esazione di questi articoli, debba farsi in solidum senza alcuna ripartizione. Per l'altro articolo poi, che il detto contabile le ha rapportato, e che verte sull'impossibilità di saldarsi questo cespite al 31 dicembre andante anno, giusta quanto con mio foglio circolare de' 24 novembre ultimo le premurai, si porta in discarico l'ultima lista a carico, e la più forte, la quale non è stata spedita dalla dipendenza de' ponti e strade, che il giorno 21 del detto mese di novembre, mancandogli per la realizzazione di essa il tempo fisico, che vi vuole, tanto per la diramazione degli avvertimenti, quanto per la pratica delle coazioni verso de' debitori morosi, la maggior parte dei quali sono distanti circa 30 e 40 miglia in quel distretto, conchiudendosi, che quantevolte si ha nell'idea di non far rimanere pendenza su quest'oggetto nei distretti nella fine di ciascun esercizio, è d'uopo, che le liste si spediscono a tempo debito e senza ritardo alcuno.

Queste ragioni possono aver luogo pel tratto successivo, ed a quale oggetto ne vado in giornata a manifestare le premure al signor direttore generale de' ponti e strade: intanto ella colla solita sua energia deve far di tutto, onde colla chiusura dell'esercizio si porti bilanciato questo cespite, e sull'oggetto metterà in opera tutto il prescritto ne' regolamenti.

— 1382 —

Reale Rescritto del 18 decembre 1824 partecipato dal ministro delle finanze all'intendente di Capitanata col quale si partecipa la di lui nomina a commessario civile per gli affari del Tavoliere.

Lo stato delle cose del Tavoliere non offre che disordini: se gli sguardi si rivolgono al passato, si ravvisa un masso in-

gente di arretrati: se al presente, si veggono i censuarj, e i portatisti, posseder gli uni per la maggior parte senza titoli, atteso la non seguita rinnovazione de' contratti, gli altri incerti sulla conservazione della totalità delle loro terre: se all'avvenire finalmente, si prevede, o la depauperazione di una immensa classe d'industriosi, quando si rendano esercibili contro di loro minacce della legge, o al contrario la distruzione di questo ramo fiscale.

Moltissime indagini si sono praticate a conoscere la causa di cosiffatti disguidi, e molto si è discettato su i remedj a scemarne le conseguenze.

Una commessione, espressamente creata, si era occupata di questo interessantissimo affare; se ne era occupata la consulta generale; il consiglio de' ministri aveva già replicatamente discusso, quando in fine nel consiglio ordinario di stato de' 14 del corrente, io per l'ultima volta ne presentai il quadro a Sua Maestà, perchè veduta la sorgente de' mali, e preso in considerazione quanto nelle moltiplicate discussioni erasi immaginato a mitigarne gli effetti, avesse impartite le sue sovrane salutari provvidenze.

La prelodata Maestà Sua ha considerato, che atteso le molte quistioni sorte dalle varietà de' pareri delle diverse autorità consultate, ed atteso la necessità di conoscere le varie circostanze locali, difficile riuscirebbe e forse anche erroneo ogni giudizio che non fosse preceduto da siffatta cognizione, e da quella della particolar situazione de' debitori, e quindi a sistemare un tanto interessante cespite finanziere, e da provvedere sulle tante domande degl'interessati, ha determinato, che un commessario civile sopra luogo munito di pieni poteri, coll'*alter ego*, esamini sotto tutti i punti di veduta i diversi articoli in discussione, e tenendo presenti le particolari circostanze di ciascuno interssato applichi quelle misure che possano riuscir capaci a fissare la percezione del Tavoliere, sia per le somme finora arretrate, sia per quelle che andranno a maturare in avvenire compatibilmente colla posizione delle reali finanze.

Passando in seguito la Maestà Sua alla scelta della persona di sua somma fiducia cui affidare incarico così geloso, si è degnata nominare lei, e nel tempo stesso conferirle la facoltà di associare al disimpegno anche altri o tra i consiglieri del consiglio d'intendenza, o tra i particolari, i quali di accordo con lei, e sotto la di lei dipendenza procedano all'incarico.

Ha voluto inoltre Sua Maestà che io fornisca lei di un foglio d'istruzioni sulle basi, che mi ha suggerito, il quale servir possa di guida, ma nel tempo medesimo lascia a lei l'arbitrio di proporre quelle modificazioni, e quelle riforme, che la di lei prudenza stimerà, che possano riuscir utili, e di facilitazioni al miglior possibile sistema di cui han bisogno le cose del tavoliere.

Io nel real nome le partecipo, signor intendente, questa sovrana determinazione, compiacendomi di vederla distinta ad un incarico così delicato, il di cui scrupoloso adempimento potrà da una parte assicurare la percezione di un ramo fiscale così cospicuo, e dall'altra parte formar l'equilibrio e la felicità delle famiglie di sette provincie.

Le valga ciò di prevenzione, perchè si disponga ad un disimpegno, il quale, oltre della più grande precisione, ha bisogno della massima avvedutezza, e della possibile brevità, riserbandomi d'inviarle il foglio d'istruzioni, di cui sopra ho fatto parola.

— 1383 —

Circolare del 22 *dicembre* 1824 *emessa dal ministro dell'interno portante disposizioni per lo stabilimento delle cappelle nelle prigioni distrettuali.*

Sua Maestà nel consiglio ordinario di stato de' 14 dell'andante ha ordinato, che nelle prigioni di ciascun distretto de' suoi reali domini di quà del faro, fosse destinata una cappella in cui i detenuti potessero esercitare gli atti di nostra santa religione, e che quindi si devenga alla scelta de' rispettivi cappellani, e si provvegga a quanto altro occorre nelle cennate prigioni per lo stesso oggetto.

In esecuzione di tale sovrana risoluzione, la incarico a manifestarmi se nelle prigioni distrettuali di cotesta provincia, o in qualcheduna di esse esistono tali cappelle; nel caso opposto far formare le perizie delle sale necessarie per la costruzione delle medesime, e me le rimetterà per le ulteriori disposizioni che occorrono.

— 1384 —

Ministeriale de' 22 *dicembre* 1824 *diretta dal ministro di grazia e giustizia a quello delle finanze sul dubbio se possano riunirsi in un solo atto diverse contrattazioni fra le stesse o diverse persone, o diversi estratti o certificati derivanti da atti di diverse date e di diversi oggetti.*

Vostra eccellenza con pregiato foglio de' 16 giugno cadente anno nel rimettermi un rapporto del direttor generale del registro si compiacque consultarmi se conveniva proibirsi agli uffiziali pubblici di riunire in un solo atto diverse contrattazioni fra varie persone, come diversi estratti o certificati derivanti da atti di diverse date e di differenti oggetti tra loro, sotto pena di ducati 12 di ammenda a carico del solo uffiziale pubblico stipulatore. — Avendo messo in esame un tale affare ho osservato: — Che la legge sulla registratura promulgata nell'occupazione militare non vietava di riunire in un solo atto diverse convenzioni, ma imponeva solo tanti dritti graduali, per quante erano le contrattazioni: che la stessa legge neppur

vietava di riunirsi in un solo certificato il reassunto di varj atti, quantunque di diversa data, purchè si trovassero questi atti antecedentemente registrati: che Sua Maestà ritornata felicemente in questo regno vide, che la legge di registratura dell'occupazione militare era utile per la sua instituzione civile, ma dannosissima per la gravezza de' dritti: che questa gravezza de' diritti inceppava i movimenti della proprietà e le transazioni sociali, dal di cui libero corso dipende specialmente la prosperità pubblica, per cui colla legge del 25 dicembre 1816 aboli il registro graduale, ed ordinò un dritto fisso per ciascun atto: che questa legge oltre dell'avere scemato di molto i diritti della registratura, impedì, tra l'altro, ai ricevitori di potere arbitrariamente tassare la quantità de' dritti, ed evitò in tal modo l'inconveniente, che le parti potessero comperare a danaro contante la liquidazione minore de' dritti di registratura: che se si vietasse ora di riunire in uno stesso atto diverse contrattazioni, si aprirebbe un nuovo campo ai ricevitori di potere arbitrariamente reputare compresa nel divieto una seconda stipulazione: che sarebbe anche incerto questo giudizio. Non è possibile di proibire in generale di riunire in un solo atto diverse contrattazioni, ma si dovrebbero distinguere i casi, ne' quali le contrattazioni sieno connesse, da quelli in cui una contrattazione sia indipendente dall'altra. Le prime non potrebbero proibirsi senza inceppare il corso delle transazioni sociali; le convenzioni successive anche tra differenti persone possono essere talmente ligate l'una all'altra, che potrebbe divenirne pericoloso distaccarne le stipulazioni: che gli stessi esempj addotti dal direttor generale confermano questa idea. Egli dice, che talune volte nello stesso contratto si formano diverse vendite successive dello stesso fondo, e che contemporaneamente si osservano degli scioglimenti di obbligazioni, che si effettuano da tutto altro che dal compratore: che le vendite successive sono sempre dipendenti dalla prima vendita, in modo che se la prima soffre alterazione, ne vengono a risentire gli effetti anche le vendite successive: che il primo venditore può avere anche un interesse ad essere sciolto da una obbligazione, a cui è tenuto verso un terzo, e questo scioglimento può esser la causa finale della vendita. In questo caso il terzo che interviene a liberare il venditore, lungi dal formare un contratto indipendente dalla vendita, ne forma anzi la parte essenziale. Non par dunque che possa con franchezza dirsi, che tutte le stipulazioni fra diverse persone nello stesso atto sieno dirette unicamente a frodare il dritto di registratura: che l'esame di questo estremo potrebbe spesso essere di difficile cognizione, e questa difficoltà ridonderebbe tutta a lasciare un vasto adito ai ricevitori di potere a loro arbitrio, e secondo le di loro aderenze, reputare fraudolenta o legale una stipulazione tra più persone. Vi si aggiunge che il profitto di questa proibizione sarebbe

piccolissimo in paragone del danno che ne risentirebbe il commercio; che il diritto di registratura è di carlini otto per gli strumenti, e di soli carlini tre per gli atti privati. La duplicazione dunque dell'atto non potrebbe portare tutto al più che un introito di carlini otto. Non è conveniente, che per una somma sì meschina si faccia soffrire ai contraenti la eccessiva spesa di un secondo istrumento. Per queste considerazioni a me pare che mancando un oggetto plausibile per ordinare il divieto proposto dal direttor generale, non convenga che si alteri la legge in vigore.

— 1385 —

Reale Rescritto de' 27 dicembre 1824 partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia, col quale si danno disposizioni a regolare talune spese di giustizia esenti dalla ritenuta del dieci per cento.

Promosso il dubbio dal procurator generale presso cotesta gran corte civile se a somiglianza delle spese di giustizia, che sono tutte esenti dalla ritenuta del 10 per 100, lo sieno egualmente quelle contemplate negli art. 51 e 98 del real decreto de' 13 gennajo 1817; relativo il primo ai salarj degli esecutori di giustizia, e l'altro alla gratificazione fissata per la tenuta del soppresso registro delle spese di giustizia; vostra eccellenza con pregiato foglio de' 29 del passato aprile nel farmi ciò conoscere si è servita invitarmi a manifestarle la pratica, che si osserva qui in Napoli, e quali disposizioni regolamentarie per l'oggetto mai esistessero, onde dedurne la soluzione del dubbio elevato dal suddetto procuratore generale.

In riscontro ho l'onore di manifestarle, che con sovrana risoluzione presa nel consiglio ordinario di stato de' 27 dicembre 1824, le spese di giustizia sono state esentate dalla ritenuta del decimo. Che avendo proposto l'amministratore generale del registro e bollo con rapporto de' 26 febbrajo il dubbio se in una tale esenzione dovessero andar compresi i pagamenti prescritti dagli articoli 32, 51 e 98 del real decreto del 13 gennajo 1817 sulle spese di giustizia, cioè l'annuo onorario alle camere notariali, gli appuntamenti mensili a' carnefici, ed a' loro ajutanti, e la gratificazione annua a' regj procuratori generali per la tenuta del registro delle spese di giustizia, si rispose da questo ministero con ministeriale del 9 marzo alla suddetta amministrazione generale, che gli enunciati tre articoli di pagamento facendo parte delle spese di giustizia, ch'essa amministrazione generale era incaricata di soddisfare per effetto del citato real decreto de' 13 gennajo 1817 doveano andar compresi nella sudetta sovrana risoluzione colla quale tutte tali spese erano state esentate dalla ritenuta del decimo.

Questo è ciò che si offre nella materia, e l'eccellenza vostra nella sua saggezza si servirà farne l'uso che giudicherà conveniente.

— 1386 —

Circolare del 29 dicembre 1824 emessa dal ministro degli affari interni portante la dilucidazione di alcuni dubbj su i trasporti militari per mare.

Il ministro della guerra mi partecipa, che nel consiglio di stato ordinario de' 30 p. p. mese di novembre, risolvendo alcuni dubbi insorti nella esecuzione dell'ordinanza amministrativa militare circa i trasporti per mare, si è degnata di approvare:

1. Che nella città di Napoli, Palermo e Messina, nelle quali non ci è deficienza di mezzi, il ramo di guerra provvede direttamente ai trasporti per mare de' militari isolati, e de' piccioli distaccamenti, senza il concorso dell'autorità comunale.

2. Che i padroni de' legni, ch'eseguono tali trasporti, siano soddisfatti del nolo convenuto nelle piazze ove sono diretti da' commissarj di guerra incaricati di detto servizio, i quali devono certificare l'arrivo de' militari imbarcati.

3. Che non convenendo stabilir tariffa di prezzi invariabili pe' trasporti per mare da tutt'i punti del regno, siano questi eseguiti con appositi contratti parziali, secondo i bisogni.

Glielo partecipo per sua intelligenza, e perchè ne curi l'adempimento nella parte che la riguarda.

— 1387 —

Reale Rescritto del 29 dicembre 1824 partecipato dal ministro delle finanze al reggente del banco delle due Sicilie portante l'approvazione del regolamento per le negoziazioni della cassa di sconto.

Nel consiglio ordinario di stato de' 28 dello spirante mese Sua Maestà si è degnata approvare il regolamento da osservarsi nel venturo anno 1825 per le negoziazioni della cassa di sconto, oggetto del di lei rapporto dello stesso giorno 28 di questo mese. Nel real nome le partecipo questa sovrana determinazione per l'uso di risulta, compiegandole copia del regolamento sopraindicato, munito di mia firma, nella prevenzione che ho passato gli uffizi convenevoli al ministro della polizia generale, onde sia sollecitamente inserito nel giornale officiale l'avviso al pubblico riguardante questo interessante oggetto.

Regolamento da osservarsi per la cassa di sconto nell'anno 1825.

Art. 1. La cassa seguiterà a negoziare quattro giorni in ogni settimana, de' quali due saranno addetti allo sconto delle cambiali, ed altri effetti commerciali, e due per pegni delle rendite, e de' certificati delle due amministrazioni napoletane. I giorni così per l'uno, che per l'altro negoziato saranno destinati dal reggente del banco direttore della cassa medesima.

2. Pel fondo del negoziato della cassa continuerà ad essere

addetto non solo il milione di proprietà della generale tesoraria, che fu dato in anticipazione alla cassa suddetta, ma anche vi saranno aggiunte quelle somme, che diunite alle altre, che vi si trovano impiegate dal banco, sua eccellenza il ministro delle finanze, di concerto col reggente del banco, direttore della cassa, crederà potervisi addire dal banco medesimo, a misura delle circostanze.

3. L'interesse sullo sconto delle cambiali, ed altri effetti commerciali sarà del quattro per cento pe' particolari, e del due per cento per la real tesoreria. Quello sui pegni delle rendite, e certificati auzidetti sarà del sei per cento come si pratica pe' pegni di oggetti preziosi. Per tutti quelli pegni fatti a tutto dicembre 1824 seguiterà fino alla scadenza l'interesse del cinque per cento.

4. Non si potranno rinnovare i pegni d'iscrizioni, che facendo un nuovo pegno col corrispondente certificato del gran libro.

5. L'agente de' cambj sarà in obbligo presentare un giorno per l'altro alla commissione dello sconto i valori da scontarsi, i quali non potranno riceversi da' deputati della commissione, se non sieno traettizie munite di tre firme o biglietti ad ordine di commercio colla stessa qualità di tre firme, secondo trovasi prescritto nell'articolo 4 delle sovrane istruzioni del dì 23 giugno 1818. Presenterà inoltre il detto agente al signor reggente del banco direttore della cassa, anche un giorno per l'altro le iscrizioni da pignorarsi.

6. Lo stesso agente dovrà rispondere non solo della verità delle firme apposte alle cambiali, ed altri effetti commerciali, ai termini dell'articolo 6 delle citate istruzioni, ma ancora della firme ne' libri delle pignorazioni de' proprietarj delle rendite e certificati, ai termi della ministeriale del dì 7 agosto 1824.

7. Sarà ancora a peso dell'agente de' cambj subito che avrà ricevuto l'ordinativo del reggente direttore generale di vendere non meno del cambio corrente, i pegni delle rendite, e certificati, che non saranno stati dispegnati alla scadenza, e di far subito dal prodotto il versamento nella cassa. La vendita e l'incasso non potrà essere differito al di là di due giorni.

8. Il razionale della cassa di sconto sarà tenuto in ogni giorno, terminato il negoziato di passare al reggente direttore generale, la resta di cassa, vidimata dal controllo; a quale effetto, resta assolutamente vietato di fare qualunque operazione o per ruota, o per cassa, o nelle notate fedi, senza la firma del controllo. Quale resta dovrà specificare tanto le partite che s'introitano dallo agente de' cambj per le vendite de' pegni, quanto le altre, che riceverà in giornata dal tesoriere della cassa, il quale è sempre in obbligo, dopo le ventiquattrora della scadenza di fare i suoi versamenti dello effettivo, che riscuoterà dai debitori delle cambiali, ed altri effetti com-

mercali, ed ove le cambiali sieno protestate lo farà noto nel versamento dell'effettivo, e consegnerà al razionale della cassa i protesti, riprotesti e cambiali nel giorno seguente, ai termini dell'articolo 10 delle sovrane istruzioni dello sconto del 23 giugno 1818.

9. Tutte le altre disposizioni contenute sulle istruzioni, regolamenti, ordinanze, e ministeriali, relative alla cassa dello sconto, rimangano nel loro pieno vigore in tutto ciò che non si oppone al presente regolamento.

10. Il reggente del banco direttore della cassa di sconto rimane incaricato della esecuzione.

— 1388 —

Reale Rescritto del 31 *decembre* 1824 *partecipato dal ministro delle finanze al commessario civile per gli affari del tavoliere portante le istruzioni del consiglio de' ministri per lo disimpegno degl'incarichi da Sua Maestà conferitigli.*

Il consiglio de' ministri dopo aver discusso il parere della commessione la quale fu espressamente creata per gli affari del tavoliere, e quello della consulta generale, cui Sua Maestà lo avea in seguito rimesso, pronunciò il suo avviso ne' termini seguenti.

» Il consiglio avendo colla maggiore ponderazione discusso questo importante affare, ha conosciuto che per la moltiplicità delle quistioni insorte, per la varietà dei pareri dati dalle diverse autorità consultate, e per la necessaria cognizione di molte circostanze locali, difficile riesca, e forse anche erroneo il dar giudizio senza tener sott'occhio le particolari posizioni de' debitori e de' luoghi.

» Quindi il consiglio si crede nel dovere di rassegnare a Vostra Maestà che a suo sentimento non si potrà giammai divenire a mettere termine alle tante dimande avanzate per parte dei debitori, ed alla sistemazione di questo interrante cespite finanziere, fino a quando non venga destinato un commessario civile sopra luogo, il quale munito de' pieni poteri della Maestà Vostra e delle facoltà dell'*alter ego*, esamini sotto i punti di veduta i diversi articoli caduti in discussione e tenendo presente le circostanze particolari dei debitori applichi quelle misure che possano riuscir capaci a fissare la percezione del tavoliere, sia per le somme finora arretrate, sia per quelle che andranno a maturare in avvenire, compatibilmente colla posizione delle reali finanze.

» Avendo voluto poi il consiglio (nella supposizione, che Vostra Maestà si degni devenire a questo suo sentimento) esaminare su quali persone cader possa la scelta per l'esercizio di questo geloso incarico, non ha saputo pensare ad altri che all'attuale intendente di Capitanata, cui per altro dovrebbe concedersi la facoltà, qualora lo crede necessario, di poter eligere

altre persone o nella classe de' consiglieri d'intendenza, o tra' particolari, le quali di accordo con lui o sotto la di lui dipendenza trattino l'affare medesimo.

» Crede inoltre il consiglio che util cosa sia di munire il commissario suddetto di un foglio d'istruzioni sopra ciascun punto di controversia presso a poco come segue, salvo allo stesso di proporne modificazione in caso di bisogno.

1. Sull'articolo del modo come stabilire la verifica delle somme realmente arretrate, sembra al consiglio che il parere emessone dal ministro delle finanze sia il più regolare, quello cioè, che il ricevitore del tavoliere estragga il certificato del debito di ciascun censuario, o altro reddente, in cui vengano distinte le cause di quelle, le gestioni alle quali si rapporta, e tutte le altre indicazioni necessarie: che tal certificato passato all'intendente venga a cura di quest'autorità vidimato dal direttore dello stesso ramo nella qualità di controllo, rimanendone ambedue questi impiegati responsabili in ogni caso di contestazione: che dopo di ciò siano per affissi citati tutti coloro, che da tal certificato risultassero debitori per venirli a riconoscere tra il corso di un mese, dentro il quale se essi, cioè i debitori, presentassero ricevi a tallone in opposizione al debito certificato, ne sarà ammesso il discarico, e l'importo ne verrà solidalmente al ricevitore, ed al direttore, per renderne conto alla cassa di ammortizzazione, cui il ramo del tavoliere di Puglia trovasi aggregato: che se i citati per affissi non curassero di comparire fra il termine stabilito, la posizione del certificato resterà ammessa a carico de' contumaci, e formerà la base della quantità del loro debito incontrastabile.

2. Sul modo di estinguere il debito de' censuari, tanto di coloro che han finora rinnovati i contratti di censuazione, quanto degli altri, che andranno a rinnovarli, opina il consiglio, che il commessario nominando, tenendo presenti le particolari circostanze di ciascun debitore, vegga quali disposizioni dare, sia per misura complessiva di molti debitori, sia per misura parziale per ognun di loro, onde assicurare il pagamento del debito in un maggiore o minore tempo, e con un maggiore o minore interesse, e qualora non vi sia altro a fare dovrebbe il commessario suddetto essere facoltato a dichiarare amministrativamente devolute, ed incamerate al tavoliere le terre censite in corrispondenza del montare del debito, quando questo sia maggiore di due annate di canone, ed ai termini della legge dei 13 di gennaio 1817.

3. Sul debito particolare de' cinque reali siti, e de' comuni di Casalnuovo, Casalvecchio, Castelnuovo, e Casal Trinità, crede il consiglio che lo stesso commissario eligendo, ponderando nella sua saggezza e prudenza le circostanze parziali di ognuna di quelle popolazioni, non che valutando le osservazioni in lor favore fatte dal passato intendente della provincia de-

termini se un rilascio assoluto debba loro essere accordato di tutto ciò che debbono sino a dicembre 1823 o possano pagarne parte con comodo, e con discrete dilazioni, e con interesse o senza.

4. Sul debito de' portatisti il consiglio opina, che il commessario suddetto o dovrebbe assicurare fra un breve termine, e con un moderato interesse la riscossione delle somme dovute da ciascuno di essi, o quando ciò non gli riesca procedere amministrativamente, ad ai termini della legge alla riseca della terra, delle quali il debito emerge; non comprendendo giammai in questa seconda misura le somme al di sotto di ducati cinquecento dovute da taluni debitori portatisti, che dovranno immancabilmente essere pagati, tutto al più fra il corso di mesi sei.

5. Crede il consiglio che debba lasciarsi alla prudenza del commessario eligendo determinare il modo del pagamento del debito de' fittajuoli nel minor tempo possibile, e con quel discreto interesse che egli crederà di parzialmente stabilire, avuto riguardo che questa classe di debitori non ha dritto di esigere quegli stessi favori che la sovrana clemenza accorda ai censuari.

6. Pel debito degli assicuratori il consiglio crede necessario di dovere il commessario eligendo determinare il modo del pagamento, e la ragione dell'interesse, prese in considerazioni le circostanze particolari di ciascun di loro senza perder di mira dall'altra parte, che questa classe di debitori, come semplici speculatori non possano essere assimilati neppure agli affittatori e debbano minori favori godere anche rispetto a questi ultimi.

7. Circa la natura del titolo di credito da costituirsi a favore del fisco, il consiglio divide perfettamente il parere del ministro delle finanze, quello cioè, di bastare un semplice verbale sottoscritto dal debitore, o da un procuratore speciale, e laddove costoro non sappiano scrivere, da tre testimonj richiesti dal debitore stesso o dal suo procuratore, facendosene in tal caso espressa menzione nel verbale suddetto, e ciò indipendentemente dalla sottoscrizione dell'intendente, come commissario civile, e di un segretario assunto. Inoltre crede lo stesso consiglio che per maggior risparmio di spese a carico de' debitori, ed anche per più grande facilitazione debbano questi verbali essere bollati e registrati gratuitamente.

8. Opina il consiglio che nel verbale suddetto debba apporsi il patto rescissorio, e con facoltà all'amministrazione del Tavoliere di esercitarlo dopo quattro mesi della decadenza dei pagamenti determinati in esso, ed in tal caso debba dichiararsi che non s'intende fatta alcuna novazione ai contratti precedenti in ordine agli effetti che ne derivano: cosicchè per la mora, rimanendo distrutto il beneficio della dilazione, debba, se il contraventore sia censuario, considerarsi incorso nella devoluzione da eseguirsi economicamente dall'intendente *pro tem*.

pore della provincia a semplice denunzia del direttore del tavoliere, che esercita le funzioni fiscali di quel ramo, inteso però il contraventore: se sia portatista incorrere nella riseca da eseguirsi anche economicamente dall'intendente sull'istanza del direttore, ed inteso l'interessato: se finalmente debitore di entratura, fittajuoli, o assicuratori, esser astretti per tutte le vie della legge al pronto pagamento dell'intero loro dare residuale: convenirsi poi per tutti l'azione personale a maggior cautelà. Egualmente crede il consiglio che sia necessario di doversi prendere l'iscrizione delle somme dilazionate colla ipoteca speciale delle migliorie esistenti nei fondi di utile dominio de' censuarj, e sopra qualsivoglia immobile di rispettiva pertinenza de' debitori, se ne abbiano, con dichiarazione che in queste iscrizioni sarà rilasciato il dritto fiscale ed esatto soltanto il salario de' conservatori, ed il bollo del registro della conservatoria; che saran pagati da' debitori.

9. Approvando Vostra Maestà l'avviso del consiglio in ordine alla qualità del titolo costitutivo del debito, da limitarsi ad un semplice verbale come si è detto nell'articolo 7 potrebbe in tal caso determinarsi, che con un rescritto venga tutto ciò annunziato nel vostro real nome nel giornale, e con un real decreto ordinarsi la trasformazione de' verbali da' titoli privati ad autentica scrittura, per potersene far uso nella iscrizione ipotecaria.

10. Assodate che saranno le somme rispettivamente dovute dai debitori di ogni natura del tavoliere di Puglia, e redattone i verbali, de' quali sopra si è fatta parola, opina il consiglio, che rimaner potrebbe a cura della tesoreria e della cassa di ammortizzazione di regolare con una istruzione pratica i notamenti da farsi su i libri contabili del ramo del tavoliere della estinzione del vecchio debito di quei reddenti, mediante la commutazione in nuovi titoli di crediti estinguibili con dilazioni a tempi determinati, non che di regolare la formola da serbarsi nel rilascio de' ricevi a tallone a favore degli attuali debitori, ne'quali venga chiaramente spiegato a cautela degli interessi fiscali, che le somme rappresentate da' ricevi non sono state già materialmente soddisfatte, ma bensì compensate con un novello titolo di credito estinguibile a respiro, e che si rilasciano tai ricevi pel solo oggetto della chiusura delle antiche scritture, e non già per produrre l'effetto ordinario della quietanza legale che ha luogo solamente ne' materiali pagamenti di somma.

11. In quanto alla pretesa riduzione del quinto il consiglio conviene all'unanimità nel parere uniforme della consulta, che dritto legale non abbiano i censuarj a pretenderla. Trovasi questo articolo a chiare note replicate volte determinato da Vostra Maestà contro de' censuarj suddetti nella legge del tavoliere del 13 gennaio 1817, e ne' reali decreti seguenti, di maniera-

chè il volerne ulteriormente disputare sarebbe ostinazione. Crede però il consiglio di convenire alla vostra sovrana clemenza, che in linea di grazia possa degnarsi prescrivere al commessario eligendo, che senza adattare un temperamento generale, il quale altererebbe il principio del niun dritto al rilascio del quinto, o sarebbe male adatto alle circostanze complessive delle diverse classi de' debitori, e delle diverse qualità di terre, proponga dopo matura riflessione, e dopo prese le parziali nozioni di fatto, quale dei canoni attuali meritare dovrebbero un ribasso maggiore o minore, e quali non ne meritano alcuno. Che dopo di ciò ne formi uno stato generale, e lo rimetta in Napoli per la sovrana vostra approvazione, affinchè sanzionato dalla Maestà Vostra, se così le piaccia, in modificazione della legge di transazione del 1817, serva esso di titolo futuro per la riscossione de' canoni novelli, su de' quali nessun altra ritenuta potrà esser giammai pretesa dai censuari, sia per ragione di quinto, sia per tutt'altra causa.

12. Conviene di poi il consiglio che util cosa sarebbe di ridurre le grandi estensioni de' terrenti del tavoliere riunite in mani di pochi proprietari, ma riflette che oltre del dritto che la legge dà delle devoluzioni contro que' possessori, i quali sono in arretrato di canone per un tempo maggiore di due anni, non vi sia altro da fare per i rimanenti che vanno in corrente, o che hanno un arretrato minor di quest'epoca.

Quindi crede il consiglio che laddove il commessario civile debba dar luogo alla dichiarazione amministrativa della devoluzione delle terre de' censuari in arretrato maggiore di due anni, com'è detto nell'articolo 2, procuri contemporaneamente di ripatirle a nuovi coloni, preferendo sempre coloro, che non ne abbiano, e che siano atti e solidi a menarne innanzi con successo la coltura ed a pagarne con puntualità i canoni, praticando lo stesso, se gli riesca per tutte le altre terre che trovansi presentemente disponibili ed appartenenti al travoliere.

13. Il consiglio non crede prudente di abolire la ricevitoria particolare del tavoliere di Puglia, e riunir questo ramo alla ricevitoria generale di Capitanata.

Molte conseguenze perigliose per le finanze potrebbero derivarne per la immiscenza degl'interessi divisi: il contenzioso amministrativo particolare di questa dipendenza dovrebbe per necessità alterarsi, e quel ch'è più, potrebbe col tempo perdersi la traccia della proprietà diretta, che la vostra real corona rappresenta su questa vostra estensione di terreno: oltreacchè non sarebbe difficile che in un novello sistema la spesa di amministrazione e percezione venisse ad essere aumentata.

Crede però il consiglio necessario, che la istituzione molesta ai debitori, e poco utile alle reali finanze de' commissari, debba essere abolita; e che in rimpiazzo debba adottarsi anche per questo ramo l'uso de' piantoni al domicilio de' reddenti morosi,

colle stesse regole, che sono utilmente in osservanza per la riscossione delle contribuzioni dirette, salvo a provvedersi con un apposito regolamento pratico al modo come fare che il ricevitore del tavoliere abbia il dritto di rivolgersi nei casi di bisogno ai suoi colleghi ricevitori generali delle provincie, dove sono stabiliti i debitori di quel ramo, per fare da essi eseguire la spedizione de' piantoni, per sorvegliarne i risultati, e per riscuoterne ancora le somme parziali di debito, tenendone a lui particolar conto, come sta prescritto per le contribuzioni dirette.

14. Finalmente il consiglio è di parere che debbano richiamarsi in osservanza gli articoli 66 e 67 della legge de' 13 gennaio 1817, coi quali fu disposto, che nei ruoli fondiari de' comuni dove sono i fondi censiti ai pastori, dovessero distinguersi i nomi di costoro, e rimettersene in Foggia gli avvertimenti, come luogo del loro domicilio: che nelle officine del tavoliere si dovessero formare i rispettivi carichi di questa classe di contribuenti, e che essi in vece di pagare a bimestri il tributo fondiario, pagar lo dovessero nella cassa del tavoliere nei mesi di maggio e novembre di ogni anno, nella prima delle epoche vendono parte de' formaggi, e delle lane, prodotte della loro industria pastorizia, e nella seconda quando tornato dagli Abruzzi, dove passano l'està, dispongano dei generi residuali infondacati in Foggia. Tale misura avrebbe il doppio oggetto di alleggerire questa industriosa classe di debitori dal peso delle coazioni, che inutilmente si spediscono contro di loro in tempo, ne' quali mancano de' mezzi; e si assicurerebbe sempreppiù la puntuale riscossione della fondiaria, che da loro è dovuta su le terre censite, su delle quali esercitano la loro industria.

Avendo io nel consiglio ordinario di stato de' 14 del corrente rassegnato a Sua Maestà il detto avviso, la Maestà Sua si è degnata di approvarlo. Io nel real nome le ne do partecipazione in prosieguo della prevenzione fattale con mia del 18 del mese istesso per l'adempimento nella parte che la riguarda, così nella qualità di commessario civile, che nella qualità d'intendente, e d'incaricato dello stralcio; nella intelligenza, che per quanto appartiene all'amministrazione generale del registro e del bollo, alla cassa di ammortizzazione, ed alla tesoreria ho dato egualmente le comunicazioni rispettive.

Dal rapportato reale rescritto va ella a rilevare, che il grave e geloso incarico, al quale Sua Maestà l'ha prescelta, non si limita solo a ristorar le cose del tavoliere, dal disordine attualmente esistente, ma si estende benanche a prevenire i mali futuri, poichè oltre di toglier di mezzo gli ostacoli nascenti dall'attuale arretrato si è provveduto a sistemar con perpetuità un così specioso ramo finanziere.

Ad ottenere il primo intento fa d'uopo della conoscenza la

più precisa della economica posizione de' debitori, e dei loro mezzi di risorsa, onde proporzionar loro il tempo, ed il modo de' pagamenti, e la ragione degl'interessi, e ad ottener poi il secondo conviene che colla più ricercata accuratezza si prenda conto de' presumibili prodotti di ciascun fondo censito, sia erbifero, sia coltivabile, non solamente in rapporto alla qualità del terreno, alla località, alla maggiore o minore bontà dei prodotti agresti, ed alla suscettibilità del coltivo, ma anche in rapporto al valore de' generi in un commercio calcolato con quell'antivedimento necessario a render giusta, e sopportabile tanto al fisco, che agl'industriosi la misura del canone. Ed affinchè si elimini ogni pretesto che questa operazione dar possa a' censuari di ritardare in tutto, o in parte il pagamento dei canoni nelle prossime scadenze, sarebbe necessario, che la medesima restasse completata in maggio per le terre erbifere, ed in agosto del 1825 per le terre a coltura.

Pel disimpegno della prima parte, a stagliar le lungherie nella formazione de' certificati di debito, benchè ella trovi nel rescritto, che usciti questi dal ricevitore debbano a di lei cura essere vidimati dal controllo, potrebbe il ricevitore istesso passarli immediatamente a costui, il quale sotto la sua più stretta responsabilità, e sotto la comminazione della indennità di ogni danno, nascente dal ritardo, a lei consegnar li dovrebbe tra il corso non più lungo di due giorni: metodo è questo, che può ella adottare, quando nulla abbia ad osservare in contrario, poichè in vece di alterare non fa che maggiormente secondare lo spirito del real rescritto, stagliando una superfluità, che potrebbe prolungare le di lei operazioni.

Esaurita inoltre che sarà la prima parte, ossia sistemato il dare di ognuno e determinato il tempo, il modo del pagamento, e stabilita la ragione rispettiva degl'interessi, ella formerà uno stato nominativo, con tutte le indicazioni opportune, e lo rimetterà alla cassa di ammortizzazione, onde servir di guida alla stessa, allorchè sarà d'uopo di disposizioni all'adempimento di quanto si sarà convenuto con ciascuno de' debitori.

Per la esecuzione di quelle parti del rescritto, che riguardano la delegazione a lei nella qualità di commessario civile, ella certamente ha bisogno di braccia, e perchè siano adoperate quei soggetti, che essendo esperti della materia, possano con facilità maggiore dissimpegnare il servizio, si avvalerà ella in preferenza degl'impiegati ordinari, e straordinari nello stralcio del regio incarico, anche perchè trovandosi essi godendo attualmente di una mensile gratificazione, non verrebbe la tesoreria a gravarsi di un nuovo peso.

Dallo stesso rescritto ella rileverà accordate per la esazione del tavoliere le coazioni col mezzo de' piantoni: ma potrà ben intendere, che con ciò non si è avuto altra mira se non di con-

fermare quel tanto, che già trovavasi determinato col decreto de'23 gennaio 1816.

Rileverà ancora cangiato il metodo di esazione, e perchè possa cessare l'attuale, ed aver luogo il nuovo io procurerò di subito comunicarle il regolamento pratico del quale si fa parola in questa parte del rescritto.

La prevengo in fine che ho passato uffizi al ministro della polizia generale, perchè sia inserita nel giornale la nota, della quale si fa menzione nel rescritto medesimo, dove il mese dato a debitori per presentarsi a riconoscere i certificati del debito si fa partire dal giorno 15 dell'entrante gennaio.

Io conchiudo colle più vive raccomandazioni, perchè affidato da Sua Maestà un così grandioso, ed interessante oggetto in mani fedeli, imparziali, e di sperimentata agilità, si veggano le sovrane benefiche disposizioni portate con speditezza e con piena soddisfazione al di loro utile adempimento.

FINE DEL QUARTO VOLUME.

INDICE

— Anno 1822 —

— Anno 1823 —

— Anno 1824 —


FONDO
PALATINO







